



Roma,

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

Prot. n. /2020

Rif. Prot. Entrata n. 0206534/2021

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AS 2320 – Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021 e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

### Titolo I

#### Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

##### *Articolo 1.*

##### *(Contributo a fondo perduto)*

Relativamente ai commi 1-4, tenuto conto dell'andamento delle istanze pervenute all'Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, si stima un onere finanziario complessivo di **5.873 milioni di euro**.

**La Camera dei deputati al comma 4 ha ridotto le risorse stanziare per le predette misure da 8.000 milioni di euro a 5.873 milioni di euro. Ciò in quanto si sono determinati risparmi di spesa per circa 2.127 milioni di euro. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 del testo originario del decreto in esame sono difatti riconosciuti automaticamente dall'Agenzia delle entrate a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto e che hanno ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto Sostegni 1) e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. L'ammontare dei predetti contributi automatici è pari all'importo dei contributi riconosciuti in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto Sostegni 1).**

A seguito della chiusura del canale per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto Sostegni 1), avvenuta in data 28 maggio 2021, è stato possibile acquisire ed elaborare tutte le istanze pervenute.

In esito a tale attività di elaborazione, si rappresenta che:

- sono stati finora eseguiti pagamenti di contributi tramite bonifico per circa 5.076 milioni di euro;
- sono stati finora riconosciuti contributi come crediti d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 per circa 167 milioni di euro;
- l'esame delle istanze attualmente sospese, anche eventualmente in autotutela, potrebbe determinare altri pagamenti e crediti d'imposta per un importo massimo stimato di circa 630 milioni di euro.

Pertanto, i contributi di cui all'articolo 1 del decreto Sostegni 1 ammonteranno, al massimo, a circa 5.873 milioni di euro (5.076 milioni di euro + 167 milioni di euro + 630 milioni di euro). Di conseguenza, anche gli oneri connessi al riconoscimento dei contributi automatici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame ammonteranno a 5.873 milioni di euro. Ciò in quanto, come detto, i suddetti contributi automatici non possono essere maggiori, né come importo individuale, né come platea dei soggetti beneficiari, rispetto ai contributi da cui hanno origine, ossia i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Pertanto, rispetto alle risorse stanziare per i suddetti contributi automatici, pari a 8.000 milioni di euro, emergono risparmi di spesa per circa 2.127 milioni di euro.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 15 prevedono la possibilità di accedere e determinare il contributo a fondo perduto sulla base dell'andamento del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 anziché sulla base dell'andamento nell'anno solare 2020 rispetto al 2019.

Tale contributo è alternativo, per chi ne consegue un vantaggio, a quello di cui ai commi da 1 a 4.



Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura in parola sono state prese in esame le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA già trasmesse all'Agenzia delle entrate per il periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020. Per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021, in assenza delle comunicazioni periodiche che sono trasmesse entro il 31 maggio 2021, sono stati considerati i dati della fatturazione elettronica, integrati delle quote di fatture e dei corrispettivi non rilevati dal sistema di fatturazione elettronica.

Si è, inoltre, considerato che una parte della potenziale platea accedrebbe al contributo solo considerando l'andamento del fatturato e dei corrispettivi del periodo considerato nella presente disposizione, mentre un'altra parte di soggetti riceverebbe un importo maggiore rispetto a quello di cui ai commi da 1 a 4. Per la determinazione del contributo, per i primi soggetti, ossia per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono previste aliquote maggiorate rispetto a quelle applicabili ai soggetti che hanno invece beneficiato del richiamato contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il costo stimato con la metodologia sopra descritta risulta essere pari a 3.400 milioni di euro.

Al comma 25, per la misura agevolativa di cui ai commi da 16 a 24 viene destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro, ai cui oneri si fa fronte, per un importo non inferiore a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, e per un importo di 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.

**Il comma 25-bis destina alle finalità di cui ai commi da 16 a 24, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore importo di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

Il **comma 29** prevede che agli oneri derivanti dai commi 4 e 14, valutati in **9.273** milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi da 30-bis a 30-quater.** Le disposizioni prevedono che gli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro possano accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (conseguentemente, anche al contributo automatico di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto) e all'articolo 1, commi da 5 a 13.

**Gli oneri connessi al riconoscimento dei suddetti contributi a fondo perduto sono stati valutati in 529 milioni di euro, in base:**

- alle dichiarazioni IVA annuali, per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, calcolato in base alla riduzione annua del fatturato e dei corrispettivi;
- alle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA, per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. contributo stagionali).

**Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

#### *Articolo 1-bis.*

*(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)*

**La norma interviene sulla disposizione che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi. In particolare, la norma abroga la condizione che la suddetta esenzione operi nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale**



emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, l'intervento non determina effetti finanziari. Tale valutazione è coerente con quella effettuata in sede di predisposizione della relazione tecnica della norma originaria che non ha scontato nelle previsioni di bilancio alcun effetto, in considerazione della circostanza che i suddetti contributi /indennità oggetto di esenzione sono straordinari e temporanei.

#### *Articolo 1-ter.*

##### *(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)*

La disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Una quota dello stanziamento pari a 10 milioni di euro è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, mentre un'altra quota del medesimo importo è destinata alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

#### *Articolo 1-quater.*

##### *(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

Le misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica hanno generato l'impossibilità per gli enti del Terzo settore di ricorrere alle forme di autofinanziamento (attività di raccolta fondi; somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati o in occasione di feste, ricorrenze e celebrazioni; servizi resi nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di specifici corrispettivi, ecc.). Per ristorare tali enti del minor flusso finanziario in entrata, l'articolo 13 – quaterdecies del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto l'istituzione, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, avente una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore degli enti richiedenti.

La dotazione finanziaria del fondo è stata successivamente incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per effetto della previsione dell'articolo 14 del D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021. La disposizione incrementa di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo in parola, riservando una quota di 20 milioni di euro per l'anno 2021 al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore delle seguenti categorie di beneficiari: enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono



attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Per effetto di tale modifica, si ha una bipartizione delle categorie di beneficiari: da un lato, le organizzazioni qualificabili come ETS: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS iscritte ad uno dei registri attualmente vigenti (registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome; registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome, anagrafe delle ONLUS gestita dall'Agenzia delle Entrate); dall'altro, gli ulteriori soggetti previsti nella norma, che, limitatamente alle ONLUS, sono coincidenti con quelli rientranti nella prima categoria.

In ordine alla prima categoria di soggetti beneficiari, si tratta di un bacino potenziale di ca. 110.000 enti, che, per effetto dell'ulteriore incremento del fondo, potranno beneficiare di un aumento della quota pro capite di contributo assegnabile, sulla base dei criteri declinati nell'emanando D.L. attuativo. Riguardo alla seconda categoria di beneficiari, si evidenzia l'inclusione delle ONLUS, che sono già previste all'interno della prima categoria. Tale previsione renderà necessaria l'adozione di dispositivi atti ad evitare il rischio che le organizzazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS attingano due volte al medesimo beneficio. Sulle restanti categorie di soggetti, non rientrando questi ultimi nel genus di enti del terzo settore, non si hanno elementi da fornire; gli stessi potranno essere più appropriatamente forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 1-quinquies.*

*(Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

Il Ministero del Lavoro, nell'attuazione della disposizione, che prevede un tetto massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, adotterà il decreto ministeriale definendo il criterio di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome in ragione del numero di Istituti presenti sul territorio regionale sulla base dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, pertanto, sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

#### *Art. 1-sexies.*

*(Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione)*

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1 comma sexies, la stessa non determina effetti di gettito in quanto il termine finale di pagamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 degli istituti di definizione agevolata (Rottamazione-Ter" e "saldo e stralcio"), attualmente fissato al 31 luglio 2021, viene diversamente rimodulato per ciascuna rata, secondo quanto previsto dalle lett. a), b), c) e d), mantenendo comunque il relativo termine ultimo di pagamento all'interno dell'anno 2021.

Resta invariato il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, già fissato a normativa vigente all'interno dell'anno 2021, ovvero il 30 novembre 2021 (lett. e)).



*Art. 1-septies.*

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*

**Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno primo semestre dell'anno 2021, stabilisce che, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.**

**Si rappresenta che a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione**

**Il comma 2 stabilisce che per i materiali da costruzione disciplinati dal comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi della predetta disposizione medesimo articolo 106, comma 1, lettera a)**

**Secondo il vecchio Codice appalti, per i lavori pubblici in linea di principio non si poteva procedere alla revisione dei prezzi (art. 133 comma 2) e non si applicava l'art. 1664 del Codice civile.**

**In particolare, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso (art. 133 comma 3), che consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30/06 di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell'anno precedente sia superiore al 2%.**

**In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10% (art.133 comma 4).**

**Il citato articolo 133 continua ad applicarsi agli affidamenti aggiudicati in vigenza del vecchio codice.**

**L'attuale codice dei contratti pubblici all'art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016, prevede la possibilità che le stazioni appaltanti inseriscano, nei documenti di gara iniziali, clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, ma nulla dice sull'ipotesi in cui tali clausole non siano previste e/o inserite nei bandi, nei capitolati o nei contratti.**

**Il comma 3 dispone che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.**

**I commi 4 e 5 rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.**





Il comma 6 dispone che per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante può utilizzare, nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Inoltre, possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, il comma 7 stabilisce che per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, si provvede nel limite delle risorse del fondo per l'adeguamento prezzi di cui al comma 8 istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa e rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disciplina di utilizzo del Fondo, garantendo al contempo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Il comma 9 quantifica gli oneri 100 milioni di euro per l'anno 2021 e vi provvede ai sensi dell'articolo 77.

## *Articolo 2.*

### *(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)*

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche che per effetto delle misure di contenimento per la limitazione della diffusione del Covid-19, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, hanno subito la chiusura della propria attività per almeno **cento giorni**, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di **140 milioni** di euro per l'anno 2021 da impiegarsi nei limiti delle medesime risorse.

L'individuazione dei soggetti beneficiari e la determinazione dell'ammontare dell'aiuto dovuto, nei limiti della dotazione finanziaria di **140 milioni** di euro per il 2021, avviene con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

All'onere, **pari a 140 milioni** di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi da 4-bis a 4-quater.** Viene incrementata di **50 milioni di euro** per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, la dotazione del fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a **50 milioni di euro** per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.



### *Articolo 2-bis.*

#### *(Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

### *Articolo 3.*

#### *(Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)*

La norma determina un onere di 100 milioni di euro per l'anno 2021, pari all'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Il comma 2-bis prevede l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Le risorse incrementate sono destinate ad interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.**

**Il comma 2-ter assegna un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 ai comuni di Stresa e Omegna per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone. L'assegnazione delle risorse è proporzionata al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone ed è finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.**

**Il comma 2-quater quantifica gli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter in 30,5 milioni di euro per l'anno 2021 e li copre provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.**

### *Art. 3-bis.*

#### *(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)*

La norma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare al ristoro, delle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.





#### **Art. 3-ter.**

***(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026)***

***La disposizione autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Si demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e d'intesa con i presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate, l'individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto (ai sensi dell'art. 11, L. n. 3/2003) e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio è eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (recante la disciplina in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche).***

***L'onere recato dalla norma, configurato quale limite massimo di spesa, è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021 ed è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7.***

#### **Articolo 4.**

***(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)***

La disposizione in esame prevede la proroga e l'estensione della possibilità di usufruire di un credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In particolare, la disposizione prevede:

- per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, l'estensione per i mesi da maggio 2021 a luglio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;
- per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l'estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

L'agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell'anno 2019 fino a 15 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del periodo aprile 2020 – marzo 2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del periodo aprile 2019 – marzo 2020.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

Sotto il profilo finanziario, la valutazione ha preso in considerazione tre diverse platee e ha adottato i seguenti criteri metodologici:

- per le imprese turistico ricettive che rispettavano i requisiti di eleggibilità per fruire dell'agevolazione (senza limite di ricavi e con calo del fatturato del 50% su base mensile): è stato stimato l'onere relativo all'allungamento del periodo di spettanza del credito d'imposta da maggio a luglio 2021;



- per il resto delle imprese (comprese quelle turistico-ricettive che non rientravano nella misura specifica per queste attività – v. punto precedente): è stato stimato l'onere dell'estensione dell'agevolazione per il periodo gennaio – maggio 2021, assumendo che un limite dei ricavi innalzato da 5 a 15 milioni di euro e un calo del fatturato del 30% sulla base dell'importo medio mensile del periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020;

- per gli operatori del commercio al dettaglio: (si ricorda che a legislazione vigente possono fruire del credito (nella misura ridotta del 10% (sui fitti d'azienda) ovvero del 20% (sull'affitto dei locali) - anche nel caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro purché registrino il calo del fatturato): ai fini della stima sono stati considerati nella seconda platea e assimilati agli operatori non classificati nel settore turistico che rientrano nella nuova agevolazione se hanno un limite dei ricavi di 15 milioni di euro e se registrano un calo di fatturato del 30%.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 1.910,6 milioni di euro per il 2021.

Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda			
		% credito	Credito d'imposta
Settore turistico-alberghiero – estensione a luglio 2021	Canoni di locazione	60%	110,4
	Affitto d'azienda	50%	17,7
Attività diverse dal settore turistico- alberghiero con ricavi fino a 15 mln di euro – estensione a maggio 2021	Canoni di locazione	60%	1.602,0
	Affitto d'azienda	30%	180,5
Totale			1.910,6

Alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 2-bis e 2-ter.** Le disposizioni prevedono l'estensione della platea dei soggetti che possono godere della possibilità di usufruire di un credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In particolare, si prevede che il credito d'imposta sia fruibile anche dalle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 40 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 20 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti di gettito conseguenti all'adozione della misura in esame, sono state utilizzate le informazioni delle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2019, delle

dichiarazioni IVA e comunicazioni periodiche IVA (periodi d'imposta 2019 e 2020) e quelle prelevate dalla base dati del registro delle locazioni immobiliari.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari 81,0 milioni di euro nel 2021.

Credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda Periodo gennaio – maggio 2021			
		% credito	Credito d'imposta
Commercio al dettaglio Ricavi oltre 15 mln di euro	Canoni di locazione	40%	72,8
	Affitto d'azienda	20%	8,2
Totale			81,0

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

*Articolo 4-bis.*

*(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)*

La disposizione, al fine di prevedere un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi (inferiori, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020), derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. In particolare, nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

La disposizione, come l'originaria disposizione di cui all'articolo 6-novies del d.l. n. 41/2021, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. 4-ter.*

*(Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori)*

La disposizione in esame prevede l'esenzione IMU per l'anno 2021 a favore dei possessori degli immobili ad uso abitativo interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo.

Sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, risulta che nel 2019 (ultimo anno disponibile) vi sono stati 48.543 provvedimenti di sfratto emessi sugli immobili ad uso abitativo e 100.595 richieste di esecuzione sulle stesse tipologie abitative.

Considerando quindi il dato relativo alle richieste di esecuzione, incrementato prudenzialmente del 30% per tenere conto di un presumibile aumento nel 2020 anche in conseguenza del blocco delle esecuzioni, si stima un importo medio di IMU dovuta per ciascun



**immobile di circa 885 euro con una conseguente perdita di gettito IMU (quota comune) per l'anno 2021 di 115 milioni di euro che include anche la quota relativa ai rimborsi a carico dei comuni.**

**Tale importo costituisce l'onere per il Bilancio dello Stato conseguente alla necessità di ristorare i comuni interessati con la procedura prevista dal comma 3.**

**Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

#### *Articolo 5.*

##### *(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)*

La disposizione estende fino al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, già prevista, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, da disporsi da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente relativamente alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 600 milioni previsti dalla norma agevolativa originaria a copertura dell'onere relativo alle mensilità da aprile a giugno.

All'onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 5-bis*

##### *(Misure per il settore elettrico)*

**La disposizione prevede il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:**

- **609 milioni di euro specificamente finalizzati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti destinata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico;**
- **591 milioni di euro, da trasferire entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.**

**Tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.**

**La copertura degli oneri è prevista:**

- **551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;**
- **429 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 secondo la tabella riportata di seguito:**



**Importi in milioni di euro**

<i>stp</i>	<i>cap</i>	<i>pg</i>	<i>somme in c/comp.</i>	<i>Somme in c/res</i>	<i>TOTALE</i>
<i>MITE</i>	<i>7223</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>5,30</i>	<i>5,30</i>
<i>MITE</i>	<i>7225</i>	<i>1</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>
<i>MITE</i>	<i>7953</i>	<i>3</i>	<i>2,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2,40</i>
<i>MITE</i>	<i>7954</i>	<i>1</i>	<i>3,60</i>	<i>50,7</i>	<i>54,30</i>
<i>MITE</i>	<i>7954</i>	<i>2</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>
<i>MITE</i>	<i>8415</i>	<i>1</i>	<i>7,00</i>	<i>3</i>	<i>10,00</i>
			<b>30,00</b>	<b>59,00</b>	<b>89,00</b>

<i>stp</i>	<i>cap</i>	<i>pg</i>	<i>somme in c/res 2019</i>	<i>somme in c/res 2020</i>	<i>TOT.</i>
<i>MISE</i>	<i>7660</i>	<i>1</i>	<i>190,00</i>	<i>35,00</i>	<i>225,00</i>
<i>MISE</i>	<i>7660</i>	<i>2</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>30,00</i>
<i>MISE</i>	<i>7660</i>	<i>3</i>	<i>40,00</i>	<i>15,00</i>	<i>55,00</i>
<i>MISE</i>	<i>7661</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>MISE</i>	<i>3611</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
			<b>245,00</b>	<b>95,00</b>	<b>340,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>429,00</b>
-------------------------------	---------------

- **180 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientale;**
- **40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (capitolo 7955/2 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica).**

**Articolo 6.  
(Agevolazioni Tari)**

La disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, con l'obiettivo di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in misura proporzionale alla stima per ciascun comune dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3



– Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. Il comma 3 stabilisce che i comuni possono concedere le riduzioni di cui al comma 1 anche in misura superiore alle risorse loro assegnate con il provvedimento di cui al comma 2. Tali ulteriori riduzioni saranno a valere sulle risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, come risultanti dalla tabella 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. Resta fermo l'ammontare massimo delle agevolazioni a carico dello Stato per l'anno 2021 nel limite fissato con il decreto di cui al comma 2.

Il comma 4 demanda ai comuni la facoltà di determinare le modalità di presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie, anche mediante strumenti telematici e nel rispetto dei criteri di semplificazione delle procedure.

Il comma 5 prevede che le risorse assegnate e non utilizzate per le finalità indicate dalla norma sono recuperate, nell'anno 2022, con la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 6 dispone che ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Art. 6-bis.*

##### *(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

**La disposizione interviene sul comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2021, la riduzione a euro 500 dell'importo minimo per le concessioni demaniali marittime assentite per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.**

**I dati relativi al numero e tipologia delle concessioni demaniali marittime, nonché delle misure dei canoni dovuti e corrisposti, sono incardinati nel SID – Portale del mare (Sistema Informativo Demanio) gestito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si relaziona con gli enti territoriali cui spetta l'inserimento, in via diretta ed autonoma, degli stessi dati in ragione delle funzioni gestorie da essi esercitate.**

**Sulla base dei dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le vigenti concessioni sul demanio marittimo con qualunque finalità (turistico-ricreativo, nautica da diporto, cantieristica navale, produttivo e industriali, pesca etc) risultano essere pari a 29.689.**

**Secondo i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le concessioni di importo unitario inferiore a 2.500 euro annui sono pari a 21.581, con conseguente attesa di gettito complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2021, in ragione dell'aumento del canone minimo ex articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari a circa 54 milioni di euro.**

**Le concessioni riconducibili alle tipologie individuate dalla norma e che a decorrere dall'annualità 2021 saranno tenute al pagamento del canone nella misura minima di 2500 euro sono 6.937 (di cui n. 4052 con categoria non specificamente individuata) per un importo complessivo dovuto pari a 17.342.500 euro. Per effetto della riduzione del canone minimo da 2.500 euro a 500 euro ed assumendo a riferimento gli importi dei canoni annuali compresi tra euro 500 ed euro 2.500 mediamente corrisposti da dette tipologie di concessionari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto – legge n. 104 del 2020, si stima un minor gettito pari ad euro 11.782.412,67. Si precisa che, ai fini della stima:**





- a) è stata considerata l'applicazione del canone minimo di euro 500 per i concessionari, che anteriormente all'entrata in vigore del decreto – legge n. 104 del 2020, erano tenuti a corrispondere canoni pari o inferiori a 500 euro;
- b) relativamente ai concessionari che, nel medesimo periodo, erano tenuti a corrispondere canoni superiori a 500 euro annui ma inferiori o pari a 2.500 euro, si è ritenuto che gli stessi corrisponderanno i medesimi canoni.

Nella Tabella di seguito riportata, sono indicati i valori considerati:

CATEGORIA SPECIFICA	FASCIA*	TOT CONCESSIONI	TOT CANONE RICHIESTO			
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	0	1	€ 361,90			
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	0	193	€ 67.829,46	€ 351,45		
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	1	72	€ 28.092,58	€ 390,17		
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	2	85	€ 60.375,20	€ 710,30		
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	3	55	€ 66.645,23	€ 1.211,73		
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	4	30	€ 52.825,22	€ 1.760,84		
CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	5	18	€ 40.264,13	€ 2.236,90		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	0	66	€ 22.075,86	€ 334,48		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	1	34	€ 13.851,82	€ 407,41		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	2	27	€ 18.945,48	€ 701,68		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	3	39	€ 47.469,46	€ 1.217,17		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	4	27	€ 47.316,91	€ 1.752,48		
COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	5	9	€ 20.373,51	€ 2.263,72		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	0	392	€ 123.468,31	€ 314,97		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	1	314	€ 127.105,33	€ 404,79		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	2	573	€ 425.266,98	€ 742,18		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	3	395	€ 492.879,16	€ 1.247,80		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	4	337	€ 584.920,16	€ 1.735,67		
STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	5	218	€ 491.879,11	€ 2.256,33		
VARIO	0	2.122	€ 736.929,75	€ 336,71		
VARIO	1	840	€ 327.270,51	€ 389,61		
VARIO	2	602	€ 430.623,47	€ 715,32		
VARIO	3	246	€ 297.842,95	€ 1.210,74		
VARIO	4	142	€ 242.824,71	€ 1.710,03		
VARIO	5	100	€ 222.635,64	€ 2.226,36		
		6.937	€ 5.010.072,95			
	con canone a 2500 euro	17.342.500				
	incasso medio	canone medio	differenza rispetto al canone di 500 euro	incremento di incasso		
	2.774	970.665	€ 349,92	€ 150,08	€ 416.334,72	
	1.260	496.320	€ 393,91	€ 106,09	€ 133.679,66	
			ipotesi di incasso		€ 5.560.087,33	
			differenza rispetto al canone fissato a 2500 euro		€ 11.782.412,67	

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

#### Art. 6-ter.

*(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)*

La disposizione, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa.

Gli oneri sono pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 comma 7.



## *Articolo 7.*

### *(Misure urgenti a sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)*

**Commi 1 e 2.** Si dispone per l'anno 2021 l'incremento di **160** milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle imprese turistico-ricettive, delle guide e degli accompagnatori turistici e delle imprese esercenti attività di trasporto non soggette ad obblighi di servizio pubblico.

**Comma 3.** La norma modifica l'art. 176, comma 1, del DL n. 34 del 2020, in tema di bonus vacanze, dando la possibilità di spendere il bonus anche presso una agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi della previsione di un'ulteriore possibilità applicativa dell'agevolazione a favore del contribuente.

**Comma 4.** La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di **60** milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del turismo, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che hanno subito una flessione nelle presenze turistiche tra l'anno 2019 e l'anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19. **Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica.**

**Comma 5.** La disposizione proroga di un anno il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuto dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per i due periodi di imposta 2020 e 2021.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia 100 milioni di euro per l'anno 2022.

**Comma 6.** Dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, pari a **220** milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede **ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.**

**Il comma 6-bis prevede l'incremento di 15 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che hanno subito una flessione nelle presenze turistiche tra l'anno 2019 e l'anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Una quota pari a 5 milioni di euro a valere sull'incremento è destinata all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.**

**Il comma 6-ter reca un ulteriore rifinanziamento di 10 milioni di euro per il 2021 del Fondo, istituito presso il Ministero del turismo, a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, di cui all'art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020. Entro tale limite di spesa, sono individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei**



contributi riconosciuti a tali categorie in sede di riparto del Fondo in esame, intervenuto con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440;

Il comma 6-quater integra di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020; Il comma 6-quinquies incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 la quota del Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021).

Il comma 6-sexies quantifica gli oneri in 25 milioni di euro per l'anno 2021, pari alla somma degli importi dei limiti di spesa previsti dai commi 6-ter, 6 quater e 6-quinquies, e li copre mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

#### *Art. 7-bis.*

*(Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)*

Comma 1 e 2. La disposizione, al primo comma, modifica l'articolo 176 del decreto-legge 34 del 2020, precisando che la misura agevolativa (tax credit vacanze) sui servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator riguarda anche i pacchetti turistici.

Al secondo comma modifica l'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, precisando che la misura è valida anche per le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici. Alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di una precisazione coerente con la valutazione della misura originaria.

Il comma 3 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di riparto del fondo, anche al fine del rispetto del limite di spesa

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

#### *Art. 7-ter.*

*(Aree naturali protette)*

La disposizione normativa prevede la semplificazione di una procedura che fa capo agli Enti Parco, salvaguardando gli assensi previsti dal Codice dei beni culturali. In tale ottica, non comporta alcun onere. Al contrario, la stessa consente di sfruttare appieno le potenzialità di beni demaniali situati all'interno di parchi nazionali e altrimenti improduttivi, favorendone la commercializzazione e aumentandone il valore.



## *Articolo 8.*

### *(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)*

**Comma 1.** Proroga e potenziamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il comma 1 interviene sulla disciplina del credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. *decreto rilancio*).

Le vigenti disposizioni contenute nel citato articolo 48-*bis*, in particolare, prevedono, per il periodo di imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, e dispongono, all'uopo, un'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria.

La disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza Covid.

Inoltre, al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziavano 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra) che costituisce limite di spesa. La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l'andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Infine, la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'iter di ammissione all'agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter



fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia pari a 50 milioni di euro nel 2021 (pari alla differenza tra il limite di spesa originario di euro 45 milioni e il nuovo limite di 95 milioni di euro) e 150 milioni per il 2022.

**Comma 2.** Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica- Fondo eventi-catering, parchi tematici e acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il comma 2 rfinanzia di ulteriori **120** milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si prevede inoltre che 20 milioni del predetto importo saranno destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

**Commi da 2-bis a 2-sexies.** Si prevede l'istituzione di una nuova misura agevolativa in favore distretti del settore tessile e conciario presenti sul territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, istituendo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

La disciplina dell'incentivo è rinviata all'adozione di un decreto ministeriale che definisca le modalità di erogazione del contributo, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

Gli oneri sono parti alla dotazione del fondo, che costituisce limite di spesa, e sono quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

Il **comma 3** individua gli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la copertura all'articolo 77.

#### *Articolo 8-bis.*

*(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)*

L'articolo prevede la proroga per tre mesi dei contratti di assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 47 e 55 R.D. 773/1931, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021, in sostituzione del precedente termine dal 1 marzo al 30 settembre 2020.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura meramente ordinamentale.

#### *Articolo 9.*

*(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)*





**Commi 1 e 2. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.**  
L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° maggio 2021.

In merito ai profili di quantificazione degli effetti finanziari correlati all'ulteriore proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle attività di notifica e di riscossione dei carichi affidati all'agente della Riscossione nonché degli obblighi di accantonamento aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (proroga già disposta dall'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. b) del DL n. 99/2021), si precisa quanto segue.

Il termine finale della sospensione era stato in precedenza fissato dall'art. 9, comma 1, del DL n. 73/2021 il quale aveva prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine ultimo di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, nonché il termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

Gli effetti finanziari ascrivibili alla successiva proroga della sospensione per un periodo di ulteriori 2 mesi – già indicati nella Relazione Tecnica di accompagnamento dell'art. 2, del DL 99/2021 – sono, pertanto, da considerarsi integrativi degli effetti, derivanti dalla proroga della sospensione, di analogo periodo di 2 mesi, precedentemente prevista dall'art. 9, comma 1, DL n. 73/2021 (attualmente in fase di conversione) e già quantificati nell'ambito della Relazione tecnica di accompagnamento al medesimo DL n. 73/2021.

Riepilogando, gli impatti complessivamente attesi dalla proroga della sospensione dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021, come risultano dalle due Relazioni Tecniche di accompagnamento all'art. 9, comma 1, del DL n. 73/2021 e all'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. b) del DL n. 99/2021, sono, pertanto, stimati in 600 milioni (150 milioni al mese per un periodo di 4 mesi).

milioni di euro	Impatto sul gettito 2021
<b>TOTALE</b>	<b>-600,0</b>
ERARIO	-338,8
ENTI PREVIDENZIALI	-150,4
ALTRI ENTI	-110,8

Come già indicato nelle Relazioni Tecniche sopra indicate, la stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 31 agosto 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Oltre all'effetto derivante propriamente dalla sospensione delle attività dell'agente della riscossione occorre considerare l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di





recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione. Tale impatto, come risulta dalle due Relazioni Tecniche di accompagnamento sopra indicate, è stimato complessivamente in 362,8 milioni di euro, recuperabili nell'anno 2022.

milioni di euro	Impatto sul gettito 2021	Impatto sul gettito 2022
<b>TOTALE</b>	<b>-362,8</b>	<b>+362,8</b>
<b>ERARIO</b>	<b>-204,8</b>	<b>+204,8</b>
<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>-90,8</b>	<b>+90,8</b>
<b>ALTRI ENTI</b>	<b>-67,2</b>	<b>+67,2</b>

Complessivamente, gli effetti congiunti della proroga della sospensione dal 30 aprile al 31 agosto sono i seguenti:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2021	Impatto sul gettito 2022
<b>TOTALE</b>	<b>-962,8</b>	<b>+362,8</b>
<b>ERARIO</b>	<b>-543,6</b>	<b>+204,8</b>
<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>-241,2</b>	<b>+90,8</b>
<b>ALTRI ENTI</b>	<b>-178,0</b>	<b>+67,2</b>

Il comma 1-bis proroga al 2021 il “credito d'imposta Sisma” di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017. Si evidenzia che ai fini della stima è stato analizzato il codice tributo specifico “6905 credito d'imposta investimenti sisma centro Italia -articolo 18 quater comma 1 - decreto-legge 9/2/2017, n.8” il quale riporta un utilizzo con anno di riferimento 2020 pari a circa 33,6 milioni di euro. Ne consegue che la proroga al 2021 del credito in oggetto si stima possa determinare un onere di pari importo, ossia di 33,6 milioni di euro nel 2021. Ai relativi oneri, il comma 1-ter provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

I commi 1-quater e 1-quinquies prevedono che le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 sono svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e, a tale scopo, all'Istituto è assegnato un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 1-sexies provvede alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

I commi 1-septies e 1-octies prorogano all'anno 2023 l'esenzione IMU prevista a legislazione vigente fino all'anno 2020 a favore degli immobili inagibili a seguito degli eventi sismici che nel 2017 hanno colpito alcuni comuni dell'isola di Ischia.

Sulla base delle elaborazioni effettuate per il ristoro ai comuni interessati della perdita di gettito relativa all'esenzione in vigore fino all'anno 2020 si stima una perdita di gettito annua IMU, quota comune, pari a 1,35 milioni di euro cui aggiungere ulteriori 0,2 milioni come stima di perdita annua dell'IMU quota Stato. Complessivamente quindi si rileva una perdita IMU per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pari a 1,55 milioni di euro, di cui 1,35 milioni a titolo di IMU quota comune e 0,2 milioni a titolo di IMU quota Stato.



Si evidenzia peraltro che per l'anno 2021 risulta già scaduto il termine di versamento della prima rata IMU e pertanto va previsto il rimborso ai contribuenti che abbiano comunque versato l'imposta.

Per quanto concerne gli oneri la quota di spettanza dei Comuni (1,35 milioni di euro) va interamente ristorata agli stessi enti. Per la quota Stato si stima nell'anno 2021 maggiori oneri per rimborsi pari a 0,1 milioni di euro e minori entrate IMU (quota Stato) pari a 0,1 milioni di euro mentre per gli anni 2022 e 2023 si rilevano minori entrate IMU (quota Stato) pari a 0,2 milioni di euro per ciascun anno.

Il comma 1-*novies* prevede che ai relativi oneri, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Comma 3.** Differimento termini plastic tax. La disposizione è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterefalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili al differimento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

	Effetti finanziari				
	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Imposta di consumo	-138,7	-121,8	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	42,4	19,1	-15,9	0,0
IRAP	0,0	10,3	4,3	-4,2	0,0
<b>Totale</b>	<b>-138,7</b>	<b>-69,1</b>	<b>23,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

**Comma 4.** Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017. Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, analogamente a quanto previsto con l'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che aveva disposto il medesimo differimento al 31 dicembre 2021.

**Comma 4-bis.** La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 ed eleva al 70% - fermo restando il previo parere degli organi tecnico sanitari competenti e prevedendo altresì la previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del codice dell'ambiente e destinati al recupero.

La disposizione introduce una misura di semplificazione procedimentale, che è priva di effetti per la finanza pubblica.



**Comma 5.** Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in **379,9** milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, e, **in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

*Articolo 9-bis*  
*(Differimento TARI)*

**La disposizione in esame differisce al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni approvano, limitatamente all'anno 2021, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo altresì che sono valide le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**In coerenza con la relazione tecnica originaria, alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

*Art. 9-ter.*  
*(Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

**Il presente articolo dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive dal 30 giugno al 15 settembre per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per i soggetti che applicano il regime forfetario e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.**

**Sulla base dei versamenti dello scorso anno, delle previsioni contenute nel DEF 2021 e dei versamenti già effettuati nel mese di giugno 2021, si stima che i flussi ordinariamente acquisiti alla scadenza del 30 giugno (30 luglio con maggiorazione) che si sposteranno al 15 settembre siano pari a 6,8 miliardi di euro.**

**Sotto il profilo finanziario, la proroga prevista non determina effetti sul gettito complessivo 2021, ma solo un diverso profilo dei versamenti nei mesi di luglio, agosto e settembre, garantendo lo stesso livello del gettito che si verificherebbe in assenza di proroga.**

**Il profilo di cassa dei versamenti mensili è rappresentato nella tabella seguente:**

<b>Effetti di cassa posticipo ISA al 15 settembre 2021</b>			
<b>(importi in milioni di euro)</b>			
	<b>luglio</b>	<b>agosto</b>	<b>settembre</b>
<b>Bilancio Stato</b>	<b>-2.933</b>	<b>-2.903</b>	<b>5.836</b>
<b>Irap</b>	<b>-286</b>	<b>-688</b>	<b>974</b>
<b>Totale</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.591</b>	<b>6.810</b>

*Articolo 10.*  
*(Misure di sostegno al settore sportivo)*

**Commi 1 e 2.** Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. La disposizione proroga la misura di cui all'articolo 81 del DL n.104 del 2020, in materia di credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, anche alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Dall'analisi condotta da società di primaria rilevanza nel settore, è emerso che i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive nell'ambito di discipline ammesse ai



Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro annui sono stimabili complessivamente in circa 192 milioni di euro. Applicando una percentuale di credito di imposta pari al 50% del valore delle sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro risulterebbe che il costo per l'Erario di una tale agevolazione sia pari a 96 milioni di euro.

La norma prevede un tetto di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1°luglio 2020-31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000; l'istruttoria è ancora in corso, ma si stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un'intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

La misura, per altro verso, mira a salvaguardare il potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell'iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d'affari a causa della crisi causata dall'emergenza sanitaria.

Alla mancata perdita di gettito fiscale e contributivo, prudenzialmente, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

L'effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l'iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro.

Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione, è stato stimato l'effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell'indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito. L'effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro "strutturali", con effetto anche negli anni successivi.

**Commi 3-4.** Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. Il comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di **86** milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive hanno sostenuto spese **di sanificazione e prevenzione e** per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

**Commi 5-7.** Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. La misura – che reitera la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresa già nel decreto-legge 137/2020 e nel decreto-legge 157/2020 – si rende necessaria in conseguenza del perdurare delle misure di precauzione sanitaria adottate con il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.



La misura è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all'attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest'ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti.

Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.872. In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione.

In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a € 4.400,00 e tetto massimo pari a € 50.000,00. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a € 4.400,00.

Per la suddetta platea di soggetti, in base alle proiezioni calcolate sulla base dei dati disponibili per le precedenti finestre di erogazione, è stato stimato che il costo della copertura ammonta complessivamente a circa euro 180.000.000.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021		ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE STANZIARE DA
PROIEZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A TRE ULTERIORI MENSILITÀ A FAVORE DELLE ASD/SSD GIÀ BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020	<b>ASD/SSD GIUGNO</b>	<b>15.405</b>			
	fase 1	5.883		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 39.148.981,00 €
	fase 2	9.522	4.400,00 €**		41.896.800,00 €
	<b>ASD/SSD NOVEMBRE</b>	<b>20.222</b>			
	fase 1	5.561		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 33.500.531,00 €
	fase 2	14.661	4.400,00 €**		64.508.400,00 €
	<b>tot.</b>	<b>35.627</b>			ca 180.000.000,00 €
	<b>TOTALE DEI FONDI NECESSARI</b>				
* In ragione delle domande già pervenute per l'anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 4.400,00 e € 50.000,00.					
** Il valore dell'importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.					

**La Camera dei deputati ha incrementato tale contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di conseguenza il contributo è riparametrato in euro 190 milioni.**





**Commi 8-13.** Credito sportivo. Per le esigenze di liquidità delle società sportive che risentono maggiormente degli effetti negativi, in virtù di un fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019, la norma amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1 e comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e rispettivamente: (i) del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (ii) del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di euro 30 milioni con effetti in termini di importo massimo garantibile da parte del fondo pari a 225 milioni di Euro, come illustrato più dettagliatamente di seguito.

Inoltre, per le medesime finalità e soggetti viene inoltre incrementata di 13 milioni di euro la dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi costituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell'incremento di 30 milioni di cui al comma 10.

Ai fondi in commento e ai relativi comparti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, possono accedere gli operatori bancari indistintamente, compreso l'Istituto per il Credito Sportivo. In particolare, al comparto di liquidità del Fondo di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accedono le banche finanziatrici, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la garanzia del Fondo, secondo i criteri da ultimo fissati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2020. Invece, il comparto di liquidità del fondo contributi negli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 concede contributi in conto interessi su mutui per esigenze di liquidità concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo e da altro istituto bancario come stabilito all'art. 14, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2020.

Per i Comparti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23/2020, la garanzia per finanziamenti fino a 30.000 euro ed i contributi in conto interessi, laddove siano suscettibili di essere qualificati come aiuti di Stato sono concessi ai sensi e nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..

Oltre il predetto importo e fino ad un massimo di 5 milioni di euro, la garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto della sezione 3.2 della predetta Comunicazione. Le misure agevolative previste nella norma non sono qualificabili come aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti di cui alla sezione 3.3 della citata Comunicazione i quali, peraltro, non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa.

Le misure di aiuto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23/2020 sono state oggetto di notifica alla Commissione UE come aiuto di Stato SA.58208 (2020/N) ed autorizzate il 19/08/2020 con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 5785 final. Le modifiche rilevanti ai fini degli aiuti di Stato introdotte dalla presente norma saranno oggetto di notifica alla Commissione UE.





L'operatività dei Comparti di liquidità, attivata a seguito dell'approvazione dei criteri di gestione del comparto di garanzia con DPCM 28 aprile 2020, ha consentito l'ammissione alla garanzia ed il totale abbattimento degli interessi di n. 4.878 mutui di liquidità per un importo complessivo di € 99.658.300,00.

L'importo massimo complessivo dei finanziamenti di liquidità ammissibili al Comparto di garanzia sulla base della dotazione disponibile, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla presente norma, è determinato dalla leva calcolata in base a scenari prospettici di rischio in un contesto stressato ex pandemia Covid, effettuata per il Fondo di garanzia dalla funzione di Risk management dell'Istituto per il Credito Sportivo in qualità di soggetto gestore. La leva risultante è pari a 3,69x (coefficiente di ponderazione medio pari al 27,1%) e consente, a fronte di 60,9 milioni di euro di dotazione (0,9 milioni di euro residui ex dotazione del decreto legge n. 23/2020, 30 milioni di euro ex dotazione del decreto legge n. 34/2020 e ulteriori 30 milioni di euro della norma), di garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti.

In proposito, la simulazione condotta da ICS ha verificato la sostenibilità della dotazione complessiva (60,9 milioni) rispetto alle escussioni attese sul comparto, in un contesto stressato ex pandemia Covid, derivanti da 225 milioni di componente garantita dei finanziamenti. Lo stress si basa sull'applicazione di probabilità di default cumulate fino a 10 anni, definite applicando ai dati storici dell'Istituto, tipici del settore sportivo di riferimento, dei fattori moltiplicativi calcolati sulla base di scenari di stress pandemico previsti dalla società Cerved.

Le stime sulla sostenibilità del comparto si basano sullo scenario Covid Stress 2, considerato, quindi, come lo scenario target di riferimento. Le stime sulla sostenibilità, inoltre, si basano su un ipotetico mix che prevede il 55% di finanziamenti rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, il 40% a società sportive professionistiche e dilettantistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre ed il 5% verso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

**Commi 13-bis e 13-ter. La riqualificazione dell'impianto natatorio polifunzionale situato all'interno del complesso del Parco del Foro Italico in vista degli Europei di Nuoto che si svolgeranno nel mese di agosto del 2022, rientra nell'ambito degli interventi pluriennali individuati con il Masterplan di messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e ripristino del decoro dei beni ascritti a patrimonio di Sport e Salute s.p.a..**

**In vista dell'organizzazione dell'evento sportivo e dell'affluenza stimata in circa 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni oltre più di 800 operatori del settore nonché circa 100 mila spettatori, si rende necessario avviare tempestivamente gli interventi valutati nell'ambito del Masterplan e più specificatamente ricondotti alla messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e ripristino del decoro dell'impianto natatorio polifunzionale di che trattasi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si rende necessario avviare tempestivamente l'adeguamento degli impianti elettrici e meccanici come la filtrazione delle piscine, l'adeguamento delle tribune per una messa in sicurezza funzionale delle vie di esodo e di tutti i locali accessori, nonché dei percorsi ricompresi anche nelle aree contermini di accessibilità ai luoghi sia al fine dell'adeguamento del complesso sportivo alle necessità della manifestazione sia in previsione di un complessivo riammodernamento e riadeguamento funzionale dell'impianto. Da verifiche preliminari, il valore dei seguenti interventi è stato quantificato in circa 8 milioni di euro, da suddividere tra gli anni 2021 e 2022.**

**Nel seguito sono riassunti per macro aree gli interventi previsti.**

**1. Rifacimento cabina MT/BT presso le piscine coperte; il rifacimento della cabina elettrica si rende necessario al fine dell'aumento della potenza disponibile per coprire le esigenze della manifestazione, nonché per un miglioramento dell'affidabilità dell'impianto elettrico. L'intervento comporterà la sostituzione di tutti gli scomparti MT presenti (n.5), con la**



contemporanea bonifica di tutti gli impianti in MT non più in uso, e la fornitura di nuovi scomparti MT, oltre alla sostituzione dei trasformatori MT/BT attualmente presenti con nuovi trasformatori in resina di maggiore potenza. Contestualmente verranno bonificati gli impianti elettrici di cabina non più in uso e sostituiti i sistemi ausiliari con componenti nuovi.

2. Sostituzione quadro generale di bassa tensione presso le piscine coperte; risulta necessaria la sostituzione del quadro generale di bassa tensione per adattarlo alla maggiore potenza in ingresso prevista, per adattarne il potere di corto circuito rispetto ai nuovi trasformatori installati, nonché per uno svecchiamento del quadro stesso. Contestualmente saranno aggiunti ulteriori interruttori che potranno rendersi utili per l'alimentazione di eventuali allestimenti temporanei connessi alla manifestazione.

3. Sostituzione trasformatori presso cabina MT/BT piscine scoperte; prevista la sostituzione dei trasformatori presenti presso la cabina MT/BT delle piscine scoperte ed una manutenzione straordinaria alla cabina elettrica stessa (condizionamento, ups, illuminazione sicurezza).

4. Installazione di gruppi elettrogeni per alimentazione di emergenza del complesso; risulta necessario installare dei nuovi gruppi elettrogeni per l'alimentazione degli impianti in caso di assenza di rete elettrica da posizionarsi sia presso la cabina elettrica delle piscine coperte, sia presso quella delle piscine scoperte.

5. Rifacimento e messa a norma impianto di filtraggio delle piscine scoperte.

6. Sostituzione impianto termico presso la centrale a servizio delle piscine coperte.

7. Illuminazione piscina coperta; rifacimento dell'impianto di illuminazione della piscina coperta, compresa la realizzazione delle opere provvisoriale per l'accesso al soffitto della piscina e realizzazione dell'impianto sonoro.

8. Tesatura della struttura di sostegno dell'impianto di illuminazione presso la piscina scoperta 50 m e rifacimento impianto illuminazione e realizzazione dell'impianto sonoro.

9. Rifacimento infissi.

10. Sistemazione esterne parcheggio B3.

11. Sistemazioni esterne ed illuminazioni esterne.

12. Rifacimento e impermeabilizzazione lastrico solare piscine coperte e realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura.

13. Manutenzione straordinaria locali e impianto filtraggio piscine coperte, 50m e tuffi.

14. Manutenzione straordinaria, rifacimenti e arredi nei locali accessori e facciate manufatto piscina coperta.

15. Rifacimento, rigenerazione, messa in sicurezza tribune e sotto tribune, spogliatoi, locali accessori e arredi piscine scoperte.

16. Ristrutturazione locali botteghini Via Canevaro

17. Rifacimento pavimentazione piano vasca piscina 33 m e impermeabilizzazione solaio spogliatoi.

18. Ristrutturazione locale "sala rossa" con arredi.

19. Risanamento calcestruzzi delle vasche piscine scoperte.

La società Sport e Salute s.p.a., svolgerà le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi, provvedendo alla redazione degli ulteriori livelli di progettazione, all'individuazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti esecutori degli interventi, ai servizi di ingegneria e architettura per la direzione dei lavori, al collaudo delle opere nonché alla rendicontazione delle somme spese.

Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.



**Commi 13-quater e 13-quinquies.** Le disposizioni sopprimono le norme che posticipano l'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma dello sport, riportando i tempi originari. La modifica ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 14** prevede che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a **409** milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a **369** milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a **40** milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

*Art. 10-bis.*

*(Sostegno per il settore sportivo)*

La norma, al comma 1, riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, per le spese sostenute, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza, in favore delle associazioni e Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. La definizione di criteri, termini e modalità di erogazione è demandata ad un successivo dPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 2, invece, prevede il riconoscimento, per l'anno 2021, di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La definizione di criteri, termini e modalità di attuazione è demandata ad un successivo dPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 3, invece, prevede a favore della società Sport e salute Spa., un'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, entro il suddetto limite di spesa, il progetto «Sport nei parchi».

Il comma 4, infine, quantifica gli oneri in 37 milioni di euro per l'anno 2021, pari alla somma dei limiti di spesa dei commi precedenti, e vi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.

*Art. 10-ter.*

*(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)*

La disposizione prevede la proroga fino al 31.12.2023 delle concessioni di impianti sportivi esistenti su terreni demaniali o comunali in favore di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle concessioni prorogate si applicano le medesime condizioni economiche.



## **Articolo 11.**

### ***(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)***

Il **comma 1** prevede un rifinanziamento di 1,2 miliardi per l'anno 2021 del fondo 394/81. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell'anno 2021.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata, istituito dall'articolo 72 del decreto legge 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento è espressamente prevista dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a per 400 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il secondo periodo del **comma 2** esclude le richieste di sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, dai cofinanziamenti a fondo perduto. La disposizione ha natura ordinamentale ed è atta a consentire una maggiore sostenibilità delle risorse stanziare.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le disposizioni ivi previste intervengono sull'operatività del Fondo per la promozione integrata, in particolare riducendo la quota massima di cofinanziamenti a fondo perduto (dal 50% al 10% a regime e dal 50% al 25% per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021), rispetto al valore dei finanziamenti concessi dal fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza incidere sulla dotazione del fondo che costituisce in ogni caso un limite alla concessione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 4** reca la copertura degli oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

## **Articolo 11-bis.**

### ***(disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS)***

L'articolo 11 bis (commi 1-9) interviene sul programma cashback, di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156.

In particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



L'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021.

In attuazione della norma primaria, gli oneri derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sono stati posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente e integrata dal citato articolo 73, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, e 3.000 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, il comma 1 dispone che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sia sospeso per il secondo semestre 2021 (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).

Il comma 2 precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022).

A seguito della sospensione del programma, con le risorse pari a 1.497,75 milioni di euro stanziati per il 2022 e riferite al semestre di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale si provvede all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo (con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro) destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il comma 3, lettere a) e b) modifica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, intervenendo con riguardo al termine per l'erogazione dei rimborsi, nonché con riguardo alla "gestione dei reclami".

Il comma 3, lettera c), interviene sull'articolo 11 del decreto ministeriale, precisando che l'attribuzione dei rimborsi è riferita ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), confermando che qualora le risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto.

Sulla base delle stime al momento disponibili tale eventualità non dovrebbe materializzarsi.

Inoltre, si inserisce un nuovo comma 3-bis, stabilendo che l'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 (rimborso speciale) debba avvenire nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Si precisa, altresì, che qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. Tale misura è volta a consentire il rispetto dello stanziamento di risorse in caso di pari merito in graduatoria.

Al comma 4 si prevede poi, che le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del "Rimborso cashback nel periodo sperimentale" di cui all'articolo 7 del D.M. 156/2020, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021. Tale modifica consente di evitare fenomeni di incapienza di risorse a fronte dei pagamenti dovuti agli aderenti il cui reclamo sia stato accolto.

Il comma 5 prevede che le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi assicurativi s.p.a., sono modificate per tener conto della sospensione prevista dal presente articolo.





**Il comma 6 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.**

**Si prevede al comma 7 l'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto 156 del 2020 incompatibili con il presente articolo.**

**Il comma 8 prevede che agli oneri di cui al comma 6 si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.**

**Il comma 9 dispone che successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.**

**Commi 10 e 11. Si prevede un rafforzamento del credito d'imposta sulle commissioni di cui all'articolo 22 del DL 124/2019, innalzando dal 30% al 100% la percentuale del credito per le commissioni a favore dei soggetti che dispongono di un POS che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.**

**Sulla base degli stessi dati utilizzati per la predisposizione della RT della norma originaria e considerando anche la platea relativa alla misura riportata al comma 22-bis (nuovo credito d'imposta per l'acquisto o noleggio di POS), si stima un onere aggiuntivo di circa 98 milioni di euro per il 2021 e di circa 98 milioni di euro per il 2022.**

**La misura prevede, inoltre, al nuovo comma 22-bis la possibilità di accedere a un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali. L'agevolazione è commisurata alla spesa sostenuta tra il 1° luglio del 2021 e il 30 giugno 2022 dall'esercente per l'acquisto del dispositivo ovvero per il canone annuale pagato per il comodato d'uso dei POS collegabili per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i POS che fungono anche da registratori di cassa.**

**Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio dei soli dispositivi POS, che consentono la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:**

- 1) 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;**
- 2) 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;**
- 3) 10% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.**

**Il limite di spesa per l'acquisto (o per il pagamento del canone annuo) di un dispositivo POS è pari a 160 euro.**

**Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio di dispositivi POS che fungono anche da registratori di cassa sono invece le seguenti:**

- 1) 100% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;**
- 2) 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;**
- 3) 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.**

**Il limite di spesa per l'acquisto di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa è pari a 320 euro.**

**Ai fini della valutazione del costo del credito d'imposta, sono state utilizzate le informazioni estratte dalle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2019. È stata definita la platea degli**





esercenti interessati e la distribuzione per classi di ricavi e compensi annui, limitando l'analisi ai soli soggetti titolari di partita IVA.

Applicando le condizioni sopra indicate, si stima che prudenzialmente circa 1/3 dell'intera platea beneficerà del credito di imposta per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS collegabile già nel 2021 e che un ulteriore 10% beneficerà del credito per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa nel 2022.

Si stima che la disposizione determini un onere complessivo per l'anno 2021 pari a 96,6 milioni di euro nel 2021 e pari a 88,1 milioni di euro nel 2022.

**Nel complesso la disposizione determina i seguenti effetti finanziari:**

	2021	2022	2023
Credito d'imposta art. 22	-98,0	-98,0	0
Credito d'imposta art. 22-bis	-96,6	-88,1	0
<b>T O T A L E</b>	<b>-194,6</b>	<b>-186,1</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, il comma 12 provvede ai sensi dell'articolo 77.

Comma 13. Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1 del Comparto funzioni centrali.

Comma 14. La disposizione reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle 50 unità previste al comma precedente, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 (rateo) e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022. Tale quantificazione è stata effettuata sulla base della retribuzione pro capite prevista per una unità di Area Terza – F1 stimata in complessivi euro 46.609,37 annui.

Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni delle 50 unità in parola possano essere disposte con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre 2021, anche tenuto conto della possibilità, prevista dal precedente comma 12-bis, di svolgere i concorsi pubblici secondo le modalità semplificate stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

Comma 15. Il comma prevede l'incremento di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 del contingente di diretta collaborazione di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227.

L'onere derivante dal predetto incremento è stato determinato ipotizzando il reclutamento di dieci unità con contratto a tempo determinato prendendo prudenzialmente a riferimento la retribuzione pro-capite di una unità di Area Terza – F7, stimati in complessivi euro 57.424,96 annui, tenuto conto che l'art. 7, comma 6, del D.P.R. 227/2003 prevede che per tale personale il trattamento non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

L'onere per le 10 unità aggiuntive è stimato in 287.125 euro per l'anno 2021 e in 574.250 euro per gli anni dal 2022 al 2027 per la parte fondamentale mentre per il trattamento accessorio



verrà eventualmente erogata l'indennità di diretta collaborazione compresa negli oneri recati dal comma 12-quinquies.

Lo stesso comma prevede inoltre l'istituzione di due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Gli oneri per l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale generale sono calcolati in complessivi 260.154 euro annui

Pertanto, l'onere derivante dall'istituzione dei suddetti due posti di funzione è pari a 260.154 euro per il 2021 e a 520.308 euro per ciascuno gli anni successivi.

L'onere complessivo del comma è quindi pari a 547.279 euro per il 2021 e a 1.094.558 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

**Comma 16.** La disposizione prevede l'incremento della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla corresponsione dell'indennità di diretta collaborazione prevista dall'art. 7, comma 7, del D.P.R. 227/2003 per il personale ivi indicato comprese le 10 unità aggiuntive di cui al comma 12-quater per un importo di 250.000 euro per il 2021 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

**Comma 17.** Reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 15 e 16, pari a euro 797.279 per l'anno 2021 e ad euro 1.594.558 per ciascuno degli anni dal 2022 a 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Comma 18.** La disposizione reintroduce l'istituto dell'asseverazione, da parte degli organi di controllo (UCB/collegi dei revisori), delle economie da cessazione dal servizio del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici non economici, Agenzie). Tale istituto era previsto nel regime assunzionale precedente all'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. La disposizione, nella prospettiva di un più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, mira a rafforzare il controllo amministrativo – contabile, da parte degli organi all'uopo preposti, sulle predette economie da cessazione e, di conseguenza, implementa l'attività di verifica circa la congruità e la legittimità della spesa (budgets assunzionali) che le medesime amministrazioni pubbliche possono sostenere per il reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il procedimento di asseverazione delle economie da cessazione è effettuato dagli organi di controllo sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### *Articolo 11-ter.*

##### *(Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini)*

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. A testimonianza dell'efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche/intermediari finanziari a valere



sulla misura è pari a oltre 26 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 130.750 e un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a oltre 2,22 miliardi di euro.

Nel corso degli anni l'attività di gestione della fase di erogazione delle agevolazioni si è rivelata sempre più impegnativa per l'Amministrazione, sia per la peculiarità dell'impianto attuativo originario dello strumento che prevedeva la ripartizione pluriennale delle risorse e la conseguente erogazione del contributo in sei quote annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), sia per l'aumento esponenziale del numero dei soggetti beneficiari.

A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, il Legislatore ha proceduto a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento "Nuova Sabatini", determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo, attraverso i seguenti interventi normativi:

- a) con l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione;
- b) con l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto l'innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00;
- c) con l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l'applicazione della modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande (a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n.178/2020), indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato.

In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma in esame accelera i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali.

Il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato. Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma, che consente l'erogazione anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica, come detto, non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase.

Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento, garantendo, pertanto, evidenti vantaggi sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni, sia per l'Amministrazione, in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento.



In tale prospettiva, la norma consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo, a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti ovvero per le imprese beneficiarie, per i soggetti finanziatori (banche e società di leasing) e per Ministero (che gestisce la misura). Per fornire una stima delle operazioni che potrebbero essere coinvolte dalla norma in argomento, si consideri che, alla data del 22 giugno 2021, le quote successive alla prima da erogare risultano pari a n. 221.092 per un contributo pari a complessivi euro 722.987.371,39, che, a seguito della presente norma, risulterebbe interamente erogabile nel 2021. Il profilo temporale attualmente stimato, a normativa vigente, per il pagamento di contributi potrebbe, invece, essere così articolato: 274M euro nel 2021; 222M euro nel 2022; 133M euro nel 2023; 69M euro nel 2024; 22M euro nel 2025; 3M euro nel 2026.

Il comma 2, dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini". In particolare, la disposizione, nel rafforzare la misura "nuova Sabatini", rifinanzia di 425 milioni di euro la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale necessità è dettata dall'esaurimento delle risorse che ha costretto il MISE a procedere, con decreto direttoriale, il 1° giugno 2021 alla chiusura dello sportello agevolativo a decorrere dal 2 giugno. Le risorse messe a disposizione garantiranno, dal punto di vista dell'assunzione degli impegni, la riapertura dello sportello, evitando quindi gli effetti negativi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese.

A fronte di tale rifinanziamento è stato ipotizzato un profilo temporale di erogazione delle risorse basato sulle previsioni circa l'effettiva ultimazione degli interventi da parte delle imprese beneficiarie. Tale profilo rappresenta l'effetto della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. L'onere è pari a 63,75 milioni di euro nell'anno 2021, 2,37 milioni di euro nell'anno 2022 e 22,86 milioni di euro nell'anno 2023, mentre negli anni successivi si registra un risparmio di spesa di 65,31 milioni di euro nell'anno 2024, 20,82 milioni di euro nell'anno 2025 e 2,84 milioni di euro nell'anno 2026.

Agli oneri recati dall'articolo, sia in termini di saldo netto da finanziare, pari all'importo del rifinanziamento del fondo, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 11-quater.*

*(Disposizioni in materia di Alitalia- società aerea Italiana s.p.a)*

L'articolo reca disposizioni concernenti Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

La disposizione di cui al comma 1 non presenta oneri per la finanza pubblica trattandosi di mero rinvio, nell'ambito del corrente anno, del termine di restituzione di finanziamento concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e da restituire, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

La disposizione di cui ai commi da 2 a 8 hanno carattere ordinamentale e comunque non hanno effetti sulla finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri.

Il comma 9, nell'istituire il fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria, comporta oneri finanziari pari alla dotazione prevista del fondo, stabilita in complessivi 100 milioni di euro per il 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.



*Art. 11-quinquies.*

*(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

La disposizione autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a effettuare, entro il 31 dicembre 2021, la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.

In proposito si rappresenta che il predetto comma 12 prevede un limite massimo per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 pari a 1 miliardo di euro.

Le domande pervenute, alla data del 30 giugno 2021, sono risultate in totale 359. Di queste:

- n° 172 sono state valutate negativamente;
- n° 108 sono state perfezionate, per un importo totale di strumenti finanziari sottoscritti da Invitalia pari, complessivamente, a € 183.803.500,00;
- n° 79 sono le domande ancora in lavorazione.

Le domande ancora in lavorazione alla data del 30 giugno 2021 riguardano complessivamente strumenti finanziari richiesti in sottoscrizione pari a € 127.261.156,00.

La disposizione non comporta oneri in quanto restano fermi la dotazione del fondo e il limite massimo per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, che appaiono ampiamente sufficienti a coprire le sottoscrizioni residue.

*Art. 11-sexies.*

*(Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione)*

La disposizione è neutrale dal punto di vista finanziario, limitandosi a modificare il soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, di cui al comma 200 della legge 178/2020 (consorzi industriali in luogo dei comuni). Nessun onere aggiuntivo deriva dunque per l'erario dalla norma, rispetto a quanto già stanziato dal comma 200 della legge di bilancio, in particolare 48 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023.

*Art. 11-septies.*

*(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)*

La norma istituisce, presso il Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 volto al sostegno del settore pirotecnico, di cui attualmente fanno parte oltre 2000 imprese (tra fabbriche di produzione, importatori/distributori all'ingrosso e negozi di vendita), e in particolare per la fruizione di spettacoli da parte di privati. Le disposizioni attuative per l'erogazione di tali risorse, che rappresentano comunque un limite di spesa, sono demandate a un decreto del Ministro della cultura da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.





## Titolo II Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

### *Articolo 11-octies.*

*(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

**La disposizione interviene in materia di rimborso anticipato del credito al consumo e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.**

### *Articolo 12.*

*(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)*

La norma introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio –lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un'elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata da richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

Si ipotizza, in pratica, di innalzare la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria, coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all'80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

Per tali finalità sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementando corrispondentemente il Fondo centrale, con oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, trattandosi di garanzia standardizzata, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### *Articolo 12-bis.*

*(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)*

**La disposizione interviene sui tempi del completamento della raccolta del patrimonio dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, prorogando il periodo di sottoscrizione delle SGR fino al 31 dicembre 2021. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.**





### Articolo 13.

#### (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al *Temporary Framework* (disposta con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021), mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale *phasing out* dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di *lockdown* nazionali.

Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso (i) l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo massimo garantito, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell'importo finanziato e (ii) il ripristino dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1 luglio 2021. Fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Premesso ciò, il **comma 1**, alla lett. a) ed e) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di *Temporary Framework*, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) Il **comma 1**, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis.1 del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.

La misura opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, DL Liquidità. In proposito, si precisa il suddetto Fondo presenta, a copertura delle garanzie concesse da SACE nell'ambito dell'operatività di cui all'articolo 1 DL Liquidità, uno stanziamento pari a 29.3 miliardi. Alla lettera d), è stata prevista, sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera b). La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell'ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.



La lettera e) prevede l'eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le *small mid cap* che dal 1 marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera c). L'iniziativa è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della norma (a perfezionamento del passaggio delle *small mid cap* dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le garanzie concesse ai sensi dell'art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle *small mid cap* (già in precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2021), trovi applicazione l'impegno previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l'obbligo di non distribuire dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di "Garanzia Italia" per le cd. *mid cap* a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1-bis.1, del menzionato decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di *small mid cap* a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

La lettera f) dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell'80%.

Inoltre, con la lettera g) si prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario sia innalzata dagli attuali 72 mesi a 120 mesi e che tale misura si applichi anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e comunque il rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione stabilito dalla disposizione.

La lett. h) riduce, a decorrere dall'1 luglio 2021, dal 100 per cento al 90 per cento l'entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto per le PMI l'accesso al credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo centrale di garanzia PMI).

Per le garanzie di cui all'articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 31 dicembre 2021, disposta dal **comma 2**, è ottenuta attraverso la modifica dell'art. 1, comma 244, Legge di bilancio 2021.

Tale garanzia, in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell'articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-bis opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, si prevede, con il comma 1, lett. i) di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari. Tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, in base ai dati condivisi dal MISE e forniti dal Gestore, relativi alla chiusura del 2020 e pertanto definitivi per le operazioni del 12 - bis, la dotazione in questione della sezione speciale del Fondo di garanzia al 31 dicembre 2020 ammonta a **90.422.530euro**, su 100 milioni di euro destinati dal comma 12-bis.



Il **comma 3** introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle imprese cd. *mid cap* prevista dall'articolo 1, comma 245, della 30 dicembre 2020, n. 178 con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-*bis*.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione all'operatività di SACE.

Il **comma 4** introduce una modifica al comma 14-bis dell'articolo 6 DL 269/2003, affinché le garanzie a mercato rilasciate da SACE nell'ambito della nuova operatività introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) DL Liquidità, possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti, al fine di supportare ulteriori operazioni che possano contribuire al rilancio dell'economia italiana.

Il **comma 5** riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Secondo i dati forniti dal Gestore (Medio Credito Centrale), ipotizzando una durata del *Temporary Framework* estesa fino al 31 dicembre 2021 e, a decorrere dall'1 luglio 2021 (i) una percentuale di copertura del 90 per cento per le operatività di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) DL n. 23/20, (ii) dell'80 per cento delle altre operatività, con un ripristino della normativa ante emergenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'impegno in termini di perdite attese su un arco temporale pluriennale è pari a € 10.991.520.000, con un fabbisogno - rispetto agli accantonamenti già posti in essere sulla base delle disponibilità finanziarie, degli stanziamenti di legge e dello stock di garanzie *in bonis* in essere al 31/12/2020 - di € 1.088.202.000, a fronte della stima delle disponibilità finanziarie post liquidazione delle perdite sullo stock delle garanzie in essere al 31/12/2020, pari a € 9.903,3 mln.

A tale importo si aggiunge l'ammontare di € 772 milioni a copertura finanziaria dell'estensione della durata dei finanziamenti garantiti *ex* comma 1, lettera c-bis), da 72 a 120 mesi.

Tanto premesso, il rifinanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le PMI è pari a **€ 1.860.202.000** per l'anno 2021.

La proroga del regime delle garanzie SACE a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 14, DL n. 23/20, opera nei limiti delle risorse già stanziato sul medesimo ai sensi del combinato disposto del menzionato art. 1, comma 14 e dell'art. 31, comma 1 DL n. 34/2020.

Il **comma 6** assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie affidate al medesimo istituto in favore delle imprese agricole e della pesca.

Si fa presente che per l'anno 2020, ai fini dell'erogazione della misura, il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro, tutte impegnate; tanto che, allo stato, ISMEA ha interrotto l'erogazione delle garanzie per mancanza di risorse.

Il rifinanziamento del conto corrente si rende pertanto necessario ed urgente e l'importo di 80 milioni di euro, richiesto per il 2021, appare coerente con i dati del tiraggio della misura nell'anno precedente.

Il **comma 7** interviene sull'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 193/2016, al fine di aggiornare l'importo *de minimis* per la copertura del costo della garanzia alla nuova disciplina comunitaria che si è aggiornata negli anni. La norma sostituisce il richiamo ad un importo fisso del vecchio *de minimis* e inserisce un meccanismo di rinvio mobile *per relationem*, con richiamo delle disposizioni comunitarie relative ai singoli settori (che, per chiarezza, qui si riportano: per la pesca sino a 30.000 euro; per la produzione primaria sino a 25.000 euro; per la trasformazione e commercializzazione e attività connesse sino a 200.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari).

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La sospensione dei termini di scadenza prevista dal comma 7-bis non implica conseguenze per la relativa imposta di bollo, perché non vi è una nuova emissione del titolo. Infatti, sui vaglia cambiari e le cambiali si applica l'imposta di bollo che è dovuta nella misura dell'11 per mille della somma indicata nel vaglia cambiario e nella misura del 12 per mille della somma indicata nelle cambiali tratte, come previsto dall'articolo 6 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La marca da bollo, viene emessa tramite contrassegno telematico che deve essere apposto sulla cambiale per fare in modo che il titolo possa circolare in piena regola.

La mancata apposizione dell'imposta di bollo non determina la nullità della cambiale, ma ne pregiudica l'esecutività, perché in caso di inadempienza del debitore il beneficiario non potrà rendere esecutiva la cambiale. La data di emissione del contrassegno per l'imposta di bollo deve corrispondere a quella della cambiale; sono considerati validi anche i bolli che riportano una data precedente, ma non hanno validità i bolli con data successiva.

**Pertanto, la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 8** reca la copertura degli oneri pari a **1.940,202** milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Art. 13-bis.*

*(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

La disposizione specifica che la durata delle garanzie concesse nell'ambito della misura Garanzia Italia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando entro i limiti della dotazione del fondo e comunque entro il plafond massimo di esposizione previsto dall'articolo 1, comma 1, del DL n. 23/2020.

#### *Articolo 14.*

*(Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative)*

**Commi 1 e 2.** La norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in *start up* innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta la plusvalenza derivante viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato desunto dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2018 l'ammontare degli investimenti in *start up* innovative e PMI innovative, che è risultato di circa 124,5 milioni di euro. Assumendo che l'esenzione delle plusvalenze induca a effettuare maggiori investimenti per una quota del 25%, e utilizzando le informazioni desumibili da alcune pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Relazione annuale al Parlamento e report *start up* innovative), si stima una perdita di competenza su base annua di 31,8 milioni di euro.

Ipotizzando che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:



	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative</b>	-18,6	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8	0

### Comma 3

La norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. La disposizione ha efficacia fino al **dicembre 2025**. Nel caso di reinvestimento quindi la plusvalenza viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato utilizzato lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Si ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell'ammontare totale in *start up* e PMI innovative. Tale ipotesi appare prudentiale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero in contro sia delle misure incentivanti già vigenti. Si stima quindi una perdita di gettito su base annua di 3,2 milioni di euro.

Ipotizzando che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) dovuti all'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze. I risultati sono riportati nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Imposta su plusvalenze reinvestite in <i>Start up</i> e PMI innovative</b>	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0

Ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della norma in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative</b>	-1,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	0

Infine, trattandosi di nuove sottoscrizioni che senza la norma non ci sarebbero state, su tali investimenti si applicherebbe anche la detrazione a fini IRPEF secondo quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legge n. 34 del 2020. Tale detrazione è relativa agli investimenti in *start up* e PMI innovative effettuati dalle persone fisiche e con un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 300.000 euro per ciascun anno. Ipotizzando che l'intero maggiore investimento di 12,5 milioni fruisca di tale agevolazione, si stima un ammontare di detrazione pari a -3,1 milioni di euro di competenza 2021 e -6,3 milioni di euro di competenza in ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):





	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>IRPEF</b>	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0

**Gli effetti finanziari complessivi di tutte le misure sono riepilogati nella tabella seguente: (in milioni di euro)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative</b>	0	0	0	0	-20,1	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	0
<b>Imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI innovative</b>	0	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0	0	0	0
<b>IRPEF</b>	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-11,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>-29,6</b>	<b>-43,9</b>	<b>-29,7</b>	<b>-34,4</b>	<b>-34,4</b>	<b>0</b>

Alle minori entrate derivanti dall'articolo, valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Comma 4-bis.** La disposizione introduce un mero spostamento nell'ambito della stessa annualità dei termini per il versamento dell'imposta dovuta che non determina effetti finanziari.

*Art. 14-bis.*

*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)*

La disposizione, nell'aggiungere, dopo l'articolo 14, l'articolo 14-bis, apporta alcune modifiche alla normativa ivi richiamata, riducendo l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

Le entrate annuali relative alla sola imposta di consumo dei prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina di cui all'art. 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995, secondo l'imposta effettivamente introitata nel corso dell'anno 2020 e le proiezioni di stima effettuate per l'anno 2021 a tassazione vigente, si attestano per l'anno 2021 su euro 13.606.000 annue.

La riduzione fiscale dall'1/8 al 31/12 2021 avrebbe effetto soltanto su 5 mesi, pari a un gettito introitabile, sempre a legislazione vigente, di euro 5.670.000, a sua volta suddivisibile in euro 5.385.000 per l'imposta sui liquidi contenenti nicotina (il 95% circa del totale) ed euro 285.000 per quelli senza nicotina. Questo ammontare totale di euro 5.670.000 verrebbe pertanto rimodulato dalla riduzione delle aliquote fiscali (dal 15% al 10% per liquidi con nicotina e dal 10% al 5% per quelli senza nicotina), stimando un gettito totale di euro 3.732.000 per il periodo temporale previsto di 5 mesi secondo la disposizione, con un effettivo minor gettito per l'Erario derivante dalla sola imposta di consumo stimabile in euro 1.937.500. Gli effetti sul gettito IVA, invece, sono pari a 426.250 euro, corrispondente alla minore imposta di consumo moltiplicata per la relativa aliquota (1.937.500 x 22/100). Complessivamente, dunque, il minor gettito pari a 2.363.750.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.





### **Articolo 15.**

#### ***(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)***

Nell'esperienza dei cd "basket bond" già condotta dalla CDP nelle regioni del Mezzogiorno la quota di prima perdita coperta dalle risorse pubbliche è stata del 25% (con copertura integrale al 100% della prima perdita, senza *risk retention*). Con tali parametri la leva minima sarebbe pari a 4 (ossia con 250 milioni si garantirebbero operazioni per almeno 1 mld).

Tuttavia, l'intervento della garanzia del Fondo PMI con controgaranzia statale unitamente alla possibilità di un portafoglio più granulare di operazioni anche di ambito sovraregionale, fanno ritenere plausibile definire, in sede attuativa, una copertura non totalitaria della prima perdita aumentando l'efficienza (la leva) e riducendo in conseguenza l'onere per il bilancio pubblico.

In ogni caso, trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista la compartimentazione in una distinta sezione separata del Fondo, con una assegnazione complessiva di euro 200 milioni, ripartiti tra gli anni 2021 e 2022 tenuto conto dei tempi di strutturazione delle operazioni, che fanno ritenere diluita sui due anni la richiesta di garanzia e quindi l'adozione dei relativi accantonamenti a copertura del rischio. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### **Articolo 16.**

#### ***(Proroga moratoria per le PMI)***

L'ipotesi qui considerata è che la moratoria ex lege, attualmente in vigore fino a giugno 2021, sia estesa con le seguenti modalità.

Solo per la quota capitale dei rapporti di finanziamento previsti dall'art. 56, comma 2 del Decreto – legge n. 18/2020.

A richiesta dell'impresa beneficiaria.

#### **Le stime basate sulle richieste di garanzia ricevute da Mediocredito Centrale**

Le banche hanno iniziato a registrare presso Mediocredito Centrale le garanzie sussidiarie sugli importi in moratoria (tav. 2 in allegato).

Al momento, sono state registrate garanzie a fronte di circa 100 miliardi di prestiti. Circa un terzo di questi prestiti beneficiava già in precedenza di una garanzia statale, rilasciata da FCG, e pertanto non dovrebbero essere considerati per stimare l'onere per lo Stato connesso con la moratoria ex lege. Gli importi oggetto di garanzia per effetto della moratoria ex lege sono pari, al momento, a circa 6,9 miliardi.

Questi valori potrebbero crescere nelle prossime settimane perché alcune banche, anche di grande dimensione, non hanno ancora registrato il prestito che beneficia della garanzia statale. Si stima che l'importo complessivo potrebbe salire da 6,9 sono ad un massimo prudenzialmente stimabile in 10 miliardi.

#### **Le stime della probabilità di default (PD)**

Per stimare l'onere per lo Stato derivante dalla garanzia su parte dei prestiti in moratoria, oltre agli importi che beneficiano di questa garanzia occorre fare alcune ipotesi sulla probabilità che la garanzia sia escussa, cioè sulla probabilità di default (PD) delle imprese beneficiarie.

La relazione tecnica al DL Cura Italia (marzo 2020) ipotizza una PD delle esposizioni in garanzia pari al 6% sull'orizzonte di un anno. Questo valore è pari a circa il triplo del tasso di deterioramento annuo dei prestiti alle imprese italiane all'inizio del 2020, prima della pandemia.

Poiché la durata della moratoria è stata oggetto di proroghe, e la gravità della crisi economica è stata superiore a quanto originariamente ipotizzato, questa PD potrebbe essere sottostimata. Tuttavia, gli elementi di natura quantitativa al momento disponibili indicano che la PD media delle imprese italiane, pur essendo verosimilmente cresciuta negli ultimi mesi, potrebbe rimanere al di sotto dei livelli raggiunti ad esempio nel 2015, all'indomani della crisi dei debiti sovrani.



Non ci sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l'attuale stima della PD debba essere rivista significativamente al rialzo, tenuto anche conto che la prosecuzione della moratoria, accompagnando l'impresa ad uscire dall'emergenza sanitaria dovrebbe contribuire a contenere la PD.

### Conclusioni

I dati che stanno affluendo a MCC in queste settimane, inducono a ritenere che l'importo dei prestiti e delle rate in moratoria che oggi beneficiano della garanzia statale (pari a poco più di 40 miliardi nel caso di proroga a fine dicembre) sia potenzialmente sovrastimato. In particolare, assumendo che un terzo dei prestiti rateali in moratoria benefici già di una garanzia FCG, l'onere a carico dello Stato andrebbe ridotto di circa 200 milioni, lasciando quindi sostanzialmente invariato l'importo attuale.

Al contempo, la PD delle imprese beneficiarie potrebbe essere potenzialmente sottostimata, e questo potrebbe attenuare la sovrastima di cui al punto precedente

L'attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 (ben superiore alla stima riportata in tav 1) e l'importo accantonato a copertura del rischio - al 8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione). Essa pertanto risulta adeguata a fronteggiare i rischi aggiuntivi, senza esigenza immediata di nuovi o maggiori oneri per l'erario.

### Tavola 1. Calcolo assorbimento garanzie su dati effettivi al 26 marzo 2021

	moratoria terminante il 30 giugno 2021	ipotesi di allungamento moratoria sulla sola quota capitale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
<b>Totale prestiti in moratoria</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
a) Linee di credito accordate (1)	19	19
<i>di cui: utilizzato</i>	13	13
b) Altri prestiti a breve termine	4	4
c) Rate e altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	26	35
<i>di cui: quota interesse</i>	3	3
<i>    quota capitale</i>	23	32
di cui: importo che beneficia della garanzia statale (1)	34	43
Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie	0,7	0,9
<i>Per memoria</i>		
Prestiti complessivi alle imprese a febbraio 2020	480	

Fonte: stime su dati campionari della Banca d'Italia.

Note: (1) Include le linee di credito in conto corrente e finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (ad es. factoring). La stima è effettuata considerando esclusivamente le linee di credito in conto corrente. – (2) L'importo corrisponde alla definizione di quello che beneficerà della garanzia statale in base al DL "Cura Italia", pari alla somma del maggior utilizzo delle linee di credito in c/c e a fronte di anticipi su crediti, degli altri prestiti a breve termine e delle rate sospese.



	N. operazioni	Importo finanziato	Importo finanziato medio	Finanziamento originario	Finanziamento medio originario
C - SOSPENSIONE	400.059	9.126.883.251,90	22.813,84	85.267.872.082,96	213.138,24
A - DIVIETO DI REVOCA	30.324	2.065.884.790,19	68.127,05	3.565.526.846,21	117.581,02
B - PROROGA	4.307	571.682.949,88	132.733,45	571.682.949,88	132.733,45
<b>Totale</b>	<b>434.690</b>	<b>11.764.450.991,97</b>	<b>27.064,00</b>	<b>89.405.081.879,05</b>	<b>205.675,50</b>

	N. operazioni	Volume dei finanziamenti oggetto di sospensione/allungamento	Riferimenti normativi	
<b>Allegato 13 - Moratoria ABI Accordo per il credito 2019</b> Sospensione quota capitale e allungamento della durata (Operativo dal 11 marzo 2020)	21.142	3.643.814.745,29	Accordo per il credito ABI	
<b>Allegato 13 bis - Ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità (art. 13, comma 1, lettera f)</b> Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	9.780	2.129.673.264,44	art 13 comma 1 lett f dl liquidità	ammissibili anche quelle ammesse post 17/3/2020 post emergenza
<b>Allegato 13 ter - Ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a), b) e c) del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18</b> Richiesta di estensione della durata della garanzia in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020)	163.202	32.357.906.074,65	art 56 cura italia comma 2 art 56 DL Cura Italia	Ammissibili operazioni in essere 17/3/20
<b>Totale</b>	<b>194.124</b>	<b>38.131.394.084,38</b>		

Totale operazioni art.56 e sospensioni/allungamenti operazioni garantite	Totale volume finanziamenti originari art. 56 e sospensioni/allungamenti operazioni garantite	Totale operazioni art.56 e moratorie all. 13 ter	Totale volume finanziamenti originari art. 56 e moratorie all. 13 ter
628.814	127.536.475.963,43	597.892	121.762.987.954

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 3-bis.** La disposizione prevede la sospensione dell'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche estesa al 2022, ove le società abbiano registrato un risultato in utile nel periodo di riferimento, conferisce alle amministrazioni socie un margine di



**flessibilità che può essere utilizzato per procedere alla vendita a condizioni più convenienti. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.**

#### *Articolo 17.*

##### *(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)*

Con la Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuati.

In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. 26/2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-bis del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. 26/2021 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione).

La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato di cui alla norma richiamata. Questo in alternativa, parziale o totale, all'apporto di titoli di Stato. Una possibilità di questo tipo era contemplata per il 2020, ma il lungo lavoro necessario per l'applicazione del Patrimonio Destinato al rilancio non ha permesso di poterne fruire.

La disposizione permetterebbe di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all'oscillazione del valore dei titoli di Stato, riscontrate nell'attuazione degli apporti al Patrimonio Destinato.

In considerazione del ritardato avvio dell'operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato, si ritiene che l'estensione dei termini entro cui potrebbero essere disposte le misure di aiuto non comporti un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 2-bis La disposizione interviene sulle modalità di investimento, da parte della società Poste Italiane S.p.A., dei fondi provenienti da raccolta effettuata per attività di bancoposta presso la clientela privata, fissando una quota destinabile all'investimento in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, riguardando una società non inclusa nel settore della pubblica amministrazione.**

#### *Articolo 18.*

##### *(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)*

La norma consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della norma.

Sulla base di dati ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni. Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro. Considerando la significativa incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono



operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, si avrà un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui. Sulla base di queste assunzioni il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato è analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Si suppone che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versino l'IVA e che l'IVA versata sia pari a 340 milioni di euro (utilizzata come *proxy* del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno il soggetto entrato in fallimento avvia le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2021	2022-2027	2028 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
<b>Totale</b>	<b>+340</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>

*in milioni di euro*

Con la norma in esame, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore può emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di nota di variazione di pari importo.

In particolare, l'anticipo della nota di variazione determina due possibili scenari:

il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non ha più diritto al rimborso**. Grazie alla recente acquisizione dei flussi della fatturazione elettronica che in passato non esistevano, la non sussistenza del presupposto giuridico per chiedere il rimborso è facilmente riscontrabile da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, l'Ufficio competente alla lavorazione del rimborso sarebbe in grado, in sede istruttoria, di bloccare il rimborso indebito, a seguito della verifica della presenza nelle fatture elettroniche della nota di variazione emessa dal cedente/prestatore che diminuisce il credito del cessionario/committente in procedura concorsuale; il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non può più vantare un'IVA a credito da utilizzare in diminuzione dell'IVA a debito nelle liquidazioni periodiche**. Questa fattispecie appare piuttosto marginale, in considerazione del fatto che l'eventuale IVA a debito di questi soggetti è pressoché inesistente (si tratta di soggetti che non effettuano operazioni attive dal lato delle vendite) e che le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate onerano il curatore di particolari cautele in ordine alle registrazioni di variazione.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2021	2022-2027	2028 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		0	0
Nota di Variazione	-340	-340	-340
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

Effetti di gettito:

Gli effetti finanziari delle due normative consentono di individuare l'effetto complessivo della modifica normativa come indicato nella Tabella seguente:



	2021 (*)	2022 – 2027	2028 - ss (**)
Legislazione precedente	+340	0	-340
Nuova Legislazione	0	0	0
<b>Effetto complessivo (***)</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>+340</b>

*in milioni di euro*

(\*) anno di introduzione della norma

(\*\*) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2021 in poi

(\*\*\*) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla norma e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

In via prudenziale, le maggiori entrate ascritte alla modifica normativa per gli anni 2028 e seguenti non vengono considerate ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma.

Ai relativi oneri, valutati in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Art. 18-bis.*

##### *(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)*

**La disposizione prevede la riduzione dell'aliquota IVA, dal 22% al 10%, applicata alla cessione di animali vivi ceduti per l'attività venatoria.**

**Relativamente all'attività esercitata utilizzando il codice ATECO 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca, attività che raccoglie l'allevamento di animali da selvaggina destinati al ripopolamento - risulta che le cessioni ad aliquota IVA pari al 22% ammontano a circa 45,8 mln di euro.**

**Dall'Anagrafe Nazionale Zootecnica, risulta che la produzione di selvaggina per ripopolamento, rappresenta una quantità molto limitata, per cui si stima, prudenzialmente, che la quota di animali allevati per poi ripopolare aeree destinate all'attività venatoria sia pari a circa il 20%.**

**Applicando una variazione di 12 punti percentuali si perviene ad una perdita di gettito IVA di circa un milione di euro che rapportato al periodo di vigenza (metà luglio – 31 dicembre 2021) si riduce a circa 0,5 milioni di euro per il 2021.**

**Gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.**

#### *Articolo 19.*

##### *(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)*

**Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.** La disposizione prevede la proroga per il 2021 della misura prevista dall'articolo 55 del DL 18/2020.

Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2021 saranno pari orientativamente a 17 miliardi di euro (10 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 3 miliardi indotti).

Il cedente trasforma le deduzioni (perdite, ACE) per circa 3,4 miliardi di euro (17 mld di euro X 20%).

Il credito per imposte anticipate DTA è pari a circa 896,5 milioni di euro ai fini IRES (17 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,4% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il





pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica della norma originaria sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Credito DTA (IRES + IRAP)	-896,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA	13,45	11,96	10,34	8,53	6,6	4,77	3,18	2,41	1,77	1,37	1,21	1,16	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,12	-1,9	-1,6	-1,25	-0,9	-0,6	-0,35	-0,32	-0,23	-0,19	-0,19	-0,2	0,15	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,16	-0,5	-0,42	-0,32	-0,23	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	94,13	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	-40,34	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-788,92</b>	<b>60,47</b>	<b>61,73</b>	<b>60,3</b>	<b>58,82</b>	<b>57,43</b>	<b>56,22</b>	<b>55,77</b>	<b>55,16</b>	<b>54,87</b>	<b>-39,37</b>	<b>0,92</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

### Commi 2-7. ACE innovativa 2021

La norma prevede, limitatamente all'anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell'anno in un credito di imposta da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

L'ipotesi prudenziale di fondo è che la misura in esame riesca a sostenere la capitalizzazione messa a dura prova dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica in modo tale da riportarla ad un livello ordinario.

Attraverso il modello di microsimulazione IRES è stato possibile, a partire dal rendimento nozionale dichiarato nell'anno di imposta 2018 rispetto allo stesso dichiarato nel periodo precedente, ricostruire l'incremento del capitale per ogni singolo contribuente e determinare il rendimento al 15% per gli incrementi non eccedenti i 5 milioni di euro, stimando di conseguenza il relativo credito di imposta. Dall'analisi risulta un rendimento trasformabile in credito pari a circa 6,5 miliardi di euro, da parte di oltre 224.000 imprese, corrispondente ad un incremento di capitale, nei limiti di 5 milioni di euro, pari a circa 43 miliardi di euro e ad un credito di circa 1.560 milioni di euro (6.500 X 24%).

Per quanto attiene ai contribuenti IRPEF l'analisi è stata condotta a livello macro analizzando i rendimenti ACE dell'anno di imposta 2018 pari a circa 710 milioni di euro da cui un capitale di circa 47,3 miliardi di euro (710 / 1,5%). Applicando al capitale IRPEF la percentuale di nuovo capitale rilevata ai fini IRES, prima dell'applicazione del limite dei 5 milioni di euro ritenuto prudenzialmente non applicabile ai soggetti IRPEF, si stima un incremento del capitale di circa 10,7 miliardi di euro con un credito pari a circa 427 milioni di euro.



La trasformazione diretta in credito di imposta di tale rendimento produce inoltre effetti positivi sul gettito in conseguenza della mancata deduzione del rendimento vigente all'1,3%.

Di seguito si riportano gli effetti di competenza complessivi.

Competenza	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	101,1	1,0	1,0	1,0	1,0
IRPEF	40,6	0,34	0,34	0,34	0,34
Addizionale regionale	2,2	0,02	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0,8	0,01	0,01	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-1.840,0</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>

*in milioni di euro*

Di cassa, considerando l'utilizzo del credito completamente nel 2021 e un acconto IRES/ IRPEF del 75%, l'andamento è il seguente:

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	176,9	-74,1	1,0	1,0
IRPEF	0	71,1	-29,9	0,34	0,34
Addizionale regionale	0	2,2	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0	1,1	-0,24	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-1.984,7</b>	<b>251,3</b>	<b>-104,22</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>

*in milioni di euro*

**Comma 8.** DTA e aggregazioni. Sotto l'aspetto strettamente finanziario la norma non determina ulteriori effetti rispetto a quanto già valutato per la norma originaria, trattandosi di una modifica procedurale.

Il **comma 9** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e **0,25** milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Art. 19-bis.**

**(Proroga degli incentivi per le società benefit)**

**La disposizione estende l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Essendo l'estensione commisurata al limite di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo 38-ter, non comporta ulteriori effetti sul gettito.**

**Articolo 20.**

**(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)**

La norma modifica la modalità di utilizzo del credito ex-super nell'ambito della proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della normativa sul credito d'imposta beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.



Di seguito si riporta la metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria e gli effetti finanziari indicati in Bilancio.

### **Relazione tecnica originaria**

A partire dalle dichiarazioni dei Redditi, anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili in base alle precedenti riproposizioni dell'agevolazione effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento (specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" - maggio 2019.

Ai fini della stima è stata applicata la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020:

proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (super) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell'aliquota al 10%.

maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'implementazione del lavoro agile credito utilizzabile interamente nel primo anno;

estensione del credito beni strumentali nuovi (super) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;

proroga dell'iper ammortamento con nuove percentuali di credito nel solo 2021 come nella tabella di seguito riportata:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e massimale di 700 mila euro;

per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente 5 anni per il super e per l'iper e 3 anni per l'allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;

utilizzabilità del credito già a partire dall'anno dell'investimento.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come indicati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5.278,4</b>	<b>-6.664,6</b>	<b>-6.958,8</b>	<b>-4.141,1</b>	<b>-795,5</b>	<b>37,8</b>

*in milioni di euro*



Ai fini della valutazione della norma in oggetto, è stato quantificato l'impatto dovuto all'utilizzabilità in un'unica soluzione del credito ex-super relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come modificato.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-4.576,3	-1.598,0	-1.074,8	-1.074,8	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-6.583,2</b>	<b>-6.048,5</b>	<b>-6.288,3</b>	<b>-4.123</b>	<b>-795,5</b>	<b>37,8</b>

*in milioni di euro*

Di seguito gli effetti differenziali rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-1.304,8	616,1	670,5	18,1	0	0
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta R&S	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-1.304,8</b>	<b>616,1</b>	<b>670,5</b>	<b>18,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Conseguentemente, il comma 2 modifica il comma 1065 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 al fine di adeguare la relativa norma di copertura ai nuovi effetti differenziali derivanti dal comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 21.**

##### ***(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)***

L'incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, pari a 1.000 milioni di euro, per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità a favore delle regioni, province autonome ed enti locali ha un effetto negativo di pari importo nell'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa del settore statale.



Gli oneri legati alla gestione della convenzione con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma 12 pari a € 100.000 hanno un effetto peggiorativo di pari importo nell'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno del settore statale e indebitamento del settore pubblico.

Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni, per motivi prudenziali e in considerazione dell'esiguità degli importi, non sono considerati gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2023.

Agli oneri derivanti, pari a 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 22.**

##### ***(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)***

Commi 1 e 2. Non determinano l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevolano lo smobilizzo, in quanto consentono ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Dall'analisi delle compensazioni effettuate tramite modello F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari possono essere stimati per il 2021 in complessivi 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

<b>Incremento a 2 milioni</b>	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
<b>Totale</b>	<b>1.607,1</b>

Agli oneri derivanti, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 23.**

##### ***(Capitalizzazione società controllate dallo Stato e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)***

La disposizione, è finalizzata a meglio precisare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la portata applicativa dell'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di rafforzamento del capitale sociale o della dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, costituita con il nome di Italia Trasporto Aereo S.p.A., e di interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del predetto decreto legge n. 104/2020.

La disposizione opera nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





#### *Articolo 23-bis.*

*(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)*

**La disposizione apporta modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari e di valutazione delle azioni in fase di rimborso in caso di recesso, morte o esclusione del socio. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.**

#### *Articolo 23-ter.*

*(Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)*

**La disposizione apporta modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di emissione e detenzione di partecipazioni azionarie nelle banche popolari. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica**

#### *Articolo 24.*

*(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)*

**Il comma 1** incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondenti oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2021, che opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Gli oneri derivanti dal **comma 2** sono quantificati in euro 100 milioni per l'anno 2021, con corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sulla base della valutazione prospettica dei costi di gestione di Alitalia in a.s., pari a circa 50 milioni mensili, e nella prospettiva della chiusura delle operazioni di cessione in un arco temporale non superiore ai due mesi.

**Il comma 3** reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 25.*

*(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)*

Il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.

In considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede, alla lettera a), la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021, disponendo altresì, che il pagamento delle quote di restituzione e dei "diritti di regia", in scadenza negli esercizi 2020 e 2021, siano effettuate in unica soluzione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre che il termine per la restituzione mediante rateizzazione, fermo restando il limite massimo di 10 rate, decorra dal 31 dicembre 2022, per i debiti in scadenza nel 2020 e dal 31 dicembre 2023, per i debiti in scadenza nel 2021.

Sempre in considerazione del contesto emergenziale, le lettere b) e c) sono finalizzate altresì a garantire la continuità dei pagamenti delle rate alle aziende ed al mantenimento - tenuto conto anche



delle ricadute positive in termini occupazionali, di sviluppo della filiera, pure in relazione alla piccola e media impresa, nonché delle esigenze di sicurezza e sovranità nazionale - dei livelli di investimento nell'ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche da impiegare nell'area della sicurezza nazionale, prevedendo che per tali progetti, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, possa procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.

**Art. 25-bis.**

**(Misure di sostegno del settore aeroportuale)**

**L'articolo 25-bis, al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione di unità.**

**Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati considerati gli aeroporti che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico passeggeri paganti in partenza pari o inferiore ad 1 milione di unità ed i seguenti valori e assunti di base:**

- **l'importo dell'addizionale sui diritti d'imbarco pari a 6,5 euro per ogni passeggero pagante in partenza;**
- **il numero dei passeggeri in partenza paganti comunicati dall'Enac relativi all'anno 2019 pari 3.729.554 unità;**
- **la riduzione del traffico passeggeri registrata nei mesi luglio e agosto 2020 rispetto ai medesimi mesi dell'anno 2019**

	Luglio	Agosto
2020	5.140.350	7.559.388
2019	20.458.170	20.473.881
Riduzione	74,87%	63,08%

- **la riduzione del traffico passeggeri registrata negli aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri in partenza**



	Totale Pax in partenza	di cui: in partenza paganti	Totale Pax in arrivo	Totale Passeggeri
<b>TOTALE PASSEGGERI IN PARTENZA INFERIORE AD 1 MILIONE - ANNO 2019</b>	<b>3.759.460</b>	<b>3.729.554</b>	<b>3.712.435</b>	<b>7.471.895</b>
<b>TOTALE PASSEGGERI IN PARTENZA INFERIORE AD 1 MILIONE - ANNO 2020</b>	<b>1.190.609</b>	<b>1.179.629</b>	<b>1.166.030</b>	<b>2.356.639</b>
Riduzione 2020 / 2019	68,33%	68,37%	68,59%	68,46%

- la riduzione del traffico passeggeri registrata nel periodo gennaio-maggio 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	TOTALE
2019	1.590.291	1.393.120	1.607.506	2.098.701	3.173.204	9.862.822
2021	11.967.496	11.551.769	13.988.037	16.090.918	17.096.526	70.694.746
	86,71%	87,94%	88,51%	86,96%	81,44%	86,05%

- l'impatto positivo che la campagna vaccinale avrà sulla ripresa della mobilità nel settore aereo a partire dal mese di settembre.

Alla luce di tali considerazioni è stata effettuata la stima del numero dei passeggeri in partenza paganti relativi al periodo agosto-dicembre 2021 pari a 870.229 unità.

La riduzione del 60% di passeggeri paganti stimata per il mese di agosto 2021 rispetto al medesimo mese dell'anno 2019 è in linea con quanto registrato rispetto alla variazione del mese di agosto 2020/2019 (-63%) e tendenzialmente in crescita rispetto a quanto registrato nel periodo gennaio-giugno 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 (- 86%).

A partire dal mese di settembre è stato prevista una riduzione del 40% rispetto ai medesimi mesi dell'anno 2019 tenuto conto degli effetti positivi che avrà sulla mobilità la campagna vaccinale in corso.

Nei prospetti seguenti si riporta il riepilogo dei valori considerati:

AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO COMMERCIALE ANNO 2019 servizi aerei commerciali (linea, charter e aerotaxi) e di aviazione generale PASSEGGERI IN PARTENZA INFERIORE AD 1 MILIONE - ANNO 2019				
AEROPORTO	Totale Pax in partenza	di cui: in partenza paganti	Totale Pax in arrivo	Totale Passeggeri
Anno 2019	3.759.460	3.729.554	3.712.435	7.471.895
Stime periodo - agosto - dicembre 2021 - riduzione del 49% rispetto all'anno 2019 60,00% mese di agosto 40,00% periodo settembre - dicembre	877.207	870.229	866.235	1.743.442
Tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri paganti in partenza sugli aeromobili		6,50 €		
Stime agosto - dicembre 2021		5.656.490,23 €		



**Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7.**

### **Titolo III**

#### **Misure per la tutela della salute**

##### *Articolo 26.*

##### *(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibilità delle risorse)*

**Commi 1-3.** In considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19 e della necessità di recuperare le liste di attesa, a seguito della sospensione delle prestazioni di assistenza specialistica e ospedaliera rientranti tra le attività programmate considerate differibili, si propone sino al 31 dicembre 2021, di prorogare le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.L. n. 104/2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, nonché di consentire alle regioni e alle province autonome di aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020 (che, sulla base di analisi effettuate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, ammontano a 747.011 minori ricoveri ospedalieri programmati per DRG medici e chirurgici per un valore complessivo pari a 2.595.157.070 euro ed a 144.562.678 minori prestazioni per l'assistenza specialistica ambulatoriale per un valore di 2.135.109.974 euro) attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e delle prestazioni ambulatoriali attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna).

Le regioni e le province autonome hanno, poi, la possibilità, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e fermo restando il prioritario ricorso agli istituti già previsti dall'articolo 29, del dl 104/2020, , nei termini indicati al comma 1, di ricorrere all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020.

Alla copertura di detto incremento di spesa, ai sensi **dei commi 3 e 4** della norma disposizione, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché l'utilizzo di quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi degli istituti già previsti dall'articolo 29, del dl 104/2020, e solo in via residuale al ricorso all'acquisto di prestazioni da privato accreditato.

Al riguardo, sulla base dei dati di IV trimestre 2020 risultanti dai conti economici consolidati regionali trasmessi al Nuovo sistema informativo del Ministero della salute e sulla base delle informazioni extracontabili trasmesse dalle regioni e dalle province autonome con riferimento ai costi correlati alla gestione COVID a fronte dei finanziamenti ricevuti in attuazione delle norme



emergenziali intervenute nel 2020, gli accantonamenti per quote inutilizzate al 31/12/2020 con riferimento alle somme erogate per le finalità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 104/2020 risultano pari a 308.102.959 euro (colonna B della tabella 1 sotto riportata) e sono così rilevati dalle singole regioni e province autonome:

**Tabella 1**

Regioni	DL 104/2020 - ART.29				Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	Altri Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili a vario titolo ai finanziamenti COVID (ex DL 14-18-34 del 2020)
	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive ospedaliera - dirigenti e comparto	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive specialistica - dirigenti e comparto	articolo 29, comma 3, lettera c) specialisti convenzionati interni	SOLO PERSONALE DL 104/2020		
Importo in Euro	A1	A2	A3	A	B	C
PIEMONTE	8.278.525	26.204.751	736.478	35.219.754	29.396.839	90.706.901
V D'AOSTA	236.105	747.365	21.005	1.004.475	-	4.243.589
LOMBARDIA	18.709.272	59.222.121	1.664.423	79.595.816	38.371.556	345.695.619
BOZZANO	964.682	3.053.594	85.820	4.104.097	3.889.862	11.761.669
TRENTO	1.000.683	3.167.550	89.023	4.257.256	3.874.516	14.279.548
VENETO	9.151.970	28.969.544	814.182	38.935.696	15.827.297	161.022.695
FRIULI	2.320.567	7.345.498	206.443	9.872.508	9.401.888	35.318.614
LIGURIA	3.013.372	9.538.495	268.077	12.819.945	7.961.010	16.536.558
E ROMAGNA	8.383.228	26.536.177	745.793	35.665.198	-	-
TOSCANA	7.080.532	22.412.636	629.901	30.123.070	-	-
UMBRIA	1.674.894	5.301.692	149.003	7.125.589	4.967.403	30.049.337
MARCHE	2.881.380	9.120.687	256.335	12.258.402	10.617.083	20.744.362
LAZIO	10.879.160	34.436.770	967.837	46.283.767	27.771.611	100.772.997
ABRUZZO	2.461.491	7.791.576	218.980	10.472.048	9.526.372	36.521.871
MOLISE	576.867	1.826.008	51.319	2.454.194	2.454.194	11.169.772
CAMPANIA	10.455.892	33.096.962	930.182	44.483.036	44.483.036	169.120.292
PUGLIA	7.443.313	23.560.980	662.175	31.666.469	29.589.651	51.732.068
BASILICATA	1.050.303	3.324.617	93.438	4.468.358	3.552.305	18.907.632
CALABRIA	3.586.358	11.352.219	319.051	15.257.629	14.266.867	67.492.113
SICILIA	9.174.007	29.039.298	816.142	39.029.447	39.029.447	124.669.405
SARDEGNA	3.084.376	9.763.250	274.394	13.122.020	13.122.020	68.397.776
ITALIA	112.406.980	355.811.792	10.000.000	478.218.772	308.102.959	1.379.142.818

Appare importante segnalare che i predetti accantonamenti per quote inutilizzate, risultanti dai dati extra contabili, sono ancora in fase di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali presso il MEF e gli stessi potrebbero essere oggetto di successive modifiche da parte delle stesse regioni, entro il termine del 15 giugno 2021 in seguito alla proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, disposta una prima volta dall'art. 9 del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 e ora al comma 5 del presente articolo.

Relativamente alla quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che includono sia l'importo di cui alla tabella 1 allegata alla predetta legge 178/2020 pari a 1.100.000.000 euro, sia le ulteriori economie di cui al comma 425 della citata legge n. 178/2020, come risulta dalla tabella 2 allegata alla predetta legge n. 178/2020 pari a 210.000.000 euro), al momento - sulla base dei dati extracontabili trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con riferimento agli accantonamenti delle quote inutilizzate a fronte di spese COVID non sostenute al 31.12.2020 - non si dispongono delle informazioni di dettaglio relative agli accantonamenti operati riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.



L'unica informazione disponibile è di natura aggregata e viene rappresentata nella tabella 2 sotto riportata.

**Tabella 2**

Regione	TOTALE RISORSE SOLO PERSONALE	Totale Costi del personale (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP) ESCLUSO LAVORO INTERINALE	Totale costi del personale non sostenuti nel 2020	di cui accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	di cui quota parte accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili agli altri finanziamenti DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020.	Tabella 1 di cui all'art.1 comma 423 della L. 178/2020	Tabella 2 di cui all'art.1 comma 425 della L. 178/2020	Limiti di spesa per la proroga dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021
Importo in Euro	A	B	C=A-B	D	E=C-D	F	G	H=F+G
PIEMONTE	197.847.243	115.490.059	82.357.183	29.396.839	52.960.344	81.012.565	15.466.035	96.478.600
V D'AOSTA	7.178.475	5.267.259	1.911.216	-	1.911.216	2.310.495	441.095	2.751.590
LOMBARDIA	415.830.686	180.903.092	234.927.594	38.371.556	196.556.038	183.086.492	34.952.876	218.039.368
BOLZANO	25.714.040	18.225.296	7.488.744	3.889.862	3.598.882	9.440.254	1.802.230	11.242.484
TRENTO	21.911.517	10.649.709	11.261.808	3.874.516	7.387.292	9.792.551	1.869.487	11.662.038
VENETO	228.113.498	100.696.855	127.416.643	15.827.297	111.589.345	89.559.983	17.097.815	106.657.798
FRIULI	57.104.939	23.173.886	33.931.052	9.401.888	24.529.164	22.708.768	4.335.310	27.044.078
LIGURIA	75.935.124	40.199.085	35.736.039	7.961.010	27.775.029	29.488.469	5.629.617	35.118.086
E ROMAGNA	198.204.877	220.482.286	-	-	-	82.037.177	15.661.643	97.698.820
TOSCANA	175.150.034	185.712.768	-	-	-	69.289.159	13.227.930	82.517.089
UMBRIA	40.439.179	19.322.150	21.117.029	4.967.403	16.149.626	16.390.298	3.129.057	19.519.355
MARCHE	69.889.466	47.390.995	22.498.471	10.617.083	11.881.388	28.196.806	5.383.027	33.579.833
LAZIO	243.365.521	163.586.427	79.779.093	27.771.611	52.007.482	106.462.034	20.324.570	126.786.604
ABRUZZO	56.148.705	31.860.337	24.288.367	9.526.372	14.761.995	24.087.831	4.598.586	28.686.417
MOLISE	14.230.450	7.064.951	7.165.499	2.454.194	4.711.305	5.645.143	1.077.709	6.722.852
CAMPANIA	236.104.593	114.113.212	121.991.381	44.483.036	77.508.345	102.319.989	19.533.816	121.853.805
PUGLIA	173.231.933	138.622.099	34.609.835	29.589.651	5.020.183	72.839.290	13.905.683	86.744.973
BASILICATA	24.171.691	12.482.762	11.688.929	3.552.305	8.136.624	10.278.128	1.962.188	12.240.316
CALABRIA	83.722.580	33.097.228	50.625.352	14.266.867	36.358.484	35.095.635	6.700.076	41.795.711
SICILIA	199.553.133	135.316.215	64.236.919	39.029.447	25.207.472	89.775.630	17.138.984	106.914.614
SARDEGNA	71.895.716	18.927.653	52.968.063	13.122.020	39.846.043	30.183.303	5.762.267	35.945.570
ITALIA	2.615.743.397	1.622.584.324	1.025.999.217	308.102.959	717.896.258	1.100.000.000	210.000.001	1.310.000.001

La spesa totale del personale sostenuta al 31.12.2020 (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP, escluso Lavoro Interinale) ammonta a complessivi 1.622.584.324 euro (cfr. colonna B della tabella 2 sopra riportata), il 62,03% rispetto al totale dei finanziamenti DL COVID riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione alle finalità previste dalla normativa emergenziale in materia di reclutamento di personale/altro (pari a complessivi 2.615.743.397 euro). Di conseguenza, la spesa del personale non sostenuta al 31.12.2020 ammonta, con le informazioni disponibili al IV trimestre 2020, a 1.025.999.217 euro (cfr. colonna C della tabella 2 sopra riportata), così composto:

- I. Euro 308.102.959 (cfr. colonna D della tabella 2 sopra riportata) riconducibile agli accantonamenti operati dalle Regioni e Province Autonome al 31.12.2020 per quote inutilizzate imputabili all'art.29 del DL 104/2020 e,
- II. Euro 717.896.258 (cfr. colonna E della tabella 2 sopra riportata) riconducibile alla quota parte degli accantonamenti al 31.12.2020 operati dalle Regioni e Province autonome per quote inutilizzate ascrivibili agli altri finanziamenti COVID (DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020).

Pertanto, volendo stimare la quota parte delle risorse disponibili per le regioni da destinare all'erogazione delle prestazioni aggiuntive per il personale pubblico e all'acquisto di prestazioni da privato accreditato, si procede secondo il seguente criterio.





La quota di cui al precedente punto I) di 308.102.959 euro è prioritariamente dedicata alle prestazioni aggiuntive per il pubblico, in quanto somma non spesa nel 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29 del dl 104/2020, le cui disposizioni si prorogano con la presente norma per il 2021 e in maniera residuale per l'acquisto di prestazioni da privato. Si può pertanto ipotizzare che circa 208 milioni di euro verranno destinate alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive e circa 100 milioni ad acquisto di prestazioni da erogatori privati.

La restante quota di cui al punto II) pari a 717.896.258 euro, si stima possa essere spesa nel 2021 per:

- a) il reclutamento del personale previsto ai sensi delle norme di cui agli articoli 2-bis, commi 1 e 5, 2-ter, commi 1 e 5, e 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 in una misura pari a circa 368 milioni di euro corrispondente a circa il 51% della somma complessiva (percentuale di poco inferiore rispetto a quella già sostenuta nel 2020, pari al 62% circa) ipotizzando in questo modo che, anche nel 2021, le regioni mantengano quasi la stessa capacità di spesa nel reclutamento del personale osservata nel 2020, attese le difficoltà dalle stesse incontrate nel medesimo anno per la conclusione delle procedure concorsuali e di reclutamento dello stesso personale, che si presume permangano anche nel 2021;
- b) l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in una misura complessivamente pari a 350 milioni di euro, scontando anche le eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. Resta fermo che l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato per il recupero delle liste di attesa avviene in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, occorre tenere conto che sulla base di quanto sopra dettagliatamente evidenziato circa le economie residue, la disposizione **non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare**.

Circa gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si osserva che la quota di cui al precedente punto I comporta effetti netti differenziati in relazione alle due ipotesi di impiego sopra formulate. La quota di cui al punto II, già coperta ai sensi del citato articolo 1, comma 427 della legge 178/2020, necessita tuttavia di ulteriore copertura per effetto del diverso impiego delle risorse autorizzato dalla presente norma (acquisto di prestazioni, anziché spesa di personale).

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra indicate gli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2021 risultano essere i seguenti:

Oneri previsti anno 2021	Effetto lordo	Effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
Oneri 2021 per prestazioni aggiuntive a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	208	107,12
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	100	100,00
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie già scontate ex art. 1, comma 427 della legge 178/2020	350	169,75
<b>Totale</b>	<b>658</b>	<b>376,87</b>

**Comma 3-bis La disposizione ha ad oggetto particolari forme di collegamento tra le strutture e di relativa organizzazione per l'erogazione di prestazioni di genetica medica, cliniche e di laboratorio.**



*La norma intende implementare il livello di sicurezza e qualità nell'erogazione di queste particolari prestazioni sanitaria riconoscendo alle strutture accreditate la possibilità di ricorrere a forme di collegamento in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti e di promuovere, da parte delle regioni, l'effettuazione di prelievi domiciliari da parte delle strutture laboratoristiche accreditate.*

*Obiettivo della disposizione normativa è implementare meccanismi di aggregazione operativo/funzionale tra le strutture accreditate al livello regionale, nonché di incrementare le relative capacità di risposta, da parte delle medesime strutture accreditate al livello regionale, rispetto alla particolare natura del rapporto tra fabbisogno di prestazioni di genetica medica espresso al livello di singolo territorio regionale e numero minimo di casistiche adeguato, in termini di qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni da parte delle singole strutture accreditate.*

*La disciplina attualmente vigente al livello nazionale, di cui all'Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2011, prot. n. 61/CSR, relativo ai "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" riconosce, tra le altre, proprio le prestazioni di genetica medica quali esempio dell'esigenza di standardizzazione, di confrontabilità dei risultati, nonché di omogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi alla base della riorganizzazione in senso aggregativo delle strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni laboratoristiche, nonché della strutturazione di reti e rapporti di "service" tra le strutture e della individuazione di attività decentrate di "punti prelievo".*

*La richiamata disciplina, peraltro, sempre in considerazione delle richiamate particolarità proprie delle attività inerenti la genetica medica, ammette in astratto la possibilità di una modulazione specifica dei criteri di accreditamento per l'erogazione di queste particolari attività prevedendo che: "Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima disposizione come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service. Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio nei settori della microbiologia, dell'anatomia patologica, della genetica medica)."*

*La disposizione normativa in oggetto, prevedendo forme di raccordo tra strutture di per sé già accreditate al livello regionale è finalizzata a dare concreta risposta alle particolari esigenze di volumi ottimali di attività per la genetica medica. Trattandosi di disposizione che si limita ad autorizzare un modello organizzativo di coordinamento e collegamento tra strutture per favorire nel tempo adeguati volumi di prestazioni nel segmento di laboratori specialistici caratterizzato dal rapporto non sempre ottimale tra fabbisogno di prestazioni di genetica medica espresso al livello di singolo territorio regionale e numero minimo di casistiche adeguato, si tratta di previsione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Ciò vale anche per le attività di prestazioni (prelievi) domiciliari che potranno trovare copertura all'interno delle risorse già disposte per potenziare il territorio e gli strumenti di assistenza domiciliare, tenuto conto peraltro che la disposizione sul punto ha natura non prescrittiva ma rimanda a sistemi di tipo promozionale ("le regioni promuovono la possibilità") non onerosi, come confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria.*

**Il comma 4** *La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per il biennio 2021-2022.*

*Difatti la disposizione prevede la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 luglio 2021 di una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020,*



*n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione dovrà fornire altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco « COV 20 », di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicureranno in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021, come già evidenziato, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 Si dispone il differimento di alcuni termini di legge relativi alle verifiche dell'equilibrio economico finanziario del settore sanitario regionale e all'approvazione dei bilanci sanitari. Le suddette disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti finanziari.*

Il **comma 6**, prevede che alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 che tiene conto delle maggiori entrate derivanti dalla stessa disposizione per 100,88 milioni di euro. Pertanto la disposizione comporta un onere al netto degli effetti riflessi pari a 376,87 milioni di euro per l'anno 2021.

**Commi 6-bis- 6-ter.** *Tale norma prevede che possano essere garantite agli assistiti del SSN le prestazioni termali di riabilitazione motoria e della funzione respiratoria che finora erano riconosciute solo agli assicurati INAIL, se affetti da Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari e Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva. Un singolo ciclo delle citate prestazioni si compone come segue:*

**a. ciclo per la riabilitazione motoria**

- *Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)*
- *Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);*
- *Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;*
- *Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);*
- *Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; etc)*
- *Altre terapie strumentali e medicamentose (qualora richieste dai singoli casi);*

**b. ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria**

- *Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)*



- *Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espessorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)*
- *Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;*
- *Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;*
- *ossigenoterapia;*
- *cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)*

*Attingendo dai contenuti del Documento di programmazione e sviluppo 2016-2018 – Gruppo di Lavoro n. 3 – del Tavolo Tecnico Termalismo, si può stimare una platea di pazienti pari al 5% dei pazienti ricoverati per riabilitazione in regime ordinario ed in regime diurno, quantificabile in 9.241 assistiti, previsione determinata anche in funzione della capacità da parte del settore termale di erogare questo tipo di cicli di cura riabilitativi agli assistiti affetti da patologie respiratorie o da deficit motori.*

*La norma prevede poi che gli stessi cicli di riabilitazione possano essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS - COV 2. Tuttavia, la disposizione di estendere a tutti gli assistiti SSN la possibilità di fruire dei predetti cicli di riabilitazione respiratoria e motoria implica l'inclusione anche dei pazienti guariti dal COVID e, pertanto, nessun onere aggiuntivo per tale ultimo aspetto, può gravare sulle risorse del SSN.*

*Nella tabella che segue è riportata nel dettaglio una stima del numero delle prestazioni erogate dal settore termale a carico del SSN nel 2019:*

CICLI DI CURA	Numero di prestazioni (in migliaia)
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	79,8
FANGO+BAGNO TERAPEUTICO	2.528,4
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE.	266,1
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	186,3
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO	79,8
STUFE O GROTTI	26,6
SEDUTA INALATORIA	7.837,9
IRRIGAZIONE VAGINALE	133,1
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	39,9
DOCCIA RETTALE	0,0
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	266,1
SEDUTA CURA IDROP.PER MAL.APP.GASTROENTERICO	266,1
SEDUTA CURA IDROP.PER MAL.APP.GASTR.ACQUE EFF.CATARTICO	53,2
SEDUTA DEL CICLO DELLA SORDITA' RINOGENA	745,2
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR.DELLA VENTIL.POLM.CONTR.	346,0
SEDUTA DEL CICLO DELLE VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	0,0
SEDUTA DEL CICLO DELLA IDROFANGOBALNEOTERAPIA	79,8
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	199,6
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.	53,2
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ.RESPIR.	26,6
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	93,2
TOTALE	13.307,2

*Si può affermare quindi che il settore termale eroga agli assistiti INAIL 26.600 sedute giornaliere del ciclo di cure per la riabilitazione funzionale respiratoria e 53.200 sedute giornaliere del ciclo di cure per la riabilitazione motoria (fonte dati Federterme anno 2019).*

*Dovendo distinguere la suddetta platea di 9.241 soggetti aventi diritto ai benefici dei cicli di cura termale per la riabilitazione respiratoria e motoria, si assume di considerare la stessa proporzione attualmente fruita dagli assistiti INAIL e, pertanto, si stima che circa il 33% dei soggetti aventi*





*diritto fruiscano delle sedute di riabilitazione respiratoria (3.077 unità) e circa il 67% dei soggetti aventi diritto fruiscano delle sedute di riabilitazione motoria (6.164 unità).*

*L'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, su cui è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), individua in 44,88 euro la tariffa della seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione funzionale respiratoria, ed individua in 48,24 euro la tariffa della seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria; tali tariffe sono state ritenute valide ed efficaci anche dal successivo Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali relativo al triennio 2019-2021 oggetto di Intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169/CSR). Occorre inoltre tener conto del fatto che, in base alle regole attuali della convenzione tra il SSN e gli stabilimenti termali, il paziente può fruire di un solo ciclo di cure all'anno (composto di 12 sedute giornaliere); sulla base di detti presupposti si stima che il SSN dovrà rimborsare agli stabilimenti termali, per l'estensione agli assistiti SSN dei suddetti cicli di cura, una somma pari a 5,3 milioni di euro circa.*

	Tariffa vigente	Costo ciclo completo (12 sedute)	Stima popolazione	Stima onere
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.	€ 48,24	€ 578,88	6.161	3.566.286,72
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ. RESPIR.	€ 44,88	€ 538,56	3.080	1.658.944,32
			9.241	5.225.231,04

*Fonte dati: Federterme*

*Trattandosi di soggetti che, si prevede accedano alle cure termali offerte non in sostituzione di altre prestazioni termali già godute, ma come nuovi pazienti, occorrerà prevedere per questi il gettito derivante dalla compartecipazione alla spesa del cittadino (55 euro per ciclo termale). Nell'ipotesi di una incidenza dei soggetti non esenti pari al 60%, si ritiene che il gettito atteso sia pari a 304.953 euro (9.241\*60%\*55).*

*Sulla base dei predetti elementi di calcolo, la stima del maggior onere connesso alla prevista estensione agli assistiti del Ssn delle prestazioni termali che sono attualmente erogabili agli assistiti INAIL, con riferimento ai cicli di cure per la riabilitazione motoria e respiratoria, ammonta a complessivi 5 milioni di euro circa, nel presupposto che i due cicli di cura non siano cumulabili per la diversità delle patologie associate alle prestazioni termali.*

*Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La disposizione di cui al comma 6-quater prevede l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.*



**Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto in esame.**

**Articolo 27.**

**(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)**

Si ritiene che le prestazioni per il follow up, previste nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna. Ne consegue pertanto, che l'erogazione delle suddette prestazioni è compresa nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e non comporta oneri aggiuntivi.

L'impatto economico è stato, invece, determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito rispetto alle prestazioni rientranti nell'allegato A, applicando al valore tariffario delle predette prestazioni la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 e corrisposto dai non esenti.

L'impatto economico è stato determinato ipotizzando di coinvolgere nel monitoraggio 257.714 pazienti, pari al volume indicato dall'ISS alla data del 9 maggio 2021, riferiti al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

È stato calcolato altresì il numero delle prestazioni da fruire per ciascuno degli assistiti, sulla base della frequenza prevista per le singole prestazioni, come suggerita dalle principali società scientifiche di settore, suddivisa per i 3 periodi 25.5.2021-31.12.2021, 1.1.2022-31.12.2022 e 1.1.2023-25.5.2023

Sulla base, poi, della tipologia di paziente (fino a 69 anni di età, ultra 70 anni, oltre a tutti coloro che sono transitati in terapia intensiva per il periodo di ospedalizzazione per una percentuale pari a circa il 9% del totale dei casi, come risulta dai dati dell'ISS per i quali è previsto il colloquio psicologico), è stato calcolato a livello regionale e provinciale il valore tariffario corrispondente alla numerosità delle prestazioni da fruire per il monitoraggio nell'arco dei 3 anni, oltre al ticket correlato a dette prestazioni e che non sarà corrisposto per il periodo dei 3 anni dal 25.5.2021 al 25.5.2023.

ELENCO PRESTAZIONI ALLEGATO "A" (NOMENCLATORE DM 2012)					
		TICKET ATTESO			
		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE
	generalità dei pazienti	105,67	91,48	14,19	211,34
	prestazioni aggiuntive:				
% DIMESSI TI / RICOVERI DRG MdS	pazienti > 70 ANNI	11,76	11,76	5,88	29,39
9%	pazienti TI	13,15	6,57	6,57	26,30
	<b>TOTALE</b>	<b>130,58</b>	<b>109,82</b>	<b>26,64</b>	<b>267,03</b>

Complessivamente a livello nazionale, il valore tariffario del monitoraggio per il biennio è pari a 300.672.390 euro, di cui 147.863.971 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, 129.111.335 euro per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e 23.697.084 per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, come risulta dalla seguente tabella:





numero i dimessi COVID non deceduti			NOMENCLATORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE DM 18.10.2012		
			Impatto dal 25.5.2021 al 31.12.2021	Impatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022	Impatto dal 1.1.2023 al 25.5.2023
fino a 69 anni	70 e oltre	totale	valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni
			dal 25.5.2021 al 31.12.2021	dal 1.1.2022 al 31.12.2022	dal 1.1.2023 al 25.5.2023
9.845	9.679	19.524	11.343.239	9.922.569	1.865.904
415	539	954	560.341	490.923	94.212
55.376	34.070	89.446	51.022.093	44.513.528	8.075.785
1.398	1.454	2.852	1.660.673	1.453.147	274.411
1.900	2.263	4.163	2.436.985	2.134.063	407.020
11.002	10.835	21.837	12.687.926	11.098.950	2.087.386
1.623	1.928	3.551	2.078.512	1.820.123	347.078
4.531	3.551	8.082	4.653.638	4.065.549	751.435
16.801	14.638	31.439	18.178.527	15.890.858	2.961.016
4.744	4.009	8.753	5.055.014	4.418.100	821.329
2.138	1.712	3.850	2.218.719	1.938.573	358.898
2.308	1.330	3.638	2.070.075	1.805.354	325.900
12.473	6.943	19.416	11.033.706	9.620.895	1.732.189
3.285	2.097	5.382	3.074.342	2.682.720	488.085
384	214	598	339.846	296.332	53.358
3.310	1.476	4.786	2.698.124	2.349.869	416.151
8.016	4.795	12.811	7.299.901	6.367.705	1.152.766
57	36	93	53.102	46.335	8.423
1.258	623	1.881	1.064.367	927.495	165.530
7.629	4.103	11.732	6.658.561	5.804.879	1.042.420
1.733	1.193	2.926	1.676.280	1.463.368	267.789
<b>150.226</b>	<b>107.488</b>	<b>257.714</b>	<b>147.863.971</b>	<b>129.111.335</b>	<b>23.697.084</b>

La mancata entrata per compartecipazione alla spesa è stata determinata applicando al valore tariffario la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, come risulta dalla seguente tabella:



ALLEGATO "A"			
%TICKET	codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)
21%	89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutaz	3,6,12,24 mesi
29%	90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
28%	90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3,6,12,24 mesi
32%	90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
25%	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3,6,12,24 mesi
30%	90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3,6,12,24 mesi
34%	90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3,6,12,24 mesi
22%	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3,6,12,24 mesi
26%	90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3,6,12,24 mesi
11%	90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3,6,12,24 mesi
28%	90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3,6,12,24 mesi
15%	90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3,6,12,24 mesi
31%	90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3,6,12,24 mesi
32%	90.22.5	FERRO [S]	3,6,12,24 mesi
12%	89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sa	3,6,12,24 mesi
11%	91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3,6,12,24 mesi
9%	91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3,6,12,24 mesi
29%	90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3,6,12,24 mesi
21%	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (H	1 volta/anno
20%	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
18%	88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova	1 volta/anno
23%	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	<b>2 volte/anno</b>
18%	89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	<b>2 volte/anno</b>
12%	89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
24%	87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del tora	1 volta/anno
<b><i>in pazienti età &gt; 70 anni, in aggiunta alle precedenti</i></b>			
13%	89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimen	<b>2 volte/anno</b>
<b><i>in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti</i></b>			
30%	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3,6,12,24 mesi

Prendendo a riferimento l'incidenza media del ticket pagato nel 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, secondo i criteri di calcolo sopra descritti, si procede a stimare il mancato incasso per esenzione del ticket considerando la frequenza delle prestazioni di cui all'allegato A indicata dalle società scientifiche con riferimento alla platea dei possibili beneficiari rappresentati dai dimessi COVID non deceduti. Nella seguente tabella sono riportate le risultanze di detta stima di calcolo suddivisa per ciascuna regione e provincia autonoma:



				NOMENCLATORE DM 2012			
REGIONI	numero i dimessi COVID non de ceduti			ticket osservato			
	fino a 69 anni	70 e oltre	totale	anno 1	anno 2	anno 3	totale
Piemonte	9.845	9.679	19.524	2.199.981	1.911.468	345.413	4.456.862
Valle d'Aosta	415	539	954	108.274	94.177	17.266	219.717
Lombardia	55.376	34.070	89.446	9.958.073	8.636.295	1.522.064	20.116.432
P.A. Bolzano	1.398	1.454	2.852	321.838	279.692	50.693	652.223
P.A. Trento	1.900	2.263	4.163	471.432	409.914	74.822	956.168
Veneto	11.002	10.835	21.837	2.460.722	2.138.028	386.389	4.985.139
Friuli Venezia Giulia	1.623	1.928	3.551	402.100	349.626	63.809	815.535
Liguria	4.531	3.551	8.082	905.330	785.899	140.306	1.831.534
Emilia-Romagna	16.801	14.638	31.439	3.531.430	3.066.843	550.638	7.148.911
Toscana	4.744	4.009	8.753	982.412	853.066	152.914	1.988.392
Umbria	2.138	1.712	3.850	431.509	374.617	66.957	873.083
Marche	2.308	1.330	3.638	404.365	350.605	61.579	816.550
Lazio	12.473	6.943	19.416	2.156.273	1.869.355	327.733	4.353.362
Abruzzo	3.285	2.097	5.382	599.734	520.202	91.859	1.211.795
Molise	384	214	598	66.414	57.577	10.095	134.085
Campania	3.310	1.476	4.786	528.748	458.024	79.401	1.066.174
Puglia	8.016	4.795	12.811	1.425.260	1.235.947	217.501	2.878.708
Basilicata	57	36	93	10.361	8.986	1.586	20.933
Calabria	1.258	623	1.881	208.314	180.518	31.459	420.290
Sicilia	7.629	4.103	11.732	1.301.830	1.128.462	197.488	2.627.780
Sardegna	1.733	1.193	2.926	326.676	283.437	50.252	660.365
<b>TOTALE</b>	<b>150.226</b>	<b>107.488</b>	<b>257.714</b>	<b>28.801.076</b>	<b>24.992.736</b>	<b>4.440.226</b>	<b>58.234.037</b>

Dalla tabella sopra riportata, si desume che il mancato gettito del ticket sulle prestazioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del decreto è stimato in euro 28.801.076 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, in euro 24.992.736 per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022 ed in euro 4.440.226 per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, per complessivi mancati ticket pari ad euro 58.234.037. A fronte del predetto minor gettito di compartecipazione alla spesa è previsto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per ciascuno dei 3 periodi considerati nel biennio di vigenza della presente norma (dal 25.5.2021 fino al 25.5.2023).

A tale scopo il **comma 5** autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, di euro 24.993.000 per l'anno 2022 e di euro 4.441.000 per l'anno 2023. Agli oneri si provvede per ciascuno degli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 28.**

#### ***(Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima – COVAX)***

La disposizione prevede, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Le risorse di cui al predetto Fondo sono finalizzate:



- a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
- b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 29.**

##### ***(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)***

*La norma in esame è finalizzata a garantire la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private.*

*Invero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, col precipuo fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Inoltre, possono inserire tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Con riferimento al Next generation sequencing, si segnala che esso consiste in una metodica che consente il sequenziamento di porzioni estese del genoma anziché procedere all'analisi di un gene alla volta e non si identifica con una prestazione definita. Si rappresenta inoltre, che, al momento, l'allegato 4 al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, (non ancora entrato in vigore) consente esclusivamente di analizzare un numero specifico di geni in relazione al quesito diagnostico assistenziale.*

*La disposizione in esame, inoltre, consente alle Regioni e province autonome, per gli anni 2021 e 2022, di attribuire alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2 così da garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

#### **Articolo 30.**

##### ***(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)***

**Commi 1, 2 e 3: Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico.** Gli oneri finanziari per il potenziamento delle capacità diagnostiche e cliniche della Sanità Militare e per la realizzazione di un reparto di *fill and pack* destinato alla preparazione di farmaci iniettabili ammontano ad un totale di **81.749.247 euro** per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, all'interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, di cui al **comma 1**:



**Potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi**

<b>ITEM</b>	<b>IMPORTO</b>
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	225.000 €
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	185.000 €
Estrattore automatico magnetico di acidi nucleici agenti biologici	30.000 €
Dispensatore automatico (sistema automatizzato per la preparazione dei campioni per analisi PCR)	60.000 €
Termociclatore PCR per analisi molecolari agenti biologici	40.000 €
Frigorifero trasporta campioni con datalogger	19.000 €
Materiale di consumo necessario per il funzionamento dei laboratori	80.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica e elettromedicale per Ospedali Militari (RMN Aperta; PET RM; Mammografo)	7.000.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica per l'ospedale militare Celio (n. 8 ecografi point of care e 3 Ecografi specialistici)	410.000 €
Acquisizione di Tomografia Assiale Computerizzata per Ospedale Militare	500.000 €
Apparecchio per emogasanalisi	3.000 €
Apparecchio contaglobuli portatile per biologia clinica completo di accessori e consumabili	1.200 €
Congelatore -20°C	5.000 €
Frigorifero +4+8°C	12.000 €
Sistema distribuzione gas medicali con serbatoio O2 liquido	300.000 €
<b>TELEMEDICINA- TELEREFERTAZIONE</b>	<b>114.347€</b>
PCR test rapido con kit per 200 test	48.000 €
<b>LABORATORIO DI GENETICA (Imas Milano)</b>	<b>835.600€</b>
Eco-fast (2 APPARATI)	59.800 €
EURATOM Adeguamento Lg. 101/2020	25.000 €
<b>PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO</b>	<b>38.000 €</b>
<b>MAMMOGRAFIA CON MDC</b>	<b>60.000 €</b>
Apparato per determinazione della G6PD	40.000 €
<b>LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA</b>	<b>317.300€</b>
Sviluppo del fascicolo elettronico sanitario	2.000.000 €
Realizzazione di un'infrastruttura informatica in chiave one health	2.000.000 €
Implementazione di un servizio di telemedicina integrato a capacità robotizzate/smart health	4.000.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>18.408.247€</b>

**Potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale**

<b>ITEM</b>	<b>IMPORTO</b>
Modulo di biocontenimento per Role 2	800.000 €
Unità distribuzione dell'energia per i Role 2	1.400.000 €
Gruppo elettrogeno di grande capacità	5.040.000 €
Torri faro per Role 2	1.000.000 €
Motosollevatore 22 t (movimentazione dei moduli ospedale nelle fasi di montaggio)	960.000 €
Motrice per trasporto rimorchi (derivazione commerciale)	2.660.000 €
Semirimorchio 40 piedi	1.440.000 €
Modulo servizi per Role 2	1.960.000 €





Materiali di ultima generazione per supportare la funzionalità dei Role 2 (carrelli per urgenza, monitor multiparametrici, dispositivi vari etc.)	180.400 €
Elettrocardiografo portatile con autodiagnosi	5.000 €
Ecocardiografo portatile di ultima generazione con sonde	45.000 €
Apparecchiatura RX portatile DR motorizzato	70.000 €
Ecografo fisso di alta fascia	70.000 €
Sistema per RX telecomandato DR	260.000 €
Laboratorio DIMOS MILNET	186.000 €
Impianti medicina iperbarica per Ospedale Militare del Celio e Marinferm La Spezia	5.000.000 €
Dotazioni tecniche e supporto ITC per incrementare le capacità di avio-trasporto sanitario	6.900.000 €
MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO ISTANTANEO	49.600€
SISTEMA NOTTURNIZZAZIONE IMMAGINI	300.000 €
TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA	20.000 €
Kit stratevac per il trasporto via KC-767 di pazienti in condizioni critiche sottoposto a supporto dei parametri vitali	6.000.000 €
ROLE2 per ricovero pazienti su Nave Trieste	2.000.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>36.346.000€</b>

#### Sviluppo dei sistemi informativi e formativi

ITEM	IMPORTO
Realizzazione centro simulazione "deployable"	50.000 €
Implementazione di Intelligenza Artificiale	4.500.000 €
Implementazione di Sistemi Informantivi per l'analisi di dati Sanitari	700.000 €
Realizzazione centro formazione avanzata	50.000 €
Programma formazione gestione rischio clinico	160.000 €
Acquisizione nuove piattaforme per biologia molecolare	3.000.000 €
Elearning Content management system per il servizio sanitario militare con possibilità di Content Management System: il modulo LCMS	25.000 €
Aula Virtuale Sincrona (AVS): attrezzata strumenti tecnologici audio/video e software di elaborazione foto, video e audio impaginazione contenuti	10.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>8.495.000 €</b>

*Commi da 1-bis La disposizione è intesa ad integrare le misure dell'articolo in esame, prevedendo un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 rispetto a quello già previsto dalla norma originaria, per realizzare la dematerializzazione e la digitalizzazione degli archivi della Sanità militare.*

*Le relative attività procederebbero in maniera sincrona rispetto alle altre linee di azione, secondo i seguenti stadi:*

- 1) Progetto: valutazione degli archivi, implementazione di un repository digitale, e realizzazione dei piani di dematerializzazione e di digitalizzazione;*
- 2) Dematerializzazione: trasposizione dei documenti cartacei in archivio informatico;*
- 3) Digitalizzazione: realizzazione di sistemi dedicati alla digitalizzazione e relativi algoritmi.*

*I fondi, gestiti con i bandi già attivi per la PA, saranno impegnati entro il 31/12/2021, come da disposto normativo, utilizzando preferibilmente la piattaforma CONSIP (Accordi attualmente in essere tra CONSIP e AGID).*





ITEM	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO
Identificazione delle aree tematiche degli archivi da dematerializzazione	Con il supporto di IGESAN individuazione delle aree tematiche oggetto di dematerializzazione. Segue l'individuazione dei luoghi adibito ad archivio e sopralluogo.	250.000€
Studio del processo e progettualità delle attività	Priorizzazione degli archivi da dematerializzare ed identificazione degli output da produrre. Attagliamenti hardware di acquisizione documenti, archiviazione e motore di ricerca.	250.000€
Attività di dematerializzazione	Invio di team di archivisti per l'acquisizione olografica dei fascicoli, raccolta dei metadati ed indicizzazione dei documenti.	5.000.000€
Hardware	Hardware da impiegare per le scansioni nonché da dedicare a rete e data warehouse	500.000€
Piattaforma web	Realizzazione di piattaforma web in grado di fare operare gli archivisti back end ed integrata con il motore di ricerca a disposizione dell'utenza di ufficio.	2.000.000€
Intelligenza artificiale	Sviluppo dell'algoritmo più idoneo a gestire l'acquisizione delle informazioni, archiviazione e successivo data retrieval.	2.000.000€

**Comma 1-ter** La disposizione autorizza anche per il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per la dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro.

**Il comma 1-quater** prevede che agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

**Comma 2.** Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, per lo sviluppo della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, di cui al **comma 2**:

**Realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini**

Progettazione, acquisizione e realizzazione di opere infrastrutturali, impianti/utilities ed apparecchiature di produzione e controllo qualità (chimico e microbiologico in asepsi) per la preparazione ed i relativi controlli analitici necessari per la realizzazione ed il rilascio di lotti di dosi di anticorpi monoclonali e di autoiniettori per la difesa CBNRe sia in condizioni ordinarie che in emergenza.	12.000.000,00 €
Acquisizione di una linea robotizzata per il "filling" di dosi anticorpi monoclonali (da bulk) in flaconcini monodose e di cartucce per la realizzazione di autoiniettori in ambiente asettico	3.200.000,00 €
Prototipizzazione autoiniettori (Finanz. PNRM) per la somministrazione in emergenza di antidoti per la difesa CBNRe	309.000,00 €
Industrializzazione autoiniettori per la realizzazione dei componenti necessari per l'assemblaggio del dispositivo	991.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>16.500.000 €</b>

**Il comma 3** prevede un'autorizzazione di spesa per complessivi € 2.000.000 per le esigenze del Servizio sanitario della Guardia di finanza. I pertinenti oneri finanziari sono stati quantificati come segue:

- € 1.000.000 per l'acquisto di 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato (dal costo stimato di € 100.000 cadauna);
- € 400.000 per l'approntamento di 2 poliambulatori mobili (€ 200.000 cadauno);



- € 600.000 per l'approvvigionamento di strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo.

**Commi 4-6. Indennità personale militare medico.** Relativamente al **comma 4** sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento "Drive Through" della Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia della Difesa che del Servizio Sanitario Nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 92 giorni (dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021), nonché per il personale medico, paramedico e di supporto impiegato nei citati "Drive Through", nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																				
GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE			
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.209,14	
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24	
Capitano	3	15,67	17,22	20,45	3,73	4,20	4,95	1,33	1,51	1,74	20,39	23,51	27,14	998,12	564,25	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49	
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53	
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46	
Primo Luogotenente	3	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91	
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06	
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.500,63	2.579,69	992,07	
Maresciallo Capo	3	13,9	15,72	18,14	3,39	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02	
Maresciallo Ordinato	8	13,64	15,44	17,81	3,33	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,67	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57	
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,55	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85	
Servente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,09	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,98	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33	
Servente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,08	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43	
Caporal/Magg. Ca. Scelo	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52	
Caporal/Magg. Capo	3	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,13	742,70	429,08	161,47	3.715,48	2.109,38	807,35	
Caporal/Magg. Scelo	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34	
<b>TOTALE</b>	<b>78</b>																76.839,03	43.452,46	16.711,28	
<b>TOTALE MENSILE</b>																				<b>137.003</b>
<b>TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021 (92 GG)</b>																				<b>420.142</b>
<b>COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO</b>																				<b>21,96</b>

\* Feriale diurno

\*\* Festivo diurno/feriale notturno

\*\*\* Festivo notturno



IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAF 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAF 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	1,5	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	1,5	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	1,5	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	40.265	125.402
Capitano	65	74,00	1,5	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	1,5	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Capotenente	20	74,00	1,5	5.372	1.887	29.439	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	1,5	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	1,5	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	1,5	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	1,5	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Maggiore Capo Sc.	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Maggiore Capo	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Maggiore Sc.	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non INSP	120	44,80	1,5	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
<b>TOTALE</b>	<b>922</b>			<b>222.305</b>	<b>78.082</b>	<b>1.219.002</b>			<b>147.459</b>	<b>51.793</b>	<b>808.588</b>	<b>2.027.592</b>
<b>TOTALE MENSILE</b>											<b>2.027.592</b>	
<b>TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021</b>											<b>6.082.776</b>	

**RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA**

<b>SALE OPERATIVE</b>	<b>420.142</b>
PERSONALE MEDICO PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. JGEA	<b>6.082.776</b>

<b>TOTALE FABBISOGNO</b>	<b>6.502.918</b>
--------------------------	------------------

Per la quantificazione degli oneri di cui al **comma 5** sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto dei vaccini sul territorio nazionale, e di 60 unità di personale militare impiegate nell'ambito di *team* mobili vaccinali, nello svolgimento di attività connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla nel periodo 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021 (92 gg.):

- per l'attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto di vaccini sul territorio nazionale, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 20 unità di personale e, per le restanti 80 unità, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 50 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;
- per i *team* vaccinali mobili, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 12 unità di personale e per le restanti 48 unità l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 24 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:



MOVIMENTAZIONE VACCINI SUL TERRITORIO NAZIONALE

699.313 €

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (CLS)

GRADO	n.	VALORE ORA STRAORDINARIO			INPS AMM. 14,2%			IRAP 1,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			90 TES REPARTITE PER TROLOGIA 1000 DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TROLOGIA DI STRAORDINARIO E INDICAZIONE		
		Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***	Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***	Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***	Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***	Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***	Ferie I*	Ferie II**	Ferie III***
Comando	1	30,25	34,34	39,35	7,26	8,26	9,26	2,61	2,84	3,08	40,54	45,65	50,68	35,37,79	40,35,35	45,33	3,87,79	4,38,35	-
Capitano	2	15,67	17,72	20,45	3,73	4,29	4,85	1,31	1,51	1,74	20,79	23,01	25,14	14,95,59	16,95,14	18,95	2,91,17	3,28,17	-
Primo Carabiniere	4	15,67	17,72	20,45	3,73	4,29	4,85	1,31	1,51	1,74	20,79	23,01	25,14	14,95,59	16,95,14	18,95	2,91,17	3,28,17	-
Secondo Carabiniere	2	15,67	17,72	20,45	3,73	4,29	4,85	1,31	1,51	1,74	20,79	23,01	25,14	14,95,59	16,95,14	18,95	2,91,17	3,28,17	-
Terzo Carabiniere	4	15,67	17,72	20,45	3,73	4,29	4,85	1,31	1,51	1,74	20,79	23,01	25,14	14,95,59	16,95,14	18,95	2,91,17	3,28,17	-
Caporal Maggiore	7	12,12	13,77	15,42	2,95	3,32	3,69	1,01	1,17	1,34	16,18	18,19	20,19	11,55,65	13,15,65	14,75	2,88,79	3,25,22	-
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>																34.580,76	42.95,65	-
<b>TOTALE MENSILE</b>																			<b>34.886</b>
<b>TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021 (21 GG)</b>																			<b>94.715</b>
<b>COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO</b>																			<b>19,50</b>

\* Ferie diurna

\*\* Ferie diurna ferie notturne

\*\*\* Ferie notturne

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO (CFI)

GRADO	UNE A'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Gorni	INPS AMM. 14,2%	IRAP 1,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Gorni	INPS AMM. 14,2%	IRAP 1,5%	TOTALE FESTIVO	
Maggiore	1	65,00	15	309	108	1.692	165,00	5	200	70	1.095	2.787
Capitano	1	74,00	15	269	94	1.473	148,00	5	179	63	982	2.455
Tenente	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Luogotenente	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Storisciale Ordinario	4	65,00	15	987	347	5.414	136,00	5	658	221	3.609	9.024
Sergente	10	65,00	15	2.463	867	13.535	136,00	5	1.646	578	9.024	22.559
Caporal Maggiore Capo	30	64,00	15	6.970	2.448	38.218	128,00	5	4.646	1.632	25.478	63.696
Caporal Maggiore	30	64,00	15	6.970	2.448	38.218	128,00	5	4.646	1.632	25.478	63.696
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>			<b>19.047</b>	<b>6.690</b>	<b>104.442</b>			<b>12.692</b>	<b>4.458</b>	<b>69.595</b>	<b>174.037</b>
<b>TOTALE MENSILE</b>												<b>174.037</b>
<b>TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021</b>												<b>522.111</b>



MOVIMENTAZIONE VACCINI SUL TERRITORIO NAZIONALE					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	20	10	8	2	20
Totale percettori CFI	80	40	40		
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

STIMA ONERI DI MISSIONE MOVIMENTAZIONE VACCINI					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg. 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	8	12,27	20	1.963	6.020
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		327	1.003
Vitto presso strutture A.D.	48	4,80		4.608	14.131
Vitto strutture civili	2	15,00		600	1.840
Alloggio presso strutture A.D.	48	6,25		6.000	18.400
Alloggio strutture civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	30	20,00		12.000	36.800
<b>TOTALE</b>				<b>26.898</b>	<b>82.487</b>



## TEAMVACCINALI MOBILI

423.526

## COMPENSO PER LA VORO STRAORDINARIO

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			DPS AMMINISTRAZIONE 34%			IRAP 5,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			PORESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPEGATE			
		Festa I*	Festa II**	Festa III***	Festa I*	Festa II**	Festa III***	Festa I*	Festa II**	Festa III***	Festa I*	Festa II**	Festa III***	Festa I*	Festa II**	Festa III***	Festa I*	Festa II**	Festa III***	
Comune Capimonte	1	26,22	24,24	28,85	7,19	6,26	9,60	2,60	2,34	2,29	40,24	42,12	37,95	337,79	428,2	0,00	247,528	316,65	-	
Comune	1	15,67	17,72	20,45	4,19	4,29	4,95	1,22	1,31	1,74	20,79	22,21	27,14	143,529	223,14	0,00	230,117	470,28	-	
Comune L'aspettato	1	15,41	17,42	20,1	4,12	4,22	4,95	1,21	1,45	1,71	20,42	22,12	26,97	142,142	221,6	0,00	230,217	462,22	-	
Municipalità Ombrose	1	12,64	12,44	17,21	3,21	2,74	4,21	1,16	1,21	1,21	18,10	20,49	22,62	126,702	204,9	0,00	212,424	429,75	-	
Comune Mammone	1	12,42	1,42	16,2	3,16	2,46	2,99	1,02	1,22	1,40	16,79	18,20	21,91	117,216	122,74	0,00	222,012	279,21	-	
Comune Mago. Co. Sesto	1	12,12	12,71	15,21	2,92	3,21	3,52	1,02	1,17	1,24	16,05	18,19	20,9	112,523	121,92	0,00	221,165	262,24	-	
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>																18.251,42	2.022,47	-	
<b>TOTALE MENSILE</b>																				<b>21.988</b>
<b>TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021 (12 GG)</b>																				<b>66.203</b>
<b>COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO</b>																				<b>22,49</b>

\* Feriale diurno

\*\* Festivo diurno e di sera

\*\*\* Festivo notturno





**COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**

GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Gorni	INPS AMM 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Gorni	INPS AMM 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Maggiore	1	85,00	15	309	108	1.692	165,00	5	200	70	1.095	2.787
Capitano	2	74,00	15	557	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Tenente	2	74,00	15	557	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Luogotenente	3	74,00	15	806	283	4.419	148,00	5	557	189	2.946	7.365
Maresciallo Ordinario	4	68,00	15	987	347	5.414	136,00	5	658	231	3.609	9.024
Sergente	10	68,00	15	2.468	867	13.535	136,00	5	1.646	578	9.024	22.559
Capora/Magg. Capo	12	64,00	15	2.788	979	15.287	128,00	5	1.859	653	10.191	25.478
Capora/Magg. Sc.	14	64,00	15	3.252	1.142	17.835	128,00	5	2.168	762	11.890	29.725
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>			<b>11.685</b>	<b>4.104</b>	<b>64.074</b>			<b>7.784</b>	<b>2.734</b>	<b>42.683</b>	<b>106.758</b>

TOTALE MENSILE	<b>106.758</b>
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021	<b>320.274</b>



TEAM VACCINALI MOBILI					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	12	4	2	2	20
Totale percettori CFI	48	20	20		
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

STIMA ONERI DI MISSIONE					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg- 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	12,27	20	491	1.506
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		327	1.003
Vitto presso strutture A.D.	22	4,80		2.112	6.477
Vitto strutture civili	2	15,00		600	1.840
Alloggio presso strutture A.D.	22	6,25		2.750	8.433
Alloggio strutture civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	11	20,00		4.400	13.493
<b>TOTALE</b>				<b>12.080</b>	<b>37.045</b>

### Commi 7 e 8. Misure in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie.

Le disposizioni di cui al **comma 7** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Pertanto, la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del medesimo decreto legislativo (COM), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche le disposizioni di cui al **comma 8** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività viene svolta da medici in servizio, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico, non comportando, quindi, necessità di ulteriore copertura previdenziale. Inoltre, in ogni caso a ciascun assistito può corrispondere esclusivamente un solo medico di riferimento, a cui verrà attribuita unicamente la relativa quota capitaria prevista dall'attuale sistema di retribuzione dei medici di medicina generale, non essendo previste forme di emolumento fisso.



*Commi da 7-bis a 7 septies Comma 7- bis: La norma consente l'arruolamento con ferma temporanea, non rinnovabile, sino al 31 dicembre 2021, di 16 ufficiali medici, con grado di tenente o corrispondente, e 7 sottoufficiali infermieri con il grado di maresciallo, nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui all'art. 19-undecies del decreto legge 137/2020, convertito in legge con legge 176/2020.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di posti non occupati a seguito della procedura di arruolamento già autorizzata sino a dicembre 2021.*

*Comma 7-ter La disposizione non comporta oneri avendo natura ordinamentale.*

*Comma 7-quater: La disposizione è volta ad assicurare la funzionalità delle Forze Armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso il reperimento di nuove risorse destinate alla remunerazione delle peculiari prestazioni connesse anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento anche alle indennità accessorie correlate con la specificità delle relative funzioni, e mediante la mirata destinazione degli stanziamenti già previsti per le medesime indennità. Le risorse aggiuntive sono destinate ad incrementare quelle già autorizzate per gli accordi negoziali del personale del Comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. L'intervento riveste carattere di urgenza per i diretti riflessi sui "tavoli negoziali" per il suddetto personale e, quindi, sui tempi necessari a perfezionare gli accordi per consentire al personale interessato di accedere al più presto ai nuovi trattamenti economici per le prestazioni di lavoro connesse alle attività istituzionali svolte,*

*Per tali finalità è prevista un'autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, per il predetto personale del Comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Comma 7-quinquies alla lettera a) – Prevede, per le medesime finalità di cui al comma 7-quater, l'espressa destinazione agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori, del fondo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 - già istituito per i servizi esterni e per le attività operative fuori sede di cui all'art. 1, comma 996, della legge n. 178/2020 - attraverso le procedure negoziali, relative al triennio 2019-2021, del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Inoltre, in analogia a quanto già previsto per la prima attuazione della nuova area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e per la correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate - in relazione allo stanziamento di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, anche per il triennio 2021/2023 - il predetto comma 7-quinquies alla successiva lettera b), prevede una integrazione dell'art. 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95/2017, al fine di differire di altri tre anni l'applicazione della disposizione che finanzia i provvedimenti ivi previsti, con la quota delle risorse destinate ad incrementare i trattamenti accessori dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998. L'intervento riproduce, integrandola, la formulazione già prevista, in via transitoria, nei richiamati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95/2017, in relazione al precedente stanziamento per la medesima attuazione, di cui all'art. 1, comma 680, della legge 30 dicembre 2017, n. 205. L'integrazione è funzionale all'adozione per l'anno 2021 del decreto di ripartizione delle risorse per l'incremento del trattamento economico dei dirigenti, in attuazione del richiamato art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro dello stesso personale.*

*Gli interventi di cui al richiamato comma 7-quinquies della disposizione non comportano effetti finanziari.*

*Comma 7-sexies – Dispone che, in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del ministero dell'economia e delle finanze sono complessivamente incrementate di 30 milioni annui a decorrere dal 2021.*



*L'importo di 30 milioni è stato individuato sulla base di un incremento di circa il 62 % delle risorse del fondo risorse decentrate, pari a 24 milioni di euro, e di un incremento di circa il 10% delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia e di circa il 9% di quello dei dirigenti di prima fascia pari, rispettivamente, a 5 milioni e 1 milione. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di 30 milioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Comma 7-septies - Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

*A tale fine, si provvede quanto a 33 milioni l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*Per i restanti 24 milioni, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando:*

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;*
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;*
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;*
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

*Il comma 9 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

#### *Articolo 30-bis.*

*(Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa)*

*La disposizione si limita a stabilire, in linea di continuità con la clausola contemplata dall'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110 a favore delle Forze armate e degli altri Corpi armati dello Stato, anche in favore di A.I.D. l'esonero dall'obbligo di dotarsi di alcune licenze di pubblica sicurezza, in particolare di quelle di cui agli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Si tratta di una previsione volta a conseguire obiettivi di necessaria semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa, insuscettibile di provocare riflessi di qualsivoglia segno sulla finanza pubblica e, dunque, perfettamente in linea con la clausola di neutralità finanziaria.*

*La previsione secondo cui l'AID annota le operazioni effettuate, con soggetti privati, in materia di armi da guerra, di materiali di armamento, nonché di esplosivi, sui registri previsti dagli articoli 35 e 55 TULPS, inoltre, costituisce un mero richiamo ai normali adempimenti previsti dai richiamati articoli del TULPS che devono essere svolti per l'esecuzione di transazioni nella particolare materia e, pertanto, anche tale norma deve considerarsi priva di possibili riflessi negativi sul bilancio dello Stato.*



## Articolo 31.

### (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)

#### Commi 1-5. Credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi

La disposizione normativa introduce, limitatamente alle attività di ricerca e sviluppo per farmaci **nuovi**, inclusi i vaccini, un credito nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2030. È ammessa come spesa anche quella relativa commissionata dall'estero. Il credito, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile successivamente al sostenimento dei costi in tre quote annuali.

*La modifica apportata alla Camera dei deputati interviene al comma 1 non determina ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli stimati per la norma originaria in quanto la relazione tecnica già considerava l'intera spesa del settore farmaceutico per l'attività di ricerca e sviluppo di farmaci ed in più, prudenzialmente, prevedeva anche un incremento di tale importo per tener conto di un eventuale effetto incentivo derivante dall'agevolazione in esame nonché del contesto epidemiologico in corso.*

La stima di tale nuovo credito è basata su alcune assunzioni sull'incidenza degli investimenti effettuati a seguito del diffondersi del COVID 19. A fini prudenziali, è stata incrementata la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili) tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente incrementate per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini. Il credito massimo così stimato è stato assoggettato al limite di 20 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari stimati, considerando da giugno 2021 i contratti stipulati relativi alla spesa commissionata dall'estero e con l'utilizzabilità del credito in tre quote, in linea con quanto indicato nella Legge di Bilancio 2021, tenendo conto dell'effetto differenziale rispetto a quanto già stimato per il 2021 e il 2022 dalla relazione tecnica originale.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta	0,0	-19,3	-40,6	-68,3	-76,8	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-55,4	-27,7	0,0

*in milioni di euro*

**Commi 6- e 8 Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina (Enea Tech).** Non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica operando sulla base delle risorse già stanziare a legislazione vigente per il fondo per il trasferimento tecnologico nonché utilizzando le risorse ivi individuate.

*Comma 7 Le modifiche apportate dalle lettere a) alla f) hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attenendo alla governane e denominazione della fondazione Enea tech ed alle finalità del fondo previsto dall'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ma senza incidere sulle risorse disponibili ad eccezione della lettera b) che introduce il comma 1-bis. Quest'ultimo prevede, infatti, che al medesimo fondo possono essere assegnati ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro destinati alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale e, a tal fine, sono utilizzate, nel limite della disponibilità, le somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008.*

*Con la lettera g) viene concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 alla Fondazione FS Italiane fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

*Il comma 7-bis prevede che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.





#### **Articolo 31-bis.**

**(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)**

*Alla disposizione si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 11 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.*

#### **Articolo 31-ter.**

**(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)**

*La disposizione riduce, per il periodo 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro al 5 dall'attuale 22%.*

*Al fine di valutare la perdita di gettito prodotta, sono stati presi in considerazione gli acquisti delle Università, degli Enti di ricerca pubblici e delle IRCCS rilevati da SIOPE per l'anno 2019, per un totale di 715 milioni circa.*

*Tale valore, pur non disponendo di dati puntuali, viene raddoppiato (1.430 mln euro) per tenere conto anche degli enti privati.*

*Considerando un differenziale di 17 punti percentuali e che i reagenti dedicati ai progetti di ricerca integralmente finanziati dalla Comunità Europea possono essere stimati in circa 20% della spesa e che la norma ha carattere temporale dal luglio a dicembre 2021, gli effetti negativi di gettito IVA sono valutati in 24,3 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.*

#### **Articolo 31-quater.**

**(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione)**

*La norma apporta modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.*

*In particolare:*

*La disposizione di cui al comma 1, lettera a) avente ad oggetto la sostituzione del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 143, rappresenta un mero adeguamento rispetto all'articolo 17, nella nuova versione in oggetto, e reca la previsione che rinvia al Decreto di funzionamento, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo, le quali, a norma invariata, dovrebbero invece formare oggetto di delibera del CIPESS, nonché le condizioni e le modalità della concessione del medesimo. Viene espunto il riferimento ai tempi della concessione in quanto parametro di vaga natura e di difficile implementazione.*

*Le modifiche normative illustrate, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.*

*La disposizione di cui al comma 1, lettera b) incide sull'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 143 e reca l'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva dell'intervento, individuando quali ulteriori destinatari del Contributo Export i seguenti soggetti:*

- a) operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana;*





b) banche nazionali, nonché banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività;  
c) sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.  
Le modifiche normative illustrate, sono contraddistinte dalla finalità di rendere gli strumenti di sostegno pubblico alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel loro complesso, più integrati, flessibili, efficaci e sostenibili, in particolare, rendendo la disposizione speculare al dettato normativo vigente con riferimento allo strumento di Coassicurazione pubblica alle esportazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato, rispetto al quale il Contributo Export è complementare.

Si rappresentano di seguito una serie di dati a supporto della neutralità finanziaria della disposizione.

Dall'ultimo rendiconto presentato dal Gestore, al 30 Aprile u.s., viene segnalata un'esposizione nozionale di portafoglio pari ad Euro 36.763 Mln di cui:

- Euro 35.612 Mln per operazioni di Credito Acquirente;
- Euro 875 Mln per operazioni di Credito Fornitore;
- Euro 276 Mln per operazioni di Investimento Estero.

Per quanto riguarda nello specifico la Pipeline 2021, l'esposizione complessiva nozionale attesa è pari ad Euro 11.104 Mln, in relazione alla quale sono stimati Accantonamenti pari ad Euro 954 Mln, di cui Euro 944 Mln per il Credito Acquirente.

Rispetto a tale esposizione, il Fondo 295 vanta una disponibilità pari ad Euro 4.692 Mln, di cui Euro 3.227 Mln quali disponibilità di cassa ed Euro 1.465 Mln quali crediti per impegni pluriennali di spesa.

Rispetto alla disponibilità complessiva indicata, si rappresenta che Euro 4.564 Mln sono relativi all'operatività di Credito Acquirente, rispetto ai quali gli Impegni in essere, sono pari ad Euro 2.056 Mln.

In relazione agli Impegni indicati, dalle suddette disponibilità vanno conseguentemente detratti Accantonamenti per i volumi di operazioni approvate, pari ad Euro 836 Mln con un conseguente surplus, ovvero risorse ancora impegnabili, pari ad Euro 3.728 Mln.

Considerato quanto sopra evidenziato, in merito all'esposizione nozionale attesa e ai correlati Accantonamenti attesi in relazione alla Pipeline 2021, e date le significative disponibilità residue sul Fondo, pari ad Euro 3.728 Mln, non emerge una specifica necessità di copertura conseguente all'estensione della misura, né nell'immediato, né nel breve periodo, ulteriore rispetto a quanto sia eventualmente necessario fare a legislazione vigente.

A ciò si aggiunga che, allo stato attuale, per quanto riguarda la Garanzia SACE, se, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 143/1998, è ammessa la possibilità che soggetti non bancari possano essere presenti, sin dalla fase iniziale, insieme al pool di banche, in concreto questo avviene in casi sporadici, occasionali caratterizzati da problemi di funding gap della commessa. Anche in questa fattispecie residuale, si rappresenta, in ogni caso, che il disallineamento tra SACE e SIMEST può porre un problema di gestione in quanto, da un parte, il finanziamento verrebbe completamente coperto da SACE, mentre, dall'altra, SIMEST non potrebbe supportare l'intermediario ed il committente estero sarebbe quindi costretto a strutturare il finanziamento in due tranche diverse. In realtà per SACE, e di conseguenza anche per SIMEST, la casistica ordinaria e principale è quella che vede tali soggetti non bancari coinvolti come cessionari delle banche commerciali, anche in ragione della natura e del tipo di attività esercitata dai medesimi.

In merito occorre considerare che, in questi casi ordinari, lo scopo della disposizione normativa è proprio quello di mitigare le perdite potenziali a cui è esposto il Fondo 295. in alcune delle fattispecie, di seguito illustrate, le quali, a legislazione vigente, vengono gestite da Simest, in coordinamento con Sace, facendo ricorso a diversi espedienti di natura contrattuale, non sempre di facile accettazione da parte delle controparti private:

- i. Banche del pool che finanzia il progetto che decidano di cedere parte o la totalità delle proprie quote a entità non bancarie (italiane o estere) costituite ad hoc (es. veicoli di



cartolarizzazione), per liberare il proprio portafoglio specie delle partecipazioni a finanziamenti più a rischio di default. Tale esigenza è tra l'altro diventata più rilevante di recente, avendo tutte le banche l'obbligo previsto dalle autorità regolamentari internazionali di ridurre le quote di non performing loans nei loro portafogli ed essendo aumentati i finanziamenti a rischio di mancato pagamento nel portafoglio del Fondo;

- ii. Controparti estere che decidono di convertire il finanziamento bancario in prestito obbligazionario.

Tali fattispecie, come anticipato, sono entrambe ammissibili alla copertura assicurativa Sace sulla base del perimetro normativo di riferimento, mentre, non essendo previste in relazione al Fondo 295, comportano la necessità da parte del Gestore di una revoca dei contributi ovvero la cancellazione dell'intervento agevolativo e, in taluni casi, la risoluzione delle coperture tramite IRS messe in piedi sulle operazioni.

Gli scenari ipotizzati determinano quindi potenziali costi di rottura a carico del Fondo o della controparte estera stessa, ovvero, nella migliore delle ipotesi, una rinuncia ai flussi positivi al Fondo che, avendo natura rotativa, costituiscono anch'essi un'importante fonte di rifinanziamento dello stesso.

Infine con specifico riferimento all'estensione di operatività in favore di controllate e collegate estere di imprese italiane, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, si rappresenta l'ulteriore finalità/opportunità di rendere più fruibile e meno oneroso, dal punto di vista operativo/gestionale, ed in particolare a livello documentale, l'intervento agevolativo a beneficio di commesse internazionali che, per loro caratteristiche (es. progetti infrastrutturali, oil&gas, etc..), vedono il coinvolgimento sia di esportatori italiani che delle loro controllate/collegate estere.

Infatti in quest'ultimo caso, a legislazione vigente, Simest, per considerare eligible la componente contrattuale eseguita dalle controllate/collegate estere di società italiane, ha necessità di richiedere, sia le fatture emesse dalle controllate/collegate estere al committente estero, sia le fatture di pari importo emesse dall'esportatore italiano alla propria controllata/collegata estera, con la conseguente doppia fatturazione della medesima fornitura.

Alla luce delle evidenze rese disponibili dalla reportistica e sopra riportate e delle finalità illustrate, in termini di mitigazione di perdite potenziali e di possibile generazione di maggiori flussi positivi sul Fondo 295, e della natura rotativa del fondo stesso, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ma è invece funzionale a rendere lo strumento più sostenibile nel breve medio e lungo periodo.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c) ha invece ad oggetto la sostituzione integrale dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 143 e reca la previsione che rinvia ad una delibera del CIPESS, l'approvazione, per l'anno successivo, dei seguenti documenti, previamente sottoposti all'approvazione da parte del Comitato Agevolazioni:

- il piano strategico annuale, redatto considerate le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e recante l'indicazione della misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis;
- il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Le modifiche normative illustrate, aventi natura ordinamentale e finalità di semplificazione normativa, di flessibilità operativa e di allineamento rispetto allo schema delineato dal sistema di Coassicurazione pubblica del credito alle esportazioni, non comportano nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

#### Articolo 32.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)



La disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza, comprese le spese per la somministrazione di tamponi, per l'emergenza Covid-19 a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo *regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.*

Il credito è stabilito nella misura del 30% delle spese sostenute con un limite del credito di 60 mila euro.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa stabilito, pari a 200 milioni per il 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

*La modifica apportata alla Camera dei deputati interviene in materia di credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione modificando la condizione di identificazione di alcuni soggetti beneficiari dell'agevolazione (strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).*

*La misura non determina ulteriori effetti operando sempre il suddetto credito d'imposta nel limite di spesa previsto nella norma originaria, pari a 200 milioni di euro per il 2021.*

#### *Articolo 32-bis.*

*(Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)*

*La disposizione autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.*

#### *Articolo 33*

*(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)*

##### **Commi 1 e 2. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.**

Si prevede un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 8 milioni di euro, per l'anno 2021, vincolando le predette risorse al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, in quanto ultimi disponibili, e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

**Commi 3-5. Reclutamento straordinario psicologi.** La norma prevede un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 19.932.000 euro, per l'anno 2021, vincolando le predette risorse al reclutamento straordinario di psicologi. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, in quanto ultimi disponibili, e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa possono essere conferiti agli psicologi nei limiti di spesa previsti nella Tabella B allegata al presente decreto. Tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun professionista, pari a 24 ore settimanali, e del numero di settimane da calcolare dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021



(4,33 settimane \* 7 mesi), considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi, onnicomprensivi, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi.

Il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

*Il comma 6-bis è diretto ad istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinata a facilitare la promozione del benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età scolare.*

*Il comma 6-ter rinvia ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative.*

*Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.*

#### *Articolo 33-bis.*

*(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

*Ciascuno dei commi 1 e 2 attribuisce un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 rispettivamente all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e agli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e per l'incremento delle prestazioni ad alta complessità avute nell'anno 2020 a conseguenza della predetta emergenza.*

*Il comma 4 reca la conseguente copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### *Articolo 34.*

*(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)*

**Commi 1-3. Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid.**

La disposizione in esame, al **comma 1**, attribuisce risorse al Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. *La modifica introdotta alla Camera dei deputati specifica che il Commissario presenti il rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021 e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.*

Al **comma 2**, viene previsto che, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Finalità della disposizione in esame è pertanto quella di garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l'adozione di apposito DPCM.

Il **comma 3**, infine, prevede la rendicontazione periodica delle somme attribuite ai sensi del comma 1.

*La modifica introdotta alla Camera dei deputati prevede che il Commissario straordinario rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze*





*e alle Camere decorsi sei mesi dalla data del trasferimento sull'effettivo utilizzo delle somme e successivamente la rendicontazione deve avvenire ogni quattro mesi e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.*

**Commi 4-6. Attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue.** Per le attività di cui al comma 4, si autorizza la spesa complessiva di 5.800.000 euro ripartito in 2.500.000 euro per l'anno 2021 e 3.300.000 euro per l'anno 2022.

Tale stanziamento è disposto sullo stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Le risorse in questione saranno ripartite tra regioni, province autonome e Istituto Superiore di Sanità, in base ai criteri definiti con apposito decreto del Ministro della salute da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Alla stima dell'importo complessivo della spesa si è pervenuti tenendo conto delle azioni da espletare, degli obiettivi da raggiungere, dei soggetti coinvolti e dei tempi per la realizzazione della sorveglianza sul territorio nazionale.

**Comma 7. Potenziamento piano vaccinale.** La disposizione è diretta a introdurre un ulteriore potenziamento degli strumenti riguardanti la campagna vaccinale contro il virus SARS-COV-2, prevedendo la possibilità che le regioni e province autonome coinvolgano anche gli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini. Trattandosi di una mera facoltà, da esercitarsi comunque nell'ambito dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 8 e 9. Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza.** La disposizione di cui al comma 9 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è diretta a consentire per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. La disposizione di cui al comma 10 è unicamente diretta a chiarire la non sovrapposizione per l'anno 2021 del citato articolo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2/2021 con le disposizioni recate dall'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 18/2020.

*Comma 9-bis La disposizione in esame, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che è volta ad esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti, nonché prevedere che i minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. È previsto inoltre che l'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni.*

*Prevede inoltre che, al fine di garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione Europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori, non siano tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Infine, l'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni. La suddetta disposizione, aventi natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una deroga all'obbligo di quarantena o isolamento, nonché alla sottoposizione a tampone per i minori di anni 6 accompagnati dai genitori.*

*Comma 9-ter. Prevede che, al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto*



*dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge.*

*La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Comma 9-quater . Istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo 2021 per la gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021*

*Il comma 9-quinquies ripartisce il fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rinviando ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti.*

*Agli oneri derivanti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

**Comma 10** *Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

*Commi da 10-bis a 10-quinquies Le disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che è volto al rafforzamento dei programmi di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, attraverso l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, e concernente dati già trasmessi dalle Associazioni di categoria alla PA secondo forme e modalità già consolidate (derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) che non comportano, pertanto, ulteriori incombenze a carico dei soggetti pubblici.*

*Commi da 10-sexies a 10-octies. Le disposizioni autorizzano la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare (RISP), al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, attraverso la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone. In particolare, l'attività di screening consiste in un trial controllato randomizzato che dovrebbe coinvolgere 10.000 pazienti italiani.*

*Il trial si chiama "4-IN THE LUNG RUN" (towards INDividually tailored INVitations, screening INTervals, and INTegrated co-morbidity reducing strategies in lung cancer screening) ed è già finanziato dall'UE con 8 milioni di euro che, con le disposizioni in esame, vengono integrati di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

*La Rete italiana screening polmonare (RISP) si sta costituendo in 12 centri in Italia (Torino, Milano, Genova, Padova, Parma, Reggio Emilia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Catanzaro, Catania), anche se il COVID-19 ha un po' fermato il processo di costituzione, la disposizione in esame si potrà realizzare il protocollo del trial.*

*Lo stanziamento previsto serve esattamente a finanziare il costo di 28.000 TC a bassa dose da effettuare in 2 anni a 10.000 persone, insieme anche all'effettuazione di un test COVID-19.*

*Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,*





saranno, quindi, definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 10-bis, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Tale stanziamento è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, che sarà ripartito tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 10-ter, atteso che trattasi di screening mirato su un campione di soggetti arruolati, pertanto di tipo selettivo e non generalizzato, a differenza degli screening oncologici attualmente previsti dai LEA per seno, cervice uterina e colon retto, che sono offerti a tutta la popolazione che presenti un maggior rischio di sviluppare un tumore.

#### **Articolo 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)*

*La disposizione, al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità si avvalga di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico sul territorio nazionale. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che includono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e sulla individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto Superiore di Sanità coordina attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.*

*A tali fini, ciascuna regione e provincia autonoma implementa una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità.*

*I laboratori hanno l'obbligo di trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del Covid-19, già istituita presso il medesimo Istituto, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 febbraio 2020, n. 50. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e accedendo all'apposito sistema informativo (piattaforma informatica) predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.*

*L'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per*



*l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000.000,00.*

*Si segnala che l'Istituto Superiore di Sanità, ha promosso il progetto della "Rete Italiana per la sorveglianza virologica, il monitoraggio immunologico, la formazione e la ricerca in Preparazione alla gestione delle Emergenze Infettive" (R.I.Pr.E.I). Tale Rete, già in parte attiva, a iso-rirorse, per la raccolta dei dati epidemiologici e di quelli sul sequenziamento genetico dei ceppi di SARS-CoV-2 necessita di essere estesa, potenziata e ampliata nelle sue funzioni.*

*Lo scopo principale del progetto è quello di favorire la crescita di una rete stabile di laboratori sul territorio nazionale che siano in grado di:*

*gestire in modo coordinato, mediante un'unica piattaforma pubblica e con metodiche condivise e validate, la sorveglianza della circolazione di varianti genetiche di SARS-CoV-2;*

*essere interoperabile con la sorveglianza integrata COVID-19 (ordinanza 640 del 27 febbraio 2020) coordinata da ISS e con l'anagrafe vaccinale nazionale (AVN) coordinata dal Ministero della Salute (articolo 3 del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2)*

- *effettuare in un sottocampione di soggetti vaccinati un monitoraggio delle risposte immunologiche contro SARS-CoV-2, valutando ampiezza e durata della risposta anticorpale e di quella cellulare T e B;*
- *effettuare studi viro-immunologici volti a chiarire i tanti aspetti ancora sconosciuti nel determinare la severità del quadro clinico e l'esito della malattia;*
- *favorire la formazione di giovani con competenze specifiche in campo virologico, immunologico e di prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive.*

*Nel complesso il progetto favorirà la formazione di un network nazionale dotato di elevate e specifiche competenze in grado di fronteggiare l'evoluzione di questa pandemia così come altre emergenze infettive.*

*Il progetto si articola su due pilastri principali con obiettivi e modalità di finanziamento differenti:*

***PILASTRO 1: Sorveglianza virologica e Monitoraggio immunologico***

*Modalità finanziamento: Top down*

*Il finanziamento richiesto garantirà per il 2021 le seguenti attività:*

#### **SORVEGLIANZA VIROLOGICA**

- *Costituzione di una rete di laboratori di microbiologia e di centri ad alta capacità di sequenziamento che mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica pubblica gestita dall'ISS (ICOGEN) consentirà il sequenziamento dei ceppi di SARS-CoV-2 circolanti nel territorio con percentuali comprese tra non meno del 5% di campioni positivi in periodi di alta circolazione virale ( $\geq 250$  casi per 100.000 abitanti) fino al 20% in periodi di circolazione virale media e bassa.*
- *Questo sistema potrà costituire una rete di sorveglianza stabile da utilizzare anche in futuro per diversi agenti patogeni*

#### **MONITORAGGIO IMMUNOLOGICO**

- *Allargamento della rete esistente di laboratori per l'analisi della risposta anticorpale e cellulare (T e B) alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e all'infezione naturale.*

***PILASTRO 2: Formazione e Ricerca in preparazione alla gestione delle emergenze infettive***

*Modalità finanziamento: Bottom-up dietro emanazione di Bandi Pubblici*

#### **FORMAZIONE**

- *Promuovere la formazione di giovani ricercatori e specialisti preparati su vari aspetti delle emergenze infettive*

#### **RICERCA IN PREPARAZIONE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE INFETTIVE**



- *Progetti proposti da ricercatori italiani, finanziati mediante processi di peer review*
- *Promuovere la ricerca competitiva sull'infezione da SARS-CoV-2.*

*Il finanziamento richiesto copre le attività per il secondo semestre 2021.*

*Segue Relazione Tecnica al budget.*

**RELAZIONE TECNICA al BUDGET**

***PILASTRO 1: Sorveglianza virologica e Monitoraggio Immunologico***

- ***PILASTRO 1a: Sorveglianza per l'identificazione di varianti genetiche di SARS-CoV-2 sul territorio nazionale***

*Si rappresenta che la numerosità dei campioni da sequenziare sarà correlata al numero di casi positivi per infezione da SARS-CoV-2 confermati dalle Regioni/PA nel periodo relativo al Progetto. Il finanziamento richiesto andrà a finanziare, almeno in parte, le attività in essere portando la capacità di sequenziamento, alla percentuale di almeno il 5% dei campioni positivi a settimana in tutte le regioni come raccomandato a livello europeo. In particolare, in periodi di alta circolazione virale (incidenza pari o superiore a 250 casi/100.000 abitanti) saranno sequenziati non meno del 5% dei campioni positivi, in periodi di circolazione media o medio bassa (incidenza uguale o inferiore a 50 casi su 100.000 abitanti) saranno sequenziate percentuali del 20% del numero dei positivi. La percentuale di campioni da sequenziare sarà decisa in accordo con Il Ministero della Salute e le Regioni/PA in relazione all'andamento epidemiologico.*

*Il budget andrà distribuito, in funzione dei campioni isolati e sequenziati secondo quanto previsto nel Progetto, dal Centro di Coordinamento (ISS) ai laboratori di riferimento regionale, ai laboratori di Microbiologia di supporto ed ai centri ad alta potenzialità di sequenziamento che saranno coinvolti su richiesta delle Regioni/PA. Sono previsti costi per la gestione e il potenziamento della piattaforma pubblica di raccolta dati presso ISS.*

*I risparmi che si dovessero determinare dal decremento del numero di campioni positivi circolanti di SARS-CoV-2 sarà utilizzato per la messa a punto di reti di sequenziamento per altri microorganismi circolanti.*

*Dettaglio dei costi per anno per la struttura di coordinamento (ISS) e per le strutture deputate al sequenziamento. La ripartizione sarà fatta a cura dell'ISS dopo aver determinato il numero di sequenze eseguite.*

	<i>costi/6 mesi attività (€)</i>
<i>Costo per sequenziamento genomico compresa estrazione di RNA dal campione biologico (lab. di microbiologia e sequenziamento)</i>	<i>2.840.000 (con il finanziamento richiesto, al costo di € 100 a campione, sarà possibile sequenziare circa 28.400 campioni positivi che saranno distribuiti nel tempo in relazione all'andamento epidemiologico. In linea di massima, in periodi di alta circolazione virale, si sequenzierà non meno del 5% dei campioni positivi per settimana. In periodi di bassa circolazione virale si arriverà a sequenziare fino al 20% circa dei campioni positivi. Le risorse verranno attribuite a ciascun laboratorio coinvolto nella rete a titolo di rimborso calcolato sul numero di sequenze caricate sulla piattaforma ICOGEN)</i>
<i>Costo per sequenziamento genomico esclusa</i>	<i>1.515.000 (con il finanziamento richiesto, al costo di € 60 a campione, sarà possibile sequenziare circa</i>



<i>l'estrazione di RNA dal campione biologico (centri ad alta capacità di sequenziamento)</i>	<i>25.250 campioni positivi che saranno distribuiti nel tempo in relazione all'andamento epidemiologico. In linea di massima, in periodi di alta circolazione virale, si sequenzierà non meno del 5% dei campioni positivi per settimana. In periodi di bassa circolazione virale si arriverà a sequenziare fino al 20% circa dei campioni positivi. Le risorse verranno attribuite a ciascun laboratorio coinvolto nella rete a titolo di rimborso calcolato sul numero di sequenze caricate sulla piattaforma ICOGEN)</i>
<i>Corriere per trasporto degli estratti da campioni biologici a temperatura controllata ai Centri ad alta potenzialità di sequenziamento (strutture sequenziamento)</i>	<i>30.000 (per circa 100 spedizioni)</i>
<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	<i>50.000</i>
<i>Gestione e potenziamento piattaforma ICOGEN per raccolta e analisi dei dati, infrastruttura IT per struttura di Coordinamento DMI -ISS)</i>	<i>75.000</i>
<i>Costi per materiale di consumo e spese di coordinamento dell'ISS</i>	<i>330.000</i>
<i>Spese di pubblicazione (strutture sequenziamento + struttura di Coordinamento DMI-ISS)</i>	<i>10.000</i>
<i>Sequenziatore presso Dip DMI -ISS e personale dedicato *</i>	<i>150.000</i>
<b>TOTALE (€) Pilastro 1a</b>	<b>5.000.000</b>

*\* L'acquisto di un sequenziatore presso ISS è previsto solo per l'avvio dell'attività progettuale.*

- **PILASTRO 1b: Monitoraggio immunologico iniziato nell'ambito del Piano di vaccinazione nazionale anti COVID-19**

#### *Dettaglio Costi*

	<i>Costi/6 mesi(€)</i>
<i>Test sierologici IgG anti-N</i>	<i>32.000</i>
<i>Test sierologici IgG anti-S</i>	<i>32.000</i>
<i>Test di neutralizzazione</i>	<i>24.000</i>
<i>Monitoraggio della risposta cellulo mediata</i>	<i>75.000</i>
<i>Corriere per campioni biologici a temperatura controllata</i>	<i>34.500</i>
<i>Materiale di consumo e dispositivi di protezione individuale</i>	<i>50.000</i>
<i>Gestione piattaforma raccolta e analisi dei dati , infrastruttura IT</i>	<i>97.500</i>
<i>Spese di pubblicazione</i>	<i>5.000</i>
<i>Strumentazione per analisi sierologiche automatizzate</i>	<i>150.000</i>
<b>TOTALE (€) Pilastro 1b</b>	<b>500.000</b>

#### **PILASTRO 2: Formazione e Ricerca in preparazione alla gestione delle emergenze infettive**

- **PILASTRO 2a: Formazione**





<b>PILASTRO 2a Formazione</b>	<b>Dottorati di ricerca, borse di studio per stages in qualificate strutture in Italia e all'estero</b>	<b>500.000,00€</b>
-----------------------------------	---	--------------------

• **PILASTRO 2b: Ricerche in preparazione alla gestione delle emergenze infettive**

<b>Bandi competitive con Progetti da 150.000 Euro a 250.000 Euro/anno</b>	<b>N. 10 progetti da 250.000€ N. 10 progetti da 150.000€</b>	<b>4.000.000,00 €</b>
---	--	-----------------------

*Le risorse di cui al comma 6 necessarie all'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrativi, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione sostenuta da SARS-CoV-2, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2021, sono da trarre dalle disponibilità destinate agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, mediante corrispondente riduzione delle risorse appostate sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.*

**Articolo 35.**

*(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)*

**Comma 1, lett. a). Ripartizione risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.** Si prevede, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per il solo anno 2021, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Nel concreto, infatti, considerare cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dal comma 5 in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macrolivello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell'algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall'articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma).

**Comma 1 lett. b). Fabbisogno standard nazionale per l'anno 2021.** Sotto l'aspetto tecnico la norma non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente una diversa ripartizione di risorse tra le regioni e le province autonome all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno. La ripartizione avverrebbe per l'85% delle risorse disponibili per l'anno 2021, a copertura del fabbisogno sanitario standard nazionale del medesimo anno, sulla base del criterio dei costi standard previsto dall'art.27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 e per il restante 15% sulla base della quota capitaria secca riferita alla popolazione residente al 1° gennaio 2020.

**Comma 2. Incremento quota premiale per l'anno 2021.** La norma prevede, per il solo anno 2021, di incrementare la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, determinandola in misura pari allo 0,32 per cento delle predette risorse, in luogo della misura ordinaria pari allo 0,25 per cento. Sotto l'aspetto tecnico la norma non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente uno spostamento di risorse (pari a circa 85 mln di euro) all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard (articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) alla quota premiale. Tale spostamento si traduce in un diverso criterio di assegnazione alle regioni delle risorse



individuare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Sarà possibile quindi riequilibrare i diversi sistemi sanitari regionali in ragione degli effetti della pandemia da Covid 19 sui territori, particolarità che non sono intercettate dalla attuale metodologia dei costi e dei fabbisogni standard.

**Commi 2-bis-2-quinquies** *La disposizione, in riferimento a quanto disposto dal dPCM 12 gennaio 2017 e a quanto già garantito dal SSN, in ambito di cure domiciliari palliative, residenziale e in regime di ricovero ordinario, all'interno della Rete locale di cure palliative, a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, prevede che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenas da concludersi entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome e elabora un programma attuativo triennale della legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025 l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 23, 31, 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 su tutto il territorio nazionale fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione da parte delle regioni e province autonome del predetto programma attuativo triennale costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.*

*La disposizione introduce unicamente disposizioni che non investono aspetti di carattere economico-finanziario, ma riguardano unicamente aspetti procedurali. In particolare il comma 2-bis prevede una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome e l'elaborazione di un programma attuativo triennale della legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di assicurare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. La realizzazione del programma triennale, costituendo adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale, non comporta pertanto oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti per il finanziamento del SSN. Anche il comma 2-ter, prevedendo la definizione di tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e hospice in coerenza con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio Sanitario nazionale, non comporta, di fatto, ulteriori oneri rispetto a quelli già ordinariamente previsti per il finanziamento del SSN.*

*Il comma 2-quater riporta la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 35-bis.**

*(Disposizione in materia di proroga di contratti di dell'Agenzia italiana del farmaco)*

**Comma 1:** *La disposizione nel modificare i commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 178/2020, prevede che l'AIFA possa prorogare e rinnovare fino al completamento delle procedure concorsuali non oltre il 31/12/2021 i contratti di co.co.co. scaduti nel limite di 35 unità, nonché i contratti di lavoro flessibile scaduti nel limite di 39 unità.*

*La stima degli oneri (1° agosto al 31 dicembre 2021), comprensiva dei contratti in scadenza dopo il 30 giugno, è la seguente:*

- n. 35 co.co.co. = € 497.192,64;
  - n. 39 somministrati (21 area III F1 e 18 area II F2) = € 716.695,05
- TOTALE = € 1.213.887,69**

*Il comma 2 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri pari ad euro 1.213.888 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*





### **Articolo 35-ter.**

#### **(Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)**

***La disposizione, diretta ad unificare, a decorrere dall'anno 2022, gli attuali fondi per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci innovativi oncologici, in un unico fondo. Poiché la dotazione del nuovo fondo, pari a 1.000 milioni di euro annui, corrisponde alla somma dei due fondi vigenti, ciascuno dei quali di importo pari a 500 milioni di euro annui, la disposizione non comporta effetti finanziari.***

### **Articolo 36**

#### ***(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)***

La disposizione in esame riconosce l'erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ciascuna nella misura prevista al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021.

Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, sono previsti i requisiti dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

Ai fini della determinazione della platea di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, non essendo disponibili nuovi dati rispetto a quanto valutato per la determinazione degli oneri dello stesso, si confermano le platee e gli importi medi mensili già stimati. Ne consegue che l'onere derivante è pari a 884,4 milioni di euro (221,1 ogni quota mensile), che costituisce limite di spesa, avendo stimato 402 mila nuclei e un importo medio mensile pari a 550 euro.

Ai relativi oneri, pari 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### **Articolo 37.**

#### ***(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)***

La misura in esame intende estendere la compatibilità delle indennità in esame rispetto a quella già stabilita con l'assegno ordinario di invalidità dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dal momento che non sono stati indicati anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza. In tal modo si è verificata la circostanza per cui i professionisti disabili iscritti alla casse di previdenza non hanno potuto chiedere il reddito di ultima istanza a differenza di coloro i quali, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica e di fatto, hanno beneficiato dell'emolumento in quanto iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Dalla ricognizione effettuata sulle 18 casse previdenziali (di cui 4 non erogano pensione di invalidità), si è calcolato il numero totale dei percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31 dicembre 2020, e tra questi, quelli con un reddito professionale inferiore a 50.000 euro annui, che avrebbero diritto a richiedere la prestazione prevista dall'art. 44 Dl 18/2020, per un totale di una platea potenziale di **3.883** aventi diritto.



CASSA	Numero Percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31/12/2020	Stima del Numero Percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31/12/2020, con reddito professionale <50.000	NOTE
Cassa Geometri	950	842	
CDC	445	273	
CF	1.288	1.070	
CNN	0	0	Non eroga pensione di invalidità
CNPR	449	276	
ENPAB	25	22	
ENPAEL	280	198	
ENPAF	0	0	Non eroga pensione di invalidità
ENPAIA - Agratecnici	4	4	
ENPAIA - Periti Agrari	8	7	
ENPAM Q.B.	0	0	Non eroga pensione di invalidità
ENPAP	83	83	
ENPAPI	35	35	
ENPAV	298	233	
EPAP	110	102	
EPPI	69	44	
INARCASSA	707	691	
INPGI - GS	0	0	Non eroga pensione di invalidità
<b>Totale</b>	<b>4701</b>	<b>3883</b>	

Calcolando:

3.883 (platea massima) x 2.200 € [emolumenti per i mesi di marzo (600€), aprile (600€) e maggio 2020 (1.000€)] = **8.542.600 euro**.

Considerando che tale cifra si riferisce alla platea massima nell'ipotesi del 100% di domande effettuate entro il termine, si ritiene che il finanziamento per 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 sia ampiamente sufficiente e capiente. Ai relativi oneri, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 37-bis.*

##### *(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

*La disposizione incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrate. Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### *Articolo 37-ter.*

##### *(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)*

*La disposizione di natura ordinamentale è volta a consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, anche da parte delle pubbliche amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati con oneri a carico del fondo per l'occupazione e non modifica nè amplia la platea dei soggetti interessati dalle stabilizzazioni, ma consente una maggior flessibilità nel conseguimento dell'obiettivo posto dal legislatore di svuotamento del c.d "bacino storico" degli LSU.*

*La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per le stabilizzazioni di questa tipologia di lavoratori è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto del dell'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro.*



### Articolo 38.

#### *(Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga)*

La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla modifica in esame, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 il quale dispone la riduzione dell'importo della NASPI del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cd. decalage). Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

La stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego.

Rispetto alla generazione-tipo 2018, nel secondo semestre del 2021 si è ipotizzato un numero di ingressi del 16% superiore ed una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%, inoltre si è ipotizzata una misura media mensile di ANF pari a 50 euro per ciascun beneficiario.

Secondo le ipotesi formulate, ed ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021, il numero medio di beneficiari del provvedimento risulta pari a circa 3,3 milioni, con un numero medio di mensilità pari a 4,4 ed un importo medio mensile della NASPI pari a 794 euro: in termini medi la disapplicazione del decalage per l'anno 2021 a partire dal 1° giugno 2021, comporterebbe un innalzamento di tale importo fino alla misura di 816 euro mensili in termini medi. La stima è stata effettuata simulando individualmente le generazioni di beneficiari interessate. Si riportano di seguito alcuni elementi utili ai fini della verifica degli effetti finanziari: nella prima tabella si riportano i dati complessivi di tutti i beneficiari di NASPI, nella seconda solo dei beneficiari che hanno ricevuto prestazioni con il blocco del decalage per almeno una mensilità.

	numero beneficiari (x 1000)	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	1.906	7.027	3,7	865	884
2020	1.118	6.187	5,5	760	788
2019	271	1.372	5,1	582	595
Totale	3.295	14.585	4,4	794	816

	numero beneficiari (x 1000) con almeno un beneficio	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	670	2192	3,3	812	873
2020	470	2532	5,4	683	752
2019	116	419	3,6	553	597
Totale	1.256	5.143	4,1	727	791

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere connesso alla disposizione in esame, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente e tenendo conto degli importi puntuali sopra arrotondati in euro, risulta valutato in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, come da sotto riportata Tabella.



---

**Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 (a partire dal 1<sup>a</sup> giugno) del decalage previsto nell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22**

---

	norma vigente	norma proposta	Maggior onere
Numero beneficiari (migliaia)		3.295	
TOTALE Spesa netto anf e contributi figurativi (milioni)	11.581,0	11.908,2	<b>327,2</b>

Ai relativi oneri valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 2-bis e 2-ter** *La disposizione prevede che per i lavoratori di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, così come prorogato per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di non applicare le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012 degli importi dell'assegno di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, limitatamente al periodo febbraio-dicembre 2021 sia stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa e pertanto la predetta non applicazione sarà effettuata nel limite di tale importo anche in termini parziali al fine di rispettare il limite di spesa medesimo. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### **Articolo 39.**

##### **(Disposizioni in materia di contratto di espansione)**

**Commi 1 e 2** A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale, istituito comunque temporaneo in quanto introdotto per il triennio 2019-2021, è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis (agevolazione all'esodo), a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

In deroga agli articoli 4 e 22 del D. Lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

La norma in esame (articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) prevede altresì un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista



per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per le aziende che occupino almeno 250 unità lavorative (cfr. comma 1-bis), il versamento a carico del datore di lavoro della suddetta indennità mensile viene ridotto per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore (24 mesi) dell'importo equivalente alla somma di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015.

Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto.

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

### **Modifica normativa**

La disposizione in esame esclusivamente per il 2021 e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto estende le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi.

### **Modifica comma 1**

La norma, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell'anno 2021, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 100 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le base tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

#### Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 7.670
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 1.470.000
- Retribuzione media annua = 34.000 euro
- N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 299
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 61.550

#### Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.800 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 15 aprile 2021.

Per quanto attiene il contributo addizionale si precisa che, a seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l'impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall'obbligo di versamento del contributo





addizionale. Conseguentemente, come riportato nella Circolare INPS n. 143 del 9/12/2020, per le integrazioni salariali di cui all'articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'art 26-quater del Dl 34/2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

**Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative**  
( + effetti positivi per la finanza pubblica ; - effetti negativi per la finanza pubblica )  
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2021	18.000	-36,6	-30,1	-66,7
2022	18.000	-73,6	-60,9	-134,5

### Modifica comma 5-bis

Esclusivamente per il 2021, viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: sono sufficienti 100 unità lavorative, anziché 250.

#### Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato ad aprile 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 4.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, a partire da settembre 2021 per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

Anno	Prestazione	Copertura Figurativa	Totale
2021	23,9	11,1	35,0
2022	57,7	33,3	91,0
2023	28,3	22,2	50,5

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.



## Riepilogo effetti finanziari comma 1

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-36,6	-73,6		
(b) naspi	-23,9	-57,7	-28,3	
<b>(c = a+b) Totale maggiori oneri su IN</b>	<b>-60,5</b>	<b>-131,3</b>	<b>-28,3</b>	<b>0</b>

(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa				
(a) cigs	-66,7	-134,5		
(b) naspi	-35	-91	-50,5	
<b>(c = a+b) Totale maggiori oneri su SNF</b>	<b>-101,7</b>	<b>-225,5</b>	<b>-50,5</b>	<b>0</b>

Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### Comma 3 Rifinanziamento contratto di espansione fino al 2024

La disposizione si rende necessaria per consentire l'applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende con un organico superiore a 1000 dipendenti che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti tutti con contestuale assunzioni. Tutte le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori prevedendo dunque il beneficio della copertura Naspi per la durata di tre anni. Visti i tempi degli accordi e delle procedure le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021.

Prudenzialmente con riferimento al collettivo la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. Sotto queste condizioni il costo dei soli soggetti potenzialmente interessati dagli accordi genererebbe i costi riportati nella tabella.

(valori in mln di euro)

Anno	Importo NASpi	Copertura figurativa (articolo 12 dlgs 22/2015)	Totale onere
2021	4,0	1,9	5,9
2022	13,2	7,4	20,6
2023	9,3	7,4	16,7
2024	6,3	5,6	11,9

Quindi considerando che gli stanziamenti del comma 5 bis dell'articolo 41 del D. lgs. 148/2015 prevedono 17,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024.

Si verificherebbe un'esigenza finanziaria prospettica dell'anno 2024. Poiché il contratto di espansione sembra essere privilegiato dalle aziende più grandi con la soluzione della contestuale assunzione di almeno un nuovo dipendente ogni tre in esodo e considerati i tempi di possibile



attuazione degli accordi per dimensionare potenzialmente le risorse si possono stimare ulteriori altri 1.400 soggetti con partenza del beneficio dal 1 novembre 2021. Nella tabella seguente i costi complessivi.

(valori in mln di euro)

Anno	Importo NASpi	Copertura figurativa (articolo 12 dlgs 22/2015)	Totale onere
2021	7,7	3,6	11,3
2022	32,3	17,8	50,1
2023	22,6	17,8	40,4
2024	16,2	14,2	30,4

Si manifesterebbe rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'anno 2024 una esigenza finanziaria di 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di 14,6 mln di euro in termini di indebitamento netto, conseguendone la necessità del relativo rifinanziamento. Ai relativi oneri per l'anno 2024 pari a 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e a 14,6 mln di euro in termini di indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 40.**

##### ***(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)***

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS circa la fruizione dei trattamenti oggetto della norma nel 2020 da parte delle aziende. Tali dati sono stati estrapolati per classe di integrazione media e durata della integrazione salariale.

Si è ipotizzato che i lavoratori interessati alla norma potessero essere individuati tra quelli ricompresi nelle classi di integrazione media maggiori del 60% e per durate superiori ai 9 mesi in quanto dipendenti da aziende fortemente in crisi

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 73.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro; si è ipotizzato un ricorso al trattamento speciale di cassa integrazione in deroga per il 70% dei lavoratori con una riduzione media dell'orario di lavoro pari all'80%; l'importo medio orario pro-capite della prestazione (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2021, pari a 9,2 euro (70% retribuzione persa) e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,3 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:



Stima oneri derivanti dalla concessione del trattamento speciale di cassa integrazione in deroga in alternativa ai trattamenti CIGO per aziende a cui siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 41/2021 e che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019  
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	
Trattamento speciale di cassa integrazione in deroga	51.100	26	138,0	9,2	4,3	-379,1	-178,7	-557,8
<b>Totale</b>	<b>51.100</b>					<b>-379,1</b>	<b>-178,7</b>	<b>-557,8</b>

**Comma 1-bis** La disposizione prevede il differimento dei termini di decadenza di cui all' articolo 7, comma 8, del decreto attuativo per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021 al fine di mitigare i disagi, intervenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016.

Sulla base delle informazioni fornite dall'INPS sono state considerate ad oggi le aziende le cui domande sono state respinte o sospese, nel periodo di interesse, poiché i termini delle medesime erano scaduti. Il totale di tali richieste riguarda 12 aziende per circa 1650 lavoratori con una stima di costi, che costituisce limite di spesa, di 18 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di indebitamento netto sia in termini di saldo netto da finanziare trattandosi di integrazioni di prestazioni e quindi oneri con impatto diretto anche sull'indebitamento netto. Ai relativi oneri pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Il comma 2** prevede che i trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### **Esonero dal versamento del contributo addizionale**

Il provvedimento normativo, al comma 3, prevede, per i datori di lavoro che, dal 1 luglio 2021, non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19 concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015 qualora accedano ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2021. Contestualmente ai datori di lavoro che utilizzano la cassa integrazione di cui agli articoli 11 e 21 del medesimo D. Lgs 148/2015 nel 2021 si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale con le medesime modalità di cui all'art. 8, comma 9, del d.l. 41/2021 (commi 4 e 5).

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS alla data del 10 maggio 2021 sintetizzati nella tabella seguente.



**Beneficiari ore e importi CIG ordinaria COVID-19 nei mesi di gennaio e febbraio 2021 - lettura 10.5.2021**

(i beneficiari sono al lordo di duplicazioni nei casi di fruizione sia a conguaglio che a pagamento diretto)

Mese	Totale pagamenti diretti e a conguaglio				
	N. beneficiari	N° ore ontegrate	Retribuz.media oraria tot. pagam. Diretto e a Cong.	N.medio ore	Importo medio orario
gen-21	544.094	33.831.556	12,6	62,2	6,42
feb-21	530.353	33.413.847	13,0	63,0	6,66
	<b>1.074.447</b>	<b>67.245.403</b>	<b>12,8</b>	<b>62,6</b>	<b>6,54</b>

Ai fini della stima sono stati considerati circa 537.000 lavoratori che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti di CIGO COVID 19. **Considerato che l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria con causale COVID ha limitato l'utilizzo della CIGS ai soli lavoratori del settore del trasporto aereo, esclusi dalla disposizione in esame perché non sono assicurati per la CIGO non si è tenuto conto dei beneficiari di CIGS nella stima.**

L'ipotesi di base adottata è il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di tali lavoratori per 6 mesi, in considerazione del fatto che per eventi oggettivamente non evitabili è già previsto l'esonero in esame e contestualmente del miglioramento della situazione economica e sociale che fa presupporre un minor ricorso ai trattamenti in oggetto rispetto ai primi mesi del 2021.

La retribuzione media oraria è pari a 12,8 euro e il n° medio di ore fruite nel mese è pari a 62,6. L'aliquota del contributo addizionale oggetto di esonero contributivo è pari al 9%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media ponderata del 21%.

**Stima minori entrate contributive derivanti dall'esonero dal versamento della contribuzione addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)				
	Soggetti interessati	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	375.900	-163,7	0	-163,7
2022			58	58,0
2023			-24,0	-24,0
2024				0,0

Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Articolo 40-bis.**
***(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)***

***Commi da 1 a 4. La disposizione normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario).***

***La platea dei datori di lavoro che ricadono nella fattispecie considerata è ristretta poiché la disposizione è riservata solo a coloro che non possono ricorrere ai trattamenti previsti dal 148/2020. infatti da marzo 2020 le aziende utilizzano la cassa integrazione con causale Covid i cui periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4 e 22, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Pertanto il limite delle 52***





*settimane nel biennio delle integrazioni ordinarie non potrebbe operare limitando il caso di specie alle aziende che hanno terminato i limiti di utilizzo ai sensi del citato articolo 4 sulla durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile. Da un'analisi effettuata sui dati amministrativi delle autorizzazioni delle integrazioni salariali sono stimati circa 120 mila beneficiari dipendenti delle aziende nelle condizioni descritte. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano maggiori oneri per 351 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 137 milioni per contribuzione figurativa, che costituiscono limite di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

#### **Articolo 40-ter.**

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)*

*Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la norma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applichino anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a questa categoria con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.*

*Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire della estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga relativamente al periodo indicato, si è tenuto conto delle aziende che hanno presentato le domande di prestazioni integrative della CIG in deroga relativa al periodo 2020 e sono state respinte. Inoltre, sono state stimate eventuali aziende che hanno presentato domanda di deroga e non anche domanda per la relativa integrazione.*

*In tale modo sono state considerate un totale di 35 aziende con relative 5.400 unità interessate.*

*Il periodo di applicazione della deroga è risultato in media di mesi: 2 (due).*

*L'importo medio di integrazione è di circa 1.111 euro al mese.*

*Sulla base delle ipotesi poste la disposizione comporta un maggior onere per la finanza pubblica di 12 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, trattandosi di integrazione di trattamenti.*

*Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### **Articolo 40-quater.**

*(Disposizioni per il settore marittimo)*

*La disposizione riconosce un'indennità giornaliera (pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria) ai lavoratori portuali della Sardegna in alternativa alla Naspi per l'anno 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha individuato la platea di 191 lavoratori portuali per Cagliari (ADSP del Mare di Sardegna).*

*Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati considerati i seguenti parametri:*

*Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;*

*N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;*

*Retribuzione media giornaliera: 83,1 euro;*

*Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.*

*L'onere derivante dal provvedimento in esame è pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 1,3 milioni di euro per copertura figurativa, che costituisce limite di spesa, prudenzialmente determinato in 4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di SNF e in 2,6 mln di euro in termini*



*di indebitamento netto. Alla relativa copertura degli oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

**Articolo 41.**  
**(Contratto di rioccupazione)**

La disposizione di modifica normativa intende istituire dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, il contratto di “rioccupazione” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

La stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dalle statistiche sulle assunzioni a tempo indeterminato rilevate nell’Osservatorio sul precariato e relative al periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020. Il numero delle assunzioni rilevate è mediamente pari a 365.000 soggetti, da cui si sono esclusi, sulla base degli elementi riportati sulla RT della Legge di bilancio 2021, coloro che possono essere assunti utilizzando gli esoneri previsti dall’art.1 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), pertanto la platea di riferimento finale è pari a 325.000. L’esonero medio mensile stimato è pari a 450 euro, tenuto conto anche degli effetti legati all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)  
Minori entrate

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	325.000	-585,6	0,0	-585,6
2022		-292,8	202,0	-90,8
2023			18,0	18,0
2024			-42,0	-42,0
2025				0,0

Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.



#### **Articolo 41-bis.**

**(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)**

**Comma 1, lettera a)** *La disciplina del contratto a tempo determinato contenuta nel D.lgs. 81/2015, così come modificata dal D.L. 87/2018 prevede che la durata massima dello stesso è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*

- *esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;*
- *esigenze sostitutive di altri lavoratori;*
- *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.*

*La disposizione in esame prevede l'estensione delle condizioni citate a specifiche esigenze previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.*

*Tale disposizione rafforza quella contenuta nell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 nella parte in cui rimette alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine.*

*Pertanto, i contratti collettivi, secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al limite massimo dei 24 mesi.*

*Dalle considerazioni sopra esposte la modifica normativa in esame, non determina effetti negativi di finanza pubblica.*

**Comma 1, lettera b)** *La disposizione reca modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato non derivando dalla stessa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 42.**

**(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)**

**Commi da 1 a 8** Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 41/2021 del 22 marzo 2021 che all'art. 10 ha riconosciuto un'indennità ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 una indennità pari a 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 41/2020;
- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 41 che presentano requisiti estensivi rispetto al DL 41/2021 da erogarsi previa nuova domanda.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il proponendo decreto intende tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (in allegato) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);
- lavoratori delle seguenti categorie:
  - a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  - b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;



c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione diretta.

- Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5)

- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 13,14,15,17 e 18 del d.lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.600 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (**comma 6**).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità così stabilite non concorrono alla formazione del reddito.

Sulla base di:

- recenti dati amministrativi relativi alle indennità di cui trattasi già pagate secondo il precedente decreto n. 41/2021;
- recenti dati amministrativi relativi alle nuove domande pervenute ai sensi del precedente decreto n. 41/2021 non ancora processate per le quali si stima una percentuale di accoglimento pari al 43%;
- stima di nuove domande accoglibili (87.000) derivanti sia dall'estensione temporale per il perfezionamento dei requisiti sia da nuove domande di indennizzo non riconducibili a nessuno dei provvedimenti sino ad ora erogati; tale assunzione consegue dalla recente rilevazione di circa 185.000 domande pervenute ai sensi del DL 41/2021 per le quali non è mai stata erogata nessuna indennità dei precedenti provvedimenti, si è valutato che i



potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 469.000 lavoratori di cui 382.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 87.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

è stata effettuata la seguente prima stima di soggetti beneficiari in sede di presentazione della versione originaria del presente decreto-legge.

<b>Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19</b>	
<b>Categoria lavoratori</b>	<b>Indennità</b>
Lav. Dipendenti stagionali turismo	185.000
Lavoratori spettacolo	63.000
Stagionali altri settori	85.000
Intermittenti	88.000
Autonomi occasionali	9.000
Venditori a domicilio	10.000
Lavoratori tempo deter.	29.000
<b>Totale</b>	<b>469.000</b>

Ciò ha condotto ad una iniziale determinazione del limite di spesa in 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 611,2 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 139,2 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Successivamente a seguito di elementi più completi sull'attività di monitoraggio relativa alle indennità già riconosciute ai sensi del DL n. 41/2021 è risultato necessario incrementare il limite di spesa di 97,6 mln di euro per una rideterminazione dello stesso in 848 milioni di euro per l'anno 2021 in corrisponde di una stima complessiva di beneficiari di 530.000 soggetti.

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 848 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa.

*Comma 8-bis La disposizione normativa in esame dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.*

*Alla disposizione non si ascrivono effetti, poiché si tratta di misure di natura straordinaria in relazioni alle quali non sono scontati effetti nelle previsioni del Bilancio dello Stato.*

**Comma 9** Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 il decreto-legge n. 41/2021 all'art. 10 ha previsto l'erogazione di un indennizzo pari a 2.400 euro destinato a diverse categorie di lavoratori.

Il citato decreto ha previsto:

- al comma 1 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica (*c.d. proroghe d'ufficio*),

- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto – legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile (*c.d. nuove domande*).

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il decreto ha inteso tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);
- lavoratori delle seguenti categorie:





- e) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- f) intermittenti;
- g) lavoratori autonomi;
- h) incaricati alle vendite a domicilio (comma 3);
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (**comma 6**).

Si precisa che il limite di spesa è pari a 897,6 milioni di euro (corrispondente a 374.000 beneficiari) successivamente elevato ai sensi dell'art 42, comma 10, del presente decreto-legge nella versione originaria di ulteriori 21 milioni di euro determinando, quindi, un nuovo limite di spesa pari a 918,6 milioni di euro (corrispondente a 382.750 beneficiari).

Ora, da una analisi effettuata sulle domande pervenute emerge che:

- le proroghe di cui al comma 1 risultano 248.675 cui corrisponde un onere pari a circa 597,0 milioni di euro,
- le nuove domande di cui ai commi 2,3,5,6 sono pari a 170.066 cui corrisponde un onere pari a circa 408,0 milioni di euro,

pertanto, dal processo centralizzato delle domande accolte (già pagate o ancora da pagare) deriva un onere complessivo pari a 1.005,0 milioni di euro con un maggiore onere da finanziare (rispetto al limite di 918,6 milioni di euro) pari a 86,4 milioni di euro.

Sulla base, però, di precedenti esperienze amministrative si stimano riesami da parte delle sedi con accoglimento pari a circa 25.000 beneficiari (10% delle respinte) pari ad una ulteriore spesa pari a 60 milioni di euro.

Conseguentemente sulla base del procedimento sopra descritto il limite di spesa complessivo è rideterminato in **1.065,0 milioni di euro per l'anno 2021** cui corrisponde **un maggiore onere di 167,4 milioni di euro rispetto al relativo limite di spesa originario dell'articolo 10, comma 8, del DL n. 41/2021**.

**Comma 10 Prevede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 8 (848 milioni di euro per l'anno 2021) e 9 (167,4 milioni di euro per l'anno 2021) complessivamente pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda:**

- a) **quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Ape sociale)** in considerazione di accertate disponibilità finanziarie conseguenti a specifici monitoraggi della spesa connessi anche alle attività espletate per le relative Conferenze dei servizi afferenti i primi scrutini 2021 e tenuto conto di quelli successivi per il 2021, mantenendo adeguati elementi di prudenzialità,
- b) **quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232** (beneficio per l'anticipo del pensionamento per i c.d. lavoratori precoci) in considerazione di accertate disponibilità finanziarie conseguenti a specifici monitoraggi della spesa connessi anche alle attività espletate per le relative Conferenze dei servizi afferenti i primi scrutini 2021 e tenuto conto di quelli successivi per il 2021, mantenendo adeguati elementi di prudenzialità;
- c) **quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Ciò in quanto:**



- a. la disposizione di cui all'art.2, commi da 2 a 7, del DL 30/2021 convertito in L. 61/2021 prevede un limite di spesa (comma 8) di **299,3 mln** per congedo parentale e bonus baby – sitting,
- b. il ricorso a tale misure risulta essere limitato poiché tenendo conto delle aggiornate evidenze amministrative e di una stima di ulteriori oneri che potrebbero insorgere sino al 30 giugno si ritiene che la spesa per congedo parentale ammonti a 20,0 milioni di euro – corrispondenti a circa 280mila giornate indennizzate - e la spesa per baby sitting ammonti a 34,0 milioni di euro prudentemente elevati a 40,0 milioni per conservare un margine finanziario per revisioni future per un totale di 60,0 milioni di euro, si ritiene congrua e prudentiale la revisione dei limiti di spesa come indicato dalla disposizione in esame;

**d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77**

Con tale copertura si intende, quindi, ottimizzare le disponibilità finanziarie già definite per altre categorie di indennizzi/bonus e per altre prestazioni.

Nella tabella che segue si sintetizzano, per completezza di informazione, le conseguenti rideterminazioni dei limiti di spesa per indennità di cui all'articolo 10 del DL 41/2021 e per congedi e bonus baby-sitter di cui al DL 30/2021.

**Rimodulazione limiti di spesa (milioni di euro)**

Anno 2021	Limite di spesa vigenti	Oneri previsti (*)	Nuovi limiti di spesa proposti
Indennizzo art. 10-DL41 del 2021	918,6	1.065,0	<b>1.065,0</b>
Congedi parentali DL 30/2021	144,8	20,0	<b>88,3</b>
di cui			
prestazioni	87,2	12,0	<b>53,2</b>
contribuzione figurativa	57,6	8,0	<b>35,1</b>
Bonus baby sitting DL 30/2021	154,5	40,0	<b>84,5</b>
Totale congedi par. + bonus baby	299,3	60,0	<b>172,8</b>
<b>Totale indennizzo+congedi+bonus</b>	<b>1.217,9</b>	<b>1.125,0</b>	<b>1.237,8</b>

(\*) sulla base di aggiornate evidenze amministrative + stima di oneri per domande fino al 30/6/2021+ ipotesi di revisioni future

**Articolo 43**

**(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo)**

Ai fini dell'individuazione della platea beneficiaria della disposizione in esame sono stati estrapolati dagli archivi dell'Istituto i seguenti dati relativamente ai settori oggetto della norma per i mesi di ottobre e novembre 2020 (ultimi disponibili):

- n° medio di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ottobre-novembre 2020: 867.200 (di cui 222.200 al SUD);
- n° medio di mesi fruiti ottobre-novembre 2020: 1,5
- n° medio mensile ore fruiti: 74;
- retribuzione media oraria 2021: 11,5

L'ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso all'esonero contributivo per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, la platea beneficiaria dell'esonero contributivo in esame è pari a circa 520.000 lavoratori.

L'aliquota contributiva ponderata oggetto di sgravio è pari al 29% e tiene conto del fatto che nelle regioni del Sud i datori di lavoro già possono usufruire di un esonero contributivo del 30%.



Per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalla concessione dell'esonero contributivo è stata considerata un'aliquota media ponderata del 18%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame:

**Stima minori entrate derivanti dalla concessione dell'esonero  
contributivo per i settori Turismo, Termale e Commercio**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)  
(importi in mln di euro)

Anno	Numero beneficiari	importi esonero	Effetti fiscali	Effetti complessivi
		(al lordo effetti fiscali)		(al netto effetti fiscali)
2021	520.000	-770	0	-770
2022			235,6	235,6
2023			-97	-97
2024			0	0
2025			0	0

*La modifica apportata alla Camera dei deputati prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.*

*Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del DL 41/2021.*

*La modifica in esame prevede l'estensione al settore degli "Settore creativo, culturale e dello spettacolo" della decontribuzione già prevista dall'art. 43 del DL 73/2021 per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.*

*Sono stati individuate come rientranti nel campo di applicazione della disposizione le seguenti fattispecie:*

- *Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby*
- *Attività delle associazioni che perseguono fini culturali o ricreativi o la coltivazione di un hobby (escluse attività sportive o ludiche), come ad esempio: circoli letterari e di lettura, club di storia, di giardinaggio, di cinematografia e fotografia, di musica e d'arte, di attività manuali, di collezionisti, di attività sociali, per i festeggiamenti di carnevale eccetera;*
- *Associazioni automobilistiche*

*Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dal provvedimento in esame sono stati estrapolati dagli archivi dell'Istituto i seguenti dati con riferimento al mese di febbraio 2021 (ultimi disponibili):*

- *n° medio di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale: 920 (di cui 170 al SUD);*
- *n° medio mensile ore fruite: 82;*
- *retribuzione media oraria 2021: 11,5*

*L'ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso allo sgravio per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, la platea beneficiaria dello sgravio in esame è pari a circa 550 lavoratori.*



**L'aliquota contributiva ponderata oggetto di sgravio è pari al 29% e tiene conto del fatto che nelle regioni del Sud i datori di lavoro già possono usufruire di uno sgravio del 30%.**

**Per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalla concessione dello sgravio è stata considerata un'aliquota media ponderata del 18%.**

**Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione normativa:**

**AC 3132 - Emenamento 43.9**  
**Stima oneri derivanti dall'estensione della concessione**  
**dello sgravio contributivo per il settore creativo,**  
**culturale e dello spettacolo**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi  
per la finanza pubblica )

Anno	Onere per esonero contributivo 2021 (milioni di euro)			
	Numero beneficiari	Importo sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Importo sgravio al netto effetti fiscali
2021	550	-0,9	0,0	-0,9
2022	-	-	0,3	0,3
2023	-	-	-0,1	-0,1
2024	-	-	0,0	0,0
2025	-	-	0,0	0,0

**Il comma 6 prevede che alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.**

#### **Articolo 43-bis.**

**(Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)**

**Commi 1 e 2 Viene prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva per mitigare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Le modalità di assegnazione del contributo sono demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

**Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

**Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**



#### **Articolo 43-ter.**

##### ***(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)***

***Commi da 1 a 4. La norma concede alle regioni la possibilità di stipulare polizze assicurative (con durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021) relative all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive.***

***A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.***

***Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le modalità di attuazione.***

***Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto***

#### **Articolo 44.**

##### ***(Indennità per i collaboratori sportivi)***

La misura – che reitera, con rideterminazione, la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, giugno, novembre e dicembre 2020), i soggetti aventi diritto al contributo in esame, sono stimabili in 200.000 unità (193.068 aventi diritto già definiti, cui spetterebbe l'erogazione automatica, oltre ai soggetti per cui è stata rigettata la domanda e che hanno presentato istanza di autotutela)

Il comma 2 ripropone la differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).





A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, è suddivisa come segue:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa l'8,5% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 40.800.000 milioni;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27,6% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 88.320.000 milioni;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori a 4.000 euro sono circa il 63,9% del totale dei richiedenti per una somma totale pari ad euro 102.240.000 milioni.

Dall'onere totale massimo della presente misura, pari quindi a 231,5 milioni di euro devono essere detratte le risorse corrispondenti al numero medio dei soggetti che, con riferimento alle precedenti indennità erogate da Sport e Salute, ha rinunciato all'erogazione. L'onere totale della presente misura è, quindi, pari a **220 milioni** di euro, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Ai fini della corretta individuazione della fascia di appartenenza, il comma 3 prevede che Sport e Salute, sulla base di apposite intese, utilizzi i dati dell'Agenzia delle Entrate, che rappresenta un elemento di riscontro oggettivo e, in quanto tale, non suscettibile di contestazioni.

Il **comma 4** ripristina la possibilità, per gli aventi diritto, di confermare – come peraltro previsto per le indennità di aprile e maggio 2020 (art. 96 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) – la sussistenza dei requisiti di legge separatamente per l'indennità in esame.

Il **comma 5** dispone le modalità di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa a carico di Sport e Salute S.p.A e prevede che qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prenda in considerazione ulteriori autocertificazioni, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze

Il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 220 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 7-12. Norma per risolvere problematiche incongruenze INPS.** La normativa prevedeva che l'indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall'INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l'indennità dell'INPS.

In ragione di quanto appena esposto, l'eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, *ex ante*, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell'incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l'indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda.

Tale disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione.

I soggetti interessati dalla disposizione sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020 n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del



decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale.

Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

L'onere derivante dalla disposizione in esame, che in ogni caso costituisce limite di spesa, è stato determinato calcolando l'ammontare delle indennità eventualmente dovute da Sport e Salute a partire dalla data di presentazione di ciascuna delle domande (50,2 milioni), detraendo le somme già corrisposte da INPS (14,4 milioni).

A tale onere, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

#### **Articolo 45.**

*(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)*

**Comma 1: Proroga CIGS per cessazione.** In considerazione del prolungarsi della crisi economica conseguente alla pandemia si proroga per le aziende di ulteriori sei mesi il trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività. Sulla base dei dati di monitoraggio dell'Inps si evidenzia un utilizzo contenuto rispetto alle risorse stanziato come limite di spesa. Infatti nell'anno 2020 sono state utilizzate risorse per 63,8 milioni di euro inferiori alle risorse stanziato. Il finanziamento a norma del comma 278 articolo 1 della legge 178/2020 è di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 per il 2022; considerato il limitato utilizzo di tale tipo di integrazione salariale contestualmente ai trattamenti di integrazione con causale Covid, si stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l'anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento, che in ogni caso costituisce limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022. A tali maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità anche per effetto del rifinanziamento di cui al comma 2.

**Comma 2: Fondo sociale per occupazione e formazione.** La disposizione prevede un incremento 125 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e a 87,5 milioni di euro in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 46.**

*(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)*

**Comma 1. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.** L'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha integrato il fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), sopprimendo conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255. Non residuano pertanto risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.

È pertanto necessario prevedere un finanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, anche in relazione alle assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc. Si prevede pertanto un finanziamento dei centri per l'impiego pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, considerato che gli oneri di funzionamento sono stimabili in non meno del 15% del costo del nuovo personale pari a 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Tali risorse sono destinate ad un apposito stanziamento a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. La copertura mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.



**Commi 2-4. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – ANPAL.** I commi da 3 a 4 hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5. Contributo straordinario agli istituti di patronato.** La disposizione in esame assegna per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato, ad incremento di quanto disposto dall'art. 18 del DL n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (che ha disposto, in deroga all'ordinario sistema di finanziamento degli istituti in esame a carico della finanza pubblica, un finanziamento aggiuntivo rispettivamente di 20 mln di euro annui dal 2020) e da ultimo dal comma 321 della legge di bilancio 2021. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 47.*

##### *(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)*

La disposizione normativa riportata in calce riguarda gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti (soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Premesso che, secondo quanto stabilito dalla circolare Inps n.17/2021, i contributi relativi alle quattro rate dei contributi sul minimale di reddito dovuti da Artigiani e Commercianti devono essere versati alle scadenze del 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, la disposizione intende differire, senza maggiorazioni, la scadenza del prossimo 17 maggio al 20 agosto 2021.

Ora, sulla base di:

1) stima del numero di soggetti interessati (1.480.000 Artigiani, 2.015.000 Commercianti per un totale di 3.495.000 iscritti);

2) importo del minimale di reddito annuo pari a 15.953 euro;

3) aliquote contributive (24,0% Artigiani, 24,09% Commercianti);

si stima che la disposizione comporta un differimento temporale di circa 3.360 milioni di euro (comprensivi di contribuzione di maternità) senza oneri per la finanza pubblica poiché trattasi, per l'appunto, di uno spostamento temporale di un versamento contributivo da effettuarsi, comunque, nell'arco dello stesso esercizio finanziario.

#### *Articolo 47-bis.*

##### *(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)*

**Comma 1.** La disposizione reca modalità procedurali per la verifica della regolarità del DURC al fine dell'accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis della legge n. 178/2020, prevedendo che la verifica è effettuata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica essendo comunque garantita da un lato la verifica della regolarità contributiva relativa ai contributi versati nell'anno 2021 e dall'altro la condizionalità nell'accesso ai benefici contributivi sopra indicati; in tali termini non derivano né minori entrate sul gettito relativo ai contributi dovuti né maggiori oneri rispetto ai limiti di spesa allocati per i benefici contributivi medesimi.

**Comma 2** La disposizione precisa che sulle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa venga applicata l'aliquota di riferimento calcolata sulla base di quanto previsto per la tassazione del TFR, ma senza l'applicazione della riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel mese di maggio scorso l'Agenzia delle Entrate ha per la prima volta inviato alcuni avvisi bonari contenenti la richiesta di integrazione della tassazione delle prestazioni percepite sulla base della riliquidazione, per un importo complessivo richiesto di 22 milioni di euro.



***Sulla base di criteri prudenziali, considerando che i soggetti interessati abbiano versato l'intero importo e che, a seguito della norma in esame, si provveda al rimborso delle stesse somme versate, si stima un onere derivante dalla disposizione pari a 22 milioni di euro nel 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.***

#### **Articolo 48.**

##### ***(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)***

La disposizione mira all'istituzione di un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Scuole dei mestieri", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto a finanziare l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, favorendo in tal modo una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale.

Il limite di spesa si ritiene congruo quale finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e innovare l'intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 20 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 48-bis.**

##### ***(Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)***

***La disposizione introduce agevolazioni fiscali per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020.***

***Alla disposizione si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.***

#### **Articolo 49.**

##### ***(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)***

La disposizione si rende necessaria dal momento che le risorse iscritte per il 2020 per un importo pari a 6 milioni di euro sul capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano essere state impegnate e risultano essere andate in economia. Pertanto al fine di dare attuazione alla disposizione, per l'anno 2021, è necessario prevedere un rifinanziamento degli oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 77.

***Commi 2-bis-2-ter. La legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto l'articolo 94-bis che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, ha previsto che la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.***

***La disposizione prevede l'estensione anche per l'anno 2021 del medesimo trattamento.***





*La circolare di riferimento INPS con le istruzioni contabili per il pagamento delle indennità nell'anno 2020 è la n. 121 del 20 ottobre 2020: in essa viene indicato che l'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, è pari a euro 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF, e tale costo è quello utilizzato per il calcolo della stima dell'onere di ogni singolo decreto emanato dalla Regione Liguria. Alla data odierna per l'anno 2020 non risultano ancora contabilizzati pagamenti da parte dell'Istituto per tale prestazione.*

*È previsto per l'anno 2021 il medesimo limite di spesa di 1,5 milioni già previsto per il 2020, con impatto pari a 0,9 in termini di indebitamento netto per l'anno 2021.*

*L'onere del comma 2-bis è pari a 0,9 mln di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### **Articolo 50**

##### ***(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)***

La norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse pari a 3.400.000 euro per l'anno 2021 e a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, nell'ambito delle quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di un numero di unità di personale del ruolo sanitario *e di assistenti sanitari*, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare alle attività dei predetti Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In particolare si autorizza per l'anno 2021 la spesa lorda complessiva di 3.400.000 euro e a decorrere dall'anno 2022 la spesa lorda annua complessiva di 10.000.000 di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022. Si prevede che al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. Considerando uno stanziamento a regime dal 2022 di 10.000.000 di euro, lo stanziamento per il 2021 è stato stimato proporzionalmente considerando un numero di 7 mensilità, a partire dal 1° giugno 2021. Le unità assumibili potranno variare da un minimo di circa 103 unità nel caso di assunzioni di soli dirigenti medici ad un massimo di circa 221 unità nel caso di assunzione di soli profili non dirigenziali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 50 bis.**

##### ***(Misure in materia di tutela del lavoro)***

*Il comma 1 prevede che, in via eccezionale, al fine di sostenere la fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.*

*La potenziale platea che soddisfa i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 94 è rappresentato da circa 1.450 soggetti. Ipotizzando una retribuzione media mensile lorda di 3.000 euro avremo i seguenti oneri per la finanza pubblica.*

- *per trattamenti di integrazione salariale 5,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,9 milioni per il 2022;*
- *per contribuzione figurativa 6,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,3 per il 2022;*





*per l'integrazione all'80% della retribuzione a carico di FSTA 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni per il 2022. Pertanto ne derivano oneri, che costituiscono limite di spesa, pari a 19,7 milioni di euro (di cui 6,6 per contribuzione figurativa) per l'anno 2021 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 3,3 per contribuzione figurativa). A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.*

*Commi 2-7 Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'Istituto, sono state desunte le seguenti basi tecniche con riferimento alla platea oggetto della norma:*

*N° ore medie mensili fruite: 55*

*Retribuzione media oraria 2021: 12,8 euro*

*Importo medio orario prestazione + ANF: 6,6 euro*

*Importo medio orario copertura figurativa: 4,3 euro*

*La platea dei beneficiari considerata è pari a 80.000 lavoratori (che rappresentano l'80% dei lavoratori in CIGO al 1 marzo 2021 per tener conto di quanti hanno esaurito i contatori CIGO). L'ipotesi di base adottata è che tutti fruiscano delle ulteriori 17 settimane concesse ai sensi della presente disposizione.*

*Pertanto l'onere derivante è pari a 185,4 milioni di euro (di cui 113,3 milioni di euro per prestazioni + ANF e 72,1 per coperture figurative) per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

*Commi 8 e 9. Si prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un nuovo fondo ("Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" - FPCR), destinato al finanziamento di progetti formativi destinati ai lavoratori che utilizzano trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% e ai percettori di NASpI. A tal fine è prevista per il 2021 una dotazione finanziaria iniziale del Fondo pari a 50 milioni di euro.*

*E' previsto altresì che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

*Comma 10. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a esplicitare criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni non generando nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto scontato a legislazione vigente in merito ai relativi utilizzi.*

*Comma 11. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa fermo restando il limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*

#### **Articolo 50-ter.**

*(Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza")*

*La disposizione, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, è finalizzata a consentire l'avvio delle procedure concorsuali, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali della durata di diciotto mesi alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei*



*percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Per l'ammissione alle procedure è richiesto il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.*

*La disposizione normativa riguarda un bacino massimo di destinatari, che hanno maturato le esperienze professionali previste dal comma 1, così costituito:*

*- fino a 823 unità di personale relative a coloro che hanno svolto il tirocinio nell'ambito dell'area del Ministero della giustizia, impiegati presso i tribunali ed enti assimilati;*

*fino a 395 unità di personale relative a coloro che hanno svolto il tirocinio nell'ambito dell'area del Ministero dell'istruzione, impiegati nelle scuole come assistenti di base;*

*- fino a 563 unità di personale relative a coloro che hanno svolto il tirocinio nell'ambito dell'area area del Ministero della cultura, impiegati nei musei, parchi archeologici, poli museali, gallerie.*

*Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.*

*La spesa massima lorda annuale, per ciascun contratto, per l'anno 2021 risulta pari circa 11 mila euro in ragione della frazione di anno per quale è stata calcolata e, per l'anno 2022, è stato stimato un costo annuale massimo complessivo per ciascun contratto di circa 22.500 €.*

*Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, che rappresenta comunque un limite di spesa e tiene conto della stima operata del costo di ogni possibile singolo contratto a tempo determinato e a tempo parziale. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

#### *Articolo 50-quater.*

##### *(Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria)*

*Comma 1 La disposizione normativa prevede che, al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzati all'integrazione dell'indennità.*

*Il comma 2 prevede che all'onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

### *Titolo V*

#### *Enti territoriali*

##### *Articolo 51.*

##### *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

La disposizione prevede, al **comma 1**, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19 e dell'incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni recate dal decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della



diffusione dell'epidemia da COVID-19", uno stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro in favore del fondo previsto dall'articolo all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Come noto, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione. Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1, è destinato per il finanziamento dei suddetti servizi aggiuntivi, nonché, come precisato dal **comma 4** della presente disposizione, per la compensazione, nel limite massimo di 45 milioni di euro dei maggiori costi sostenuti per l'attività di sanificazione ovvero di igienizzazione dei mezzi all'uopo utilizzati, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Per quanto concerne i profili di natura finanziaria, si evidenzia che la quantificazione è stata operata, relativamente ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, assumendo a riferimento la stima effettuata in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento, come da tabella di seguito riportata:

SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME FINO AL 30 GIUGNO 2021 (*)	SERVIZI AGGIUNTIVI/KM 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021	MEZZI (N°)	Onere stimato 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 €.	Costo medio mensile €.	Costo medio del Serv. Agg./km (€)	km medio al mese per singolo mezzo
<b>TOTALE</b>	85.333.619	6.144	318.589.483	53.098.247	3,73	2.315
(*) DATI STIMATI DALLE REGIONI AGGIORNATI AL 5 MARZO 2021						

Tale stima è stata aggiornata al contenuto delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto – legge n. 52 del 2021, che hanno previsto tra l'altro l'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso gli istituti superiori pari al 100% (e non già quella del 75% utilizzata, come evidenziato, ai fini della stima operata in data 5 marzo 2021). Per tener conto di queste nuove esigenze si è valutato un fabbisogno per servizi aggiuntivi fino al 30 giugno 2021 di 390 milioni di euro.

Ipotizzando, poi, una percentuale di didattica in presenza nella misura del 100 per cento, ivi compresa quella universitaria, nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021, nonché un incremento della domanda di trasporto di tipo turistico nel periodo 1° luglio 2021 – 31 agosto 2021, si stima un fabbisogno aggiuntivo di mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico pari a 8.144 mezzi nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 e pari a 6.144 unità nel periodo 1° agosto 2021 – 31 agosto 2021.

Con specifico riguardo ai contributi per l'impiego di sistemi di sanificazione ovvero di prodotti disinfettanti o igienizzanti nella pulizia dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di



trasporto pubblico, si evidenzia che la stima è stata effettuata, ipotizzando un intervento di sanificazione giornaliero e cinque interventi di igienizzazione su ciascun mezzo ogni giorno, per un costo stimato mensile pari a 958 euro, come da tabella di seguito indicata:

	Periodo 1° luglio 2021- 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Periodo 1° agosto 2021- 31 agosto 2021	
costo medio di sanificazione-igienizzazione-prodotti igienizzanti per singolo autobus/€	958,33	958,33	<b>Totale</b>
numero di mezzi utilizzati per i servizi aggiuntivi	8.144	6.144	
<b>Costo totale €.</b>	<b>39.023.333,33</b>	<b>5.888.000,00</b>	<b>44.911.333,33</b>

Nella tabella, di seguito riportata, sono indicati i valori considerati ai fini della stima complessiva:

km medio nel periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Potenziamento del servizio n. di mezzi 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Servizi aggiuntivi / Km 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Onere stimato periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.	Onere stimato periodo 1° agosto 2021 - 31 agosto 2021 €.	Onere stimato complessivo per servizi aggiuntivi e contributi igienizzazione e sanificazione 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.
11.574	8.144,00	94.259.575,3	351.914.164,2	53.098.247,2	449.923.744,8
STIMA PER CALCOLO DEGLI ONERI 1° LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021					

Al **comma 2**, si prevede che le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, come incrementato dal comma 1, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Al contempo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, si precisa che, in relazione alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichi la disciplina in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 (recante "*Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*"), ma la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, si prevede al **comma 3** che le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previo accordo con la





Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione in relazione agli ambiti territoriali di competenza. Il **comma 5** prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi delle risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 6**, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 816, sopra menzionato, si stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo previsto dal comma 1 possano essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 7**, al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:

a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle sopra menzionate finalità; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e che costituiscono il relativo limite di spesa, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e che costituiscono il relativo limite di spesa, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Al **comma 8**, si prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.





Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 51-bis.*

*(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa)*

*Il comma 1, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021 dell'originario termine del 30 giugno 2021 di cui all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede la possibilità di acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.*

*Il comma 2 prevede il riconoscimento a Consip Spa della medesima flessibilità in tema di gestione del personale e ottimizzazione spese di funzionamento già riconosciuta ad altre Società in house del Ministero dell'economia e delle finanze ritenute particolarmente strategiche (Sogei e Sose). In particolare, la norma mira ad escludere CONSIP dall'applicazione delle disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (il TUSP), estendendo alla predetta Società il regime già riservato alla SOGEI e a SOSE in forza dell'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il potenziamento delle azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.*

*Il comma 3 estende l'attuale previsione del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura per le attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione anche alle ulteriori attività svolte da Consip Spa, evitando in tal modo di dover destinare parte delle risorse di cui all'articolo 11 alla copertura dei costi per il ricorso ad avvocati del libero foro.*

*La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### *Articolo 52*

*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)*

**Comma 1. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali.** Il **comma 1** determina un onere di **660 milioni** di euro per l'anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare agli enti locali, per i quali il maggiore disavanzo a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2019 ecceda il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultanti dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del **comma 4**.

*Commi 1-bis- 1-quater I commi da 1-bis a 1-quater presentano natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, viene delineato un meccanismo finalizzato a conseguire un effettivo riequilibrio e risanamento con risorse effettive (maggiori entrate o minori spese) da indicare esplicitamente in Nota integrativa, garantendo il livello essenziale delle prestazioni e le funzioni fondamentali. Nello specifico:*

*- il comma 1-bis disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità a seguito della sentenza n. 4 del 2020, a decorrere dall'anno 2021, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020;*



- il comma 1-ter individua le modalità di gestione contabile del Fondo anticipazione di liquidità, prevedendo che, a decorrere dall'esercizio 2021, è ridotto annualmente, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente e che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come « Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità », in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- il comma 1-quater prevede che il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL effettuato utilizzando il contributo di cui al comma 1 rispetto all'importo previsto dal comma 1-bis, consente di ridurre, per il medesimo importo il ripiano da effettuare negli esercizi successivi.

**Comma 2. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021.** Il comma 2 proroga, dal 31 maggio al 31 luglio 2021, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 3. Fusione di comuni.** La disposizione comporta oneri per 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a **666,5 milioni** per l'anno 2021 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 52-bis.*

##### *(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)*

*Il comma 1 non determina oneri in quanto la sostituzione del comma 843 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 non incide sull'incremento del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto legge n. 34 del 2020, che resta determinato di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ma sulle modalità di individuazione dei comuni da ammettere al riparto fondo.*

*Il comma 2 risulta parimenti finanziariamente neutrale essendo sostanzialmente finalizzato ad evitare, in assenza di specifiche linee guida, la riduzione del contributo del 5% per gli enti che non abbiano approvato il piano urbanistico attuativo e il piano di eliminazione delle barriere architettonica.*

#### *Articolo 53.*

##### *(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)*

**Comma 1** La norma determina un onere di 500 milioni di euro per l'anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

**Comma 1-bis** *La norma incide esclusivamente sui processi di spesa delle somme assegnate in attuazione dell'articolo in esame senza determinare effetti finanziari sui saldi finanzia di pubblica*

**Comma 2** Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 54.*

##### *(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)*

La norma comporta oneri pari a 120 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2021; alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 77.



#### **Articolo 54-bis.**

*(Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario)*

**Comma 1** La disposizione normativa, al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Attualmente risulta in dissesto un solo Ente di area vasta.

**Il comma 2** dettate le modalità per il riparto tra gli enti interessati del contributo di cui al comma 1.

**Il comma 3** dispone la copertura dell'onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

#### **Articolo 54-ter.**

*(Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)*

Alla luce delle competenze e dell'autonomia attribuita alla Regione siciliana, la disposizione normativa consente che quest'ultima possa provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso ed assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

La disposizione come evidenziato dal comma 3, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 55.**

*(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)*

L'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo destinato ai comuni a parziale ristoro delle minori entrate da mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, determina un onere in corrispondente misura, al quale si fa fronte ai sensi del comma 2.

All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 56**

*(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)*

**Comma 1. Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020.** Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

**Comma 2. Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome.** La norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l'utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento, con oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno indicati nella seguente tabella.

<b>SOLO 2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTALE</b>
<b>RT</b>	164	200	190	77	10	<b>641</b>
<b>di cui RSO</b>	142	173	164	67	9	<b>555</b>
<b>di cui RSS</b>	22	27	26	10	1	<b>86</b>

Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.



#### Articolo 56-bis.

##### *(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)*

*La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica; essa interviene in materia di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche prevedendo che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possano concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ossia entro novanta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle medesime Linee guida. La suddetta disposizione mira a superare le molteplici difficoltà evidenziate dagli operatori del settore per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, nonché le difficoltà manifestate da taluni enti territoriali (anche per il tramite del coordinamento regionale) in merito alla tempistica della conclusione delle procedure in parola. La proroga istruttoria accordata in via eccezionale e per un tempo connesso alla emergenza COVID, attiene alla sola conclusione delle procedure e definizione dei controlli amministrativi (fissati originariamente, per il tramite delle citate linee guida, al 30 giugno u.s.), senza incidere in alcun modo sulla tempistica sostanziale dei rinnovi che resta quella di 12 anni, fissata per legge dall'articolo 181 (e, secondo questa lettura, non dovrebbero emergere effetti ulteriori o negativi per l'erario).*

*Inoltre, l'ulteriore periodo istruttorio per la conclusione dei controlli potrebbe altresì permettere la regolarizzazione della restante parte di operatori che non sono riusciti ad ottenere la rateizzazione nei termini del 30 giugno u.s.*

*Dal punto di vista quantitativo - pur non disponendo di dati relativi al territorio nazionale - si rappresenta come nei territori di talune regioni (come le Marche, ove è presente il coordinamento interregionale) le procedure di rinnovo ai sensi delle linee guida ministeriali potrebbero interessare, potenzialmente, una forbice che va da 20.000 a 25.000 procedure istruttorie, individuando così una proxy delle pratiche pendenti nelle regioni di "fascia media" (escludendo, cioè, Lombardia, Lazio, Campania, ove sono presenti grossi mercati ambulanti), interessate dal fenomeno (con percentuali di conclusione del rinnovo ad oggi, non note ma che variano, tuttavia, da territorio a territorio).*

#### Articolo 56-ter.

##### *(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)*

*La disposizione integra l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che l'obbligo di messa in liquidazione, nei casi di reiterata perdita (quattro esercizi su cinque), delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, non trovi applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.*

*L'attuazione della disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'adozione del piano di risanamento quale strumento programmatico implica la verifica della sussistenza delle condizioni di sopravvivenza dell'azienda.*

#### Articolo 56-quater.

##### *(Misure in favore degli enti locali)*

*Il comma 1 comporta un onere di 3 milioni di euro per l'anno 2021 in misura corrispondente alla dotazione del fondo ivi previsto finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare.*



*I commi 2 e 3 dettano le modalità per il riparto tra gli enti interessati del fondo di cui al comma 1.*

*Il comma 4 dispone la copertura dell'onere pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto*

#### *Articolo 57.*

*(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)*

La norma modifica l'articolo 23, comma 2, del DL n. 41/2021, prevedendo il riparto tra le Autonomie speciali delle risorse indicate dal medesimo articolo 23, il cui ammontare complessivo resta fissato in 260 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondente riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. Conseguentemente, è prevista la riduzione del Fondo di cui al primo periodo del richiamato articolo 23, comma 2, per la somma di 260 milioni di euro per l'anno 2021.

#### *Articolo 57-bis.*

*(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)*

*La disposizione novella l'articolo 264, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Il predetto articolo 264, comma 1, lettera a), in relazione all'emergenza Covid ha stabilito - ai fini del riconoscimento ed erogazione di previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte di pubbliche amministrazioni - un processo di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi attuabile mediante dichiarazioni sostitutive applicabile dall'entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2020.*

*La modifica propone di applicare tale processo di semplificazione fino alla vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)" approvato dalla Commissione Europea" stabilito fino al 31 dicembre 2021.*

*Tutto ciò premesso, la disposizione normativa di carattere ordinamentale non produce effetti negativi per la finanza pubblica.*

### **Titolo VI**

#### **Giovani, scuola e ricerca**

#### *Articolo 58.*

*(Misure urgenti per la scuola)*

**Comma 1 lettera a** – la disposizione consente di definire una data di inizio delle lezioni, d'intesa con le Regioni, che tenga conto del tempo da dedicare opportunamente al rafforzamento degli apprendimenti, in favore degli studenti che abbiano risentito negativamente dell'organizzazione parzialmente a distanza adottata nell'anno scolastico 2020/2021. Poiché l'ordinanza fisserebbe, comunque, l'avvio delle lezioni nel mese di settembre, senza anticiparlo, non si verificherebbero nuove o maggiori spese nemmeno per il personale scolastico. Nulla cambia per le spese di funzionamento. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 1 lettera b** – la disposizione consente di derogare al termine del 31 agosto per le immissioni in ruolo, senza modificare le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente né per il





personale docente né per quello ATA e mantenendo la data di decorrenza giuridica ed economica dei contratti al primo servizio, se successiva, alla data dell'effettivo inizio del servizio. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 1 lettera c** – Le attività di recupero sono remunerate 50 euro (l.d.) all'ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (l.d.) all'ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell'articolo 1 del CCNL 19/4/18).

Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d'obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni.

Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l'integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l'effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l'inizio delle lezioni.

**Comma 1 lettera d** – La disposizione ha carattere meramente organizzatorio, poiché gli studenti che si avvarrebbero della possibilità di seguire le lezioni a distanza lo farebbero con la propria strumentazione tecnologica, collegandosi alle attività di classe svolte a scuola con il personale comunque disponibile. Anche ove fosse la scuola a fornire la strumentazione tecnologica, lo farebbe nell'ambito e nel limite delle risorse finanziarie ad essa disponibili, senza esservi obbligata. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera 0a). Le disposizioni sono finalizzate alla definizione del ruolo e delle modalità di reclutamento, presso il Ministero dell'istruzione, della figura del dirigente con funzione tecnico-ispettiva (cosiddetto “dirigente tecnico”), attraverso la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in particolare degli articoli da 419 a 424.**

**Trattandosi di modifiche a carattere ordinamentale, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 2 lettera a** – La norma abroga una precedente disposizione di natura ordinamentale (prevedeva un regolamento per la disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici). L'ammontare delle facoltà assunzionali disponibili per tale reclutamento rimane disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019. Pertanto, la predetta abrogazione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera b** – la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a disapplicare la legislazione vigente relativa alla cosiddetta “call veloce”, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022. Ciò ha l'effetto di sveltire le operazioni di immissione in ruolo, e di ridurre in minima misura il numero di quelle effettuabili, riduzione ampiamente compensata dalle disposizioni seguenti. Pertanto, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera d** – la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera e** - La disposizione ha carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera f** - si interviene sul vincolo di permanenza presso la prima sede per i docenti neoassunti. Tale vincolo viene ridotto da cinque a tre anni. Inoltre, si interviene sulla mobilità in corso di carriera, nel senso di favorire una maggiore continuità didattica, diradando le occasioni per la mobilità volontaria dei docenti. Pertanto, la disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale. Si rappresenta, anzitutto, che le istanze di mobilità del personale docente possono essere accolte solo nel limite della percentuale (tipicamente il 50%) dei posti vacanti e disponibili,



al netto degli esuberi, a ciò destinata dalla contrattazione integrativa nazionale. Per questo motivo, la mobilità non può mai determinare esubero di personale, bensì ha solo l'effetto di spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili. La quantità di contratti a tempo determinato non è minimamente influenzata dalla mobilità. La modificazione al vincolo quinquennale per i neo-assunti e l'introduzione del nuovo vincolo triennale durante la carriera lavorativa non hanno alcun impatto sulle predette considerazioni. Il numero di posti vacanti e disponibili, quindi, non è influenzato dalla disposizione in esame. Ne consegue che non lo sia nemmeno la spesa occorrente a coprirli, dato che i contratti a tempo determinato hanno un costo annuo indipendente dal territorio.

**Comma 2 lettera g** – la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Infatti, si limita a prorogare la data entro la quale deve essere condotta a termine la procedura volta all'immissione in ruolo degli ex dipendenti delle imprese di pulizia che siano stati impegnati per almeno 5 anni presso le scuole nell'ambito di contratti per lo svolgimento delle attività ausiliarie. Nel frattempo, i relativi posti rimangono accantonati e il Ministero mantiene la facoltà di coprire le relative esigenze, sino al termine delle attività didattiche, con altrettanti contratti di cd. "supplenza breve" a tempo determinato, con una spesa pari o inferiore a quella che si sarebbe sostenuta a legislazione vigente.

**Comma 2 lettera h** – la disposizione proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nulla muta in merito alla quantità di esoneri dall'insegnamento, che rimane pari al numero di componenti elettivi. Pertanto, la predetta proroga ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 2 lettera i** – la disposizione attiene esclusivamente ai profili ordinamentali della scuola europea di Brindisi e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La denominazione "scuola europea" si riferisce alla natura degli ordinamenti didattici cui si uniforma il curriculum delle due scuole statali di Brindisi in questione. Si tratta, infatti, di scuole accreditate al sistema delle scuole europee, anziché di scuole europee. Rimangono, cioè, scuole statali il cui personale è dipendente dello Stato. La disposizione si limita a disporre l'accorpamento in un'unica istituzione scolastica. Tale circostanza non può, ovviamente, avere alcun impatto sul fabbisogno di docenti e sulla relativa spesa, né su fabbisogno e spesa per funzionamento.

**Comma 2 lettera i –bis. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a stabilire la possibilità per la scuola per l'Europa di Parma, nell'ambito della propria autonomia e a titolo di cofinanziamento, di fissare contributi obbligatori o rette a carico delle famiglie degli alunni che non sono dipendenti dell'EFSA, fissando un limite massimo annuale di 2.000 euro.**

**Comma 3** -La disposizione normativa alla lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo di utilizzare le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno scolastico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021. La lettera b) del comma 3 prevede, invece, un incremento di risorse pari a 70 milioni corrispondenti alla copertura dei canoni di affitto per garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, da trasferire agli enti locali beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

**Comma 4** Istituisce un fondo per acquisto di beni e servizi, con la dotazione finanziaria di 350 milioni di euro nel 2021, per dotare le scuole di una provvista utile per la gestione dell'emergenza epidemiologica anche nel prossimo anno scolastico 2021/2022.

**Comma 4-bis). Individua le finalità di destinazione delle risorse di cui al comma 4.**



**Commi da 4-ter a 4-quinquies.** Prevede che il monitoraggio delle spese di cui all'art. 231-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cui è tenuto il Ministero dell'istruzione è effettuato al 31 luglio del 2021. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. E' previsto che la quota parte delle risorse di cui all'art. 235 del D.L. n. 34/2020 non spese è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei, anche in deroga alle disposizione vigenti, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i suddetti incarichi potranno essere attivati nei limiti delle risorse che verranno accertate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**Comma 4-sexies:** la disposizione si limita a replicare quanto già previsto a legislazione vigente dai provvedimenti emergenziali in merito ai tavoli prefettizi destinati a programmare la ripresa dell'attività scolastica. Tale previsione era presente anche nel dPCM del marzo 2021, efficace fino al 31 luglio 2021, in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021. Trattandosi di attività di carattere istituzionale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

**Comma 4 septies:** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

**Comma 5:** La disposizione destina 60 milioni di euro nell'anno 2021 in favore delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, destinando una quota di 10 milioni di euro alle scuole dell'infanzia. Si prevede, inoltre, che l'erogazione delle risorse alle scuole paritarie sia condizionata all'avvenuta pubblicazione sul rispettivo sito di una serie di informazioni e documenti pena la revoca delle stesse. Tale ultima disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5-bis** Si prevede che la mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.

**Commi 5-ter e 5-quater.** La disposizioni fa confluire le risorse già stanziati e disponibili presso il Fondo istituito dal comma 624 della legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di finanziare la misura rimasta inattuata di cui al comma 623 della medesima legge – nel limite stabilito di 20 MI per l'anno 2021 – nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107 che fa capo al Ministero dell'istruzione. Si riconosce, in questo modo, alle stesse istituzioni scolastiche la possibilità di richiedere contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali dotati di connettività agli studenti il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. La disposizione mira a realizzare una misura ad oggi rimasta inattuata, ponendo in capo al Ministero dell'istruzione, titolare del Fondo su cui confluiscono le risorse già stanziati e disponibili nel limite di spesa di 20 MI già stabilito - l'onere della sua realizzazione, al fine di concorrere a ridurre il divario digitale e favorire la DAD e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 6.** Dispone che agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 pari a 480 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.



### *Articolo 58-bis*

*(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)*

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede l'iscrizione delle risorse già stanziare, i cui oneri sono stati coperti dall'articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, direttamente sul Fondo unico per l'edilizia scolastica (capitolo 8105 – piano gestionale 8), di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sul quale sono attualmente iscritte tutte le altre risorse della procedura in questione.**

### *Articolo 59*

*(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)*

**Comma 1** La disposizione si limita a ribadire la legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi. Non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 2** La disposizione in ragione del ridotto numero di soggetti presenti nelle graduatorie attualmente utili per le immissioni in ruolo si limita ad ampliare i posti destinati a legislazione vigente a due specifiche procedure. Non incide sui posti autorizzati e determina solo uno scorrimento più veloce delle graduatorie. Non può condurre a contenzioso in quanto l'incremento delle facoltà assunzionali destinato alle procedure in questione avviene a scapito di quelle destinate ai concorsi ordinari che, seppur banditi, non sono stati effettivamente svolti. Concorsi ordinari che recupereranno i posti per essi previsti nelle annualità successive, grazie alle cessazioni dal servizio che si verificheranno. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 3** La disposizione inserisce nelle graduatorie della procedura straordinaria tutti i soggetti che pur avendo superato la prova non sono stati inclusi nel numero dei vincitori. Non incide sui posti autorizzati, sulle facoltà assunzionali disponibili e nemmeno sulle procedure autorizzatorie che determinano l'ammontare delle menzionate facoltà. Trattandosi di procedure già espletate, non determina maggiori oneri nemmeno di natura amministrativa.

**Comma 4** La norma determina le caratteristiche di una procedura straordinaria riservata, per i posti comuni, ai soggetti inclusi nelle prime fasce delle graduatorie provinciali delle supplenze che abbiano tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali e per i posti di sostegno ai soggetti che hanno conseguito la relativa specializzazione. Si tratta di una procedura utile per un solo anno scolastico ed esclusivamente sui posti vacanti e disponibili, autorizzati, che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Inoltre, il numero dei posti vacanti e disponibili autorizzabili è di gran lunga superiore ai soggetti presenti nelle prime fasce delle GPS che risultano pari a circa 18.500 docenti. Pertanto, la disposizione non incide sulla programmazione dei successivi concorsi ordinari. Si stima, infatti, che dei circa 112.000 posti vacanti e disponibili, al massimo 53.000 potranno essere coperti con le attuali graduatorie concorsuali. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri anche in ragione della circostanza per cui le GPS sono graduatorie già formate. Gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di acquisire le istanze di coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021 sono nulli, considerato che, a tal fine, è disponibile la piattaforma informatica già predisposta per la raccolta delle istanze di iscrizione delle medesime



GPS. I minimi adattamenti necessari possono essere affrontati con gli ordinari stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio informativo.

**Comma 5** La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché il riparto delle facoltà assunzionali dovrà rispettare, anche a livello di provincia e tipologia di posto/classe di concorso, il limite dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

**Comma 6** La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che le assunzioni anche se a tempo determinato sono comprese all'interno del contingente autorizzato.

**Comma 7** La disposizione comporta oneri, per l'organizzazione della prova e i compensi alle commissioni, inferiori a quelli che occorrerebbe sostenere per coprire la medesima quantità di posti attraverso il concorso ordinario.

Con riferimento alle spese per l'organizzazione della prova, il concorso ordinario prevede un maggior numero di prove, sia scritte sia orali, alle quali partecipano, ordinariamente, più candidati rispetto ai posti disponibili.

La disposizione in questione, invece, prevede un'unica prova, alla quale partecipano tanti candidati quante sono le facoltà assunzionali autorizzate che è stato possibile utilizzare nel limite delle iscrizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Si tratta, perciò, di un numero di candidati sicuramente inferiore.

Quanto ai compensi ai componenti delle commissioni e ai relativi segretari, per la prova che si svolgerà nel corso del 2022, nulla cambia rispetto all'analogo onere che si sarebbe sostenuto esaminando i medesimi candidati nel corso del concorso ordinario. La spesa derivante dalla disposizione in esame è inferiore a quella che si sosterebbe a legislazione vigente.

A legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):

b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;

b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

Considerando la possibilità di formare commissioni regionali per ogni classe di concorso per le quali ci sono le prime fasce delle GPS pari a 636, si ricava un onere pari a euro 4.618.300,20 ( 6.128.484,37 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) per l'anno 2022 e la capienza delle risorse a tale fine destinate.

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
Presidenti	636	1980	1,1	8800	18500	1.279.630,00
Commissari	1272	1800	1	8000	18500	2.308.100,00
Segretari	636	1620	0,9	6400	278	1.030.570,20
					TOTALE	4.618.300,20





Regione	Conteggio totale CLC GPS I° Fascia
Abruzzo	15
Basilicata	21
Calabria	34
Campania	63
Emilia Romagna	36
Friuli Venezia Giulia	30
Lazio	60
Liguria	20
Lombardia	59
Marche	25
Molise	6
Piemonte	41
Puglia	46
Sardegna	32
Sicilia	48
Toscana	36
Umbria	18
Veneto	46
<b>Totale</b>	<b>636</b>

La somma disponibile nel bilancio del Ministero è congrua rispetto alla spesa che si sosterebbe a legislazione vigente, come da relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018, alle quali si rimanda.

Si rappresenta, a tal riguardo, che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è iscritta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Tale somma eccede le necessità derivanti dallo svolgimento combinato di tutte le procedure assunzionali per le quali il Ministero è autorizzato, inclusa quella di cui alla disposizione in esame, poiché le relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018 ne dimostravano la congruità rispetto a procedure maggiormente aggravate e onerose rispetto a quelle che si sono venute a determinare per effetto dei successivi interventi legislativi.

**Comma 8** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In particolare, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero dei docenti che occuperebbero i posti se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso ordinario.

**Comma 9** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. L'incarico nella commissione nazionale è svolto a titolo onorifico e non comporta il pagamento di indennità o rimborsi comunque denominati.

**Comma 9-bis** Fermo restando il numero dei posti comuni autorizzati nell'anno scolastico 2021/2022, la disposizione prevede una procedura concorsuale riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 e in possesso di una anzianità di servizio di tre anni negli ultimi cinque.

Tale procedura si svolge solo sui posti vacanti e disponibili, già autorizzati, che residuano dopo



**le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, senza influire sulle programmazioni delle procedure già avviate.**

**La procedura concorsuale non comporta maggiori oneri per l'organizzazione e per i compensi dei commissari rispetto a quelli relativi ad un concorso ordinario. Gli oneri sono posti a carico dei partecipanti tramite i diritti di partecipazione alla procedura concorsuale. Il percorso formativo, da svolgersi nel corso dell'anno 2022 che si conclude con la relativa prova, è posto a carico dei partecipanti.**

**Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 10** La disposizione prevede modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi ordinari, anche quelli in corso, con semplificazione delle prove.

La disposizione comporta una spesa pari o inferiore a quella che si sosterebbe se i concorsi ordinari si svolgessero secondo le modalità già previste a legislazione vigente.

Infatti, le nuove modalità:

a) si applicheranno, nel 2021, a un numero inferiore di posti, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché a un numero inferiore di candidati, giacché è presumibile che quelli assunti per effetto di tali disposizioni non parteciperanno al concorso ordinario. Nulla cambia rispetto ai posti disponibili e ai candidati attesi per gli anni successivi al 2021;

b) prevedono un'unica prova scritta organizzata per quesiti a risposta multipla, così semplificando molto il relativo svolgimento e la correzione, mentre il concorso ordinario a legislazione vigente prevede una prova pre-selettiva – non obbligatoria ma comunque sempre necessaria per l'elevato numero dei candidati – nonché due prove scritte. Per questi motivi, vengono meno gli oneri collegati alla predisposizione e allo svolgimento di due prove scritte, potendo assimilare quelli per l'unica prova scritta ora prevista a quelli previsti, a legislazione vigente, per la pre-selettiva.

Ne deriva che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente per lo svolgimento dei concorsi è necessariamente sufficiente (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021).

**Comma 10-bis) La disposizione prevede una riserva di posti nei futuri concorsi per il personale docente in favore del personale che abbia maturato tre anni di servizio negli ultimi dieci e mantenendo inalterati requisiti di partecipazione e la platea dei potenziali partecipanti.**

**La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a prevedere una riserva senza modificare i requisiti di partecipazione.**

**Comma 11** La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, necessari per l'acquisto dei quesiti a risposta multipla che comporranno la prova scritta annuale. Tali oneri sono stimabili in 1,56 milioni di euro annui (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 130 procedure) nell'anno 2021, coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente

**Comma 12** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 13** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non viene meno il limite delle facoltà assunzionali autorizzate.

**Comma 14** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che la disposizione modifica le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari già banditi che trovano copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio.



In particolare, quanto all'onere per la predisposizione dei quesiti della prova scritta, si tratta di 48.000 euro (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 4 procedure), coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente.

**Comma 15** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 16** La disposizione comporta ulteriori oneri per la possibilità, prevista in via straordinaria, di costituire una sotto-commissione ogni 50 candidati, nonché di riconoscere il compenso aggiuntivo del doppio della quota base prevista per i componenti della commissione, indipendentemente dalla quantità di candidati esaminati, purché il concorso si concluda entro il termine prefissato.

Per stimare tali oneri, si tenga presente che:

a) i candidati attesi per le classi di concorso di cui alla Tabella A sono 60.521;

b) a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):

b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;

b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

b.5) ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso

c) secondo la disposizione in esame, ai predetti compensi si aggiunge, per il presidente e i componenti della commissione e delle sotto-commissioni, il compenso aggiuntivo del doppio della quota base, a prescindere dal numero di candidati esaminati, ove il concorso si concluda entro il termine prefissato.

a) 60.521 candidati;

b) 90 procedure concorsuali (5 per 18 regioni) = 90 presidenti e segretari;

c) 90 commissioni d'esame principali = 180 componenti e 180 aggregati (lingua straniera e informatica);

La disposizione in questione comporta un incremento di spesa per:

a) il raddoppio del compenso base per le commissioni che terminino in tempo, che si suppone prudenzialmente essere tutte;

b) l'incremento nel numero di sottocommissioni, che giungerà a 1.211 (60.521 / 50).

Gli oneri recati dalla nuova disposizione sono stati determinati come segue:



	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>premio</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
Presidenti	90	1980	1,1	8800	3960	672	601.128,00
Commissari	180	1800	1	8000	3600	672	1.092.960,00
Aggregati	180	900	1	6400	1800	672	606.960,00
Comm. sott.	2422	900	1	8000	1800	50	6.660.500,00
Aggr. sott.	2422	450	1	6400	900	50	3.390.800,00
Segretari	90	1620	0,9	6400	3240	672	491.832,00
Segr. sott.	1211	810	0,9	6400	1620	50	2.997.225,00
						TOTALE	15.841.405,00
						differenza lordo stato	5.180.139,44
						Totale lordo stato	21.021.544,44

La spesa di cui sopra, pari a euro 21.021.545 (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) trova parziale copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione per complessivi euro 13,426 milioni annui nel 2021, considerato che su tale autorizzazione gravano obbligazioni per 88.000 euro. Pertanto i maggiori oneri derivanti dal comma in esame sono determinati in euro 7.684.000 per l'anno 2021.

**Comma 17** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Comma 18** La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché le facoltà assunzionali del comparto scuola rimangono immutate.

**Comma 19** Prevede che agli oneri derivanti dal comma 16 pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Comma 20** La clausola di salvaguardia prevista farà sì che i protocolli in questione siano definiti in maniera da non richiedere un maggior impiego di risorse – personale, funzionamento, spazi – rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 21** La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

### **Articolo 60**

*(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)*

**Comma 1. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca** La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore nonché a beneficio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici, i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero e l'inclusione, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore.



E' previsto che con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca verranno stabiliti criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziare, conseguentemente le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese disponibili nei loro bilanci a seguito di tale decreto, potranno organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 2-4. Disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.** Tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### *Articolo 60-bis*

*(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

**La disposizione riscrive il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella riformulazione continua ad essere riconosciuto un credito d'imposta alle imprese per le donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nel limite di 100.000 euro, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese.**

**Dal punto di vista finanziario alla norma non si ascrivono oneri aggiuntivi atteso che non è mutato il limite di spesa, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, previsto dal comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

#### *Articolo 60-ter*

*(Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno)*

**La norma riconosce alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000, un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.**

**Alla stessa si ascrivono effetti finanziari pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.**

#### *Articolo 61*

*(Fondo per la scienza)*

**Lo stanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni di euro disposto a decorrere dall'anno 2022 costituisce mero limite di spesa alla misura indicata dal presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.**





## *Articolo 62*

### *(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)*

L'articolo, al **comma 1**, modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge *Rilancio* – art. 49 del DL 34/2020 - costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino **autorizzando** la spesa di 20 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2020 e 2021**. Viene previsto nel Politecnico di Torino la figura di coordinatore del Centro e beneficiario delle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro **per l'anno 2021** si provvede ai sensi dell'articolo 77.

## *Art. 62-bis.*

### *(Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive)*

La norma, al **comma 1**, istituisce la Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, con sede a Torino, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, il cui patrimonio è costituito da apporti dei Ministeri di cui al **comma 2** e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

I **commi 2, 3 e 4** individuano soci fondatori, organi e statuto e, pertanto, assumono carattere ordinamentale.

Il **comma 5** prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, **comma 2**, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Esso dispone, inoltre, che la Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive.

Il **comma 11** individua la copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, **comma 7**, del presente decreto e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.

## *Articolo 63*

### *(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)*

**Commi 1-3** A seguito della perdurante situazione emergenziale, la disposizione normativa è volta a confermare l'iniziativa anche per l'anno 2021 di quanto già previsto dall'articolo 105 del decreto legge n. 34/2020 che ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia - tramite un incremento del suddetto fondo pari a 150 milioni - di destinare una quota delle suddette risorse a favore dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020..



Rispetto alla precedente disposizione, la presente, sulla base della positiva esperienza sperimentata dai territori beneficiari nell'anno 2020, prevede l'estensione del periodo degli interventi per i mesi da giugno a dicembre 2021. Ciò al fine di consentire lo svolgimento di opportunità educative anche oltre i mesi estivi, tenuto conto del lungo periodo di privazione di socialità e di attività ludico-ricreative rivolte ai minori nel periodo di pandemia.

**Il comma 4** prevede, per le finalità di cui ai **commi 1-3**, che il fondo di cui al **comma 1** venga incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Il comma 5** proroga per l'anno 2022 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'*articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*,

**Il comma 6** apporta modifiche al comma 394 della legge n. 208/2015, nello specifico, integrando per l'anno 2021 e prorogando per l'anno 2022 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo da parte delle fondazioni bancarie al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile".

Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si ritiene di incrementare la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

**Il comma 7** prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità". Tale incremento tiene conto delle risorse già stanziare nel periodo 2019-2021 e comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

**Comma 8** reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Articolo 63-bis**

##### ***(Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)***

**La norma reca modifiche in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La stessa introduce norme ordinamentali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Articolo 64**

##### ***(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)***

**Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini.** La disposizione normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente



dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

A causa del perdurare dell'emergenza da COVID-19, per l'appunto, la disposizione normativa mira a confermare l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originarie dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus. Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, potranno continuare ad accedere al Fondo i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'art. 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l'ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo, avuto riguardo alle disponibilità del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2020 (€ 237,7 milioni) ed agli accantonamenti effettuati per l'anno 2020 per le istanze di sospensione accolte (€ 126,7 milioni), per un ammontare, pertanto, di 111 milioni di euro per il 2021, nonché ipotizzando per lo stesso 2021 il medesimo andamento osservato per l'annualità precedente, la disposizione normativa non comporta necessità di rifinanziamento del Fondo per l'anno 2021.

**Commi 2-5. Fondo Garanzia prima casa.** L'intervento normativo in questione si innesta su una misura già esistente, istituita e disciplinata dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia del Fondo prima casa sul mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, che è configurata come misura di sostegno per finanziare l'acquisto della prima casa e che pertanto ha come proprio beneficiario l'acquirente della prima casa mutuatario.

L'intervento si pone in linea con la logica ed il meccanismo operativo della misura già in vigore, potenziandone l'operatività in particolare per le categorie prioritarie. Il **comma 2**, estende l'accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni.

Al **comma 3** Si prevede che per le richieste, che possono essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, affinché le banche adeguino la contrattualistica ed il gestore la modulistica alle nuove disposizioni dello stesso, e fino al 30 giugno 2022, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo sia elevata fino alla misura massima dell'80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l'80% il limite di finanziabilità dell'operazione, inteso come il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori.

La finalità della previsione di cui al **comma 3** è quella di rafforzare l'agevolazione per i mutuatari, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, al fine di fronteggiare il perdurante impatto economico-sociale dell'emergenza da COVID-19.



**Comma 3-bis La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, posto che interviene sulle informazioni che i soggetti finanziatori sono tenuti a fornire ai beneficiari dei finanziamenti, in sede di richiesta della garanzia, in merito alle condizioni economiche di maggior favore applicate in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa.**

Conseguentemente alle previsioni di cui ai **commi 2 e 3** si rende necessario il rifinanziamento per l'anno 2021 e 2022, recato dal **comma 4**, della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall'art. 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo al 31 dicembre 2020, e alla luce delle proiezioni per l'anno 2021 e per il primo semestre 2022, si stima che la disposizione normativa comporti la necessità di rifinanziamento del Fondo per euro 290 milioni per l'anno 2021 e per euro 250 milioni per l'anno 2022.

Comma 5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La disposizione prevede, **ai commi 6-10**, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata.

L'esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022.

Mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

	2021	2022
Imposta di registro	-145,04	-108,77
Imposta ipotecaria	-8,63	-6,47
Imposta catastale	-8,59	-6,44
<b>Totale</b>	<b>-162,26</b>	<b>-121,68</b>

*in milioni di euro*

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

	2021	2022
Imposta di registro	-2,48	-1,86
Imposta ipotecaria	-2,61	-1,96
Imposta catastale	-2,60	-1,96
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
<b>Totale</b>	<b>-128,38</b>	<b>-96,3</b>

*in milioni di euro*



**Ulteriore intervento di sostegno all'acquisto prima casa: imposta sostitutiva sui mutui per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato**

La disposizione prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

	2021	2022
<b>Imposta sostitutiva</b>	<b>-56,7</b>	<b>-42,5</b>

*in milioni di euro*

**Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:**

	2021	2022
Imposta di registro	-147,52	-110,63
Imposta ipotecaria	-11,24	-8,43
Imposta catastale	-11,19	-8,4
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
Imposta sostitutiva	-56,7	-42,5
<b>Totale</b>	<b>-347,34</b>	<b>-260,48</b>

*in milioni di euro*

**Comma 11.** Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 12-14. Misure in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.** Prevedono un incremento di **35 milioni di euro** per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Agli oneri derivanti dal comma 12 e 13, quantificati in **complessivi 35 milioni di euro** per l'anno 2021, si provvede, quanto a **30 milioni di euro** per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, **quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.**





## Titolo VII Cultura

### Articolo 65 (Misure urgenti per la cultura)

**Commi 1-5. Misure urgenti per la cultura.** Il comma 1 rfinanzia, nell'anno 2021, per 47,85 milioni il fondo di parte corrente e per 120 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19. Si prevede altresì che quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Il **comma 2** rfinanzia per 20 milioni nell'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Il **comma 3** prevede un incremento da 105 milioni a 125 milioni di euro delle risorse ad assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il **comma 4, lettera a)** limitandosi a intervenire sulla modalità di ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge sul diritto d'autore per apparecchi e supporti di registrazione audio, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La successiva **lettera b-bis) non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Introduce norme di carattere ordinamentale in merito ad obblighi informativi da parte della SIAE e di altri soggetti relativamente a riparto di compensi di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 63.**

Il **comma 5, lettera 0a)** apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema dell'audiovisivo. Si prevede che col decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge citata, possano essere disciplinati taluni profili indicati alle lettere a), b), c) e d). **La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si prevede espressamente che il decreto, che introduce alcune previsione relative alla Cineteca, venga adottato "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".**

La successiva **lettera a)**, limitandosi a prevedere la destinazione di una quota parte dei contributi automatici ad autori e registi, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 6-7** Si esonerano, dal 1° gennaio 2021 fino al **31 dicembre 2021**, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



La norma si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Analogamente a quanto previsto dai precedenti interventi normativi citati, si prevede il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **12,95 milioni di euro** per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sulla base della platea di soggetti interessati dalla disposizione, si stima un onere derivante dalla norma per l'anno 2021 pari a **12,95 milioni di euro** e corrisponde alla copertura della spesa per i mesi di gennaio-agosto-2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

**Comma 8. Interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche.** La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che non incide sulle risorse già destinate a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020.

**Comma 9. App-18. Il comma 9** incrementa di 70 milioni le risorse destinate all'iniziativa della carta elettronica per i diciottenni, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari. L'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha confermato il riconoscimento del cd. "*bonus cultura*" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021, per un importo massimo pari a 150 milioni. L'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su cui interviene la citata norma della legge di bilancio 2021, aveva a sua volta confermato il riconoscimento del bonus cultura per i ragazzi che compivano 18 anni nell'anno 2020, per un importo massimo pari a 190 milioni di euro; la legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 aveva, poi, previsto un incremento pari a 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.9 "Tutela del patrimonio culturale" dello stato di previsione del Ministero della cultura, destinato all'assegnazione del bonus. Il regolamento 22 dicembre 2020 del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha confermato le disposizioni adottate col regolamento 24 dicembre 2019, relative al valore della Carta, alle modalità di fatturazione e liquidazione, al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta, allo svolgimento, da parte delle amministrazioni coinvolte, delle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il valore della carta elettronica è sempre rimasto invariato nella misura di 500 euro, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

Anche la platea di beneficiari (diciottenni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità), in base alle rilevazioni ISTAT, si conferma per lo più invariata, con minimi scostamenti:

- nati nel 2001: 575.772 potenziali beneficiari;
- nati nel 2000: 592.017 potenziali beneficiari;
- nati nel 1999: 576.953 potenziali beneficiari;
- nati nel 1998: 576.953 potenziali beneficiari.

Visto il trend illustrato e le caratteristiche della misura in oggetto, si rende necessario incrementare a 220 milioni le risorse destinate all'iniziativa, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari.



Il **comma 10** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **290,8 milioni di euro** per l'anno 2021, si provvede, **quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.**

*Art. 65-bis.*

*(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di riconoscere alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Alla misura si ascrivono effetti corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

*Articolo 66*

*(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura)*

Si fornisce la stima degli oneri derivanti dalla disposizione di modifica normativa.

La disposizione interviene sugli aspetti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo con particolare riguardo alla:

- *Indennità malattia;*
- *Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;*
- *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;*
- *Tutela e sostegno della genitorialità;*
- *Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS;*
- *Valorizzazione contributiva a fini pensionistici*

**Commi 1 e 2 Indennità di malattia** La disposizione prevede, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. La disposizione prevede al comma 2 una modifica all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) che recita: "L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite" sostituendo alle parole "cento paghe" le parole: "quaranta paghe".



Secondo la normativa attuale la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di malattia viene calcolata sommando le ultime 100 giornate lavorate o retribuite dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'inizio della malattia, (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) e dividendo l'importo per il numero delle giornate stesse.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di malattia venga calcolata sommando le ultime 40 retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento) a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente l'inizio della malattia e dividendo l'importo per il numero delle giornate.

La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero di retribuzione previsti dalla norma.

La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

La stima si basa sulle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. È stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di malattia presentate nell'anno 2019 da lavoratori dello spettacolo che avevano giornate lavorate o retribuite anche nel 2018. Sono stati individuati circa 61.900 lavoratori, dei quali circa 6.700 autonomi, 17.900 a tempo determinato e 37.300 a tempo indeterminato e stagionali. La platea di 24.600 lavoratori (autonomi e a tempo determinato) è stata aumentata del 30% ossia di circa 7.400 soggetti che si ipotizza possano beneficiare dell'indennità di malattia in virtù della norma in esame tenendo conto dell'effetto della riduzione del requisito minimo di accesso alla prestazione da 100 a 40 giornate. Si è inoltre tenuto conto dell'incremento dell'indennità di malattia derivante dall'aumento a 100 euro del massimale giornaliero di retribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento.

Per tutta la platea di 61.900 lavoratori che hanno percepito l'indennità di malattia nel 2019 si è proceduto ad effettuare il calcolo dell'indennità sia a normativa vigente che a normativa variata e la stima dell'onere è stata ottenuta per differenza.

Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto<sup>1</sup>.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di malattia derivante dalla norma disposizione:

**Onere per indennità di malattia (in milioni di euro)**

Anno	Onere per indennità di malattia
2021	13,1
2022	22,5
2023	22,6
2024	22,8
2025	23,1
2026	23,3
2027	23,6
2028	24,1
2029	24,5
2030	25,0

<sup>1</sup> Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici



**Comma 3** La disposizione prevede l'aumento da 130.000 lire a 100 euro dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. Dalla disposizione derivano maggiori oneri i cui effetti sono ricompresi nelle quantificazioni dei commi 1, 2 e 6.

**Comma 4, 5, 5-bis e 5-ter** La disposizione estende l'assicurazione INAIL anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio assicurativo è a totale carico dei soggetti assicurati.

**Comma 6** La disposizione prevede per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 182/1997 una diversa modalità di calcolo della retribuzione media globale giornaliera ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di maternità (di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.151/2001).

La normativa attuale prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) nel mese precedente l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel suddetto mese.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento) nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite in tale periodo.

La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero previsti dalla norma.

La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

La stima si basa sulle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. È stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di maternità presentate nell'anno 2019 da lavoratrici dello spettacolo che avevano giornate lavorate retribuite anche nel 2018. Sono state individuate circa 1.150 assicurate, 800 delle quali lavoratrici autonome e a tempo determinato. Quest'ultima platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto<sup>2</sup>.

Si è proceduto quindi ad effettuare il calcolo dell'indennità di maternità sia a normativa vigente che a normativa variata. La stima dell'onere è stata ottenuta per differenza.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di maternità derivante dalla norma disposizione:

---

<sup>2</sup> Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici



## Onere per indennità di maternità

(in milioni di euro)

Anno	Onere per indennità di maternità
2021	1,4
2022	2,3
2023	2,3
2024	2,4
2025	2,4
2026	2,4
2027	2,4
2028	2,5
2029	2,5
2030	2,6

### Commi da 7 a 15 Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento di un'indennità di assicurazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997 che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti previsti (comma 2 lettere a), b), c), d), e)).

Sono stati oggetto di stima:

1. l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità ALAS (commi 5, 6, 7);
2. l'onere derivante dal riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 8);
3. la maggiore entrata derivante dal versamento, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 182/1997, di un'aliquota contributiva pari al 2% (comma 8).

Sono state utilizzate le informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. La platea degli assicurati individuata è costituita da circa 66.000 lavoratori autonomi iscritti nel 2019 al FPLS, appartenenti ai gruppi di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Da questa platea sono stati esclusi i lavoratori che hanno meno di 15 giornate lavorate nell'anno e quelli che hanno una retribuzione annua<sup>3</sup> superiore a 35.000 euro arrivando così a 22.000 soggetti. Tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

La valutazione del punto 1) è stata condotta ipotizzando, a partire dal 2022, un numero di beneficiari pari al 27% della generazione-tipo (5.940 soggetti) con una retribuzione media mensile di 1.100 euro e un'indennità ALAS di 825 euro mensili. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'entità dei periodi lavorati, è stata stimata pari mediamente a quattro mesi. Per gli anni successivi al 2022 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto<sup>4</sup> e il numero di mesi di fruizione dell'indennità è stato lasciato invariato (4 mesi). Relativamente al punto 2) si è proceduto a valutare la contribuzione figurativa rapportandola alla retribuzione media mensile entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

<sup>3</sup> Si è considerata la retribuzione imponibile relativa alle giornate lavorate per cui risultano versati contributi al FPLS nel 2019.

<sup>4</sup> Per il breve periodo (2020-2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici.



Per quanto riguarda il punto 3) si è proceduto a calcolare, a partire dal 2022, l'importo relativo alla contribuzione del 2% versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi, appartenenti ai gruppi di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta, sulla retribuzione imponibile.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere (per indennità ALAS e contribuzione figurativa connessa) e la maggiore entrata contributiva derivanti dalla norma disposizione:

### **Onere per indennità ALAS e contribuzione figurativa e maggiore entrata contributiva**

(in milioni di euro)

Anno	Onere ALAS			Contributi ALAS (2%)	Contributi ALAS (al netto degli effetti fiscali) (b)	Effetti complessivi (entrate - uscite) (b) - (a)
	per indennità ALAS	per contribuzione figurativa ALAS	complessivo (a)			
2022	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	-17,3
2023	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	-21,7
2024	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	-20,2
2025	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	-20,4
2026	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	-20,7
2027	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	-20,9
2028	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	-21,2
2029	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	-21,7
2030	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	-22,1
2031	22,2	9,8	32,0	12,3	9,5	-22,5

**Comma 16.** La disposizione prevede che l'indennità di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito. L'effetto finanziario dell'indennità di assicurazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è stato determinato prudenzialmente non considerando gli effetti fiscali, pertanto la modifica disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tuttavia viene meno l'elemento di prudenza utilizzato.

**Commi 17 e 18 Contributi a fini pensionistici** La disposizione normativa riguarda i lavoratori dello spettacolo lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

*Ipotesi valutata in assenza di SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo.*

Per effettuare la valutazione sono stati estratti dall'archivio delle dichiarazioni Uniemens i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (raggruppamento A) che risultano aver versato almeno un contributo giornaliero nel periodo 2017-2020. Sono state eliminate inoltre le posizioni con pensione diretta a carico Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La tabella seguente mostra gli assicurati per classi di età e sesso. Sono presenti assicurati giovanissimi e persone con età molto avanzata, come già detto non titolari di pensioni diretta ex Enpals. In generale è da rimarcare la giovane età media.



Classi di età	Distribuzione per sesso e classi di età		
	Femmine	Maschi	Totale
<15	6.351	6.703	13.054
15-19	5.415	4.369	9.784
20-24	26.522	24.775	51.297
25-29	26.882	29.670	56.552
30-34	20.149	25.416	45.565
35-39	15.218	20.685	35.903
40-44	12.369	19.164	31.533
45-49	11.093	18.406	29.499
50-54	9.201	15.112	24.313
55-59	6.918	13.082	20.000
60-64	3.990	8.519	12.509
65-69	2.295	4.988	7.283
70-74	1.383	3.106	4.489
75-79	637	1.236	1.873
80-84	328	525	853
85-90	141	216	357
>90	180	209	389
<b>Totale</b>	<b>149.072</b>	<b>196.181</b>	<b>345.253</b>

La tabella che segue mostra gli assicurati distinti per gruppo di appartenenza e per ultimo anno di contribuzione. L'analisi delle posizioni ha rilevato un'elevatissima frequenza nel passaggio dallo stato di attivo a quello di silente, tipica del settore.

Gruppo	Distribuzione per gruppo e ultimo anno di contribuzione				
	2017	2018	2019	2020	Totale
1	2275	2811	3.864	4.363	13.313
2	35697	43979	52.164	41.173	173.013
3	4955	6185	7.283	6.552	24.975
4	722	1140	1.626	4.610	8.098
5	1419	1979	2.634	4.271	10.303
6	78	93	110	324	605
7	194	216	371	647	1.428
8	6670	9395	13.498	14.706	44.269
9	5231	6378	7.013	6.305	24.927
10	155	194	219	477	1.045
11	1634	2101	2.660	4.974	11.369
12	3587	4942	5.784	6.972	21.285
13	590	884	1.259	2.426	5.159
14	394	622	870	1.018	2.904
15	266	408	753	1.133	2.560
<b>Totale</b>	<b>63867</b>	<b>81327</b>	<b>100.108</b>	<b>99.951</b>	<b>345.253</b>

Di seguito viene evidenziato il numero medio di giornate lavorate nell'anno 2019, ultimo anno che non risente dei pesanti effetti della pandemia sul settore. Com'è ovvio il numero medio è calcolato considerando solamente il numero degli assicurati che hanno avuto almeno una contribuzione, in caso contrario i numeri sarebbero molto più bassi. Risulta evidente la variabilità delle giornate lavorate tra i gruppi. In generale, il numero medio di giornate non risulta in nessun gruppo sufficiente a coprire un anno di assicurazione (attuale requisito 120 giornate).



Gruppo	Numero medio di giornate lavorate nel 2019 per gruppo e sesso		
	<i>Femmine</i>	<i>Maschi</i>	<i>Totale</i>
1	27	35	31
2	12	13	12
3	51	41	45
4	93	90	91
5	109	90	98
6	113	100	106
7	46	38	39
8	20	21	21
9	31	40	33
10	113	127	118
11	95	75	78
12	63	67	66
13	86	85	86
14	43	43	43
15	24	32	30
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

La disposizione normativa riduce questo limite a 90 giornate e in generale contiene norme che facilitano il raggiungimento della maturazione del requisito annuale.

Sulla base delle informazioni descritte si è proceduto per ciascun lavoratore a determinare il numero di annualità maturate negli anni 2017 – 2020, attribuendo un anno se il lavoratore ha versato un numero di giornate pari o superiore a 120 o, se inferiore, la frazione di anno pari alle giornate/120. Il numero così ottenuto è stato diviso per quattro ottenendo quindi il numero medio di annualità maturate ogni anno. Successivamente, per i soli anni con contribuzione si è determinato il numero medio di giornate lavorate e la retribuzione annua.

Sulla stessa base è stata attribuita un'anzianità assicurativa di partenza ipotizzando un ingresso in assicurazione a 20 anni di età. La popolazione è stata proiettata a livello individuale sino a raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia specifico del gruppo di appartenenza o della pensione anticipata ottenendo in questo modo lo sviluppo delle pensioni a normativa attuale.

Al fine di quantificare lo sviluppo nel quadro normativo della variante di legge si è:

- posto a 90 il numero minimo di giornate necessarie per perfezionare un anno;
- valutato come due giornate quelle versate dagli attori contrassegnati dal codice 022;
- valutato comunque la maturazione di un anno per i lavoratori con un numero medio di giornate di contribuzione elevato.

Si è potuto in questo modo stimato a livello individuale l'onere per il raggiungimento anticipato del requisito pensionistico.

Effettuando la differenza tra i due sviluppi si ottiene la stima del maggior onere relativo in termini di rate di pensione.



Anno	Maggiori rate di pensione (in milioni di euro)
2021	0,3
2022	0,7
2023	1,1
2024	1,8
2025	2,6
2026	3,9
2027	4,9
2028	6,3
2029	8,8
2030	12,1

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi della disposizione:

Anno	Genitorialità	Indennità di malattia	Onere ALAS	Contributi Figur. ALAS	Onere totale ALAS	Contributi ALAS (2%)	Contributi netto fisco ALAS	Prestazioni pensionistiche
2021	1,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	2,3	22,5	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	0,7
2023	2,3	22,6	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	1,1
2024	2,4	22,8	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	1,8
2025	2,4	23,1	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	2,6
2026	2,4	23,3	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	3,9
2027	2,4	23,6	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	4,9
2028	2,5	24,1	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	6,3
2029	2,5	24,5	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	8,8
2030	2,6	25,0	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	12,1

Anno	Totale entrate (netto fisco)	Totale onere prestazioni	Totale onere contributi figurativi	Totale onere	Effetti complessivi (entrate-uscite)
2021	0,0	14,8	0,0	14,8	-14,8
2022	10,9	45,1	8,6	53,7	-42,8
2023	6,7	45,7	8,7	54,4	-47,7
2024	8,5	46,9	8,8	55,7	-47,2
2025	8,6	48,2	8,9	57,1	-48,5
2026	8,7	50,0	9,0	59,0	-50,3
2027	8,8	51,5	9,1	60,6	-51,8
2028	9,0	53,9	9,2	63,1	-54,1
2029	9,1	57,2	9,4	66,6	-57,5
2030	9,3	61,5	9,6	71,1	-61,8





**Commi 19 e 20. Adeguamento elenco categorie professionali.** Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di interventi su una disposizione già vigente, volti a migliorarne i profili attuativi.

**Comma 21** complessivamente, la disposizione comporta oneri valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

A tali oneri, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 67.**

##### ***(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)***

**Commi 1-6** La disposizione normativa introduce un credito di imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita giornali. Il credito di imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa ed è utilizzabile solamente in compensazione.

L'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia 60 milioni di euro per l'anno 2021.

**Comma 7** La disposizione normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall'attuale 80% al 95%. (Regime che, limitatamente al 2020, l'art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte).

Si stima che la misura determini una perdita di gettito IVA pari a 20,66 milioni di euro per il 2021.

**Comma 8** La disposizione normativa modifica l'art. 1, comma 609, della L. n. 178 del 2020 prevedendo che fermo restando il limite di spesa di Euro 15 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, il credito di imposta ivi disciplinato può essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione non genera effetti, non essendo modificato il limite di spesa della norma in esame.

**Comma 9** prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Commi 9-bis -9-quater.** Prevede che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia riconosciuto anche per



**l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.**

**Alle disposizioni si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 30 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.**

**Comma 9-quinquies. La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2021 del termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, già fissato al 30 giugno 2021, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) secondo le procedure previste dalla medesima disciplina. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.**

**Per consentire i necessari approfondimenti sulle misure relative alla suddetta riforma, viene altresì istituita una nuova Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria - ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

**La prima parte della disposizione si limita a posticipare un termine già oggetto di proroga ad opera dell'articolo 1, comma 31 della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) che non comportava nuovi o maggiori oneri. La seconda parte, per espressa previsione di legge, prevede che dalle attività della costituenda Commissione “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Commi 10, 11 e 12** La disposizione sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari che nella versione a legislazione vigente riconosceva l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La nuova disposizione riconosce il credito di imposta per le medesime annualità 2021 e 2022, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sotto il profilo strettamente finanziario la disposizione genera un onere di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (pari alla differenza tra il limite di 50 milioni di euro già vigente nella formulazione dell'articolo 57-bis, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017 ed il



nuovo limite di 90 milioni di euro stabilito nella nuova formulazione del medesimo comma 1-quater dell'articolo 57-bis).

La misura è a carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Alla copertura finanziaria dell'onere pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e per i restanti 25 milioni di euro con l'abrogazione della norma relativa a al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito per l'acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici - articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020 che vengono abrogati; a tal fine si prevede il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

**Comma 11-bis La disposizione prevede il differimento di ulteriori dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, già previsti dal D. Lgs. n. 70 /2017, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, con conseguente differimento delle riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i citati contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.**

**Comma 13** La disposizione stabilisce, a regime dall'anno 2023, la destinazione, pari ad euro 45 milioni annue, di risorse per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, nell'ambito del plafond ordinario, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Ai relativi oneri, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

**Comma 13-bis. Proroga fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021 il compito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC). La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura ordinamentale.**

#### *Articolo 67-bis.*

*(Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

La norma riconosce per l'anno 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati.

Alla stessa si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 20 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dall'articolo 77, comma 7.



## Titolo VIII Agricoltura e trasporti

### *Articolo 68.*

#### *(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)*

Il **comma 1** relativo alle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, prevede un innalzamento per il 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 9,5% (ora 7,65 %), e, per le cessioni di animali vivi della specie suina, anch'essa nella misura massima del 9,5% (ora 7,95%).

Con la legge di Bilancio per il 2018 tali percentuali erano state fissate in 7,65% e 7,95%, e che hanno determinato una perdita di circa 20 milioni di euro (entro il limite prefissato).

La legge di Bilancio per il 2021, come nelle precedenti leggi di Bilancio, ha confermato la proroga di tali percentuali.

La disposizione in esame prevede un ulteriore innalzamento per il 2021 pari al 9,5% per i bovini e suini. Applicando il differenziale di aliquote nella loro misura massima si otterrà una perdita IVA per il 2021 pari a circa 27,5 milioni di euro.

Il **comma 2** quantifica la misura in 27,5 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura si provvede ai sensi dall'articolo 77.

**Commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Dispongono l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.**

**Comma 3. Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo.** Estende anche alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Attualmente le Disposizioni Operative del FCG non consentono, sulla stessa operazione di prestito, di cumulare la garanzia del Fondo con un'altra garanzia (es. ipoteca), qualora la somma delle due garanzie ecceda il 100%. La disposizione consente alle imprese agricole (agricoltura silvicoltura e pesca), in merito alle operazioni di investimento immobiliare, di ottenere la stessa possibilità riservata alle imprese del settore turistico-alberghiero, ovvero di sommare la garanzia del Fondo ad altre garanzie, fermo il limite inferiore di 100.000 euro e la durata minima di 10 anni per operazione. La fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (*Loan/Value*) elevata.

L'obiettivo è pertanto quello di ampliare l'accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell'attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell'economia, per aziende ad alto potenziale.

**Commi 4-8: Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero.** È previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 in un apposito Fondo denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", diretto ad erogare un contributo determinato, nei limiti della dotazione



finanziaria disponibile, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1 quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale *“qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti [...] al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”*.

I criteri e le modalità di attuazione del fondo saranno disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari ad euro 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

**Comma 9. Autoimprenditorialità femminile nel settore agricolo** La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione consente di sostenere l'occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale (a legislazione vigente, le misure trovano oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 506, della legge n. 160/2019 – 15 milioni di euro, incrementati di ulteriori 15 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2021).

**Commi 10-11. Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico.** Le disposizioni modificano l'articolo 2, della legge 20 febbraio 2006, n.96 prevedendo che gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Nel predetto articolo 2 il rapporto tra l'attività di agriturismo e l'attività dell'impresa è un rapporto di connessione, vincolato, quindi, alla prevalenza dell'attività agricola. Le modalità di verifica del rapporto di connessione sono rimesse alle regioni e alle province autonome che sono comunque tenute a valutarle, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n.96/2006 *“con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”*.

La disposizione in esame prevede che gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

La revisione di tali rapporti di connessione potrebbe far rientrare in attività di agriturismo connesse all'attività agricola soggetti attualmente esclusi (dipendenti e titolari di impresa).

Sulla base di una rilevazione dagli archivi di Istituto la platea di titolari interessati dalla disposizione che potrebbe transitare da impresa commerciale a impresa di agriturismo è costituita da 300 soggetti cui corrisponde mediamente un differenziale di reddito imponibile ai fini contributivi di 8.500 euro annui ed un differenziale di aliquota contributiva pari al 0,09% per l'anno 2021 e 0,48% dal 2022 con effetti di minori entrate contributive.





Relativamente ai loro dipendenti si è stimato un numero medio pari a 1,5 dipendenti per ciascun titolare che, in forza della disposizione, cambierebbero inquadramento previdenziale con medesima retribuzione imponibile ma con una riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10% con effetti di minori entrate contributive.

Nel prospetto che segue gli effetti complessivi sulle entrate dell'Istituto.

Minori entrate contributive (in milioni di euro) (- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	
2021	-0,77
2022	-1,54
2023	-1,56
2024	-1,58
2025	-1,60
2026	-1,63
2027	-1,65
2028	-1,67
2029	-1,69
2030	-1,69

Dal punto di vista delle imposte sul reddito di impresa sono stati selezionati i contribuenti IRPEF che non hanno indicato il flag agriturismo nella dichiarazione Redditi 2020, anno di imposta 2019 (dati provvisori), ma che svolgono le attività 561012 - *Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole* e 552052 - *Attività di alloggio connesse alle aziende agricole* coerenti con il settore dell'agriturismo.

Dall'analisi di tali soggetti risultano redditi per circa 20 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui, l'eliminazione di alcuni requisiti possa permettere ad una parte degli stessi (ipotizzata pari al 30%) di entrare nel regime agevolato e ridurre il reddito imponibile, si stima una perdita di gettito, con una aliquota media IRPEF del 26,5%, di circa 1,27 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli effetti IVA si è provveduto ad estrarre i soggetti che svolgono le medesime attività di cui sopra e che attualmente sono inquadrati nel regime ordinario. Dato che l'aliquota sulle cessioni (10%) rimane la stessa sia se il soggetto afferisce al regime speciale o all'ordinario, perché tipica della tipologia di servizi forniti, è stata dunque simulata la convenienza nel determinare la detrazione IVA mediante forfetizzazione dell'imposta al 50% sulle cessioni. Dalla simulazione si evince che su 7.900 soggetti circa 1.900 potrebbero aver convenienza a passare al regime speciale, determinando una perdita IVA di circa 0,8 milioni di euro annui.

effetti finanziari:

	2021	2022	dal 2023
IRPEF	0	-2,22	-1,27
IVA	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Totale</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,02</b>	<b>-2,07</b>

In milioni di Euro



Il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per euro 1.570.000 per l'anno 2021, euro 4.560.000 per l'anno 2022 ed euro 3.760.000 a decorrere dall'anno 2023.

**Commi 13 e 14. Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni meteorologiche.** L'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ha istituito un sistema di anticipazioni, in regime *de minimis*, fino al 70% dell'importo dei Pagamenti diretti richiesti con la domanda PAC, in presenza di situazioni di crisi determinate da avverse condizioni meteorologiche, gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori.

Per il solo anno di domanda 2020, con il DL n. 18 del 2020 era stata introdotta, in alternativa, anche una anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime *de minimis*.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto "Quadro temporaneo" prorogandone, tra l'altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, con i commi 8 e 9 si consente, nell'ambito dell'ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l'anticipazione di cui all'articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo» evitando, così, di intaccare il plafond *de minimis* disponibile per l'azienda. Tali commi, avente carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 15. Ricostituzione potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali.** La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 15-bis e 15-ter. Dispongono per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro per potenziare gli interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Considerato che l'importo totale del contributo spettante alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di filiera va da un minimo di 500 mila euro ad un massimo di 1, 5 milioni di euro e che l'importo totale del contributo spettante alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di distretto va da un minimo di 150 mila euro ad un massimo di 500 mila euro, l'onere stimato appare congruo per il finanziamento di un range minimo di 30 progetti da 150.000 euro, ovvero di 10 progetti da 1,5 milioni di euro, a seconda delle domande che perverranno. Da interlocuzioni intercorse con le associazioni di categoria e con**



gli addetti del settore, risulta che tale stima è ampiamente in linea con quelle che sono le aspettative di partecipazione ai bandi che verranno indetti dall'amministrazione.

**Commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies** Incrementano la dotazione del Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo istituito nello stato di previsione del MIPAAF di 5 milioni di euro per l'anno 2021. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

**Commi 15-septies e 15-octies** Prorogano le disposizioni sul lavoro agricolo di cui all'articolo 94, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, sino al termine dello stato di emergenza.

Non essendo possibile prevedere se il termine della crisi epidemiologica possa prolungarsi oltre il 31 dicembre 2021 si considererà questa come data di riferimento per l'attuazione della disposizione normativa.

La norma genera effetti finanziari diversi a seconda della tipologia di prestazione a sostegno del reddito percepita.

Nel caso di soggetti in cassa integrazione a zero ore, non compatibile con qualunque attività lavorativa, l'unico effetto finanziario che si evidenzia è quello fiscale, in conseguenza all'aumento del reddito complessivo del percettore dell'ammortizzatore. In via prudenziale, nelle valutazioni non si è tenuto conto di tale effetto.

Nel caso di percettori di Naspi e Dis-coll si è tenuto conto di circa 1000 soggetti che non sospenderanno la prestazione nel caso di contratto di lavoro agricolo a termine. Questo crea degli effetti finanziari di cassa in quanto, a normativa variata, non richiedendo la sospensione della prestazione quest'ultima potrebbe essere anticipata al 2021. Con riferimento agli effetti finanziari ipotizzando:

- un importo medio giornaliero della Naspi e Dis-coll di 30 euro;
- un numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza pari a 30; avremo un effetto anticipo di spesa per il 2021 pari a 1,3 milioni di euro (di cui 0,4 di contribuzione figurativa) e un risparmio di pari importo nel 2022.

Nel caso di percettori del reddito di cittadinanza si configurano degli effetti finanziari negativi dovuti alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza come conseguenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Dagli archivi dell'Istituto risultano circa 32.000 percettori di reddito di cittadinanza che hanno avuto giornate di lavoro in agricoltura. L'aumento della prestazione di RdC è stato stimato ipotizzando che:

- l'importo medio giornaliero della retribuzione per il lavoro agricolo sia pari a 60 euro;
- il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30.

Sulla base dei dati rilevati e le ipotesi poste ne deriva un maggior onere di 57,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, l'applicazione della norma comporterebbe complessivamente i seguenti effetti finanziari:



2021	58,9
2022	-1,3

**Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.**

***Articolo 68-bis***

***(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)***

**La norma incrementa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ampliandone anche l'ambito di intervento. Si ritiene che tali risorse siano adeguate rispetto alle finalità della norma, considerato che verranno impiegate per progetti di ricerca presso Centri di ricerca pubblici. La norma è coperta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.**

***Articolo 68-ter***

***(Risorse per il riequilibrio degli interventi Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR))***

**La norma, riproducendo il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari ad euro 2.717.455,29, viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.**

**Qui di seguito sono indicate assegnazioni al Fondo, ripartite tra le Regioni che vedono assegnarsi minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020:**

<b>Regioni</b>	<b>IMPORTO</b>
Basilicata	5.631.737,8
Calabria	1.398.759,5
Campania	40.165.463,3
Sicilia	26.449.625,2
Umbria	19.071.869,2
<b>Totale</b>	<b>92.717.455,2</b>



### *Articolo 68-quater*

#### *(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)*

La norma riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Sulla base di dati acquisiti, allo stato risultano operativi nel territorio nazionale 970 microbirrifici (fabbriche di birra che producono annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra ed hanno le caratteristiche identificate dall'art. 2, comma 4-bis, della legge 1354/1962). La produttività media annua dei microbirrifici, calcolata sulla base dei dati del 2018, è pari a circa 48.000 litri/anno per microbirrificio. Tenuto conto degli effetti della crisi pandemica, si stima che la produttività media dei suddetti microbirrifici sia diminuita, nel corso del 2020 (rispetto al 2018), di circa l'8%.

Sulla base di tali parametri, si stima per il 2020 una produzione annua complessiva dei microbirrifici di circa 42,9 milioni di litri di birra (44.200 litri per 970 microbirrifici). Stimando per ogni litro di birra prodotto dai microbirrifici un contributo di 0,23 €/litro, la spesa complessiva annua è stimata in 9,867 milioni di euro.

L'importo di 0,23 euro al litro è pari a circa il 50 per cento del costo dell'immobilizzo causato al prodotto dalla pandemia. Le misure restrittive adottate, unitamente all'impossibilità di vendere il prodotto tramite il canale distributivo della GDO ( la birra artigianale è prodotto fresco e non pastorizzato) hanno causato ingenti giacenze e l'interruzione della produzione di molte aziende.

Nell'ottica di finalizzare il contributo in parola alla remunerazione di parte del valore perduto, considerato che il prezzo medio di vendita della birra artigianale è pari a 4,52 euro al litro e posto che l'immobilizzo mensile è costato circa un dodicesimo di tale prezzo ( pari a circa 0,40 euro ), l'importo di 0,23 euro al litro è stato stimato dal settore come un adeguato ristoro per le aziende interessate.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### *Articolo 69*

#### *(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)*

**Commi 1-5. Indennità per i lavoratori del settore agricolo.** Si riconosce un'indennità una-tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L'indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L'indennità è inoltre incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell'Inps relativi al complesso degli operai agricoli con almeno una giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020 è emerso il quadro sintetizzato nella seguente tabella.





**Operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD)  
con almeno una giornata di lavoro nell'anno - Anni 2019 e 2020**

Categoria	Anno 2019			Anno 2020*		
	Numero lavoratori	Giornate medie	Retribuzione media	Numero lavoratori	Giornate medie	Retribuzione media
Complesso OTI+OTD	1.056.984	107,5	7.599	1.035.758	104,9	7.454
- di cui OTD	952.017	89,9	5.969	929.983	88,4	5.935
- di cui OTD 2019 e 2020**	697.620	105,2	7.029	697.620	104,4	7.051

\* I dati relativi al 2020 sono da considerarsi provvisori.

\*\* Si tratta degli OTD con almeno una giornata di lavoro sia nel 2019 che nel 2020.

Ai fini della valutazione della norma risultano circa 620.000 OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente) ed escludendo i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.

Pertanto, dalla disposizione in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

A tali maggiori oneri, pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo...

**Commi 6-7. Indennità per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.** Sulla base dei dati contributivi dell'ultimo triennio si è stimato un numero medio di circa 4000 soggetti che potrebbero accedere all'indennità. Pertanto, si stima che la disposizione possa comportare nel 2021 un maggior onere per la finanza pubblica pari a circa 3,8 milioni di euro che costituisce limite di spesa complessivo, rispetto al cui monitoraggio in fase di erogazione provvede l'INPS.

A tali maggiori oneri, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

**Articolo 70.**

**(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)**

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di febbraio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo identificati dai codici ATECO 2007 allegati alla disposizione normativa oggetto della presente valutazione;
2. dagli archivi DMAG i contributi per tutti gli operai agricoli di competenza del mese di febbraio 2019;
3. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 da tutti gli imprenditori agricoli professionali e da tutti i CDCM.

Per i punti 2 e 3, non essendo disponibile la classificazione ATECO, si è ipotizzato che la quota afferente ai settori vitivinicolo e agrituristico sia pari al 30% del complesso dei contributi rispettivamente degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli.



Pertanto, si stima che gli effetti finanziari dell'esonero dal versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2021 sia pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021 al lordo degli effetti fiscali, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per l'anno 2022, ma tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri derivanti dalle minori entrate contributive derivanti dalla disposizione in esame, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### **Articolo 71.**

##### ***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)***

**Commi 1, 2 e 3.** È previsto lo stanziamento di **160 milioni di euro** per l'anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante il quale adottare interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

**Una quota pari a 5 milioni di euro è riservata in favore degli imprenditori apistici.**

**Comma 1-bis e comma 3bis.** Il comma 1-bis ricomprende le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 21 e 22 novembre 2020 tra i soggetti beneficiari degli interventi per la ripresa economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Conseguentemente, il comma 3-bis incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di **1 milione di euro per l'anno 2021**, che costituisce limite di spesa.

**Comma 3-ter.** Reca modifiche all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 29 maggio 2019, n.27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n.44. Al riguardo, si precisa quanto segue.

Nel 2020 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 12242 del 02.12.2019 ha erogato alla Regione Toscana la somma di euro 2.000.000,00 incassati con reversale 25709 del 20/08/2020, a titolo di contributo per i danni causati dagli incendi nel mese di settembre 2018 nei territori dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti in provincia di Pisa.

Le suddette risorse sono state contabilizzate sul capitolo di entrata 21306 del BP 2020. Sul capitolo di uscita 52952/BP 2020 ad esso collegato, sono state impegnate risorse per euro 101.382,50 generando un'economia di stanziamento di euro 1.898.617,50 che è confluita nell'ambito del risultato di amministrazione al 31/12/2020 così come emerge dalla disposizione di legge di Rendiconto 2020 approvata dalla Giunta regionale il 10 maggio us.

Pertanto, la modifica suddetta, attraverso cui si propone di utilizzare l'economia di euro 1.898.617,50 (risultante nella disponibilità del bilancio regionale) per altri interventi compensativi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali non comporta alcuna copertura finanziaria aggiuntiva a carico del bilancio delle Stato.

**Comma 4.** Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a **161 milioni di euro** per l'anno 2021, si provvede **quanto a 105 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, **quanto a 56 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23



dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126.

### *Articolo 72.*

#### *(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)*

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione.

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

A tale riguardo, utilizzando i medesimi criteri impiegati per la determinazione dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS s.p.a. in funzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, i maggiori costi derivanti dal trasferimento ad ANAS s.p.a. delle strade, di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, sono stati stimati in 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. Nella quantificazione è stato considerato un fattore di efficientamento dell'1% rispetto ai costi stimati per l'intero anno 2020 (53,8 milioni di euro) e si è tenuto conto del termine (30 aprile 2021) indicato da ANAS s.p.a. per il completamento delle attività di presa in carico della rete stradale ad essa trasferita con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione di cui al **comma 2**, per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di garantire adeguata attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale, è autorizzata l'assunzione da parte di ANAS s.p.a. di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per un costo di 12,630 milioni di euro per l'anno 2021 (ritenendosi che le assunzioni, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure selettive, non avvengano prima del mese di luglio 2021) e di circa 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

Il calcolo del fabbisogno è basato sull'estesa media di centri, nuclei e tratte di manutenzione, ovvero le unità base lungo le quali si articola l'esercizio della rete gestita da ANAS S.p.A.

n. 20 Capi centro =  $6680/320$  (estesa media, in km, di competenza del centro) = 20,85

n. 80 Capi nucleo =  $6680/80$  (estesa media, in km, del nucleo) = 83,5

n. 50 Sorveglianti =  $6680/60$  (estesa media, in km, della tratta) = 111\*

Totale n. **150 Risorse**

\* La razionalizzazione delle tratte esistente con l'integrazione della viabilità riclassificate consente di ridurre il fabbisogno a n. 50 unità.

#### **Fabbisogno di tecnici per l'accelerazione della produzione di manutenzione programmata**

Nell'ultimo triennio, Anas ha registrato un costante incremento nell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, di seguito riassunto in termini economici di produzione netta:



- 2018: 570,0 M€;
- 2019: 665,2 M€;
- 2020: 800,7 M€.

Per il 2021 la produzione netta stimata è pari ad almeno a 900 M€.

Anche il numero dei cantieri è in costante incremento, passando dagli oltre 1000 cantieri del 2019 ai previsti circa 1400 per il 2021.

L'incremento di produzione genera un proporzionale aumento del numero dei cantieri, con conseguente necessità di adeguare gli uffici di direzione lavori, determinando un **fabbisogno aggiuntivo di n. 110 tecnici**.

L'inserimento dei nuovi tecnici in azienda ha anche una valenza di più lungo termine, sulla base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, in quanto si prevede di attuare, anche con essi, il fisiologico ricambio di personale dovuto, in particolare, ai collocamenti in quiescenza.

### **Fabbisogno per gli ispettori di ponti**

Attualmente sono stati assunti n. 48 ispettori che operano sui 18.000 ponti a patrimonio Anas, con un carico medio n. 375 ponti a ispettore. Questo carico medio, risulta estremamente oneroso, pur considerando l'impiego - non esclusivo - degli altri tecnici di Anas impegnati nelle varie attività manutentive.

Nell'ipotesi di un incremento di **n. 85 ispettori** (parco ispettori complessivo n. 133), il carico medio di governo del processo ispettivo si riduce a n. 135 ponti per ispettore, risultando così un impegno medio più congruo rispetto alle necessità.

### **Fabbisogno di tecnici Impiantisti**

Il rientro strade comporta, altresì, la presa in carico di numerose gallerie e relativi impianti tecnologici, che ampliano il patrimonio dei n. 2000 tunnel gestiti da Anas. Certamente anche i processi di digitalizzazione delle infrastrutture stradali e il progetto "*Smart Road*" di Anas, da estendere via via alla rete, necessitano di competenze specifiche in materia impiantistica ed elettronica. Pertanto si prevede di formare n. 14 Unità, dislocate nelle diverse Aree compartimentali laddove è preponderante la componente degli impianti tecnologici della rete. Ogni unità è costituita mediamente da n. 2 tecnici impiantisti con competenze distinte; nel caso di Aree Compartimentali con 2 Unità occorrono 3 nuove risorse tecniche.

Il fabbisogno totale di **nuove risorse tecniche** è dunque **di n. 25**.

### **DIMENSIONAMENTO**

Alla luce delle considerazioni che precedono, il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l'attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in n. 370 tecnici, con la seguente ripartizione:

150 tecnici per Centri di Manutenzione

110 tecnici per piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata

85 tecnici Ispettori ponti

25 tecnici impiantisti

---

### **370 Risorse**

L'onere per le assunzioni è stato quantificato, assumendo un costo medio annuo per singola figura professionale pari a 68,3 mila euro come dettagliato nella tabella seguente:



LIVELLO	RETRIBUZIONE FISSA				RETRIBUZIONE VARIABILE						TFR	ONERI PREVIDENZIALI	INAIL	ASISTENZA SANITARIA	TOTALE COSTO MENSILE	TOTALE COSTO ANNUALE	Numero personale da assumere	TOTALE COSTO ANNUALE
	STIP BASE	IIS	EDR	RATEO MENSILITA' AGGIUNTIVA	INDENNITA' DI ZONA	RIMBORSO FORFETTARIO DEL PASTO - INDENNITA' DI ZONA	PREMIO PRODUZIONE	INDENNITA' DI FUNZIONE	INDENNITA' DI RISCHIO	INDENNITA' DI REPERIBILITA'					per singola unità lavorativa	per singola unità lavorativa		
Media	2.447,58	545,44	10,33	250,28	206,58	112,00	281,47	195,00	24,80	133,00	257,11	1.141,58	34,24	49,11	5.688,52	68.262,30	370	25.257.000
																	6 mesi	12.628.500

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri pari a 48,130 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

### Articolo 73

#### (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

#### Comma 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

La disposizione apporta modifiche all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è finalizzata ad incrementare di ulteriori **100** milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

Trattasi di misura destinata ai soli vettori aerei e, pertanto, del tutto distinta da quella prevista dall'articolo 1, commi 714-720, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede la costituzione di un fondo finalizzati a compensare le perdite subite da altre categorie di operatori del settore (nella specie: 450 milioni di euro sono destinati ai gestori aeroportuali e quanto a 50 milioni di euro alle società di servizi di *handling* aeroportuali).

La Commissione europea, con decisione (2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, ha già autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura nei limiti di 79 milioni di euro per l'anno 2020 quale compensazione delle perdite nette totali per il periodo marzo-giugno 2020 dei vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air, che insieme rappresentano un fatturato di circa 2 miliardi di Euro, con circa 2.000 dipendenti).

All'uopo, si evidenzia che trattasi di una prima decisione che ha riguardato solo un periodo parziale dell'anno 2020 (1 marzo – 15 giugno 2020) e che è stata adottata, d'intesa con gli uffici della Commissione europea, per rispondere in via d'urgenza alle esigenze di liquidità degli operatori di settore ed evitare un ulteriore aggravamento della loro situazione economica – finanziaria.

Orbene, tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerate le misure di contenimento adottate a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid-19, è ragionevole ipotizzare che anche nel primo quadrimestre del 2021 (si prevede una leggera ripresa dei traffici passeggeri a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 2021 anche in considerazione della campagna vaccinale in corso) il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del medesimo periodo del 2019, ed in linea con gli ultimi mesi dell'anno 2020.





Al riguardo, si evidenzia che le perdite consuntivate dai vettori fino al 31 dicembre 2020, sulla base degli stessi criteri discussi con la Commissione Europea, ammontano a circa 212 milioni di euro. A tali perdite, visto il protrarsi delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vanno aggiunte quelle che verranno registrate nel corso dell'anno 2021 stimate, nel primo trimestre, in circa 57 milioni di euro.

Attualmente sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate al riconoscimento delle ulteriori perdite registrate a partire dal 15 giugno 2020 e la Rappresentanza permanente ha anticipato che la Commissione definirà, in tempi rapidi, l'entità delle ulteriori perdite riconoscibili. Di seguito si riportano i dati comunicati dai vettori interessati dalla disposizione relativi alle perdite consuntivate nell'anno 2020 e a quelle stimate relative al 1° trimestre 2021.

perdite consuntivate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air)		importo MIL./€.
da	a	
01/03/2020	15/06/2020	75,8
16/06/2020	30/10/2020	104,6
31/10/2020	31/12/2020	31,2
Totale anno 2020		<b>211,6</b>
perdite stimate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air) relative al 1° trim. dell'anno 2021		importo MIL./€.
da	a	
01/01/2021	31/03/2021	56,7
Totale 2020 + 1° trim 2021		<b>268,3</b>
Riasorse assegnate		79
Residui disponibili		16
<b>Differenza</b>		<b>173,3</b>
<b>Richiesta</b>		<b>100</b>
<b>% di copertura</b>		<b>57,70%</b>

L'analisi dei dati riportati evidenzia che, al netto delle risorse assegnate e già assentite dalla Commissione UE (79 milioni di euro per il periodo dal 01 marzo 2020 e il 15 giugno 2020) e di quelle ancora disponibili a legislazione vigente (16 milioni di euro), l'incremento del fondo per ulteriori 100 milioni di euro consentirà di erogare un contributo finalizzato alla copertura di circa il 58% della perdita subita.

L'importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, corrisponde a circa il 77 per cento di quanto stanziato (euro 130 milioni) nell'anno 2020 in relazione al medesimo fondo.

### **Commi 2 e 3. Disposizioni urgenti in materia di sostegno delle attività in ambito aeroportuale.**

La disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali ulteriore risorse sono destinate a compensare nel limite di 285 milioni di euro, i



danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 15 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Secondo i dati elaborati da Assaeroporti, a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla libera circolazione tra Stati il sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019. Ne deriva che in un solo anno gli aeroporti italiani hanno subito una riduzione del numero di passeggeri pari a 140 milioni di unità, pari a -72,6% rispetto all'anno 2019.

Nel dettaglio nel corso dell'anno 2020:

- a) in Italia non hanno volato 7 passeggeri su 10;
- b) la contrazione dei voli con destinazione extra-UE è stata dell'81,2%, quella dei voli intra-UE è stata del 77,5%, mentre quella dei voli domestici è risultata pari al 61,3%.

Quanto al traffico merci, la riduzione si è attestata a -23,7% rispetto all'anno precedente.

Per i gestori aeroportuali, si stima che il calo dei traffici nel 2020 abbia prodotto una contrazione complessiva di fatturato di circa 1,65 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Ai danni subiti dai gestori aeroportuali occorre poi aggiungere quelli che hanno investito l'altro importante comparto degli operatori che prestano servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ossia tutte le operazioni necessarie per la partenza e l'arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci (assistenza amministrativa e supervisione, assistenza passeggeri, bagagli, merci e posta, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, carburante e olio, assistenza manutenzione dell'aereo, assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi, trasporto a terra, assistenza ristorazione "catering").

La nuova dotazione del fondo, rideterminata in 800 milioni di euro, corrisponde a circa il 50% della perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

In particolare, lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro delle risorse del fondo destinate a ristorare la perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 consente di incrementare del 35% la percentuale di copertura della perdita subita dagli stessi.

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei valori considerati.



Simulazione di ripartizione del Fondo in relazione ai risultati dell'EBITDA dei gestori aeroportuali ordinati in base al numero totale di passeggeri trasportati (nell'anno 2019) sui servizi "Aerei Commerciali" (importi espressi in milioni di euro)															
Aeroporto	Soc. di Gestione	EBITDA marzo-sett. 2019	STIMA EBITDA marzo-sett. 2020	Diff. EBITDA marzo-sett. 2020 rispetto al mer.-sett. 2019	Proiezione Diff. EBITDA 2020 rispetto all'anno 2019	AUTORIZZ. S/N/O	PERDITE AUTORIZZATE	PERCENTUALE DI INCIDENZA PERDITA AUTORIZZATA SUL TOTALE	RIPARTIZIONE FONDO SENZA LIMITE IMPOSTO DAL DECRETO	PERCENTUALE DI INCIDENZA (con limite 20% imposto dal decreto)	RIPARTIZIONE FONDO (con limite imposto dal decreto)	ULTERIORE RIPARTIZIONE CON LIMITE 20% IMPOSTO DAL DECRETO	RIPARTIZIONE FONDO	Percentuale di copertura effettiva delle perdite (rip. fondo/perdite autorizz.)	
		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	SI/NO	€	%	€	%	€	€	€	%	
1	Aeropi. di Roma	ADR S.p.A.	388,25	-22,44	-410,70	-696,34	SI	-696,34	38,66%	€ 173,97	20,00%	€ 90,00	20,00%	€ 90,00	13,71%
2	Aeropi. di Milano	SEA S.p.A.	184,00	-40,00	-224,00	-357,98	SI	-357,98	21,09%	€ 94,89	20,00%	€ 90,00	20,00%	€ 90,00	25,14%
3	Aeropi. della Campania	GESAC S.p.A.	48,70	-6,30	-55,00	-87,90	SI	-87,90	5,18%	€ 23,30	5,18%	€ 23,30	7,72%	€ 34,75	39,51%
4	Aeroporti di Toscana	TOSCANA AEROP. S.p.A.	29,24	-8,19	-37,43	-59,81	SI	-59,81	3,52%	€ 15,85	3,52%	€ 15,85	5,25%	€ 23,69	39,51%
5	Aeroporti di Puglia	ADP S.p.A.	22,54	-4,88	-27,42	-43,83	SI	-43,83	2,58%	€ 11,62	2,58%	€ 11,62	3,85%	€ 17,31	39,51%
6	Aeroporti del Garda	V. CATTULLO S.p.A.	11,78	-3,56	-15,34	-24,52	SI	-24,52	1,44%	€ 6,50	1,44%	€ 6,50	2,15%	€ 9,69	39,51%
7	Aeropi. della Calabria	SACAL S.p.A.	5,55	-6,33	-11,87	-18,98	SI	-18,98	1,12%	€ 5,03	1,12%	€ 5,03	1,67%	€ 7,50	39,51%
8	Bergamo	SACBO S.p.A.	26,67	-7,15	-33,82	-54,05	SI	-54,05	3,18%	€ 14,33	3,18%	€ 14,33	4,75%	€ 21,35	39,51%
9	Venezia	SAVES S.p.A.	77,80	-8,89	-81,70	-130,56	SI	-130,56	7,69%	€ 34,61	7,69%	€ 34,61	11,46%	€ 51,58	39,51%
10	Catania	SAC S.p.A.	24,26	-7,60	-31,87	-50,93	SI	-50,93	3,00%	€ 13,50	3,00%	€ 13,50	4,47%	€ 20,12	39,51%
11	Bologna	Aerop. Marconi S.p.A.	29,52	-7,57	-36,89	-58,95	SI	-58,95	3,47%	€ 15,62	3,47%	€ 15,62	5,18%	€ 23,29	39,51%
12	Palermo	GESAP S.p.A.	15,24	-3,20	-18,44	-29,46	SI	-29,46	1,74%	€ 7,81	1,74%	€ 7,81	2,59%	€ 11,64	39,51%
13	Cagliari	SOGAR S.p.A.	7,82	-2,23	-10,04	-16,05	SI	-16,05	0,95%	€ 4,25	0,95%	€ 4,25	1,41%	€ 6,34	39,51%
14	Torino	SAGAT S.p.A.	7,19	-5,23	-12,42	-19,85	SI	-19,85	1,17%	€ 5,26	1,17%	€ 5,26	1,74%	€ 7,84	39,51%
15	Trivento	AERTRE S.p.A.	4,84	-3,70	-8,54	-13,65	SI	-13,65	0,80%	€ 3,62	0,80%	€ 3,62	1,20%	€ 5,39	39,51%
16	Olbia	GEASAR S.p.A.	21,88	-0,89	-22,77	-36,39	SI	-36,39	2,14%	€ 9,65	2,14%	€ 9,65	3,20%	€ 14,38	39,51%
17	Genova	Aeropi. di Genova S.p.A.	4,80	-2,70	-7,50	-11,99	SI	-11,99	0,71%	€ 3,18	0,71%	€ 3,18	1,05%	€ 4,74	39,51%
18	Alghero	SOGSAL S.p.A.	2,41	-1,60	-4,01	-6,40	SI	-6,40	0,38%	€ 1,70	0,38%	€ 1,70	0,56%	€ 2,53	39,51%
19	Trieste	FVG S.p.A.	2,86	-0,51	-3,37	-5,39	SI	-5,39	0,32%	€ 1,43	0,32%	€ 1,43	0,47%	€ 2,13	39,51%
20	Pescara	SAGA S.p.A.	0,19	-0,55	-0,74	-1,19	SI	-1,19	0,07%	€ 0,32	0,07%	€ 0,32	0,10%	€ 0,47	39,51%
21	Ancona	AERDORICA S.p.A.	-2,33	-1,14	1,19	1,90	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
22	Trapani	AIRGEST S.p.A.	-1,70	-1,87	-0,17	-0,27	SI	-0,27	0,02%	€ 0,07	0,02%	€ 0,07	0,02%	€ 0,11	39,51%
23	Rimini	AIRMINIUM S.p.A.	2,39	-0,68	-3,07	-4,91	SI	-4,91	0,29%	€ 1,30	0,29%	€ 1,30	0,43%	€ 1,94	39,51%
24	Lampedusa	AST S.p.A.	0,96	0,18	-0,78	-1,25	SI	-1,25	0,07%	€ 0,33	0,07%	€ 0,33	0,11%	€ 0,49	39,51%
25	Perugia	SAGES S.p.A.	0,26	-0,79	-1,05	-1,68	SI	-1,68	0,10%	€ 0,44	0,10%	€ 0,44	0,15%	€ 0,66	39,51%
26	Cuneo	GCAC S.p.A.	-0,30	-0,67	-0,38	-0,60	SI	-0,60	0,04%	€ 0,16	0,04%	€ 0,16	0,05%	€ 0,24	39,51%
27	Parma	SOGEAP S.p.A.	-1,02	-0,81	0,21	0,34	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
28	Bolzano	ASD Airport S.p.A.	1,21	-1,60	-2,82	-4,50	SI	-4,50	0,26%	€ 1,19	0,26%	€ 1,19	0,39%	€ 1,78	39,51%
29	Grosseto	SEAM S.p.A.	0,28	0,08	-0,20	-0,32	SI	-0,32	0,02%	€ 0,08	0,02%	€ 0,08	0,03%	€ 0,12	39,51%
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>915,11</b>	<b>-145,82</b>	<b>-1.060,93</b>	<b>-1.695,50</b>		<b>-1.697,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>€ 361,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 450,00</b>	
											Diff.	88,85 €			

Simulazione di ripartizione del Fondo in relazione ai risultati dell'EBITDA dei gestori aeroportuali ordinati in base al numero totale di passeggeri trasportati (nell'anno 2019) sui servizi "Aerei Commerciali" (importi espressi in milioni di euro)																	
Aeroporto	Soc. di Gestione	EBITDA marzo-sett. 2019	STIMA EBITDA marzo-sett. 2020	Diff. EBITDA marzo-sett. 2020 rispetto al mer.-sett. 2019	Proiezione Diff. EBITDA 2020 rispetto all'anno 2019	AUTORIZZ. S/N/O	PERDITE AUTORIZZATE	PERCENTUALE DI INCIDENZA PERDITA AUTORIZZATA SUL TOTALE	RIPARTIZIONE FONDO SENZA LIMITE IMPOSTO DAL DECRETO	PERCENTUALE DI INCIDENZA (con limite 20% imposto dal decreto)	RIPARTIZIONE FONDO (con limite imposto dal decreto)	ULTERIORE RIPARTIZIONE CON LIMITE 20% IMPOSTO DAL DECRETO	RIPARTIZIONE FONDO	Percentuale di copertura effettiva delle perdite (rip. fondo/perdite autorizz.) con € 950	Percentuale di copertura effettiva delle perdite (rip. fondo/perdite autorizz.) con € 450	Incremento di copertura	
		€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	SI/NO	€	%	€	%	€	€	€	%	%	%	
1	Aeropi. di Roma	ADR S.p.A.	388,25	-22,44	-410,70	-696,34	SI	-696,34	38,66%	€ 328,81	30,00%	€ 170,00	20,00%	€ 170,00	23,90%	13,71%	12,89%
2	Aeropi. di Milano	SEA S.p.A.	184,00	-40,00	-224,00	-357,98	SI	-357,98	21,09%	€ 178,23	20,00%	€ 170,00	20,00%	€ 170,00	47,48%	23,14%	22,29%
3	Aeropi. della Campania	GESAC S.p.A.	48,70	-6,30	-55,00	-87,90	SI	-87,90	5,18%	€ 44,01	5,18%	€ 44,01	7,72%	€ 65,60	74,65%	39,51%	35,12%
4	Aeroporti di Toscana	TOSCANA AEROP. S.p.A.	29,24	-8,19	-37,43	-59,81	SI	-59,81	3,52%	€ 38,95	3,52%	€ 29,30	3,25%	€ 44,64	74,65%	39,51%	35,12%
5	Aeroporti di Puglia	ADP S.p.A.	22,54	-4,88	-27,42	-43,83	SI	-43,83	2,58%	€ 21,94	2,58%	€ 21,94	3,85%	€ 32,71	74,65%	39,51%	35,12%
6	Aeroporti del Garda	V. CATTULLO S.p.A.	11,78	-3,56	-15,34	-24,52	SI	-24,52	1,44%	€ 12,28	1,44%	€ 12,28	2,15%	€ 18,30	74,65%	39,51%	35,12%
7	Aeropi. della Calabria	SACAL S.p.A.	5,55	-6,33	-11,87	-18,98	SI	-18,98	1,12%	€ 9,50	1,12%	€ 9,50	1,67%	€ 14,16	74,65%	39,51%	35,12%
8	Bergamo	SACBO S.p.A.	26,67	-7,15	-33,82	-54,05	SI	-54,05	3,18%	€ 27,06	3,18%	€ 27,06	4,75%	€ 40,34	74,65%	39,51%	35,12%
9	Venezia	SAVES S.p.A.	77,80	-8,89	-81,70	-130,56	SI	-130,56	7,69%	€ 65,37	7,69%	€ 65,37	11,46%	€ 97,44	74,65%	39,51%	35,12%
10	Catania	SAC S.p.A.	24,26	-7,60	-31,87	-50,93	SI	-50,93	3,00%	€ 25,50	3,00%	€ 25,50	4,47%	€ 38,01	74,65%	39,51%	35,12%
11	Bologna	Aerop. Marconi S.p.A.	29,52	-7,57	-36,89	-58,95	SI	-58,95	3,47%	€ 29,51	3,47%	€ 29,51	5,18%	€ 49,89	74,65%	39,51%	35,12%
12	Palermo	GESAP S.p.A.	15,24	-3,20	-18,44	-29,46	SI	-29,46	1,74%	€ 14,75	1,74%	€ 14,75	2,59%	€ 21,99	74,65%	39,51%	35,12%
13	Cagliari	SOGAR S.p.A.	7,82	-2,23	-10,04	-16,05	SI	-16,05	0,95%	€ 8,04	0,95%	€ 8,04	1,41%	€ 11,98	74,65%	39,51%	35,12%
14	Torino	SAGAT S.p.A.	7,19	-5,23	-12,42	-19,85	SI	-19,85	1,17%	€ 9,94	1,17%	€ 9,94	1,74%	€ 14,81	74,65%	39,51%	35,12%
15	Trivento	AERTRE S.p.A.	4,84	-3,70	-8,54	-13,65	SI	-13,65	0,80%	€ 6,83	0,80%	€ 6,83	1,20%	€ 10,18	74,65%	39,51%	35,12%
16	Olbia	GEASAR S.p.A.	21,88	-0,89	-22,77	-36,39	SI	-36,39	2,14%	€ 18,22	2,14%	€ 18,22	3,20%	€ 27,16	74,65%	39,51%	35,12%
17	Genova	Aeropi. di Genova S.p.A.	4,80	-2,70	-7,50	-11,99	SI	-11,99	0,71%	€ 6,00	0,71%	€ 6,00	1,05%	€ 9,84	74,65%	39,51%	35,12%
18	Alghero	SOGSAL S.p.A.	2,41	-1,60	-4,01	-6,40	SI	-6,40	0,38%	€ 3,21	0,38%	€ 3,21	0,56%	€ 4,78	74,65%	39,51%	35,12%
19	Trieste	FVG S.p.A.	2,86	-0,51	-3,37	-5,39	SI	-5,39	0,32%	€ 2,70	0,32%	€ 2,70	0,47%	€ 4,02	74,65%	39,51%	35,12%
20	Pescara	SAGA S.p.A.	0,19	-0,55	-0,74	-1,19	SI	-1,19	0,07%	€ 0,60	0,07%	€ 0,60	0,10%	€ 0,89	74,65%	39,51%	35,12%
21	Ancona	AERDORICA S.p.A.	-2,33	-1,14	1,19	1,90	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0,00%	
22	Trapani	AIRGEST S.p.A.	-1,70	-1,87	-0,17	-0,27	SI	-0,27	0,02%	€ 0,14	0,02%	€ 0,14	0,02%	€ 0,20	74,65%	39,51%	35,12%
23	Rimini	AIRMINIUM S.p.A.	2,39	-0,68	-3,07	-4,91	SI	-4,91	0,29%	€ 2,46	0,29%	€ 2,46	0,43%	€ 3,67	74,65%	39,51%	35,12%
24	Lampedusa	AST S.p.A.	0,96	0,18	-0,78	-1,25	SI	-1,25	0,07%	€ 0,63	0,07%	€ 0,63	0,11%	€ 1,33	74,65%	39,51%	35,12%
25	Perugia	SAGES S.p.A.	0,26	-0,79	-1,05	-1,68	SI	-1,68	0,10%	€ 0,84	0,10%	€ 0,84	0,15%	€ 1,23	74,65%	39,51%	35,12%
26	Cuneo	GCAC S.p.A.	-0,30	-0,67	-0,38	-0,60	SI	-0,60	0,04%	€ 0,30	0,04%	€ 0,30	0,05%	€ 0,43	74,65%	39,51%	35,12%
27	Parma	SOGEAP S.p.A.	-1,02	-0,81	0,21	0,34	NO		0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0,00%	
28	Bolzano	ASD Airport S.p.A.	1,21	-1,60	-2,82	-4,50	SI	-4,50	0,26%	€ 1,23	0,26%	€ 1,23	0,39%	€ 2,16	74,65%	39,51%	35,12%
29	Grosseto	SEAM S.p.A.	0,28	0,08	-0,20	-0,32	SI	-0,32	0,02%	€ 0,16	0,02%	€ 0,16	0,03%	€ 0,24	74,65%	39,51%	35,12%
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>915,11</b>	<b>-145,82</b>	<b>-1.060,93</b>	<b>-1.695,50</b>		<b>-1.697,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 850,00</b>	<b>80,25%</b>	<b>€ 682,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 850,00</b>			
											Diff.	167,84 €					

### Commi 4 e 5: Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario

La disposizione estende fino al 30 settembre 2021 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, già prevista dall'articolo 1, commi 679 e 680, della Legge di Bilancio per l'anno 2021 fino al 30 aprile 2021.

Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto – legge n. 34 del 2020, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico,



assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore. Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell'anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al terzo trimestre 2021 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione fino al 30 settembre 2021. Per l'estensione della misura, si prevede, un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di **150 milioni di euro per l'anno 2021**, che si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci. È previsto, al successivo comma 5, che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziato dalla stessa, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Al contempo, si individua nel 15 novembre 2021 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione.

#### **Comma 6. Misure per il settore marittimo portuale – ormeggiatori**

La disposizione di cui al **comma 6** integra le previsioni del comma 8 dell'art. 199 del decreto – legge n. 34 del 2020 consentendo l'utilizzo delle risorse residue (pari a circa 7 milioni di euro) in favore delle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Sul punto si rappresenta che l'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, prevede che al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (anno 2021). Conseguentemente, la disposizione prevedendo unicamente la possibilità dell'utilizzo di eventuali risorse residue, nel corso dell'anno 2021 e nel limite dello stanziamento complessivo, che costituisce limite di spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 6-bis. Introduce elementi interpretativi per definire univocamente l'ambito di applicazione della disposizione. Essa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**6-ter, 6-quater Reca modifiche all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, innalzando da 2 a 4 milioni di euro per il 2021 il limite massimo entro il quale può essere riconosciuto il contributo (pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019) al soggetto fornitore di lavoro portuale, di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

**Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.**

**Comma 7: Proroga decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio.**

Il comma 7 estende, fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista

per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

In base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

Si determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021, di complessivi 56 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 8 mesi). Gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 56 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto, per i minori contributi di competenza del 2021; e a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno (pari alla quota di dicembre, 7 milioni di euro, che sarebbe stata versata, in assenza della disposizione normativa, a gennaio 2022).

Il **comma 8** prevede la copertura degli oneri, pari a 606 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e a 599 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 73-bis*

*(Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori)*

La norma riconosce ai destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

#### *Articolo 73-ter*

*(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)*

**Commi 1 e 2:** le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede, al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'assegnazione alla società Rete ferroviaria italiana di un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:





a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;

b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.

In relazione alle opere di cui al comma 3, si rappresenta quanto segue:

- **Progetto Passo Corese/Fara Sabina - Rieti**

Con riferimento alla nuova linea Passo Corese Rieti, è finalizzato ad aggiornare le progettazioni esistenti (fra Fara Sabina e Osteria Nuova), adeguandole alle nuove disposizioni normative nonché a sviluppare le progettazioni dei tratti non ancora approfonditi (fra Osteria Nuova e Rieti).

In particolare verrà:

- sviluppato per l'intera linea il Progetto di fattibilità tecnico ed Economica e il Progetto Definitivo;
- valutata la realizzazione di eventuali interventi propedeutici/funzionali alla nuova linea

Con riferimento allo stato attuale del progetto si rappresenta che il progetto originario prevede la realizzazione di una nuova linea a semplice binario elettrificato, della lunghezza di circa 49 km, dalla stazione di Fara Sabina, sulla linea Roma - Chiusi, alla stazione di Rieti della linea Terni - Sulmona, passando per Osteria Nuova, dove è prevista una nuova stazione.

Il nuovo collegamento è previsto specializzato per il trasporto regionale e metropolitano, alternativo al mezzo su gomma che attualmente costituisce l'unica modalità disponibile per il collegamento tra Rieti e Roma.

Il progetto "Nuova linea Passo Corese – Rieti" ha un CVI stimabile ad oggi pari a circa 950 mln € ed è stato finanziato per 4 mln € già spesi per le prime progettazioni secondo l'iter della Legge Obiettivo.

A dicembre 2003, nell'ambito delle procedure previste dalla legge 443/2001, il CIPE ha approvato il progetto preliminare.

Nel marzo 2006, a seguito della chiusura della Conferenza di Servizi, il CIPE ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo del tratto Passo Corese - Osteria Nuova.

Inoltre, si evidenzia che, in conseguenza della nuova linea in progetto verranno quindi valutati e sviluppati studi per il miglioramento delle relazioni/collegamenti fra i principali centri urbani coinvolti nel bacino di interesse

Il comma 4 dell'articolo 73-ter reca la copertura finanziaria del comma 3, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di



indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il medesimo comma 4 precisa inoltre che tali risorse sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

*Art. 73-quater.*

*(Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera)*

La norma prevede al comma 1 la non applicazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, della tassa di ancoraggio alle navi da crociera.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro destinata a compensare per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti connessi alla sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio disposta dal comma 1.

Il comma 3 subordina l'efficacia di tali misure all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 4 prevede che, entro 30 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, si provvede alla disciplina delle modalità di assegnazione alle Autorità di sistema portuale delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Ai fini della quantificazione degli oneri si è tenuto conto della somma riscossa a titolo di tassa di ancoraggio dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli a titolo di tassa di ancoraggio.

Al riguardo, si rappresenta che, nell'anno 2020, tale somma è risultata pari a circa 88 milioni di euro. Nel procedimento di quantificazione degli oneri previsti dalla presente disposizione, si è tenuto, altresì, conto dei dati forniti dalle maggiori Associazioni di categoria. In particolare, in base a quanto comunicato da Assiterminal e Confitarma, nell'anno 2019 le compagnie crocieristiche hanno versato circa 3,65 milioni di euro a titolo di tassa di ancoraggio con esclusivo riferimento alle navi da crociera. In considerazione della circostanza che tali compagnie rappresentano circa il 50% dell'intero settore crocieristico, si stima in circa 7,3 milioni di euro l'importo complessivo riscosso in relazione alla tassa di ancoraggio avuto riguardo esclusivamente alle navi da crociera.

Ai fini della quantificazione degli oneri della presente disposizione derivanti dal mancato introito della tassa di ancoraggio è stato, altresì, preso in considerazione il dato relativo all'effettivo traffico crocieristico nell'anno 2021 che, sulla base delle informazioni fornite dalle Associazioni di categoria, sta registrando una sensibile riduzione (pari a circa il 70%) rispetto al dato registrato nell'anno 2019. Pertanto, si stima in 2,2 milioni per l'anno 2021 l'importo dei mancati introiti derivanti dalla sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio di cui al comma 1.



Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati.

<b>Compagnia</b>	<b>Anno 2021 stima pagamento tassa di ancoraggio</b>
MSC	800.000
Costa	530.000
Altro	850.000
<b>Totale</b>	<b>2.180.000</b>
Tassa di ancoraggio anno 2019	7.300.000
Riduzione anno 2021	70%
<b>Tassa di ancoraggio 2021</b>	<b>2.190.000</b>

#### *Articolo 73-quinquies*

##### *(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)*

La norma è volta a prorogare al 31 dicembre 2021 i contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 e N1, nuovi di fabbrica, a ridotte emissioni, di cui all'art. 1, commi 654 e 657 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. La stessa prevede, inoltre, che sia incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, con l'assegnazione di 60 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 200 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 50 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, e 40 milioni di euro alle persone fisiche che acquistano in Italia, a determinate condizioni, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia.

La norma determina un impegno di spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa complessivo per usufruire dei contributi previsti, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.



## Titolo IX Disposizioni finali e finanziarie

### *Articolo 74.*

*(Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Corpo della Polizia Penitenziaria)*

**Commi 1-2. Proroga del contingente di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Strade sicure).**

Il **comma 1** proroga, fino al 31 luglio 2021, l’incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all’art. 1, comma 1025, della Legge 178/2020, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all’intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l’intero periodo, ossia dal 1 maggio al 31 luglio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 92 gg. dal 1 maggio al 31 luglio 2021.

In ragione di quanto sopra, l’onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.875.015 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 2.039.485 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.430 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.039.140 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 2.424.660 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 100.450 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 99.360 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d’impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell’ambito del dispositivo “Strade sicure” a disposizione dei Prefetti, il **comma 2** prevede una spesa



pari complessivamente a **7.670.674 euro** per l'anno 2021, di cui 1.875.015 euro per gli straordinari del personale, 5.595.849 euro per le spese di funzionamento e 199.810 euro per oneri una tantum. Alla copertura degli oneri si provvede ...

<b>LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'</b>				
<b>MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19</b>				
<b>CONTINGENTE: 753 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/5/21 AL 31/7/21</u></b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.039.485
Straordinario	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
<b>TOTALE ONERI PERSONALE</b>			<b>€ 1.290.055</b>	<b>€ 3.914.500</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (160 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.039.140
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.424.660
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 100.450
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 99.360
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 1.194.656</b>	<b>€ 3.663.610</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>€ 92.564</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<b>costo/mese (30 gg.)</b>	<b>costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)</b>
ONERI DI PERSONALE	€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 3.663.610
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 2.484.711</b>	<b>€ 7.578.110,00</b>
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 7.670.674</b>





Commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.

L'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - al fine di valorizzare lo svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali, è istituito un apposito fondo destinato alla corresponsione di un emolumento da attribuire annualmente al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, delle Forze di polizia, in linea con la loro "dirigenzializzazione" disposta dal medesimo d.lgs. n. 95 del 2017.

Con riferimento, in particolare, alle Forze di polizia a ordinamento militare, la quota parte di risorse in origine destinata all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza è stata, rispettivamente, pari a 1,45 milioni di euro e a 1,2 milioni di euro.

In considerazione dell'ampia platea dei beneficiari e della necessità di corrispondere agli stessi un emolumento annuale almeno corrispondente a quello destinato al personale "contrattualizzato" sotto forma di "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali", la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha integrato le predette risorse con un finanziamento strutturale di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 (complessivo per tutte le Forze di polizia), di cui 2,55 milioni sono stati attribuiti al personale avente diritto dell'Arma dei carabinieri e 1,8 milioni a quello della Guardia di finanza.

La decorrenza dal 2019 delle risorse aggiuntive stanziata dalla citata legge di bilancio ha imposto alle anzidette Amministrazioni di avvalersi delle risorse del 2019 per il pagamento dell'emolumento per l'anno 2018 e, conseguentemente, di quelle relative al 2020 per corrispondere l'emolumento per l'anno 2019.

Al fine riallineare la "competenza" e la "cassa" e procedere al pagamento del citato fondo di valorizzazione nell'anno 2021 in relazione alle prestazioni del 2020, senza ricorrere alle risorse utili al pagamento del fondo per le prestazioni 2021 (che saranno utilizzate nel 2022 per il medesimo scopo), si rende necessario lo stanziamento una tantum - nei limiti dei rispettivi stanziamenti assentiti per il 2019 - di 3,4 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e di 3 milioni di euro per la Guardia di finanza, per complessivi 6,4 milioni di euro (commi 2-bis e 2-ter).

Con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile, invece, l'incremento delle dotazioni finanziarie previsto dalla presente disposizione risponde all'esigenza di assicurare il mantenimento di un sostanziale equilibrio di trattamento tra Amministrazioni di polizia.

In particolare, l'intervento, riferito agli anni 2018 e 2019, integra le risorse a disposizione per corrispondere l'emolumento in questione agli appartenenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria interessati in termini perequati rispetto alle omologhe posizioni del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

A tal fine, si prevede che dell'importo complessivamente stanziato, pari a 8.628.749 di euro nel 2021, siano destinati:

- a) 2.003.114 di euro alla Polizia di Stato, relativamente agli anni 2018 e 2019. Tale somma è stata determinata moltiplicando la media - riferita alle predette annualità - del numero degli aventi diritto allo specifico compenso (1.774 unità) con il differenziale di 850,9 euro lordo dipendente, rilevato nello stesso biennio rispetto al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri (2.826,18 euro - 1.975,28 euro).



**b) 225.635 euro per la Polizia penitenziaria, relativamente agli anni 2018 e 2019. Tale somma è stata determinata moltiplicando la media – riferita alle predette annualità – del numero degli aventi diritto allo specifico compenso (406 unità) con il differenziale di 418,80 euro lordo dipendente, rilevato nello stesso biennio rispetto al corrispondente personale dell’Arma dei carabinieri (2.826,18 euro – 2.407,38).**

**L’onere complessivo riveniente dalla presente iniziativa, ammontante a 8.628.749 di euro nel 2021, viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 77, comma 7, del presente decreto.**

### **Commi 3-8. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia.**

**Commi 3, 4 e 5.** La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° maggio – 31 luglio 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliera impiegate durante il 2020 e nel periodo gennaio-aprile 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 22.000 unità, cui si aggiungono 2.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 8.500 unità, per l’Arma dei Carabinieri di 11.000 e per la Guardia di Finanza di 1.500.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L’elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l’individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79. La quantificazione dell’ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l’ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l’ordine pubblico in sede, mentre per l’effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 60 giornate complessive pro-capite (20 mensili) rispetto al totale delle 91 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell’impiego del personale nei termini di cui sopra.

Merita aggiungere che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l’attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull’esperienza del trimestre febbraio–aprile 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 25 mensili, induce a prevedere per il prossimo bimestre una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all’incirca 15 ore il *surplus* da autorizzare in addizione ai normali limiti mensili pro-capite.

Si evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 91 giorni.



In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si prevede una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

Con il **comma 5** vengono altresì riconosciute, dal punto visto retributivo, le maggiori attività amministrative svolte a causa dell'emergenza epidemiologica in corso dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite di remunerazione di lavoro straordinario, ulteriori rispetto a quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, a favore di un numero complessivo di 1.000 unità sull'intero territorio nazionale, con un costo medio orario di lavoro straordinario pari a euro 18,50.

## **POLIZIA DI STATO**

### **A) Spese per il personale:**

#### **- A1 Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n. 8.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 8.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 2.523.225
<b>Costo complessivo per n. 3 mesi</b>	<b><u>€ 7.569.675</u></b>

#### **- A2 Ordine pubblico**

Determinate in 8.500 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:



<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 8.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (2.550 x € 29,43 x giorni 60)	€ 4.502.790
- Stima costi in sede	
Unità (5.950 x € 17,25 x giorni 60)	€ 6.158.250
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 10.661.040
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
<b>Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico</b>	<b><u>€ 3.731.040</u></b>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Pasti giornalieri	n. 2.550
Costo medio del pasto	€ 10
- Stima costi:	
( n. 2.550 unità x giorni 91 x euro 10,00 )	<b><u>€ 2.320.500</u></b>

- **A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 500
numero camere per sistemazione in doppie	n. 250
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
( n. 250 camere x giorni 91 x euro 50,00 )	<b><u>€ 1.137.500</u></b>

**RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO**

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>
Lavoro straordinario	€ 7.569.675
Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 3.731.040
Servizi di mensa	€ 2.320.500
Alloggiamento	€ 1.137.500
<b>T o t a l e</b>	<b>€ 14.758.715</b>

**B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione**

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**



Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ **4.500.000**

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ **2.701.320**

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1 cadauno	€	450.000
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3 cadauno	€	360.000
n. 120.000 test antigenici rapidi	€	540.000
n. 45.000 tamponi molecolari	€	112.500

**Totale** € **1.462.500**

**RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE POLIZIA DI STATO**

	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 2.701.320
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
<b>Totale</b>		<b>€ 8.663.820</b>

**TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO**

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 14.758.715
Spese sanitarie	€ 8.663.820
<b>Totale</b>	<b>€ 23.422.535</b>

**ARMA DEI CARABINIERI**

**A) Spese per il personale:**

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

**Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)**

Unità giornaliere impiegate:

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili

- Importo orario

n. 15 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)

**Costo complessivo per n. 3 mesi**

n. 3 mesi

n. 11.000

n. 15

€ 19,79

€ 3.265.350

€ **9.796.050**





- **A2 Ordine pubblico**

Determinato in 11.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 11.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 60)	€ 5.827.140
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 60)	€ 7.969.500
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 13.796.640
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
<b>Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico</b>	<b><u>€ 6.866.640</u></b>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Pasti giornalieri	n. 3.300
Costo medio del pasto	€ 6
- Stima costi:	
( n. 3.300 unità x giorni 91 x euro 6)	<b><u>€ 1.801.800</u></b>

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 990
numero camere per sistemazione in doppie	n. 495
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
( n. 495 camere x giorni 91 x euro 50)	<b><u>€ 2.252.250</u></b>



**RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 9.796.050
Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 6.866.640
Servizi di mensa	€ 1.801.800
Alloggiamento	€ 2.252.250
<b>Totale</b>	<b>€ 20.716.740</b>

**B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione**

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ **4.500.000**

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricapoli, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ **3.150.000**

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno € 450.000

n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno € 360.000

n. 120.000 test antigenici rapidi € 540.000

n. 30.000 tamponi molecolari € 112.500

**Totale** € **1.462.500**

- B4) Sanificazione mezzi e autoveicoli € **375.000****RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE SANITARIE ARMA DEI CARABINIERI**

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 3.150.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
B4	Sanificazione mezzi e autoveicoli	€ 375.000
<b>Totale</b>		<b>€ 9.487.500</b>



### TOTALE COMPLESSIVO ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 20.716.740
Spese sanitarie	€ 9.487.500
<b>Totale</b>	<b>€ 30.204.240</b>

### **GUARDIA DI FINANZA**

C) Spese per il personale:

A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n. 1.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 1.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 445.275
<b>Costo complessivo per n. 3 mesi</b>	<b><u>€ 1.335.825</u></b>

#### **- A2 Ordine pubblico**

Determinato in 1.500 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 2.000.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 4.200.000**. Di seguito la stima dei costi:

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 1.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (450 x € 29,43 x giorni 60)	€ 794.610
- Stima costi in sede	
Unità (1.050 x € 17,25 x giorni 60)	€ 1.086.750
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 1.881.360
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 4.200.000
<b>Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico</b>	<b><u>€ zero</u></b>

#### **- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
---	--------------



Unità impiegate:	n. 450
Pasti giornalieri	n. 450
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	<b>€ 409.500</b>
(n. 450 unità x giorni 91 x euro 10)	

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 450
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 225
numero camere per sistemazione in doppie	n. 112
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	<b>€ 509.600</b>
(n. 112 camere x giorni 91 x euro 50,00 )	

**RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 1.335.825
Ordine pubblico in sede e fuori sede	0
Servizi di mensa	€ 409.500
Alloggiamento	€ 509.600
<b>Totale</b>	<b>€ 2.254.925</b>

B) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali. Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza, alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere nonché acquisto di dispositivi per la sanificazione e l'igienizzazione degli ambienti e purificatori d'aria. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in euro 6.500,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ 1.950.000

- **B2) Dispositivi di protezione individuale:**

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente, capi di vestiario da destinare ai militari coinvolti nelle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica.

€ 750.000



- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi € 1.500.000
- B4) Sanificazione mezzi € 300.000

**RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE GUARDIA DI FINANZA**

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 1.950.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 750.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.500.000
B4	Sanificazione mezzi	€ 300.000
<b>Totale</b>		<b>€ 4.500.000</b>

**TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA**

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 2.254.925
Spese sanitarie	€ 4.500.000
<b>Totale</b>	<b>€ 6.754.925</b>

**POLIZIE LOCALI**

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Si prevede un impiego di 2.500 unità per il periodo 1° maggio – 31 luglio 2021.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.

Di seguito la stima dei costi:

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio)</b>	n. 60 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n. 2.500
- Stima costi in sede n. 2.500 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60	<b>€ 2.587.500</b>
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA LOCALI</u></b>	<b>€ 2.587.500</b>

**Comma 5**

**PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO**





Viene previsto l'impiego di unità di personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite oltre quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, determinando in euro 18,50 il costo medio orario del lavoro straordinario per un numero complessivo di 1.000 unità per l'intero territorio nazionale.

Di seguito la stima dei costi:

<b>Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)</b>	n. 3 mesi
Unità impiegate:	n. 1.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 18,50
n. 15 ore pro-capite mensili x 1.000 unità € 18,50 (costo mensile)	€ 277.500
<b>Costo complessivo per n. 3 mesi</b>	<b>€ 832.500</b>

### RIEPILOGO COMPLESSIVO

#### DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:

Componenti	Spesa
Polizia di Stato	€ 23.422.535
Arma dei Carabinieri	€ 30.204.240
Guardia di Finanza	€ 6.754.925
Amministrazione civile dell'interno	€ 832.500
Polizie locali	€ 2.587.500
<b>TOTALE</b>	<b>€ 63.801.700</b>

#### PERIODO: 1° MAGGIO – 31 LUGLIO 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Amm. civile dell'interno	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	7.569.675	9.796.050	1.335.825	832.500	0	<b>19.534.050</b>
Ordine pubblico	3.731.040	6.866.640	0,00	0	2.587.500	<b>13.185.180</b>
Servizi di mensa	2.320.500	1.801.800	409.500	0	0	<b>4.531.800</b>
Alloggiamento	1.137.500	2.252.250	509.600	0	0	<b>3.899.350</b>
Spese di pulizia e sanitarie	8.663.820	9.487.500	4.500.000	0	0	<b>22.651.320</b>
<b>Totale</b>	<b>23.422.535</b>	<b>30.204.240</b>	<b>6.754.925</b>	<b>832.500</b>	<b>2.587.500</b>	<b>63.801.700</b>



## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il **comma 6** mira ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 3.355.560 è stato quantificato considerando che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° maggio – 31 luglio) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (**tre**dici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare, settimanalmente, 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° maggio - 31 luglio 2021)	13 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	300
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (13 x 36 x 300)	140.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	euro 23,90
Onere complessivo dell'intervento (140.400 x 23,90)	euro 3.355.560

\* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 24 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° maggio - 31 luglio 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 92 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.



## Periodo considerato: 1° maggio – 31 luglio 2021

### Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

- Unità giornaliera impiegate:	n.	24
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 92gg)	n.	2.208
- Importo orario	€	23,90

**costo complessivo** 1.266.510

<b><u>TOTALE VIGILI DEL FUOCO</u></b>	
Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€ 3.355.560
Straordinario-squadre specialistiche	€ <u>1.266.510</u>
<b>T o t a l e</b>	<b>€ 4.622.070</b>

## FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Comma 7

#### Spese di pulizia e funzionamento

Le spese contemplate nella disposizione riguardano la pulizia e la sanificazione COVID-19 degli ambienti delle Prefetture e degli Uffici Centrali, con aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, lavaggio e igienizzazione di uffici e delle aree adibite a ricezione del pubblico, dei servizi igienici e interventi di sanificazione COVID-19.

L'onere complessivo, su base mensile, è stato determinato sulla base delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura e dalla spesa effettuata per gli Uffici centrali dall'inizio del 2021.

#### **Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti**

costo mensile € 210.000

costo x 7 mesi € 1.470.000

#### **Spese per DPI e altro materiale igienico-sanitario**

Le spese di cui si richiede il finanziamento sono riconducibili all'acquisto di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere) forniti al personale delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'acquisto di gel igienizzante da mettere a disposizione del personale e del pubblico nei locali delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'approvvigionamento di divisori e altro materiale igienico sanitario.

#### **Materiale igienico, sanitario, dispositivi di protezione Individuale**

costo mensile € 150.000

costo x 7 mesi € 1.050.000

### Comma 8:

Prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle Prefetture-U.t.G.

Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni per il lavoro straordinario dal 1° maggio al 31 luglio 2021, determinate in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 1.500 unità, delle circa 7.800 attualmente in servizio presso le Prefetture-U.t.G..



La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di € 20,33 l'ora,

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UtG

1500 unità x 15 ore mensili x 3 mesi x 20,33 € ora € **1.372.275**

	straordinario LORDO STATO	Contr. a carico amm.ne cap.2900/5	IRAP cap.2945/2	LORDO DIPENDENTE 2900/3
<b>PERIFERIA UTG</b>	<b>1.372.275</b>	<b>250.257</b>	<b>87.900</b>	<b>1.034.118</b>

#### **MINISTERO DELL'INTERNO. Riepilogo commi 7 e 8**

Spese di pulizia e funzionamento	€ 1.470.000
Spese per DPI e altro materiale igienico sanitario	€ 1.050.000
Straordinario per il personale dell'Amministrazione civile in servizio presso le Prefetture-Utg	€ 1.372.275
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.892.275</b>

**Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza** La disposizione, al **comma 9**, aggiorna il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per fare fronte, fino al 31 luglio 2021, ai maggiori e dinamici compiti di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria.

In particolare, il **monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario** necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse al controllo del territorio e alla vigilanza economico-finanziaria, che attualmente, per le tre Forze di polizia sopra menzionate, ammonta mediamente a 18 ore mensili pro-capite, retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per complessive 62.574 unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (come dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 5 ore mensili pro-capite, così da arrivare al riconoscimento di 23 ore mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato più adeguato, in base all'attuale quadro, a garantire l'efficace e continuativa "copertura" dinamica, dal punto di vista della sicurezza del territorio.

L'elevato numero degli appartenenti impiegati dalle Forze di polizia sopra citate, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Nel dettaglio, gli oneri per lavoro straordinario del personale delle tre Forze di polizia, sono stati calcolati come segue:

#### **POLIZIA DI STATO**

Per la Polizia di Stato, il fabbisogno preventivato per le prestazioni di lavoro straordinario ricomprende:

- il personale in servizio presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e gli Uffici controllo del territorio (UCT) delle Questure e dei dipendenti Commissariati di pubblica



sicurezza, nonché presso i Reparti prevenzione crimine (RPC), il quale, in ragione della mission istituzionale delle predette articolazioni territoriali, garantisce ordinariamente il controllo dinamico del territorio;

- il personale delle specialità della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e della Polizia di frontiera che svolge regolarmente compiti di vigilanza attiva nelle stazioni e nei tratti ferroviari, lungo la rete stradale e alle frontiere.

**Complessivamente**, il numero di appartenenti alla Polizia di Stato impiegati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio, comprensive delle predette mansioni di vigilanza attiva svolte dal “comparto specialità”, è determinato analogicamente in n. **26.074 unità**, un valore numerico che costituisce la media tra la rilevazione dei servizi di controllo e pattugliamento territoriale realizzati nel periodo gennaio-giugno 2020 e quella del periodo luglio-dicembre 2020, differenziati come segue:

Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2020	Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo LUGLIO-DICEMBRE 2020
UPGSP + UCT = 18.166	UPGSP + UCT = 17.494
RPC = 1.656	RPC = 1.595
Polizia Ferroviaria = 1.814	Polizia Ferroviaria = 1.683
Polizia Stradale = 3.180	Polizia Stradale = 2.872
Polizia di Frontiera = 1.860	Polizia di Frontiera = 1.828
<b>TOTALE 1° SEMESTRE 2020 = 26.676 unità</b>	<b>TOTALE 2° SEMESTRE 2020 = 25.472 unità</b>
<b>MEDIA 2020 = 26.074</b>	

Da tale aliquota sono state escluse le unità di personale della Polizia di Stato mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

#### Lavoro straordinario

##### **Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):**

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	26.074
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 26.074 unità x n. 3 mesi x € 19,79€		<b>7.740.067</b>
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b><u>7.740.067</u></b>

#### **ARMA DEI CARABINIERI**

Per l'Arma dei Carabinieri, la quantificazione degli oneri tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario:

del personale in servizio presso i Comandi territoriali (Stazioni e Tenenze) che svolge compiti di prevenzione generale e controllo del territorio, quantificato in n. **18.978 unità**;

del personale che svolge i medesimi servizi nell'ambito di Nuclei, sezioni e radiomobili, quantificato in n. **5.022 unità**.





**Complessivamente**, quindi, il numero di appartenenti all'Arma dei Carabinieri giornalmente impegnati nelle attività di prevenzione generale e controllo del territorio è pari a **n. 24.000 unità**.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale dell'Arma dei Carabinieri mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

**Lavoro straordinario**

**Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):**

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 24.000 unità x n. 3 mesi x € 19,79€		<b>7.124.400</b>

**Totale spese** € **7.124.400**

**GUARDIA DI FINANZA**

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di Finanza, si è tenuto conto del relativo dispositivo che mediamente viene dispiegato, quotidianamente, nell'ambito dei servizi di controllo dinamico, di carattere economico-finanziario, del territorio.

Al riguardo, è stato considerato come in tale tipologia di attività venga impiegata, attualmente, circa la metà della forza effettiva presente presso i Reparti della "linea territoriale" del Corpo, ossia dei Gruppi ("operativi", diversi da quelli di "indirizzo e controllo"), dei Nuclei Operativi Metropolitan, delle Compagnie e delle Tenenze, nonché dei Gruppi e delle Compagnie Pronto Impiego.

Ciò per un **dispositivo complessivo** quantificato in **12.500 unità** dei vari ruoli del personale.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale della Guardia di Finanza mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla forza effettiva dei Reparti territoriali del Corpo impiegata nei servizi della specie:

<b>Reparti</b>	<b>Totale unità</b>
Gruppi	2.746
Gruppi e Compagnie Pronto Impiego	830
Nuclei Operativi Metropolitan	795
Compagnie	5.793
Tenenze	2.336
<b>Totale</b>	<b>12.500</b>

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

**Lavoro straordinario**

**Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):**

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	12.500



- Numero ore da liquidare pro-capite mensili n.		5
- Importo orario	€	19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 12.500 unità x n. 3 mesi x € 19,79€		<b>3.710.625</b>
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b><u>3.710.625</u></b>

Complessivamente, le unità di personale delle tre Forze di polizia di cui è previsto l'impiego dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, nelle diverse attività connesse alla prevenzione generale e alla sorveglianza territoriale, anche di carattere economico-finanziario, sono così riassumibili:

Polizia di Stato	n. 26.074
Arma dei Carabinieri	n. 24.000
Guardia di Finanza	n. 12.500
<b>TOTALE</b>	<b>n. 62.574</b>

Il fabbisogno stimato per la remunerazione del lavoro straordinario, complessivamente pari ad **euro 18.575.092** per un periodo di 3 mesi, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media pro-capite mensile di 18 ore.

Per le citate Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

**Commi 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.** In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 maggio - 31 luglio 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

#### **A) Spese di personale**

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 312.211,20 €.



Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di “contatto ravvicinato”. Tale condizione implica, al completamento della missione, l’applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all’esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 39.026,40. Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese sostenute:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	92	312.211,20 €
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	92	39.026,40 €
			<b>Totale</b>	<b>351.238 €</b>

L’importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

#### **B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell’IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.000
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.000
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell’assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l’acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l’effettuazione di misure alternative	€ 300.000
<b>subtotale</b>	<b>€ 1.600.000</b>

#### **RIEPILOGO COMPLESSIVO**

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 351.238
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.951.238</b>

**Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie.** Prevede una spesa complessiva di euro **4.494.951,00** di cui euro **2.368.863,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente



al Corpo di polizia penitenziaria, di euro **486.102,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e di euro **572.670,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Comparto funzioni centrali, per il periodo dal 1° maggio a tutto il 31 luglio 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi tre (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021).

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili *pro capite* per la specifica esigenza.

Si evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analoga portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del *plafond* stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) e dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Si sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.368.863,00** in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	570 unità	19,79 euro	<b>2.368.863,00</b>

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal **1° maggio al 31 luglio 2021** (3 mesi), ulteriori 15 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 32 ore mensili pro-capite.

La stima dell'onere per le prestazioni di lavoro straordinario relative al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sempre per le mensilità maggio-giugno-luglio 2021, è stata effettuata,



prudenzialmente, sulla qualifica di Primo dirigente con più di 23 anni di anzianità, applicando un'aliquota media oraria lorda di euro 41,23, in coerenza con quella risultante dall'adeguamento ISTAT sugli stipendi, di cui al DPCM 13 novembre 2020.

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad **euro 486.102,00 (arrotondato)** è stato determinato in base al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri (arrotondato)</i>
15 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	<b>486.102,00</b>

Considerata l'esigenza di assicurare, durante la proroga del periodo emergenziale, il buon andamento delle attività trattamentali ed amministrative-contabili negli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità si rende necessario prevedere un incremento di lavoro straordinario pari a 20 ore mensili - alla tariffa media oraria di euro 21,21 ottenuta dalla media delle tariffe orarie dello straordinario feriale del personale Area seconda e terza - dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (3 mesi) per 450 unità.

Aliquota media oraria straordinario CFC:

Area	Fascia	ALIQUOTA ORARIA	RIT.PREV	IRAP	TOTALE
		Str. Diurno	24,20%	8,50%	LORDO STATO
III	F7	21,46	5,19	1,82	28,48
III	F6	20,21	4,89	1,72	26,82
III	F5	18,93	4,58	1,61	25,12
III	F4	17,78	4,30	1,51	23,59
III	F3	16,19	3,92	1,38	21,48
III	F2	15,36	3,72	1,31	20,38
III	F1	14,84	3,59	1,26	19,69
II	F6	15,32	3,71	1,30	20,33
II	F5	14,89	3,60	1,27	19,76
II	F4	14,37	3,48	1,22	19,07
II	F3	13,55	3,28	1,15	17,98
II	F2	12,73	3,08	1,08	16,89
II	F1	12,11	2,93	1,03	16,07
<b>Media aliquota oraria (lordo Stato)</b>					<b>21,21</b>

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
20 ore	3 mesi	450 unità	21,21 euro	<b>€ 572.670,00</b>





La disposizione prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

<b>Superfici da sanificare</b>	<b>Settimane (3 mesi)</b>	<b>Onere settimanale</b>	<b>Onere complessivo (arrotondato)</b>
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	12	46.154,00	<b>553.848,00</b>
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	12	11.539,00 (*)	<b>138.468,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>692.316,00</b>

(\*) importo arrotondato

Si precisa che l'onere relativo alla spesa destinata alla sanificazione degli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni, è stato quantificato tenendo conto del principio dell'elasticità della domanda, secondo cui una maggiore quantità di superfici da sanificare, come nel caso degli istituti per adulti, è suscettibile di determinare un prezzo al mq proporzionalmente più basso.

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **375.000 euro**.



**Riepilogo oneri:**

<b>Straordinario polizia penitenziaria</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>2.368.863,00</b>
<b>Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>486.102,00</b>
<b>Straordinario Comparto Funzioni centrali DAP e DGCM</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>572.670,00</b>
<b>Sanificazione locali istituti penitenziari</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>553.848,00</b>
<b>Sanificazione locali istituti penali per minorenni</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>138.468,00</b>
<b>Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione</b>	3 mesi dal 1°maggio al 31 luglio 2021	<b>375.000,00</b>
<b>Totale autorizzazione di spesa</b>		<b>4.494.951,00</b>

**Comma 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies. La disposizione, avente carattere eccezionale, è volta a consentire l'immediato reclutamento di 999 vice ispettori, mediante scorrimento integrale delle graduatorie di merito dei concorsi interni straordinari, per titoli di servizio ed esami, banditi negli anni 2017 e 2018, caratterizzati entrambi dalla presenza di un numero di candidati idonei superiore rispetto ai posti banditi.**

**I soggetti interessati sono destinati ad acquisire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mantenendo il bagaglio di competenze professionali, anche in materia di polizia giudiziaria, mutuato dalla pregressa esperienza nei ruoli della Polizia di Stato.**

**La disposizione precisa che la decorrenza giuridica ed economica è da individuarsi nel giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione e prevede un meccanismo di "prestito" dalla quota dei posti da coprire mediante pubblici concorsi con apposito meccanismo di "restituzione" da dilazionare nel tempo, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a partire dal 2023.**

**La quantificazione finanziaria prevista dal comma conclusivo e illustrata nelle tabelle si basa sul calcolo dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo annuo di cui gli interessati beneficiano grazie alla misura introdotta.**

**Nel prospetto riepilogativo di cui alla Tabella 1 vengono evidenziati gli elementi che consentono di verificare l'onere differenziale esistente fra il nuovo trattamento economico spettante da vice ispettore (con le relative progressioni nel tempo) e quello posseduto sino alla data di decorrenza della nuova qualifica.**

**Per ciascuna delle 7 qualifiche indicate, effettivamente possedute dai beneficiari alla data di entrata in vigore delle disposizioni, l'ammontare capitaro del maggior onere è assunto sulla base della differenza dei valori stipendiali tra la nuova qualifica e quella posseduta; nei casi in cui la qualifica attuale prevede più parametri stipendiali (e ciò avviene nel caso dell'Assistente Capo e del Sovrintendente Capo), la differenza è operata sottraendo il valore del parametro più basso in modo che l'onere aggiuntivo quantificato sia prudenzialmente stimato al massimo, evitandosi, così, ogni rischio di mancata copertura finanziaria.**



**Tabella 1**

ONERI SCORRIMENTO GRADUATORIA			MAGGIOR ONERE										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
QUALIFICA SOVRINTENDENTE CAPO	decorrenza giuridica ed economica: 2021	2	-	-	1.930	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	4.980	6.100	6.100
QUALIFICA SOVRINTENDENTE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	23	14.835	29.670	54.395	79.120	79.120	79.120	79.120	79.120	92.000	104.880	104.880
QUALIFICA VICE SOVRINTENDENTE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	55	73.150	146.300	205.425	264.550	264.550	264.550	264.550	264.550	295.350	326.150	326.150
QUALIFICA ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	62	76.880	153.760	220.410	287.060	287.060	287.060	287.060	287.060	321.780	356.500	356.500
QUALIFICA ASSISTENTE CAPO	decorrenza giuridica ed economica: 2021	353	679.525	1.359.050	1.738.525	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.315.680	2.513.360	2.513.360
QUALIFICA ASSISTENTE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	159	482.565	965.130	1.136.055	1.306.980	1.306.980	1.306.980	1.306.980	1.306.980	1.396.020	1.485.060	1.485.060
QUALIFICA AGENTI SCELTI	decorrenza giuridica ed economica: 2021	345	1.342.050	2.684.100	3.054.975	3.425.850	3.425.850	3.425.850	3.425.850	3.425.850	3.619.050	3.812.250	3.812.250
<b>totale CONCORSO VICE ISPETTORE</b>			<b>999</b>	<b>2.669.005</b>	<b>5.338.010</b>	<b>6.411.715</b>	<b>7.485.420</b>	<b>7.485.420</b>	<b>7.485.420</b>	<b>7.485.420</b>	<b>8.044.860</b>	<b>8.604.300</b>	<b>8.604.300</b>

**Il prospetto riepilogativo quantifica gli oneri derivanti dalla copertura dei posti in ruoli superiori consentita dalla misura introdotta, che si individuano nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, con contestuale liberazione di posti nei ruoli cui afferiscono le qualifiche di provenienza dei beneficiari, analiticamente indicate in tabella.**

**Per espressa previsione normativa (artt. 7, 10 e 12 del d.P.R. n. 335/1982), le qualifiche di agente scelto, assistente e assistente capo, si conseguono mediante scrutinio per merito assoluto, ossia in virtù della sola anzianità di servizio e dell'assenza di cause di esclusione dallo scrutinio (come gravi sanzioni disciplinari e condanne penali) e di particolare demerito, a ruolo aperto, modalità che non contempla un limite di posti disponibili, che dunque non può essere oggetto di aumento (né di diminuzione).**

**Diversamente per gli appartenenti alle varie qualifiche del ruolo dei sovrintendenti che accedono per scorrimento alla qualifica di vice ispettore pari ad 80 unità: essi, nel cessare dal ruolo e dalla singola qualifica di origine, liberano altrettante posizioni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti e alla singola qualifica del ruolo da parte di personale del ruolo degli agenti e assistenti, accelerando l'accesso a tale ruolo da parte di corrispondenti unità di attuali appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, secondo le note modalità scrutinali e concorsuali nella proporzione prevista dalle norme vigenti, così da generare gli oneri quantificati nella Tabella 2.**

ONERI RIFLESSI REINTEGRO SOVRINTENDENTI			MAGGIOR ONERE										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
QUALIFICA SOVRINTENDENTE CAPO	decorrenza giuridica ed economica: 2021	2	1.510	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	4.890	6.760	6.760	6.760	6.760
QUALIFICA SOVRINTENDENTE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	23	15.755	31.510	31.510	31.510	31.510	48.755	66.240	66.240	66.240	66.240	66.240
QUALIFICA VICE SOVRINTENDENTE DA ASSIST CAPO COORDINATORE	decorrenza giuridica ed economica: 2021	39										12.080	24.160
QUALIFICA VICE SOVRINTENDENTE DA ASSIST AG.SC.AG.	decorrenza giuridica ed economica: 2021	16	40.240	80.480	80.480	80.480	91.440	102.400	102.400	102.400	102.400	114.480	126.560
<b>totale COSTO REINTEGRO SOVRINTENDENTI</b>			<b>57.505</b>	<b>115.010</b>	<b>115.010</b>	<b>115.010</b>	<b>125.970</b>	<b>154.175</b>	<b>173.530</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	<b>199.560</b>	<b>223.720</b>



I complessivi oneri sono dunque i seguenti:

ONERI SCORRIMENTO GRADUATORIA	MAGGIOR ONERE											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
<i>totale CONCORSO VICE ISPETTORE</i>	999	2.669.005	5.338.010	6.411.715	7.485.420	7.485.420	7.485.420	7.485.420	8.044.860	8.604.300	8.604.300	
<i>reintegro v sov</i>	80	57.505	115.010	115.010	115.010	125.970	154.175	173.530	175.400	175.400	199.560	223.720
<i>totale oneri per anno</i>		2.726.510	5.453.020	6.526.725	7.600.430	7.611.390	7.639.595	7.658.950	7.660.820	8.220.260	8.803.860	8.828.020

Il comma 11-*quinquies* prevede che agli oneri complessivi, come indicati nella tabella si provvede, per ciascun anno a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

#### *Articolo 74-bis*

*(Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, destinato a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

#### *Articolo 74-ter*

*(Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate)*

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, destinato a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

#### *Articolo 75*

*(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

Trattandosi di disposizione meramente procedurale e perfettamente applicabile attraverso le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente, si esclude che essa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



### *Articolo 75-bis*

#### *(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)*

**Comma 1 - Prevede l'incremento di euro 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per l'invio all'estero ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare (DLGS n. 66/2010) di militari dell'Arma dei Carabinieri. Tale stanziamento aggiuntivo è sufficiente per la copertura di circa 50 ulteriori posizioni nella pianta organica che, come noto, è suddivisa in militari in servizio quadriennale e militari in "assegnazione breve". All'individuazione di tali posizioni e alla conseguente determinazione, in funzione delle sedi interessate e della tipologia di assegnazione prevista, del numero effettivo di posti di organico aggiuntivi si provvede mediante decreto interministeriale MAECI-MEF.**

**L'autorizzazione di spesa di cui trattasi costituisce un tetto di spesa.**

**Sulla base di criteri prudenziali di quantificazione degli oneri, detto stanziamento aggiuntivo è sufficiente a coprire circa 50 posti aggiuntivi di organico, riservati a militari dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della rete diplomatico-consolare. Si considera infatti che il costo unitario medio (lordo amministrazione) dell'invio di un militare dell'Arma dei Carabinieri è pari a euro 106.988 annui (media ponderata dell'onere per i militari in servizio quadriennale e di quelli in assegnazione breve). Per 50 militari aggiuntivi, l'onere annuo è pertanto pari a 5.349.400, importo che, per tenere conto di imprevisti ed aggiustamenti delle indennità nel corso del tempo, è arrotondato a 5,4 milioni. Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi tecnici per l'invio del personale aggiuntivo, si considera l'onere a partire dal mese di ottobre (1,4 milioni).**

**Comma 2 - Modifica l'attuale regime in materia di assicurazione in favore del personale del MAECI in servizio all'estero e delle categorie equiparate. È necessario preliminarmente considerare che la disciplina in esame, oltre al personale di ruolo del MAECI, si estende anche alle seguenti categorie: carabinieri inviati all'estero per conto del MAECI, personale a contratto del MAECI a legge italiana, personale docente, dipendenti del Ministero della difesa, personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e dell'Agenzia ICE. La lettera a) del comma 2 modifica l'articolo 203 del DPR n. 18/1967, la cui formulazione è parzialmente anteriore alla riforma del sistema sanitario nazionale del 1978, chiarendo che la tutela assicurativa di cui all'articolo 211 è estesa a tutti gli esperti ex art. 168 del DPR 18/1967, inclusi gli esterni alla pubblica amministrazione, il trattamento assicurativo previsto per la generalità del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, ai carabinieri in servizio di sicurezza delle sedi all'estero, del personale militare e dei ruoli civili del Ministero della difesa in servizio presso le addettanze militari (art. 1809, comma 12-bis, decreto legislativo n. 66/2010), del personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (art. 17, comma 8, secondo periodo, legge n. 125/2014) e dell'ICE (artt. 23 e 25, decreto legislativo n. 62/1998). Nel computo degli oneri sotto riportato sono compresi tutti gli esperti ex art. 168 del DPR n. 18/1967, inclusi gli esterni alla PA.**

**La lettera b) del comma 2 riformula l'intero articolo 211 del DPR n. 18/1967.**

**Il nuovo comma 1 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967 è meramente riproduttivo del già vigente primo periodo del medesimo comma 1. La disposizione non è innovativa e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Il nuovo comma 2 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967 rende obbligatoria la stipula da parte del MAECI di un'assicurazione collettiva, interamente a carico del Ministero e valida per tutto**



il personale assegnato in Paesi in cui è prevista l'assistenza sanitaria indiretta. L'intervento consente di ridurre gli adempimenti procedurali a carico dei singoli dipendenti e dell'amministrazione e di ridurre l'incertezza degli oneri (attualmente, l'adesione al sistema assicurativo sanitario ministeriale è una facoltà rimessa alla libera scelta del dipendente, alla quale l'amministrazione non può opporsi; nell'ultimo anno, ad esempio, le adesioni alle polizze facoltative hanno registrato un aumento del 35%, senza alcun effetto favorevole sulla riduzione della polizza unitaria che si sarebbe potuta ottenere indicando fin dall'inizio un maggiore bacino d'utenza). Inoltre, garantendo l'accesso immediato alle cure occorrenti a tutto il personale in servizio all'estero, fa venir meno le richieste di prestiti a carico delle sedi diplomatico-consolari, nel caso in cui il dipendente non possa anticipare le spese; riduce sensibilmente le richieste di rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale; evita spese impreviste per rimpatri sanitari d'urgenza; riduce il contenzioso.

Come risulta dalle analisi di mercato e di rischio assicurativo a disposizione degli uffici del MAECI e basate sui dati storici delle polizze stipulate nella vigenza dell'attuale testo normativo, l'ampliamento della platea degli assicurati determina una diminuzione del costo *pro capite* di circa il 10-15% nel premio annuo pagato. La tabella seguente mette a confronto l'ipotesi di copertura assicurativa di tutto il personale, nel sistema vigente e in quello introdotto con la presente norma.

	Personale di ruolo ed esperti	Personale a contratto a legge italiana	Personale scolastico	Carabinieri	Personale Min. Difesa	Personale AICS	Personale ICE	Totale
<b>POLIZZA INDIVIDUALE FACOLTATIVA CON RIMBORSO DELL'85% DEL PREMIO (VIGENTE)</b>								
Premio singola polizza (€)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	
Rimborso 85% (€)	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
Numero assicurati	580	5	85	51	47	10	38	
Platea potenziale	1.070	238	249	323	190	60	61	
Premio totale pagato (€)	771.540	6.651	113.071	67.843	62.522	13.303	50.550	1.085.480
<b>Premio se copertura totale (€)</b>	<b>1.423.358</b>	<b>316.597</b>	<b>331.232</b>	<b>429.671</b>	<b>252.748</b>	<b>79.815</b>	<b>81.145</b>	<b>2.914.567</b>
<b>POLIZZA CUMULATIVA COLLETTIVA (RIFORMA)</b>								
Premio singola polizza (€)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Numero assicurati	1.070	238	249	323	190	60	61	
<b>Premio totale (€)</b>	<b>1.444.500</b>	<b>321.300</b>	<b>336.150</b>	<b>436.050</b>	<b>256.500</b>	<b>81.000</b>	<b>82.350</b>	<b>2.957.850</b>
Differenza (€)								43.283

Gli oneri complessivi così quantificati, arrotondati prudenzialmente a 3.000.000 euro sono ripartiti tra le Amministrazioni indicate nella tabella seguente.





Amministrazione	Stima n. assicurati totali	Premio stimato pro capite	Costo totale del nuovo art. 211 comma 1
MAECI – personale di ruolo (inclusi esperti) -Cap. 1271 pg 1	n. 1070	€ 1.350	€ 1.444.500
MAECI – personale a contratto a legge italiana Cap. 1271 pg 1	n. 238	€ 1.350	€ 321.300
MAECI – personale scolastico – Cap. 2513 pg 1	n. 249	€ 1.350	€ 336.150
MAECI – Carabinieri - Cap. 1271 pg 1	n. 323	€ 1350	€ 436.050
<b>Totale parziale a carico MAECI</b>	<b>n. 1880</b>		<b>€ 2.538.000</b>
Min. della Difesa (addettanze)	n. 190	€ 1.350	€256.500
AICS	n. 60	€ 1.350	€ 81.000
ICE	n. 61	€ 1.350	€ 82.350
<b>Totale a carico della finanza pubblica</b>	<b>n. 2191</b>		<b>€ 2.957.350</b>

**Il nuovo comma 3 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967 prevede inoltre la stipula di una polizza sanitaria per le missioni brevi effettuate nei Paesi in cui non sussiste l'assistenza sanitaria diretta, di cui si fornisce una stima dei relativi oneri. Al fine di mitigare il peso della eccezionale riduzione del numero delle missioni effettuate lo scorso anno a causa del Covid-19, nella tabella seguente si considera la media tra le missioni del 2020 e quelle del 2019.**

Anno	N. dipendenti di ruolo e a contratto del MAECI in missione in Paesi in cui non sussiste l'assistenza diretta	Giorni di missione
2019	700	3.500
2020	260	1.095
<b>Media 2019/2020</b>	<b>480</b>	<b>2.297</b>
<b>Preventivo FLAT polizza sanitaria per missioni: € 20.000</b>		
Anno	N. Carabinieri inviati dal MAECI in missione in Paesi in cui non sussiste l'assistenza diretta	Giorni di missione
2019	95	5.000
2020	85	4.000
<b>Media 2019/2020</b>	<b>90</b>	<b>4.500</b>
<b>Preventivo FLAT polizza sanitaria per missioni: € 50.000</b>		
<b>Ulteriore stanziamento prudenziale per varie e imprevisti: € 20.000</b>		
<b>Totale oneri aggiuntivi nuovo comma 3 art. 211 DPR n. 18/1967: € 90.000</b>		

**Le quantificazioni della polizza per missioni brevi indicate nella tabella sopra riportata sono stati ricavati mediante un'indagine informale di mercato, nella quale si è ipotizzata la stipula di una polizza cumulativa per un numero fisso stimato di giorni di missione per i dipendenti di ruolo, inclusiva di prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche con un massimale di € 300.000. Considerando la naturale variabilità dei dati relativi alle missioni effettuate annualmente, per il personale di ruolo, a contratto e dell'Arma dei Carabinieri, si stima necessario uno stanziamento prudenziale aggiuntivo di almeno 20.000 euro. La disposizione pertanto comporta oneri aggiuntivi per 90.000 euro annui a carico del capitolo 1271 pg 1, che dovrà essere pertanto integrato per un pari importo.**

**Per stimare i costi complessivi a carico del bilancio dello Stato, ai dati sopra esposti vanno aggiunti quelli relativi alle missioni delle diverse categorie di personale il cui ordinamento rinvia all'art. 211 DPR n. 18/1967 (personale del Ministero della Difesa, Docenti, personale AICS, personale ICE). Per le predette categorie di personale, il numero di missioni nei Paesi in cui non sussiste l'assistenza sanitaria diretta non supera quello dell'intero personale del**



**MAECI. L'omogeneità di inquadramento consente di estendere anche al personale del Ministero della Difesa, ai Docenti, al personale AICS e al personale ICE i parametri assicurativi di rischio applicati nel mercato ai dipendenti del MAECI. Il costo totale per queste categorie di personale, a carico delle relative Amministrazioni, pur nella sua variabilità, può essere quindi prudenzialmente stimato in un importo massimo pari di 30.000 euro. L'assicurazione sanitaria per le missioni brevi comporta quindi oneri per 120.000 euro annui. Il nuovo comma 4 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967 è una disposizione di collegamento, riprodottriva di disposizione già vigente, atta a garantire che le coperture assicurative previste dall'articolo 211 del DPR n. 18/1967 non comportino un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per la generalità degli iscritti al Servizio sanitario nazionale.**

**Il nuovo comma 5 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967 autorizza infine il MAECI a stipulare polizze assicurative a tutela dei dipendenti contro i rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni, causati da atti violenti o da atti calamitosi di origine naturale o antropica. La norma rimuove i vigenti criteri geografici per individuare il personale da assicurare (Paesi in categoria di rischio elevato) e viene introdotto il principio dell'omogeneità dell'indennizzo per le varie categorie di personale. Le categorie di sinistri coperti dall'assicurazione sono estese per includere anche le calamità naturali e antropiche. Analogamente al vigente comma 4, come specificato dal decreto interministeriale MAE-MEF 5016/2285 del 28 novembre 2012, la nuova disposizione coprirà sia il personale in servizio in una sede all'estero che quello inviato in missione all'estero a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata.**

**Nel corso dell'ultima gara di appalto tenutasi nel 2018 le società partecipanti avevano presentato offerte con premi annuali compresi fra i 225.000 e i 380.000 euro, tenendo conto che il bando prefigurava un'assicurazione limitata, con massimali compresi tra 210.000 e 350.000 euro ad evento, in favore di un numero ristretto di dipendenti, assegnati in paesi ad alto rischio, con indennizzi più contenuti e con statistiche di rischio basate su anni in cui erano stati registrati sinistri di lieve entità. Nell'attuale contesto, caratterizzato da una più elevata sinistrosità e dalla necessità di garantire una copertura geografica più estesa e indennizzi più elevati, si rende necessario incrementare i massimali di copertura, in caso di morte, a 1.000.000 euro per tutti i dipendenti e per i familiari aventi diritto effettivamente conviventi (coniugi e figli a carico come individuati dall'articolo 170 del DPR n. 18/1967). Sulla base dei dati ottenuti da un'informale indagine di mercato, il premio annuale medio a tutela di tutti i dipendenti all'estero è quantificabile, con un leggero arrotondamento per eccesso per consentire di fare fronte a eventuali imprevisti, in 3.900.000 euro. Considerato che la disposizione attualmente vigente comporta oneri per circa 400.000 euro annui, la modifica normativa comporta oneri aggiuntivi per 3.500.000 euro necessari per incrementare lo stanziamento dei capitoli 2513 pg.2 (personale docente) e 1271 pg. 2 (restante personale) rispettivamente da 90.000 euro a 900.000 euro e da 320.000 euro a 3.000.000 euro.**

**Dal comma 2 pertanto derivano oneri pari a euro 6,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, composti da 2.957.350 euro per l'assicurazione sanitaria prevista dal nuovo comma 2 dell'articolo 211 del DPR n. 18/1967, da 120.000 euro per l'assicurazione prevista dal nuovo comma 3, da 3.500.000 per la copertura della polizza contro i rischi di cui al comma 5 e da 22.150 euro di arrotondamento prudenziale per eccesso per tenere conto di eventuali imprevisti.**

**Comma 3 - Dispone che agli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 8 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante**



corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Trattandosi di oneri necessari per il mantenimento in sicurezza della rete diplomatica e consolare all'estero, essi sono da considerare come funzionali all'adempimento degli obblighi internazionali della Repubblica.

La tabella seguente riepiloga gli oneri per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame:

	Anno 2021	A decorrere dal 2022
<b>Comma 1</b>		
Invio di Carabinieri all'estero	1.400.000	5.400.000
<b>Comma 2</b>		
Assicurazione sanitaria (art. 211, comma 2, DPR 18/1967)	2.957.850	2.957.850
Assicurazione sanitaria per missioni brevi (art. 211, co. 3, DPR 18/1967)	120.000	120.000
Assicurazioni contro rischio morte (art. 211, co. 5, DPR 18/1967)	3.500.000	3.500.000
Arrotondamento per imprevisti	22.150	22.150
<b>Totale</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12.000.000</b>

#### *Articolo 76.*

##### *(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)*

La disposizione prevede **al comma 1** che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione.

Il **comma 2** prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione venga attribuito all'Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 3, comma 29 bis, del d.l. n. 203/2005 e svolto dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 1 del d.l. n. 193/2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale.

Il **comma 3** prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, l'erogazione di un contributo in conto capitale a sostegno dell'intera operazione, ivi incluse le eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società, derivanti anche dall'applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell'ente. Il predetto contributo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, è assicurato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1090, della Legge n. 178/2020.

Tale importo è stato determinato sulla base delle evidenze contabili di Riscossione Sicilia S.p.A. risultanti dalla situazione economico-patrimoniale 2019 e dal preconsuntivo 2020, oggetto di specifica verifica da parte di un Advisor incaricato. Il predetto importo, come sopra determinato, risulta congruo anche tenuto conto dell'andamento della società rilevato nei primi mesi dell'esercizio e, pertanto, l'applicazione della disposizione in esame non determina nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.

Per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, **il comma 4** prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i



poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, **il comma 5 prevede** che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. venga trasferito all'ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A., di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Il **comma 6** stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.

Il **comma 7** prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non esaustivo, dalle lettere a), b), c) e d).

Il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, in via residuale, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

Il **comma 8** stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

Il **comma 9** rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l'esercizio della manleva di cui al comma 7 e l'individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il **comma 10** dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 14-bis, del DL n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana



agli specifici fini del rapporto di cui all'art. 10-bis.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.

Il **comma 11** prevede che le operazioni contemplate nell'articolo in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Il **comma 12 stabilisce** che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

### *Articolo 77. (Disposizioni finanziarie)*

**Comma 1.** Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi per l'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con l'art. 101 del decreto-legge n. 34/2020 è stato consentito all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un aumento del tetto di spesa per acquisto di beni e servizi, rispetto alle previsioni normative introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 68 milioni di euro per il solo anno 2020.

In considerazione della fase emergenziale ancora in atto, il Governo, attraverso le norme introdotte con la legge di bilancio 2021, ha in progetto di rafforzare le misure di sostegno economico dei lavoratori e favorire la continuità dei rapporti di lavoro e lo sviluppo delle attività produttive. Pertanto, l'INPS è chiamato, anche nel 2021, a potenziare le attività che favoriscono l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di contact center multicanale idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali.

La disposizione ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei suddetti servizi e stabilisce per l'esercizio 2021 nella misura di 45 milioni di euro il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 2.** Ai fini della sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 2-bis – Comma 2-quinquies.** La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 5 milioni di euro per





**l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.**

**Comma 2-sexies** Dispone che agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al successivo comma 7.

**Comma 3.** La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 4.** Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 5.** Prevede un incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 6.** Prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022, in via prudenziale, del Fondo di cui all'articolo 13-duodeces del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso, anche in termini di eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". Per effetto della richiamata disposizione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo in esame, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 7.** Prevede un incremento, di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

**Comma 8.** La disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al successivo comma 10, lettera h), valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per





l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto comma 10.

**Comma 9.** Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che reca le necessarie disponibilità finanziarie.

**Comma 9 bis.** Il comma quantifica in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

**Comma 10.** Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in **43.803.433** milioni di euro per l'anno 2021, **2.326,511** milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in **44.360,333** milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in **2.776,711** milioni di euro nel 2022, **1.221,901** milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:

a) quanto a **130,18** milioni di euro per l'anno 2021, **1.370,25** milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, **1.575,05** milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, **1.869,483** milioni di euro per l'anno 2022, **906,79** milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante



corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, **11-ter**, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, **42, comma 10**, 43, 50, 72 e 74;

b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'*articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179* convertito con modificazioni dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f) quanto a **113,75** milioni di euro per l'anno 2021, **8** milioni di euro per l'anno 2022, **197,86** milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*;

g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183*;

**h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;**

**i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;**

l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'*articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*.



**Comma 11.** Prevede che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto, conseguentemente al ricorso all'indebitamento di cui alla lettera h) del comma 10 del presente articolo.

**Comma 12.** Prevede che all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro», conseguentemente al ricorso all'indebitamento di cui alla lettera h) del comma 10 del presente articolo.

**Comma 13.** Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### ***Articolo 77-bis***


#### ***(Clausola di salvaguardia)***

L'articolo prevede la clausola salvaguardia per le autonomie speciali, disponendo che il presente decreto-legge è applicabile alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

20/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**Decreto legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			<b>Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi</b>																		
1	1-2		Contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico dall'Agenzia delle entrate, agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	s	c	5.873,0				5.873,0				5.873,0							
1	1-2		Contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico dall'Agenzia delle entrate, agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	s	k												5.873,0				
1	5-13		Contributo a fondo perduto <b>alternativo</b> agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	s	c	3.400,0				3.400,0				3.400,0							
1	5-13		Contributo a fondo perduto <b>alternativo</b> agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19	s	k												3.400,0				
1	16-24		Contributo a fondo perduto per ristoro utili per complessivi 4.000 milioni (a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19") coperto per 3.150 milioni con utilizzo risorse contributo a fondo perduto di cui all'articolo d.l. n.41/2021 disponibili sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate	s	c	850,0				850,0				850,0							
1	16-24		Contributo a fondo perduto per ristoro utili per complessivi 4.000 milioni (a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19") coperto per 3.150 milioni con utilizzo risorse contributo a fondo perduto di cui all'articolo1, comma 12, d.l. n.41/2021 disponibili sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate	s	k												850,0				
1	25 bis		Ulteriore Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	s	c	452,1				452,1				452,1							
1	25 bis		Ulteriore Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	s	k												452,1				
1	30 bis e 30 ter		Contributi a fondo perduto anche agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro.	s	c	529,0				529,0				529,0							
1	30 bis e 30 ter		Contributi a fondo perduto anche agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro.	s	k												529,0				
1-ter	1		Contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	s	c	60,0				60,0				60,0							
1-ter	1		Contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	s	k												60,0				
1-ter	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-60,0				-60,0				-60,0			-60,0				
1-quater	1		Incremento fondo straordinario per interventi per il Terzo settore, di cui all'art. 13-quaterdecies del dl 137/2020	s	c	60,0				60,0				60,0			60,0				



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1-quinquies	1		Fondo per sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
1-quinquies	4		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
1 septies			Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021	s	k	100,0				100,0				100,0				100,0			
2			Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse	s	c	140,0				140,0				140,0				140,0			
2	4-bis		Incremento del Fondo destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi-Ministero turismo, di cui all'art. 38, comma 3, del dl 41/2021	s	c	50,0				50,0				50,0				50,0			
2	4-ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-50,0				-50,0				-50,0				-50,0			
2 bis	1		Incremento Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 15, comma 1, DL n.108/1996	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
2 bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
3	1		Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 2 del DI n. 41/2020 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici	s	c	100,0				100,0				100,0				100,0			
3	2-bis		Incremento Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all'art. 2 del dl 41/2021	s	c	30,0				30,0				30,0				30,0			
3	2-ter		Contributo in favore dei comuni di Stresa e Omegna per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone	s	c	0,5				0,5				0,5				0,5			
3	2-quater		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-30,5				-30,5				-30,5				-30,5			
3-bis	1		Fondo da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19, di cui all'art. 1, comma 734, della legge 178/2020	s	c	5,0				5,0				5,0				5,0			
3-bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
3 ter	1		Interventi di valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026	s	k	35,0				35,0				35,0				35,0			
3 ter	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-35,0				-35,0				-35,0				-35,0			
4	2		Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator	s	c	128,1				128,1				128,1				128,1			
4	2		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i canoni versati da gennaio a maggio 2021 per attività diverse dal settore turistico-albergiero e con ricavi fino a 15 mln di euro	s	c	1.782,5				1.782,5				1.782,5				1.782,5			
4	2 bis		Estensione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro del credito di imposta canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28, comma 1 del DI 34/2020	s	c	72,8				72,8				72,8				72,8			
4	2 bis		Estensione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro del credito di imposta canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28, comma 1 del DI 34/2020-affitto di azienda	s	c	8,2				8,2				8,2				8,2			
4 ter	1		Esenzione per l'anno 2021 dell' IMU a favore delle persone fisiche titolari di un immobile concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020	e	t									-115,0				-115,0			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4 ter	1		Fondo per il ristoro comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU a favore delle persone fisiche titolari di un immobile concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020	s	c	115,0				115,0											
5	1		Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici	s	c	200,0				200,0											
5	1		Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici	e	ext									-200,0					-200,0		
5 bis	1		Sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e delle efficienze energetica	s	c	1.020,0				1.020,0				1.200,0					1.200,0		
5 bis	2	b	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli del MITE finanziati con quota parte dei proventi aste CO2	e	ext	59,0				59,0											
5 bis	2	b	Minori spese MITE conseguenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli del MITE finanziati con quota parte dei proventi aste CO2	s	k									-59,0					-59,0		
5 bis	2	b	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli del MISE finanziati con quota parte dei proventi aste CO2	e	ext	340,0				340,0											
5 bis	2	b	Minori spese MITE conseguenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui sui capitoli del MISE finanziati con quota parte dei proventi aste CO2	s	c/k									-340,0					-340,0		
5 bis	2	b	Riduzione delle risorse disponibili sui capitoli del MITE finanziati con quota parte dei proventi aste CO2	s	k	-30,0				-30,0				-30,0					-30,0		
5 bis	2	c)	Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 destinate al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto di tesoreria	s	k									-180,0					-180,0		
5 bis	2	d	Riduzione del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" di cui all'articolo 2, comma 1 D.L. n.119/2019	s	k	-40,0				-40,0				-40,0					-40,0		
6	1		Riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività	e	t									-600,0					-600,0		
6	1		Istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari	s	c	600,0				600,0											
6 bis	1		Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi	e	ext	-12,0				-12,0				-12,0					-12,0		
6 bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-12,0				-12,0				-12,0					-12,0		
6-ter	1		Fondo in favore delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti danneggiati dall'epidemia da COVID-19	s	c	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0				3,0		
6-ter	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-3,0	-3,0			-3,0	-3,0			-3,0	-3,0				-3,0		
7	1-2		Incremento del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1 del DL 34/2020 per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico	s	c	160,0				160,0				160,0					160,0		
7	4		Istituzione Fondo per contributi in favore dei comuni per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte	s	c	60,0				60,0				60,0					60,0		
7	5	b	Proroga credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere	s	k		100,0				100,0				100,0				100,0		
7	6		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-20,0				-20,0				-20,0					-20,0		
7	6-bis		Incremento del Fondo per contributi in favore dei comuni per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte	s	c	15,0				15,0				15,0					15,0		
7	6-bis		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-15,0				-15,0				-15,0					-15,0		
7	6 ter		Incremento Fondo di cui all'art. 182, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per la concessione di contributi in favore guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita Iva non risultati beneficiari dal contributo di cui al decreto del ministro del ministero dei beni culturali e del turismo n.440 di ottobre 2020	s	c	10,0				10,0				10,0					10,0		





Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	6-quater		Incremento fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, di cui all'art. 85, del dl n. 104/2020	s	c	5,0				5,0				5,0				5,0			
7	6-quinquies		Incremento Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
7	6-sexies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-25,0				-25,0				-25,0				-25,0			
7 bis	3		Istituzione, presso il Ministero del turismo di un fondo per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale	s	c	5,0				5,0				5,0				5,0			
7 bis	4		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
8	1		Proroga e potenziamento credito d'imposta nella misura del 30 per cento del "valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda di cui all'articolo 48 bis del Dl 34/2020	s	c	50,0	150,0			50,0	150,0			50,0	150,0			50,0	150,0		
8	2		Rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del Dl 41/2021	s	c	120,0				120,0				120,0				120,0			
8	2-bis		Fondo per sostenere l'industria conciaria gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
8	2-sexies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
9	1		Modifica all'articolo 68 del Dl 18/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ERARIO	e	t					-305,7	114,8			-305,7	114,8			-305,7	114,8		
9	1		Modifica all'articolo 68 del Dl 18/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ERARIO	e	ext					-237,9	90,0			-237,9	90,0			-237,9	90,0		
9	1		Modifica all'articolo 68 del Dl 18/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ENTI DI PREVIDENZA	e	co									-241,2	90,8			-241,2	90,8		
9	1		Modifica all'articolo 68 del Dl 18/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ENTI DI PREVIDENZA	s	c	241,2	-90,8			241,2	-90,8										
9	1		Modifica all'articolo 68 del Dl 18/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione- ALTRI ENTI	e	t									-178,0	67,2			-178,0	67,2		
9	1		Modifica all'articolo 145 del Dl 34/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione per il 2020 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli	e	t					-9,3				-9,3				-9,3			
9	1		Modifica all'articolo 145 del Dl 34/2020- Estensione al 31/08/2021 della sospensione per il 2020 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli	e	ext					-4,0				-4,0				-4,0			
9	1 bis		Estensione al 31/12/2021 del credito di imposta investimenti nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 24/08/2016 di cui all'articolo 18 quater del Dl n. 8/2017	s	k	33,6				33,6				33,6				33,6			
9	1 ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-33,6				-33,6				-33,6				-33,6			
9	1 quater e quinquies		Contributo all'Istituto di geofisica e vulcanologia	s	k		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
9	1 sexies		Riduzione Fondo per la Protezione civile (di cui all'articolo 6, comma 1 del DL n. 142/1991)	s	k		-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
9	1 septies		Esenzione IMU fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - rimborso IMU quota Stato	s	c	0,1				0,1				0,1				0,1			
9	1 septies		Esenzione IMU fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU quota Stato	e	t	-0,1	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2		-0,1	-0,2	-0,2	
9	1 septies		Esenzione IMU fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU quota Comune	e	t									-1,4	-1,4	-1,4		-1,4	-1,4	-1,4	
9	1 septies		Esenzione IMU fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU quota Comune	s	c	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4									



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	1	novies	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,6	-1,6	-1,6		-1,6	-1,6	-1,6		-1,6	-1,6	-1,6		-1,6	-1,6	-1,6	
9	3		Differimento Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilenterefalato - imposta di consumo	e	t	-138,7	-121,8			-138,7	-121,8			-138,7	-121,8			-138,7	-121,8		
9	3		Differimento Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilenterefalato - IIDD	e	t		42,4	19,1	-15,9		42,4	19,1	-15,9		42,4	19,1	-15,9		42,4	19,1	-15,9
9	3		Differimento Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilenterefalato - IRAP	e	t										10,3	4,3	-4,2		10,3	4,3	-4,2
9	3		Differimento Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio del polietilenterefalato - IRAP	s	c		-10,3	-4,3	4,2		-10,3	-4,3	4,2								
10	1		Credito di imposta investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo	s	k	90,0				90,0				90,0				90,0			
10	3		Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche	s	c	86,0				86,0				86,0				86,0			
10	5		Incremento fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, di cui all'art.3 del DL. 137/2020	s	c	190,0				190,0				190,0				190,0			
10	8		Rifinanziamento del Fondo per la garanzia sui finanziamenti erogati in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	k	30,0				30,0				30,0				30,0			
10	9		Rifinanziamento del comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957 dedicato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	c	13,0				13,0				13,0				13,0			
10	13-bis		Finanziamento Sport e salute SpA, di cui all'art. 1, comma 629, della legge 145/2018 - campionati europei di nuoto Roma anno 2022	s	c	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0						
10	13-bis		Finanziamento Sport e salute SpA, di cui all'art. 1, comma 629, della legge 145/2018 - campionati europei di nuoto Roma anno 2022	s	k													4,0	4,0		
10	13-ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-4,0	-4,0			-4,0	-4,0			-4,0	-4,0			-4,0	-4,0		
10	14	b	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-40,0				-40,0				-40,0				-40,0			
10-bis	1		Contributo a fondo perduto per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19	s	c	30,0				30,0				30,0							
10-bis	1		Contributo a fondo perduto per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19	s	k													30,0			
10-bis	2		Contributo a fondo perduto riconosciuto agli organizzatori di eventi del Campionato del Mondo MotoGP danneggiati dalle misure restrittive per contenimento del COVID-19	s	c	1,0				1,0				1,0							
10-bis	2		Contributo a fondo perduto riconosciuto agli organizzatori di eventi del Campionato del Mondo MotoGP danneggiati dalle misure restrittive per contenimento del COVID-19	s	k													1,0			
10-bis	3		Finanziamento a favore della società Sport e salute SpA per il progetto " Sport nei parchi"	s	c	6,0				6,0				6,0				6,0			
10-bis	4		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-37,0				-37,0				-37,0				-37,0			
11	1		Incremento fondo rotativo per crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n.251/1981, convertito dalla legge n.394/1981	s	k	1.200,0				1.200,0				1.200,0							



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
11	2		Incremento fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati	s	c	400,0				400,0				400,0				400,0			
11 bis	1		Sospensione II semestre 2021 del programma cashback- (Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- Superbonus) di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019	s	c		-1.497,8				-1.497,8				-1.497,8				-1.497,8		
11 bis	6		Fondo per il finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali	s	c		1.497,8				1.497,8				1.497,8				1.497,8		
11 bis	10		Credito d'imposta sulle commissioni di cui all'articolo 22 del DL 124/2019, innalzando dal 30% al 100% la percentuale del credito per le commissioni a favore dei soggetti che dispongono di un POS che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2022.	s	c	98,0	98,0			98,0	98,0			98,0	98,0			98,0	98,0		
11 bis	11		Credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali	s	c	96,6	88,1			96,6	88,1			96,6	88,1			96,6	88,1		
11 bis	13		Assunzione a tempo indeterminato 50 unità di personale area III presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Mef	s	c	0,4	2,3	2,3	2,3	0,4	2,3	2,3	2,3	0,4	2,3	2,3	2,3	0,4	2,3	2,3	2,3
11 bis	13		Assunzione a tempo indeterminato 50 unità di personale area III presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Mef-effetti riflessi	e	t/c									0,2	1,1	1,1	1,1	0,2	1,1	1,1	1,1
11 bis	14		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, D.L. n.282/2004	s	c	-0,4	-2,3	-2,3	-2,3	-0,4	-2,3	-2,3	-2,3	-0,4	-2,3	-2,3	-2,3	-0,4	-2,3	-2,3	-2,3
11 bis	15		Incremento di dieci unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle Finanze e istituzione di due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto	s	c	0,5	1,1	1,1	1,1	0,5	1,1	1,1	1,1	0,5	1,1	1,1	1,1	0,5	1,1	1,1	1,1
11 bis	15		Incremento di dieci unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle Finanze e istituzione di due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto- effetti riflessi	e	t/c									0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
11 bis	16		Incremento indennità personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
11 bis	16		Incremento indennità personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione Ministero dell'economia e delle finanze- effetti riflessi	e	t/c									0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
11 bis	17		Riduzione Tabella A MEF	s	c	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6
11 ter	1		Accelerazione procedura di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle PMI- Nuova Sabatini	s	k									425,0	-210,1	-125,9	-65,3	425,0	-210,1	-125,9	-65,3
11 ter	2		Incremento autorizzazione di spesa- Nuova Sabatini- di cui all'articolo 2, comma 8 del DL n. 69/2013- Contributo Mise rapportato agli interessi su finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI	s	k	425,0				425,0				63,8	212,5	148,8		63,8	212,5	148,8	
11 quater	9		Fondo per garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria ( società Aerea Italiana S.p.A) in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza COVID- 19	s	c	100,0				100,0				100,0				100,0			
11-septies	1		Istituzione di un Fondo per gli spettacoli pirotecnici	s	c	2,0				2,0				2,0				2,0			
11-septies	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0				-2,0				-2,0				-2,0			
<b>TITOLO II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese</b>																					
12			Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti a medio/lungo termine in favore di imprese fino a 499 dipendenti, per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento	s	k	1.000,0				1.000,0								1.000,0			
13	1 e 2	1da f a i)	Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996	s	k	1.860,2				1.860,2								1.860,2			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13	6		Assegnazione di ulteriori risorse a ISMEA per la gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020 .	s	k	80,0				80,0				80,0				80,0			
14			Esenzione imposta su plusvalenze da Start up e PMI Innovative	e	t																
14			Esenzione imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI Innovative	e	t		-1,9	-3,2	-3,2		-1,9	-3,2	-3,2		-1,9	-3,2	-3,2		-1,9	-3,2	-3,2
14			Investimenti in Start up e PMI Innovative- Detrazione IRPEF	e	t		-5,5	-8,6	-6,3		-5,5	-8,6	-6,3		-5,5	-8,6	-6,3		-5,5	-8,6	-6,3
14-bis	1		Riduzione imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021	e	t	-1,9				-1,9				-1,9				-1,9			
14-bis	1		Riduzione imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021 - minor gettito IVA	e	t	-0,4				-0,4				-0,4				-0,4			
14-bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,4				-2,4				-2,4				-2,4			
15			Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese fino a 499 dipendenti, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione- Garanzie Basket Bond	s	k	100,0	100,0			100,0	100,0							100,0	100,0		
18			Recupero iva su crediti non riscossi in procedure fallimentari di acui all'articolo 1, comma 126 della legge n. 208/2015	e	t	-340,0				-340,0				-340,0				-340,0			
18-bis	1		Riduzione IVA per cessione di animali vivi ceduti per l'attività venatoria	e	t	-0,5				-0,5				-0,5				-0,5			
18-bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,5				-0,5				-0,5				-0,5			
19			Proroga incentivi per la cessione dei crediti- Credito DTA (IRES +IRAP)	s	c	896,5				896,5											
19			Proroga Credito di imposta DTA (IRES +IRAP)	s	k									896,5				896,5			
19			Canone DTA	e	ext	13,5	12,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	8,5	13,5	12,0	10,3	8,5
19			Minore deducibilità canone DTA- IRES	e	t		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	-1,6		-4,1	-1,9	-1,6
19			Minore deducibilità canone DTA- IRAP	e	t									-1,2	-0,5	-0,4		-1,2	-0,5	-0,4	
19			Minore deducibilità canone DTA- IRAP	s	c		1,2	0,5	0,4		1,2	0,5	0,4								
19			Minori quote deduzioni future DTA-IRES	e	t	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8	94,1	53,8	53,8	53,8
19	2-7		ACE innovativa-Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -IRES	e	t		176,9	-74,1	1,0		176,9	-74,1	1,0		176,9	-74,1	1,0		176,9	-74,1	1,0
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -IRPEF	e	t		71,1	-29,9	0,3		71,1	-29,9	0,3		71,1	-29,9	0,3		71,1	-29,9	0,3
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -Addizionali Regionali	e	t									2,2	0,0	0,0		2,2	0,0	0,0	
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -Addizionali Regionali	s	c		-2,2	0,0	0,0		-2,2	0,0	0,0								
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -Addizionali Comunali	e	t									1,1	-0,2	0,0		1,1	-0,2	0,0	
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -Addizionali Comunali	s	c		-1,1	0,2	0,0		-1,1	0,2	0,0								
19	2-7		ACE innovativa- Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 5 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 -Credito di imposta	s	k	1.984,7				1.984,7				1.984,7				1.984,7			
20			Utilizzabilità in un'unica quota annuale del credito d'imposta su beni strumentali nuovi (ex Superammortamento) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.	s	k	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1	1.304,8	-616,1	-670,5	-18,1



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
21	1		Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili -Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"	s	k	1.000,0				1.000,0				1.000,0							
21	12		Convenzione con CDP per garantire immediata operatività del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili	s	c	0,1				0,1				0,1				0,1			
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IVA	s	c	1.498,4				1.498,4											
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IVA	e	t									-1.498,4				-1.498,4			
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRES	s	c	95,9				95,9											
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRES	e	t									-95,9				-95,9			
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	s	c	2,0				2,0											
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRPEF	e	t									-2,0				-2,0			
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRAP	s	c	10,8				10,8											
22	1		Incremento, per il 2021, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale - IRAP	e	t									-10,8				-10,8			
24	1		Incremento Fondo per sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 37 del DL n. 41/2021	s	k	200,0				200,0				200,0							
24	2		Finanziamento a titolo oneroso alla società Alitalia in amministrazione straordinaria	s	k	100,0				100,0				100,0							
25			Sospensione versamenti delle quote di restituzione finanziamenti e dei diritti di regia relativi alle imprese aerospaziali	e	ext	-15,0				-15,0				-15,0				-15,0			
25-bis	1		Sospensione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione di unità	e	t	-5,7				-5,7				-5,7				-5,7			
25-bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,7				-5,7				-5,7				-5,7			
<b>TITOLO III- Misure per la tutela della salute</b>																					
26	1-2		Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 derivanti dall'incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard-disposto dall'articolo 29, comma 8 del DL n. 104/2020 per prestazioni aggiuntive ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale	s	c									208,0				208,0			
26	1-2		Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 derivanti dall'incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard-disposto dall'articolo 29, comma 8 del DL n. 104/2020 per prestazioni aggiuntive ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale- effetti riflessi	e	t/c									100,9				100,9			
26	1-2		Acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	s	c									100,0				100,0			
26	1-2		Utilizzo nel 2021 di quota parte accantonamenti al 31/12/2020 di quote finanziamenti alle Regioni inutilizzati DI n.14, DL n. 18 e DL n. 34 del 2020-Integrazione di acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privati -	s	c									169,8				169,8			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
26	6-bis		Incremento fabbisogno sanitario nazionale standard - potenziamento terapie termali	s	c	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
26	6-ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0		
26	6-quater		Incremento del fondo per il sostegno del sistema nazionale termale, di cui all'art. 29-bis, comma 1, del dl 104/2020	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
26	6-quinquies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
27			Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard per esenzione visite specialistiche ambulatoriali per pazienti ex Covid ai fini della prevenzione e diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legate alla pregressa malattia	s	c	28,8	25,0	4,4		28,8	25,0	4,4		28,8	25,0	4,4		28,8	25,0	4,4	
28			Partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima	s	c	500,0				500,0				500,0				500,0			
30	1		Potenziamento della Sanità militare - adugamento tecnologico delle strutture e rafforzamento dei presidi territoriali a suppurto del Sistema Sanitario Nazionale	s	k	63,2				63,2				63,2				63,2			
30	1-bis		Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi della sanità militare	s	k	10,0				10,0				10,0				10,0			
30	1-ter		Dematerializzazione degli archivi e digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di Finanza	s	k	1,5				1,5				1,5				1,5			
30	1-quater		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-11,5				-11,5				-11,5				-11,5			
30	2		Realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento di anticopri monoclonali e vaccini all'interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze	s	k	16,5				16,5				16,5				16,5			
30	3		Potenziamento del Servizio Sanitario Guardia di Finanza-approvigionamento dispositivi medici per incrementare la capacità di prevenzione, di profilassi e cura	s	k	2,0				2,0				2,0				2,0			
30	4		Lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale	s	c	6,5				6,5				6,5				6,5			
30	4		Lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale- effetti riflessi	e	t/c									3,2				3,2			
30	5		Lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare	s	c	1,1				1,1				1,1				1,1			
30	5		lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare - effetti riflessi	e	t/c									0,5				0,5			
30	7 quater		Incremento risorse per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 concernenti il personale delle Forze Armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione ai compiti connessi all'emergenza COVID-19	s	c	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
30	7 quater		Incremento risorse per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 concernenti il personale delle Forze Armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione ai compiti connessi all'emergenza COVID-19- effetti riflessi	e	t/c									37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
30	7 sexies		Incremento trattamento accessorio personale Mef in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0







Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
34	1		Risorse da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del DL, n. 18/2020 da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo commissario	s	k	1.650,0				1.650,0				1.650,0				1.650,0			
34	4		Sorveglianza sistematica del COVID e delle sue varianti nelle acque reflue	s	c	2,5	3,3			2,5	3,3			2,5	3,3			2,5	3,3		
34	9-quater		Test molecolari e antigenici rapidi gratuiti per l'ottenimento della certificazione verde covid in favore dei cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
34	9-quinquies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
34	10-sexies e septies		Risorse in favore dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone	s	c	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		
34	10-octies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0		
34 bis	6		Attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus Sars-Cov-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche	s	c	10,0				10,0				10,0				10,0			
34 bis	6		Riduzione Fondo emergenze nazionali (articolo 44, D.LGS. 1/2018)	s	k	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
35 bis	1		AIFA- proroga e rinnovo, non oltre il 31/12/2021 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30/06/2021 nel limite di 35 unità , nonché i contratti di lavoro flessibile, scaduti il 30/06/2021, nel limite di 39 unità	s	c	1,2				1,2				1,2				1,2			
35 bis	1		AIFA- proroga e rinnovo, non oltre il 31/12/2021 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30/06/2021 nel limite di 35 unità , nonché i contratti di lavoro flessibile, scaduti il 30/06/2021, nel limite di 39 unità- Effetti riflessi	e	t/c									0,6				0,6			
35 bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,2				-1,2				-1,2				-1,2			
35-ter	1		Istituzione di un fondo destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi	s	c		1.000,0	1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0
35-ter	1		Soppressione art. 1, comma 400, della legge 232/2016 - Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi	s	c		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0
35-ter	1		Modifica art. 1, comma 401, della legge 232/2016 - Soppressione Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi	s	c		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0		-500,0	-500,0	-500,0
			<b>TITOLO IV -Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali</b>																		
36			Proroga del Reddito di emergenza per i mesi giugno-settembre 2021	s	c	884,4				884,4				884,4				884,4			
37			Incremento del fondo Reddito ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità	s	c	8,5				8,5				8,5				8,5			
37-bis	1		Incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006	s	c		40,0				40,0				40,0				40,0		
37-bis	1		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c		-40,0				-40,0				-40,0				-40,0		
38			Disapplicazione, per l'anno 2021, a partire dal mese di giugno del dicalage NASPI previsto dall'articolo 4, comma 3 del dlgs n. 22/2015 (riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione)	s	c	327,2				327,2				327,2				327,2			
38	2 bis		Disapplicazione dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 della riduzione, degli importi del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa nei casi di terza e quarta proroga prevista dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.	s	c	0,5				0,5				0,5				0,5			
38	2 ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,5				-0,5				-0,5				-0,5			
39	1		Modifica normativa all'articolo 41 del dlgs 148/2015- estensione per il 2021 del contratto di espansione delle aziende che occupino almeno 100 dipendenti- Prestazione	s	c	60,5	131,3	28,3		60,5	131,3	28,3		60,5	131,3	28,3		60,5	131,3	28,3	
39	1		Modifica normativa all'articolo 41 del dlgs 148/2015- estensione per il 2021 del contratto di espansione delle aziende che occupino almeno 100 dipendenti- Contribuzione figurativa	s	c	41,2	94,2	22,2		41,2	94,2	22,2									



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
39	3		Rifinanziamento contratti di espansione 2024-prestazione	s	c				14,6				14,6				14,6				14,6
39			Rifinanziamento contratti di espansione 2024-contribuzione figurativa	s	c				12,1				12,1								
40	2		Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO per aziende che nel primo semestre 2021 hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre 2019-prestazione	s	c	379,1				379,1				379,1				379,1			
40	2		Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO per aziende he nel primo semestre 2021 hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre 2019-contribuzione figurativa	s	c	178,7				178,7											
40	3		Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021	e	co									-163,7				-163,7			
40	3		Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021	s	c	163,7				163,7											
40	3		Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021- effetti fiscali	e	t		58,0	-24,0			58,0	-24,0			58,0	-24,0			58,0	-24,0	
40	1 bis		Differimento dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	s	c	18,0				18,0				18,0				18,0			
40 bis	1		Trattamento di integrazione salariale straordinario per tredici settimane fino al 01/12/2021 per idatori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che non possono ricorrere o abbiano interamente fruito dei trattamenti di CIGS-prestazioni	s	c	214,0				214,0				214,0				214,0			
40 bis	1		Trattamento di integrazione salariale straordinario per tredici settimane fino al 01/12/2021 per idatori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che non possono ricorrere o abbiano interamente fruito dei trattamenti di CIGS-Contribuzione figurativa	s	c	137,0				137,0											
40 ter	1		Riconoscimento anche ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra dei trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	s	c	12,0				12,0				12,0				12,0			
40 ter	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-12,0				-12,0				-12,0				-12,0			
40-quater	1		Indennità giornaliera pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali della Sardegna in alternativa alla Naspi per l'anno 2021- prestazione	s	c	2,6				2,6				2,6				2,6			
40-quater	1		Indennità giornaliera pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali della Sardegna in alternativa alla Naspi per l'anno 2021- contribuzione figurativa	s	c	1,4				1,4											
40-quater	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-4,0				-4,0				-4,0				-4,0			
41			Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione	e	co									-585,6	-292,8			-585,6	-292,8		
41			Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione	s	c	585,6	292,8			585,6	292,8										
41			Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione- effetti fiscali	e	t		202,0	18,0	-42,0		202,0	18,0	-42,0		202,0	18,0	-42,0		202,0	18,0	-42,0
42	1		Ulteriore indennità una tantum ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del DL n. 41/2021	s	c	611,2				611,2				611,2				611,2			
42	2-3-5-6		Ulteriore indennità una tantum ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del DL n. 41/2021, con requisiti estensivi rispetto al DL 41/2021	s	c	236,8				236,8				236,8				236,8			
42	9		Incremento onere per il pagamento delle indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all'articolo 1, commi 1-7 del DL 41/2021, oltre il limite di spesa previsto da art 1 comma 8 dello stesso decreto	s	c	167,4				167,4				167,4				167,4			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
42	10	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016 APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	-70,0				-70,0				-70,0				-70,0			
42	10	b	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203 della legge n. 232/2016 -Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c	-70,0				-70,0				-70,0				-70,0			
42	10	c	Congedo straordinario per i genitori di figli minori di 16 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio di cui all'articolo 2, comma 8 del DL n. 30/2021 Prestazione	s	c	-104,0				-104,0				-104,0				-104,0			
42	10	c	Congedo straordinario per i genitori di figli minori di 16 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio di cui all'articolo 2, comma 8 del DL n. 30/2021 Contribuzione figurativa	s	c	-22,6				-22,6											
43	1-5		Esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021	e	co									-770,9				-770,9			
43	1-5		Esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021	s	c	770,9				770,9											
43	1-5		Esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021- effetti fiscali	e	t		235,9	-97,1			235,9	-97,1			235,9	-97,1			235,9	-97,1	
43	6		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,9		-0,1		-0,9		-0,1		-0,9		-0,1		-0,9		-0,1	
43-bis	1		Contributi a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	s	c	100,0				100,0				100,0							
43-bis	1		Contributi a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	s	k													100,0			
43 ter	4		Istituzione del Fondo straordinario per il sostegno al turismo per permettere alle regioni di stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive in caso di rimborso delle spese mediche legate al COVID-19	s	c	3,0				3,0				3,0				3,0			
43 ter	6		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-3,0				-3,0				-3,0				-3,0			
44	1		Indennità a favore dei collaboratori sportivi	s	c	220,0				220,0				220,0				220,0			
44	7-10		Indennità per i collaboratori sportivi, detratte le somme già corrisposte da INPS	s	c	35,8				35,8				35,8				35,8			
45	2		Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 185/2008	s	c		125,0				125,0				87,5				87,5		
46	1		Finanziamento per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego	s	c	70,0				70,0				70,0				70,0			
46	1		Riduzione del fondo del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 4/2019	s	c	-70,0				-70,0				-70,0				-70,0			
46	5		Contributo straordinario a favore degli Istituti di Patronato	s	c	50,0				50,0				50,0				50,0			
47 bis			Rimborsi degli importi indebitamente versati all'erario dai percettori delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa	s	c	22,0				22,0				22,0				22,0			
47 bis	3		Riduzione ulteriore Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	s	c	-22,0				-22,0				-22,0							
47 bis	3		Riduzione ulteriore Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	s	k													-22,0			
48			Istituzione del fondo " Scuole dei mestieri" ai fini di un maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale	s	c	20,0				20,0				20,0				20,0			
48 bis	1-4		Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti	s	c	5,0				5,0				5,0				5,0			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
48 bis	5		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
49			Rifinanziamento contributi a favore dei lavoratori frontalieri, di cui all'art 103-bis, del DL. 34/2020	s	c	6,0				6,0				6,0				6,0			
49	2-bis		Erogazione da parte della Regione Liguria di un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eventi atmosferici di novembre 2019, di cui all'art. 94-bis, comma 1, del dl n. 18/2020	s	c									0,9				0,9			
49	2-ter		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,5				-1,5				-1,5				-1,5			
50			Incremento livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per reclutamento straordinario dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	s	c	3,4	10,0	10,0	10,0	3,4	10,0	10,0	10,0	3,4	10,0	10,0	10,0	3,4	10,0	10,0	10,0
50			Incremento livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per reclutamento straordinario dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro- effetti riflessi	e	t/c									1,6	4,9	4,9	4,9	1,6	4,9	4,9	4,9
50 bis	6		Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia- Prestazione + ANF	s	c	113,3				113,3				113,3				113,3			
50 bis	6		Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia- Contribuzione figurativa	s	c	72,1				72,1											
50 bis	8		Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" (FPCRP)	s	c	50,0				50,0				50,0				50,0			
50-ter	1		Assunzione di personale a tempo determinato nelle regioni rientranti nell'obiettivo europeo Convergenza ( Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)	s	c	20,0	40,0			20,0	40,0			20,0	40,0			20,0	40,0		
50-ter	1		Assunzione di personale a tempo determinato nelle regioni rientranti nell'obiettivo europeo Convergenza ( Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)- effetti riflessi	e	t/c									9,7	19,4			9,7	19,4		
50-ter	6		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-20,0	-40,0			-20,0	-40,0			-20,0	-40,0			-20,0	-40,0		
50 quater	1		Contributo in favore della Regione Calabria finalizzato alla realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria	s	c	25,0				25,0				25,0				25,0			
50 quater	2	b	Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-25,0				-25,0				-25,0				-25,0			
<b>TITOLO V- Enti territoriali</b>																					
51	1		Incremento Fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 816 legge n.178/2020	s	c	450,0				450,0				450,0				450,0			
51	7		Istituzione di un fondo al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea e di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto	s	c	50,0				50,0				50,0				50,0			
52	1		Istituzione di un fondo in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità	s	c	660,0				660,0				660,0				660,0			
52	3		Contributi straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione	s	c	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
53	1		Fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche	s	c	500,0				500,0				500,0				500,0			
54			Restituzione alle Province di Trento e Bolzano delle riserve erariali di cui all'articolo 1, comma 508 della legge n.147/2013	s	c	120,0				120,0				120,0				120,0			
54 bis	1		Contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario	s	c	5,0				5,0				5,0				5,0			
54 bis	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
55	1		Rifinanziamento del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'art. 25, comma 1, del dl 41/2021	s	c	100,0				100,0				100,0				100,0				
56	2		Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome	s	c									164,0	200,0	190,0	77,0	164,0	200,0	190,0	77,0	
56-quater	1-3		Contributo per le spese sostenute dai comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria	s	c	3,0				3,0				3,0				3,0				
56-quater	4		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-3,0				-3,0				-3,0				-3,0				
57			Revisione ristoro minori entrate Regioni e Province autonome - Minor contributo alla finanza pubblica	e	ext	-260,0				-260,0												
57			Revisione ristoro minori entrate Regioni e Province autonome - Minor contributo alla finanza pubblica	s	c									260,0				260,0				
57			Revisione ristoro minori entrate Regioni e Province autonome - Riduzione fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 23 comma 2 del DL 41/2021	s	c	-260,0				-260,0				-260,0				-260,0				
			<b>TITOLO VI- Giovani scuola e ricerca</b>																			
58	3	b)	Spese di affitto per garantire la continuità didattica dell'anno scolastico 2021-2022 da trasferire agli enti locali entro il 31 dicembre 2021	s	c	70,0				70,0				70,0				70,0				
58	4		Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 da destinare all'acquisto di beni e servizi	s	c	350,0				350,0				350,0				350,0				
58	4 septies		Istituzione di un fondo a favore delle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici	s	k	6,0				6,0				6,0				6,0				
58	4 septies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-6,0				-6,0				-6,0				-6,0				
58	5		Contributo alle scuole paritarie per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	60,0				60,0				60,0				60,0				
58	5 bis		Modifica all'articolo 1, comma 624 della legge n. 178/2020- Fondo da destinare al Kit digitalizzazione per soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui	s	c	-20,0				-20,0				-20,0				-20,0				
58	5 ter		Incremento fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da destinare all'innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 62 della legge n. 107/2015	s	k	20,0				20,0				20,0				20,0				
59	16		Indennità e compensi per i commissari del concorso per immissioni in ruolo personale docente in materia scientifiche e tecnologiche	s	c	7,7				7,7				7,7				7,7				
60	1		Fondo per favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per effetto dei disagi creati dalla pandemia, necessitano di interventi mirati per il recupero o per il primo inserimento nei corsi della formazione superiore	s	c	50,0				50,0				50,0				50,0				
60-ter	1		Contributo a favore degli Atenei del sud con meno di 9.000 studenti iscritti	s	c	2,0				2,0				2,0				2,0				
60-ter	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0				-2,0				-2,0				-2,0				
61			Istituzione "Fondo Italiano per la scienza"	s	k	50,0	150,0	150,0	150,0	50,0	150,0	150,0	150,0	50,0	150,0	150,0	150,0	50,0	150,0	150,0	150,0	150,0
62	2		Finanziamento Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino	s	k	20,0				20,0				20,0				20,0				
62 bis	1-10		Costituzione Fondazione del Centro Italiano di ricerca per l'automotive e realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive	s	k	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
62 bis	11		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-20,0				-20,0				-20,0				-20,0				
63	4		Incremento Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del DL n. 223/2006	s	c	135,0				135,0				135,0				135,0				
63	6	b)	Proroga credito di imposta versamenti Fondazioni per contrasto povertà educativa, di cui all'articolo 1, comma 394 legge n.280/2015	s	c	45,0	55,0			45,0	55,0			45,0	55,0			45,0	55,0			





Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
63	7		Proroga credito di imposta erogazioni delle Fondazioni per welfare di comunità, di cui all'articolo 1, comma 202 legge n.205/2017	s	c		60,0				60,0				60,0			60,0			
63	8		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c		-115,0				-115,0				-115,0			-115,0			
64	2-4		Rifinanziamento Fondo garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n.147/2013	s	k	290,0	250,0			290,0	250,0							290,0	250,0		
64	5-7		Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta di registro	e	t	-147,5	-110,6			-147,5	-110,6			-147,5	-110,6			-147,5	-110,6		
64	5-7		Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa-imposta ipotecaria	e	t	-11,2	-8,4			-11,2	-8,4			-11,2	-8,4			-11,2	-8,4		
64	5-7		Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta catastale	e	t	-11,2	-8,4			-11,2	-8,4			-11,2	-8,4			-11,2	-8,4		
64	5-7		Credito di imposta agli acquirenti di prima casa di età non superiore a 36 anni di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, da portare in riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e sulle donazioni o in riduzione dell'IRPEF	e	t	-120,7	-90,5			-120,7	-90,5			-120,7	-90,5			-120,7	-90,5		
64	8		Esenzione imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati a giovani di età non superiore a 36 anni per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo	e	t	-56,7	-42,5			-56,7	-42,5			-56,7	-42,5			-56,7	-42,5		
64	11-13		Incremento Fondo politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2 del DL n. 223/2006	s	c	35,0				35,0				35,0				35,0			
64	14		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
			<b>TITOLO VII- Cultura</b>																		
65	1		Incremento Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89 del DI 18/2020	s	c	47,9				47,9				47,9				47,9			
65	1		Incremento Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato ad investimenti finalizzati al rilancio dei settori di cui all'articolo 89 del DI 18/2020	s	k	120,0				120,0				120,0				120,0			
65	2		Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del DI n.34/2020	s	c	20,0				20,0				20,0				20,0			
65	3		Incremento delle risorse destinate al ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID- 19 di cui all'articolo 183, comma 3 del DI n.34/2020	s	c	20,0				20,0				20,0				20,0			
65	6		Estensione esonero fino al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 816 e ss della legge n. 160/2019	e	t									-13,0				-13,0			
65	7		Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 816 e ss della legge n. 160/2019	s	c	13,0				13,0											
65	9		Modifica all'articolo 1, comma 576 della legge n. 178/2020- Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	s	c	70,0				70,0				70,0				70,0			
65	10		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-4,3				-4,3				-4,3				-4,3			
65-bis	1		Istituzione di un Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e artistico	s	c	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0		
65-bis	7		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0		
66	1-2		Modifica indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo	s	c	13,1	22,5	22,6	22,8	13,1	22,5	22,6	22,8	13,1	22,5	22,6	22,8	13,1	22,5	22,6	22,8



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
66	6-7		Modifica indennità di maternità per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo	s	c	1,4	2,3	2,3	2,4	1,4	2,3	2,3	2,4	1,4	2,3	2,3	2,4	1,4	2,3	2,3	2,4
66	7-16		Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-prestazione	s	c		19,6	19,7	19,9		19,6	19,7	19,9		19,6	19,7	19,9		19,6	19,7	19,9
66	7-16		Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-contribuzione figurativa	s	c		8,6	8,7	8,8		8,6	8,7	8,8								
66	14		Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo	e	co										10,9	10,9	11,0		10,9	10,9	11,0
66	14		Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo	s	c		-10,9	-10,9	-11,0		-10,9	-10,9	-11,0								
66	14		Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo-effetti fiscali	e	t			-4,2	-2,5			-4,2	-2,5		-4,2	-2,5				-4,2	-2,5
66	17-18		Maggiori prestazioni pensionistiche lavoratori dello spettacolo	s	c	0,3	0,7	1,1	1,8	0,3	0,7	1,1	1,8	0,3	0,7	1,1	1,8	0,3	0,7	1,1	1,8
67	1-6		Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (Credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite)	s	c	60,0				60,0				60,0				60,0			
67	7		Applicazione IVA per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa	e	t	-20,7				-20,7				-20,7				-20,7			
67	9-bis		Incremento fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite	s	c	30,0				30,0				30,0				30,0			
67	9-quater		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-30,0				-30,0				-30,0				-30,0			
67	10		Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ( Credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del decreto legge 50/2017 )	s	k	40,0	40,0			40,0	40,0			40,0	40,0			40,0	40,0		
67	11		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 612, legge n.178/2020 - Voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici per il sostegno alle famiglie a basso reddito	s	c	-12,5	-25,0			-12,5	-25,0			-12,5	-25,0			-12,5	-25,0		
67	12		Versamento in entrata da parte della PCM delle risorse trasferite per Voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici per il sostegno alle famiglie a basso reddito	e	ext	12,5				12,5											
67	12		Minore spesa derivante dal versamento in entrata da parte della PCM delle risorse trasferite per Voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici per il sostegno alle famiglie a basso reddito	s	c									-12,5				-12,5			
67	13		Credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del decreto legge 50/2017 )	s	k			45,0	45,0			45,0	45,0			45,0	45,0			45,0	45,0
67	13		Riduzione Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	s	c			-45,0	-45,0			-45,0	-45,0			-45,0	-45,0			-45,0	-45,0
67-bis	1		Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	s	c	20,0				20,0				20,0				20,0			
67-bis	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-20,0				-20,0				-20,0				-20,0			
<b>TITOLO VIII - Agricoltura e Trasporti</b>																					
68	1-2		Innalzamento percentuale al 9,5% di compensazione IVA applicabili per l'anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina	e	t	-27,5				-27,5				-27,5				-27,5			
68	2 bis		Incremento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge n. 178/2020, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini	s	k	5,0				5,0				5,0				5,0			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
68	2 quater		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
68	4		"Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero",	s	c	25,0				25,0				25,0				25,0			
68	8		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del DI 104/2020-fondo per la filiera della ristorazione	s	c	-25,0				-25,0				-25,0				-25,0			
68	10-11		Sostegno dell'occupazione nel settore agriturismo-inclusione tra i lavoratori agricoli del personale dipendente dell'attività agrituristica-entrate contributive	e	co									-0,8	-1,5	-1,6	-1,6	-0,8	-1,5	-1,6	-1,6
68	10-11		Sostegno dell'occupazione nel settore agriturismo-inclusione tra i lavoratori agricoli del personale dipendente dell'attività agrituristica-entrate contributive	s	c	0,8	1,5	1,6	1,6	0,8	1,5	1,6	1,6								
68	10-11		Sostegno dell'occupazione nel settore agriturismo-inclusione tra i lavoratori agricoli del personale dipendente dell'attività agrituristica-IRPEF	e	t		-2,2	-1,3	-1,3		-2,2	-1,3	-1,3		-2,2	-1,3	-1,3		-2,2	-1,3	-1,3
68	10-11		Sostegno dell'occupazione nel settore agriturismo-inclusione tra i lavoratori agricoli del personale dipendente dell'attività agrituristica-IVA	e	t	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
68	12		Riduzione tabella A MIPAAF	s	c	-1,6	-4,6	-3,8	-3,8	-1,6	-4,6	-3,8	-3,8	-1,6	-4,6	-3,8	-3,8	-1,6	-4,6	-3,8	-3,8
68	15-bis		Incremento Fondo per l'Agricoltura biologica, ci sui all'art 1, comma 522, della legge 160/2019	s	k	15,0				15,0				15,0				15,0			
68	15-ter		Riduzione Tab. B - MIPAAF	s	k	-15,0				-15,0				-15,0				-15,0			
68	15-quater		Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, di cui all'art. 1, comma 131, della legge 205/2017	s	k	5,0				5,0				5,0				5,0			
68	15-sexies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0				-5,0			
68	15-septies		Promozione lavoro agricolo- Incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1 del DI n. 4 del 2019	s	c	57,6				57,6				57,6				57,6			
68	15-septies		Promozione lavoro agricolo- Prestazione	s	c	0,9	-0,9			0,9	-0,9			0,9	-0,9			0,9	-0,9		
68	15-septies		Promozione lavoro agricolo- Contribuzione figurativa	s	c	0,4	-0,4			0,4	-0,4										
68-bis	1		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521 legge n.160/2019-Sostegno delle filiere agricole per le innovazioni in agricoltura	s	c	0,5				0,5				0,5				0,5			
68-bis	2		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,5				-0,5				-0,5				-0,5			
68 quater	1		Contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge n. 1354/1962	s	c	10,0				10,0				10,0							
68 quater	1		Contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge n. 1354/1962	s	k													10,0			
68 quater	1		Riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dall'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 178/2020	s	k	-10,0				-10,0				-10,0				-10,0			
69	1-4		Indennità una tantum di 800 euro agli operai agricoli che hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020	s	c	448,0				448,0				448,0				448,0			
69	6		Ineddità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari	s	c	3,8				3,8				3,8				3,8			
70	1-4		Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo per la mensilità di febbraio 2021.	e	co									-72,5				-72,5			
70	1-4		Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo per la mensilità di febbraio 2021.	s	c	72,5				72,5											
71	3		Incremento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del dlgs n. 102/2004 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni atmosferici nel periodo maggio e giugno 2021	s	k	160,0				160,0				160,0				160,0			



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
71	3 bis		Incremento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del dlgs n. 102/2004 a favore delle imprese agricole della Regione Calabria che hanno subito danni atmosferici nel novembre 2020	s	k	1,0				1,0				1,0				1,0			
71	4		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-56,0				-56,0				-56,0				-56,0			
71	4		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del DI 104/2020-fondo per la filiera della ristorazione	s	c	-105,0				-105,0				-105,0				-105,0			
72	1		Risorse in favore di ANAS S.p.a. per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale	s	c	35,5				35,5				35,5				35,5			
72	2		Assunzione a tempo determinato di 370 unità di personale specializzato presso ANAS S.p.a	s	c	12,6	25,3			12,6	25,3			12,6	25,3			12,6	25,3		
72	2		Assunzione a tempo determinato di 370 unità di personale specializzato presso ANAS S.p.a- effetti riflessi	e	t/c									6,1	12,3			6,1	12,3		
73	1		Incremento fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA), di cui all'art. 198 del DL. 34/2020	s	c	100,0				100,0				100,0				100,0			
73	2		Incremento fondo per il sostegno dell'intero settore aereoportuale per la compensazione dei danni subiti a causa dell'epidemia da COVID-19, di cui all'art. 1, comma 715, della legge 178/2020	s	c	300,0				300,0				300,0				300,0			
73	4		Riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci -Fondo per compensazione gestore infrastruttura ferroviaria nazionale	s	c	150,0				150,0				150,0				150,0			
73	7		Proroga Sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del DI n. 457 /1997	e	co									-49,0	-7,0			-56,0			
73	7		Proroga Sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del DI n. 457 /1997	s	c	49,0	7,0			49,0	7,0										
73	6 ter		Incremento contributo da parte dell'Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dei contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'articolo 199, comma 1 lettera b) del DI n. 34/2020	s	c									2,0				2,0			
73	6 quater		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0				-2,0				-2,0				-2,0			
73-bis	1		Contributi per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del Ponte Morandi	s	c	6,0				6,0				6,0				6,0			
73-bis	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-6,0				-6,0				-6,0				-6,0			
73 ter	3		Contributo a RFI destinato alla progettazione anche esecutiva di un primo tratto di ferrovia tra Roma e le aree appenniniche e alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico, e Roma	s	k	40,0				40,0				4,0	36,0			4,0	36,0		
73-quater	1		Fondo per compensare le Autorità di sistema dei mancati introiti derivanti dalla sospensione tassa ancoraggio navi da crociera e per il rimborso nei confronti degli operatori che abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio	s	c	2,2				2,2				2,2				2,2			
73-quater	5		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,2				-2,2				-2,2				-2,2			
73-quinquies	1-3		Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge n. 145/2018 da destinare all'acquisto di veicoli meno inquinanti	s	k	350,0				350,0				350,0				350,0			
<b>TITOLO IX- Disposizioni finali e finanziarie</b>																					
74	1		Proroga fino al 31 agosto 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL. 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale	s	c	3,9				3,9				3,9				3,9			





Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
74	3-4		Spese di personale Polizie locali relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 per attività di contenimento del contagio da COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c									1,3				1,3			
74	5		Spese di personale Amministrazione civile dell'interno relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 per attività di contenimento del contagio da COVID-19	s	c	0,8				0,8				0,8				0,8			
74	5		Spese di personale Amministrazione civile dell'interno relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 per attività di contenimento del contagio da COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c									0,4				0,4			
74	6		Prestazioni di lavoro straordinario Vigili del Fuoco relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio per maggiori esigenze per contenimento del contagio da COVID-19	s	c	4,6				4,6				4,6				4,6			
74	6		Prestazioni di lavoro straordinario Vigili del Fuoco relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio per maggiori esigenze per contenimento del contagio da COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c									2,2				2,2			
74	7		Spese per esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale e altro materiale igienico sanitario del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture	s	c	2,5				2,5				2,5				2,5			
74	8		Spese per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette Prefetture	s	c	1,4				1,4				1,4				1,4			
74	8		Spese per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette Prefetture - effetti riflessi	e	t/c									0,7				0,7			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Polizia di Stato relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021	s	c	7,7				7,7				7,7				7,7			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Polizia di Stato relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 - effetti riflessi	e	t/c									3,8				3,8			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Arma dei Carabinieri relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021	s	c	7,1				7,1				7,1				7,1			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Arma dei Carabinieri relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 - effetti riflessi	e	t/c									3,5				3,5			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Guardia di Finanza relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021	s	c	3,7				3,7				3,7				3,7			
74	9		Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale Guardia di Finanza relative al periodo dal 1 maggio al 31 luglio 2021 - effetti riflessi	e	t/c									1,8				1,8			
74	10		Spese di personale Capitaneria di Porto-Guardia costiera-lavoro straordinario dal 1 maggio al 31 luglio 2021	s	c	0,4				0,4				0,4				0,4			
74	10		Spese di personale Capitaneria di Porto-Guardia costiera-lavoro straordinario dal 1 maggio al 31 luglio 2021 - effetti riflessi	e	t/c									0,2				0,2			
74	10		Spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale Capitaneria di Porto-Guardia Costiera	s	c	1,6				1,6				1,6				1,6			
74	11		Prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità	s	c	3,4				3,4				3,4				3,4			
74	11		Prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità - effetti riflessi	e	t/c									1,7				1,7			
74	11		Spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali negli istituti penitenziari e penali per minorenni	s	c	1,1				1,1				1,1				1,1			





Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
74	11 bis		Scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi interni per titoli ed esame, per la copertura di 999 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato	s	c	2,7	5,5	6,5	7,6	2,7	5,5	6,5	7,6	2,7	5,5	6,5	7,6	2,7	5,5	6,5	7,6
74	11 bis		Scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi interni per titoli ed esame, per la copertura di 999 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato- effetti riflessi	e	t/c									1,3	2,6	3,2	3,7	1,3	2,6	3,2	3,7
74	11 quinquies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,7	-5,5	-6,5	-7,6	-2,7	-5,5	-6,5	-7,6	-2,7	-5,5	-6,5	-7,6	-2,7	-5,5	-6,5	-7,6
74-bis	1		Fondo per contributi in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19	s	c	1,5				1,5				1,5				1,5			
74-bis	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,5				-1,5				-1,5				-1,5			
74-ter	1		Fondo per contributi in favore dei familiari del personale delle Forze armate deceduto per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19	s	c	1,5				1,5				1,5				1,5			
74-ter	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,5				-1,5				-1,5				-1,5			
75-bis	1		Incremento risorse per indennità di servizio all'estero destinata all'arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967	s	c	1,4	5,4	5,4	5,4	1,4	5,4	5,4	5,4	1,4	5,4	5,4	5,4	1,4	5,4	5,4	5,4
75-bis	1		Incremento risorse per indennità di servizio all'estero destinata all'arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 - effetti riflessi	e	t/c									0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5
75-bis	2		Polizza assicurativa per prestazioni sanitarie in favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta	s	c	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
75-bis	3		Riduzione Tab A - MAECI	s	c	-8,0	-12,0	-12,0	-12,0	-8,0	-12,0	-12,0	-12,0	-8,0	-12,0	-12,0	-12,0	-8,0	-12,0	-12,0	-12,0
77	1		Incremento del valore medio delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 160/2019	s	c									45,0				45,0			
77	2		Fondo finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche	s	c	500,0				500,0											
77	da 2 bis a 2quinquies		Fondo per l'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA	s	c	5,0	2,5			5,0	2,5			5,0	2,5			5,0	2,5		
77	2-sexies		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-5,0	-2,5			-5,0	-2,5			-5,0	-2,5			-5,0	-2,5		
77	3		Incremento del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n.178/2020	s	k	200,0				200,0				20,0	80,0	90,0	10,0	20,0	80,0	90,0	10,0
77	4		Incremento del fondo per Edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4 sexies del DI n. 17/2012	s	k	150,0				150,0				30,0	100,0	20,0		30,0	100,0	20,0	
77	5		Incremento fondo rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, legge n.183/1987	s	k																
77	6		Fondo riserva per variazione fascia Regioni, di cui all'articolo 13 duodecies D.L.n.137/2020	s	c	100,0	130,0			100,0	130,0			100,0	130,0			100,0	130,0		
77	7		Incremento del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	800,0	100,0			800,0	100,0			800,0	100,0			800,0	100,0		
77	8		Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	s	c		150,0	208,0	247,0		150,0	208,0	247,0		150,0	208,0	247,0	23,0	155,0	235,0	291,0
77	9		Risorse per il territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza	s	k	100,0				100,0				100,0				100,0			
77	9		Riduzione fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1/2018	s	k	-100,0				-100,0				-100,0				-100,0			
77	10	b)	Riduzione fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-24,7	-24,2			-24,7	-24,2			-24,7	-24,2			-24,7	-24,2



Articolo	Comma	lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
77	10	c)	Riduzione del Fondo sviluppo e coesione- programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n.178/2020	s	k				-50,0				-50,0				-40,0				-40,0
77	10	d)	Riduzione del fondo per Edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4 sexies del D.L. n. 17/2012	s	k				-50,0				-50,0				-40,0				-40,0
77	10	e)	Riduzione tabella A MIBACT	s	c			-23,0	-23,0			-23,0	-23,0			-23,0	-23,0			-23,0	-23,0
77	10	f)	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k					-113,8	-8,0	-197,9	-220,0	-113,8	-8,0	-197,9	-220,0	-113,8	-8,0	-197,9	-220,0
77	10	g)	Riduzione fondo rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, legge n.183/1987	s	k																
77	10	h)	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n 41/2021	e	ext	2.127,0				2.127,0											
77	10	h)	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n 41/2021	s	c									-2.127,0							
77	10	h)	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n 41/2021	s	k													-2.127,0			
77	10	i)	Riduzione Fondo anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso; INPS	s	c		-141,0				-141,0										
<b>TOTALE ENTRATE</b>				e		1.451,1	455,0	-144,0	-9,9	894,2	659,8	-144,0	-9,9	-5.770,1	632,0	-70,1	57,8	-5.777,1	639,0	-70,1	57,8
<b>TOTALE SPESE</b>				s		43.033,9	1.268,7	-190,7	410,3	42.920,1	1.260,7	-388,6	190,3	32.480,5	1.141,6	-85,1	215,9	33.253,7	1.496,6	-58,1	259,9
<b>TOTALE GENERALE ARTICOLATO</b>						-41.582,8	-813,7	46,7	-420,2	-42.025,9	-600,9	244,6	-200,2	-38.250,6	-509,6	15,0	-158,1	-39.030,8	-857,6	-12,0	-202,1

